TRATTATO DI PACE FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA

annesso al Regio Decreto-Legge 15 gennaio 1922, numero 37

(pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio 1922, n. 33)

Gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone,

Potenze designate nel presente trattato come le « principali Potenze alleate e associate »;

Il Belgio, la Cina, Cuba, la Grecia, il Nicaragua, il Panama, la Polonia, il Portogallo, la Romania, lo Stato Serbo-Croato-Sloveno, il Siam e la Czeco-Slovacchia,

Costituenti, con le principali Potenze suddette, le « Potenza alleate e associate »,

da una parte;

E l'Ungheria,

dall'altra;

Considerando che, a richiesta del cessato Governo imperiale e reale d'Austria-Ungheria, un armistizio fu concesso all'Austria-Ungheria dalle principali Potenze alleate e associate il 3 novembre 1918, e completato, in quanto concerne l'Ungheria, dalla convenzione militare del 13 novembre 1918, affinchè un trattato di pace potesse esser conchiuso;

Considerando che le Potenze alleate e associate desiderano del pari che alla guerra in cui talune di esse furono successivamente travolte, direttamente o indirettamente, contro l'Austria-Ungheria, e che prende origine dalla dichiarazione di guerra fatta il 28 luglio 1914 dal cessato Governo imperiale e reale austro-ungarico alla Serbia, e dalle ostilità condotte dalla Germania, alleata dell'Austria-Ungheria, succeda una pace salda, giusta e duratura;

Considerando che l'antica Monarchia austro-ungarica ha oggi cessato di esistere ed è stata sostituita, in Ungheria, da un Governo nazionale ungherese;

A tale scopo le Alte Parti contraenti hanno nominato come Loro rappresentanti:

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

Hugh Campbell Wallace, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America a Parigi;

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie:

L'onorevolissimo Edward George Villiers, Conte di Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Parigi;

E:

Per il Dominio del Canadà:

L'onorevole Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Alto Commissario del Canadà nel Regno Unito;

Per la Federazione Australiana:

L'onorevolissimo Andrew Fisher, Alto Commissario dell'Australia nel Regno Unito;

Per il Dominio della Nuova Zelanda:

L'onorevole Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G, Alto Commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;

Per l'Unione dell'Africa Meridionale:

Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., facente funzioni di Alto Commissario dell'Unione dell'Africa Meridionale nel Regno Unito;

Per L'India:

L'Onorevolissimo Edward George Villiers, Conte di Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Alexandre Millerand, Presidente del Consiglio, Ministro degli esteri:

Frédéric François-Marsal, Ministro delle Finanze;

Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministro del Commercio e dell'Industria;

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia:

Georges, Maurice Paléologue, Ambasciatore di Francia, Segretario generale del Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il Conte Lelio Bonin Longare, Senatore del Regno, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Parigi;

Il Contrammiraglio Mario Grassi;

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi;

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Jules van den Heuvel, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Ministro di Stato;

Rolin Jacquemyns, Membro dell'Istituto di diritto internazionale privato, Segretario Generale della Delegazione belga;

Il Presidente della Repubblica Cinese:

Vikyuin Wellington Koo;

Sao-Ke Alfred Sze;

Il Presidente della Repubblica Cubana:

Il Dottor Rafael Martinez Ortiz, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cubana a Parigi:

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Athos Romanos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re degli Elleni a Parigi;

Il Presidente della Repubblica di Nicaragua:

Carlos A. Villanueva, Incaricato d'affari della Repubblica di Nicaragua a Parigi;

Il Presidente della Repubblica del Panama:

Raoul A. Amador, Incaricato d'affari della Repubblica del Panama a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Polacca:

Il Principe Eustache Sapieha, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Polacca a Londra;

Erasme Piltz, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Polacca a Praga;

Il Presidente della Repubblica Portoghese:

Il Dottor Affonso da Costa, già Presidente del Consiglio dei Ministri:

João Chagas, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Portoghese a Parigi;

Sua Maestà il Re di Romania:

Il Dottor Jon Cantacuzino, Ministro di Stato:

Nicolae Titulescu, già Ministro segretario di Stato;

Sua Maestà il Re dei serbi, dei croati e degli sloveni:

Nicolas P. Pachitch, già Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ante Trumbic, Ministro degli Affari esteri;

Ivan Zolger, Dottore in giurisprudenza;

Sua Maestà il Re del Siam:

Sua Altezza il Principe Charoon, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re del Siam a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Czeco-Slovacca:

Edoardo Benes, Ministro degli Affari esteri;

Stephen Osusky, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Czeco-Slovacca a Londra;

L'Ungheria:

Gaston de Bénard, ministro del lavoro e della Previdenza sociale;

Alfred Drasche-Lázár de Thorda, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, lo stato di guerra cesserà.

Salvo le disposizioni del presente trattato, dal momento della sua entrata in vigore le Potenze alleate e associate saranno in relazioni officiali con l'Ungheria.

Parte I.

Patto della Società delle Nazioni

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercè:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi,

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni,

il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi,

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili,

le Alte Parti contraenti consentono nel presente « Patto della Società delle Nazioni ».

Art. 1.

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purchè dia effettive guarantigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purchè al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Art. 2.

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3.

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società.

Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Art. 4.

Il Consiglio sarà composto dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finchè non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'Assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potrà designare altri Membri della Società che avranno una rappresentanza permenente nel Consiglio; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei Membri della Società che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno nella sede della Società, o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all azione della Società o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli argomenti che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Società in esso rappresentato disporrà di un voto e non potrà avere più di un rappresentante.

Art. 5.

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarà definita dall'Assemblea o dal Consiglio e potrà essere decisa dalla maggioranza dei Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal Presidente degli Stati Uniti di America.

Art. 6.

Il Segretariato permanente sarà istituito nella sede della Società. Comprenderà un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarà necessario.

Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato; in seguito il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del Segretariato saranno a carico dei Membri della Società, secondo il riparto delle spese per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7.

La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società, o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti dei Membri della Società e i funzionari di

essa godranno i privilegi e le immunità diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

Gli edifici e le altre proprietà occupate dalla Società, dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze, saranno inviolabili.

Art. 8.

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinchè i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Art. 9.

Sarà istituita una Commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 8, ed in generale, circa le questioni di carattere militare, navale o aeronautico.

Art. 10.

I Membri della Società si impegnano a rispettare e proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà ai modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Art. 11.

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Art. 12.

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra di loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitro o all'esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarà stata sottoposta.

Art. 13.

I Membri della Società convengono che ogniqualvolta sorga tra di loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza all'arbitrato.

Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.

Per l'esame di tali controversie, la Corte arbitrale a cui la questione sarà deferita sarà quella convenuta tra le Parti o contemplata da una convenzione vigente fra di esse.

I Membri della Società convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sarà pronunciato e di non muovere in guerra contro un Membro della Società che si conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporrà i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

Art. 14.

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Art. 15.

Se tra i Membri della Società sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Società convengono di deferirla al Consiglio. Qualunque delle Parti in causa potrà, a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che prenderà tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di essa.

Le Parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo più sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi; il Consiglio potrà disporne subito la pubblicazione.

Il Consiglio tenterà di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblicherà una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherà opportuno.

Se la vertenza non è in tal modo composta, il Consiglio, o con voto unanime o a maggioranza, approverà e pubblicherà una relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerà più giuste e convenienti al riguardo.

Qualunque dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio potrà pubblicare una esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa.

Se la relazione del Consiglio è approvata all'unanimità, non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Società convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione.

Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimità dei suoi membri diversi dai rappresentanti dalle Parti contendenti, i Membri della Società si riservano il di-

ritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia.

Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

Il Consiglio potrà, in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovrà farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarà stata sottoposta al Consiglio.

In ogni caso deferito all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'articolo 12, relative all'azione e alle facoltà del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltà dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Società, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrà lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i membri di esso, eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti.

Art. 16.

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato *ipso facto* come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore ed i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Società, come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziarii ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero, di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale parteciperanno tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Art. 17.

In caso di controversia fra un Membro della Società e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Società, lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società alle condizioni che il Consiglio stimerà opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16, inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potrà stimare necessarie.

Fatto tale invito, il Consiglio aprirà immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito de la controversia e raccomanderà quegli atti che stimerà più opportuni e più efficaci.

Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società e muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'art. 16 saranno applicabili contro il detto Stato.

Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società, il Consiglio potrà prendere quei provvedimenti e far quelle proposte che meglio servano a prevenir le ostilità ed a raggiungere il componimento della vertenza.

Art. 18.

Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da un Membro della Società dovrà essere immediatamente registrato presso il Segretariato e a cura di questo pubblicato nel più breve termine. Nessun trattato o convenzione internazionale sarà obbligatorio finchè non sia registrato.

Art. 19.

L'Assemblea avrà il diritto di provocare di tempo in tempo, da parte dei Membri della Società, un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili e delle condizioni internazionali il mantenimento delle quali può mettere in pericolo la pace del mondo.

Art 20.

I Membri della Società convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni o gli accordi fra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni, e si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.

Nel caso che alcuno dei membri della Società, prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente patto, avrà il dovere di far subito i passi occorrenti per liberarsene.

Art. 21.

Gli accordi internazionali, come i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, diretti a garantire il mantenimento della pace, non si considereranno incompatibili con alcuna delle disposizioni di questo patto.

Art. 22.

Alle colonie e ai territori che in seguito all' ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sè, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà e che le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finchè non saranno in grado di reggersi da sè. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Affrica centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza o di

religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, e il divieto di stabilire fortificazioni e basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizioni altresì che assicurino agli altri membri della Società vantaggi eguali per il commercio ed il traffico.

Vi sono territori, come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, e per altre circostanze, possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà al Consiglio una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado dell'autorità, dell'ingerenza o dell'amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Società.

Una Commissione permanente sarà costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e per dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.

Art. 23.

In conformità e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società:

a) procureranno di stabilire e mantenere eque ed umane condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo fine istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti;

b) si impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo;

c) deferiranno alla Società l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e di altre sostanze nocive;

d) affideranno alla Società l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza è necessaria nel comune interesse;

e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918;

f) procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

Art. 24.

Tutti gli Uffici internazionali già istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Società, se le Parti contraenti vi consentano. Tutti gli Uffici internazionali della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie di interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Società.

In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia però stata posta sotto la direzione di Uffici o Commissioni internazionali, il Segretariato della Società provvederà, coll'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e presterà ogni altra assistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio potrà inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque Ufficio o Commissione posti sotto la direzione della Società.

Art. 25.

I membri della Società convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitarie, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.

Art. 26.

Gli emendamenti al presente patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri della Società i cui rappresentanti compongono il Consiglio e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'assemblea.

Nessun emendamento vincolerà un Membro della Società che dichiari di non accettarlo: ma in tal caso esso cesserà di far parte della Società.

ALLEGATO

—

I.

Membri fondatori della Società delle Nazioni.

Stati Uuniti d'America.	Australia.
Belgio.	Affrica Meridionale.
Bolivia.	Nuova Zelanda.
Brasile.	India.
Impero Britannico.	Cina.
Canadà.	Cuba.
Equatore.	Nicaragua.
Francia.	Panama.
Grecia.	Perù.
Guatemala.	Polonia.
Haïti.	Portogallo.
Hedjaz.	Rumania.
Honduras.	Stato serbo-croato-sloveno.
Italia.	Siam.
Giappone.	Stato czeco-slovacco.
Liberia.	Uruguay.

Stati invitati ad aderire al Patto.

Argentina.	Paesi Bassi.
Chilì.	Persia.
Columbia.	Salvador.
Danimarca.	Svezia.
Spagna.	Svizzera.
Norvegia.	Venezuela.
Paraguay.	

II

Primo segretario generale della Società delle Nazioni.

L'onorevole Sir James Eric Drummond, K. C. M. G. C. B.

PARTE II.

Frontiere dell' Ungheria

—

Art. 27.

Le frontiere dell' Ungheria saranno determinate come segue (vedasi la carta allegata):

1° Con l'Austria:

Da un punto da scegliere circa un chilometro ad ovest di Antonienhof (est di Kittsee), comune alle tre frontiere dell'Ungheria, dell'Austria e della Czeco-Slovacchia, verso sud fino alla quota 115, circa 8 chilometri a sud-ovest di Saint-Johann:

una linea da determinare sul terreno, che lasci interamente

n territorio ungherese la ferrovia Karlburg-Csorna, passando ad ovest di Kr. Jahrndorf e di Wüst-Sommerein, e ad est di Kittsee, D. Jahrndorf, Nickelsdorf e Andau;

quindi verso ovest, fino a un punto da scegliere sulla sponda meridionale del lago di Neusiedler, fra Holling e Hidegseg:

una linea da determinare sul terreno, che passi a sud di Pamhagen, lasciando in Ungheria tutto il canale di Einser e la ferrovia secondaria che si dirige a nord-ovest, partendo dalla stazione di Mexiko, traversi il lago di Neusiedler, e passi a sud dell'isola sulla quale si trova la quota 117;

quindi verso sud, fino alla quota 265 (Kamenje), circa due chilometri a sud-est di Nikitsch:

una linea da determinare sul terreno, che passi ad est di Zinkendorf e di Nikitsch e ad ovest di Nemet Pereszteg e Kövesd;

quindi verso sud-ovest, fino alla quota 883 (Trott Kö), circa 9 chilometri a sud-ovest di Köszeg:

una linea da determinare sul terreno, che passi a sud-est di Locsmand, Olmod e Lieing, a nord-ovest di Köszeg e della strada che va di qui a Salamonfa;

quindi verso sud, fino alla quota 234, circa 7 chilometri a nord-nord-est di Pinkamindszent:

una linea da determinare sul terreno, che passi ad est di Rohoncz e Nagynarda, ad ovest di Butsching e Dozmat, poi per le quote 273, 260 e 241;

quindi in direzione generale sud-ovest, fino alla quota 353, circa 6 chilometri a nord-nord-est di Szt Gotthard:

una linea da determinare sul terreno, che passi fra Nagysaroslak e Pinkamindszend, a sud dei villaggi di Karacsfa, Nemetbukkös e Zsamand, poi per la quota 323 (Hochkogel);

quindi verso sud-ovest, fino a un punto da determinare sullo spartiacque fra i bacini de Raba Raab) e del Mur, circa due chilometri ad est di Toka, punto comune alle tre frontiere delll'Austria, dell'Ungheria e dello Stato serbo-croato-sloveno;

una linea da determinare sul terreno, che passi ad est dei villaggi di Rabakeresztur, Nemetlak e Nagyfalva, ad ovest della strada Radkersburg-Szt Gotthard, e per la quota 353 (Janke B).

2° Con lo Stato serbo-croato-sloveno.

Dal punto predetto, verso est, fino alla quota 313, circa 10 chilometri a sud di Szt Gotthard:

una linea da determinare sul terreno, che segua, in generale, la linea che separa i bacini del Raba, a nord, e del Mur a sud.

quindi verso sud, fino alla quota 295, circa 16 chilometri a nord-est di Muraszombat:

una linea da determinare sul terreno, che passi ad est di Nagydolany, Orihodos colla sua stazione ferroviaria, Kapornak, Domonkosfa e Kisszerdahely, a ovest di Kotormany e di Szemorocz, e per le quote 319 et 291;

quindi verso sud-est, fino alla quota 209, circa 3 chilometri ad ovest di Nemesnep;

una linea da determinare sul terreno, che segua, in generale, la linea che separa i bacini del Nemesnepi a nord e del Kebele a sud;

quindi verso sud-sud-est, fino a un punto da sciegliere sulla Lendva, a sud della quota 265:

una linea da determinare sul terreno, che passi ad est di Kebeleszentmarton, Zsitköcz, Gönterhaza, Hidveg, Csente, Pincze, e ad ovest di Lendva-Jakabfa, Bödehaza, Gaborjanhaza, Dedes, Lendva-Ujfalu;

quindi verso sud-est:

il corso della Lendva, a valle;

poi il corso del Mur, a valle;

quindi, fino al suo incontro con l'antico confine fra l'Ungheria e la Croazia-Slavonia, circa 1500 metri a monte del ponte della ferrovia da Gyekenyes a Koproncza:

il corso della Drava, a valle;

quindi verso sud-est, fino a un punto da scegliere, circa 9 chilometri ad est di Miholjacdolnji:

l'antico confine amministrativo fra l'Ungheria e la Croazia-Slavonia, modificato in guisa da lasciare la ferrovia Gyekenyes-Bares, insieme con la stazione di Gola, interamente in territorio ungherese;

quindi verso est, fino alla quota 93, circa 3 chilometri a sud-ovest di Baranyavar:

una linea da determinare sul terreno, che passi a nord di Torjancz, Lócs e Benge, e a sud di Kassad, Beremend con la sua stazione ferroviaria, e Illocska;

quindi verso nord-est, fino a un punto del corso del Danubio da scegliere sul terreno, circa 8 chilometri a nord della quota 169 (Kisköszeg):

una linea da determinare sul terreno, che passi ad ovest di Baranyava, Föherczeglak (lasciando allo Stato serbo-croato-sloveno la ferrovia che collega questi due paesi al crocevia immediato, a nord di Baranyavar), e Dalyok, ad est di Ivan-Darda, Sarok, Udvar e Izabellaföld con la sua ferrovia;

quindi, verso est-nord-est, fino a un punto del corso del Kigyos, circa 3 chilometri ad est-sud-est della stazione di Bacsmadaras;

una linea da determinare sul terreno che passi fra Herczegszanto e Bereg, poi segua in massima il corso del Kigyos, ma girando a nord di Rigyeza;

quindi, verso est-nord-est, fino a un punto da scegliere, del braccio morto della Tisza (Theiss) circa 5,500 metri ad est-nord-est della stazione di Horgos:

una linea da determinare sul terreno, che passi a sud di Kun-Baja, tagli la ferrovia Szabadka-Bacsàlmàs, circa 1500 metri ad est della stazione di Csikeria e la ferrovia Szabadka-Kiskunhalas, circa 3 chilometri a sud della stazione di Kelebia, passando a nord di Horgos e della sua stazione, e a sud di Röszke-Szentmihalyteleh;

quindi verso sud-est, fino alla Tisza:

la linea mediana del braccio morto;

quindi a monte, per circa 5 chilometri, fino a un punto da scegliere sul terreno:

il corso della Tisza.

quindi, in direzione generale verso est, fino a un punto da scegliere sul terreno, circa 4 chilometri a sud-est della stazione di Kiszombor, approssimativamente ad est-sud-est della quota 84 e a sud-sud-ovest della quota 83, punto comune alle tre frontiere della Romania, dell'Ungheria e dello Stato serbo-croato-sloveno:

una linea da determinare sul terreno, che passi tra Gyala e Oszentivan, e tra Obeb e Kübekhaza.

3° Con la Romania.

Dal punto predetto, verso est-nord-est, fino a un punto da scegliere sul Maros, circa 3500 metri a monte del ponte della ferrovia tra Mako e Szeged:

una linea da determinare sul terreno;

quindi verso sud-est, poi verso nord-est, fino a un punto da scegliere, circa un chilometro a sud della stazione di Nagylak:

il corso del Maros, a monte;

quindi verso nord-est, fino al saliente che fa il confine amministrativo fra i comitati Csanad e Arad, a nord-nord-est di Nemetpereg:

una linea, da determinare sul terreno, che passi fra Nagylak e la sua stazione ferroviaria;

quindi verso est-nord-est, fino a un punto da scegliere sul terreno fra Battonya e Tornya;

il confine amministrativo, passando a nord di Nemetpereg e di Kispereg:

quindi, fino alla quota 123, situata circa 1,200 metri ad est di Magosliget, punto comune alle tre frontiere della Romania, della Czeco-Slovacchia (territorio ruteno) e dell'Ungheria:

una linea, da determinare sul terreno, che passi ad ovest di Nagyvarjas, Kisvarjas, e Nagyratos; ad est di Dombegyhaz, Kevermes ed Elek; ad ovest di Ottlaka, Nagy-Pel, Gyula-Varsand, Ant ed Hlyc; ad est di Gyula-Vari, Gyula e Kötegyan; tagli la ferrovia Nagyszalonta-Gyula, circa 12 chilometri da Nagyszalonta; e tra le due biforcazioni formate dall'incrocio di questa ferrovia con la Szeghalom-Erdögyarak; passi ad est di Mehkerek, ad ovest di Nagyszalonta e Marczihaza, ad est di Geszt, ed ovest di Atyas, Olah-Szt-Miklos e Rojt, ad est di Ugra e Harsany, ad est di Körösszeg e Koros-Tarjan, ad est di Szakal e Berek-Böszörmeny, ad ovest di Bors, ad est di Artand, ad ovest di Nagy-Szanto, ad est di Nagy-Kereki, ad ovest di Pelbarthida e Bihardioszeg, ad est di Kis-Marja, ad ovest di Csokaly, ad est di Nagyleta e Almosd, ad ovest di Er-Selind, ad est di Bagamer, ad ovest di Er-Kenez ed Ermihalyfalva, ad est di Szt-György-Abrany e Peneszlek, ad ovest di Szanizlo, Bere-Csomoköz, Feny, Casanolos, Börvely e Domahida, ad est di Vallaj, ad ovest di Csenger-Ragos e Ovari, ad est di Csenger-Ujfalu, ad ovest di Dara, ad est di Csenger e Komlod-Totfalu, ad ovest di Pete, ad est di Nagy-Gecz, ad ovest di Szaraz-Bereck, ad est di Mehtelek, Garbolcz e Nagy-Hodos, ad ovest di Fertös-Almas, ad est di Kis-Hodos, ad ovest di Nagy-Palad, ad est di Kis-Palad e di Magosliget:

4° Con lo Stato czeco-slovacco.

Dalla quota 123 sopra descritta, verso nord-ovest, fino a un punto da scegliere sul corso del Batar, circa 1.200 metri ad est di Magosliget:

una linea da determinare sul terreno;

quindi, a valle, il corso di questo fiume, poi quello della Tisza, a valle, fino a un punto da scegliere sul terreno, passato Badalo, presso questo villaggio:

quindi, verso nord-nord-ovest, fino a un punto da scegliere sul terreno a nord-est di Darocz:

una linea da determinare sul terreno, in modo da lasciare in territorio ruteno dello Stato czeco-slovacco: Badalo, Csoma, Macsola, Asztely, Deda, e in territorio ungherese Bereg-Surany e Darocz;

quindi, verso nord-ovest fino alla confluenza del Fekete Viz con la Csaronda:

una linea da determinare sul terreno, che passi per la quota 179, lasciando in territorio ruteno Mezö Kaszony, Lonyay Tn., Degenfeld Tn., Hetyen, Horvathi Tn. Komjathy Tn., e in territorio ungherese Kerek Gorond Tn., Berki Tn. e Barabas;

quindi, a valle, il corso della Csaronda fino a un punto da scegliere sul terreno, a monte del confine amministrativo fra le provincie di Szabolcs e Bereg;

quindi, verso ovest, fino al corso della Tisza nel punto in cui il confine amministrativo predetto, venendo dalla riva destra, lo attraversa:

una linea da determinare sul terreno;

quindi, a valle, fino a un punto da scegliere sul terreno, ad est-sud-est di Tarkany:

il corso della Tisza;

quindi, in direzione generale verso ovest, fino a un punto del corso del Ronyva, situato circa 3.700 metri a nord del ponte, fra la città e la stazione di Satoralja-Ujhely:

una linea da determinare sul terreno, in modo da lasciare alla Czeco-Slovacchia: Tarkany, Perbenyik, Orös, Kis-Kövesd, Bodrog-Szerdahely, Bodrog-Szog e Borst, e all'Ungheria: Damoc, Laca, Rozvagy, Pacin, Karos, e Felsö-Berecki; che traversi il Bodrog, tagliando il triangolo formato dalle linee ferroviarie a sud-est di Satoralja-Ujhely, passando ad est di questa città, in guisa da lasciare in territorio czeco-slovacco tutta la ferrovia Kassa-Csap;

quindi, a monte, fino a un punto presso la quota 125, circa 1.500 metri a sud di Alsomihalyi:

il corso del Ronyva;

quindi, verso nord-ovest, fino a un punto sull'Hernad, di fronte alla quota 167, sulla riva destra, a sud-ovest di Abaujnadasd:

una linea da determinare sul terreno, che segua, in generale, lo spartiacque tra i bacini del Ronyva ad est e del Bozsva ad ovest, passando circa due chilometri ad est di Pusztafalu, piegando alla quota 896 verso sud-ovest, attraversando la strada Kassa-Satoralja alla quota 424 e passando a sud di Abaujnadasd;

quindi, a valle, fino a un punto da scegliere sul terreno, circa 1.500 metri a sud-ovest di Abaujvar:

il corso dell Hernad;

quindi, verso ovest fino alla quota 330, circa 1.500 metri a sud-sud-ovest di Pereny:

una linea da determinare sul terreno, in modo da lasciare alla Czeco-Slovacchia i villaggi di Miglecznemeti e Pereny, e all'Ungheria il villaggio di Tornyosnemeti;

quindi, verso ovest, fino alla quota 291, circa 3.500 metri a sud-est di Janok:

lo spartiacque tra i bacini del Bodva a nord e del Rakacza a sud, lasciando in territorio ungherese la strada sulla cresta a sud-est di Buzita;

quindi, verso ovest-nord-ovest fino alla quota 431, circa 3 chilometri a sud-ovest di Torna:

una linea da determinare sul terreno, in modo da lasciare alla Czeco-Slovacchia Janok, Tornahorvati e Bodvavendegi, e all'Ungheria Tornaszentjakab e Hidvegardo;

quindi, verso sud-ovest, fino alla quota 365, circa 12 chilometri a sud-sud-est di Pelsöcz:

una linea da determinare sul terreno, che passi per le quote 601, 381 (sulla strada Rozsnyo-Edeleny), 557 e 502;

quindi, verso sud-sud-ovest, fino alla quota 305, circa 7 chilometri a nord-ovest di Putnok:

lo spartiacque tra i bacini del Sajo, ad ovest, del Kelemeri e del Szuha ad est;

quindi, verso sud-sud-ovest, fino alla quota 278, a sud della confluenza del Sajo con la Rima:

una linea da determinare sul terreno, in modo da lasciare la stazione di Banreve all'Ungheria, e permettere la costruzione, all'occorrenza, in territorio czeco-slovacco, di un raccordo fra le due linee di Pelsöcz e Losoncz;

quindi, verso sud-ovest, fino alla quota 485, circa 10 chilometri ad est-nord-est di Salgotarjan:

una linea da determinare sul terreno, che segua, in generale, lo spartiacque tra i bacini del Rima a nord, del Hangony e del Tarna a sud;

quindi, verso ovest-nord-ovest, fino alla quota 727:

una linea da determinare sul terreno, in modo da lasciare all'Ungheria i villaggi e le miniere di Salgo e di Zagyva-Rona passando a sud della stazione di Somos-Uifalu;

quindi, verso nord-ovest, fino alla quota 391, circa 7 chilometri ad est di Litke:

una linea che segua, in generale, la cresta che limita a nord-est il bacino del Dobroda, passando per la quota 446;

quindi, verso nord-ovest, fino ad un punto del corso dell'Eipel (Ipoly), da scegliere sul terreno, circa 1,500 metri a nord-est di Tarnocz:

una linea da determinare sul terreno, che passi per la quota 312 e fra Tarnocz e Kalonda;

quindi, verso sud-ovest fino a un punto da scegliere sul gomito dell'Eipel, circa un chilometro a sud di Tesmag:

il corso dell'Eipel, a valle;

quindi, verso ovest, fino a un punto da scegliere sul corso dell'Eipel, circa un chilometro ad ovest di Tesa:

una linea da determinare sul terreno, che passi a sud della stazione di Ipolysag, e lasci interamente in territorio czeco-slovacco la ferrovia da Ipolysag a Csata e la biforcazione verso Korpona (Karpfen), lasciando all'Ungheria Berencze e Tesa;

quindi verso sud, fino alla sua confluenza col Danubio:

il corso dell'Eipel, a valle;

quindi, a monte, fino a un punto da stabilire, circa due chilometri ad est di Antonienhof (est di Kittsee):

il corso principale di navigazione del Danubio;

quindi, verso ovest, fino a un punto da stabilire, circa un chilometro ad ovest di Antonienhof (est di Kittsee), punto comune alle tre frontiere dell'Austria, dell'Ungheria e della Czeco-Slovacchia:

una linea da determinare sul terreno.

Art. 28.

Le frontiere descritte nel presente trattato sono tracciate, nelle parti già stabilite, sulla carta a 1|1.000.000, allegata al trattato medesimo. In caso di divergenza fra il testo e la carta, il testo farà fede.

Art. 29.

Queste frontiere saranno tracciate sul terreno da Commissioni di delimitazione, la composizione delle quali è stabilita in questo trattato, o sarà stabilita in un trattato ulteriore fra le principali Potenze alleate e associate, e gli Stati interessati o uno di essi.

Esse avranno ampia autorità, non solo per la determinazione dei tratti di frontiera definiti come «linee da determinare sul terreno», ma anche, se uno degli Stati interessati ne fa domanda e se la Commissione lo riconosce opportuno, per la revisione dei tratti definiti da confini amministrativi, salvo per le frontiere internazionali esistenti in agosto 1914, per le quali il compito delle Commissioni si limiterà al riconoscimento dei pali e dei termini. Esse cercheranno, in questi due casi, di seguire nel modo più approssimativo le definizioni date dai trattati, tenendo conto, per quanto è possibile, dei confini amministrativi e degli interessi economici locali.

Le decisioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza, e saranno obbligatorie per le Parti interessate.

Le spese delle Commissioni saranno a carico, a parti eguali, dei due Stati interessati.

Art. 30.

Per quanto concerne le frontiere determinate da un corso di acqua, i termini «corso» o «canale», usati nelle descrizioni del presente trattato, significano, trattandosi di fiumi non navigabili, la linea mediana del corso d'acqua o del suo braccio principale; nel caso di fiumi navigabili, la linea mediana del canale di navigazione principale. Tuttavia spetterà alle Commissioni di delimitazione previste dal presente trattato di precisare se la linea di frontiera seguirà, negli eventuali spostamenti, il corso o il canale così definito, o se sarà determinata in maniera definitiva dalla posizione del corso o del canale, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 31.

Gli Stati interessati s'impegnano a fornire alle Commissioni tutti i documenti necessari ai loro lavori: specialmente le copie autentiche dei processi verbali di delimitazione delle frontiere attuali od antiche, tutte le carte esistenti, a grande scala, i dati geodetici, le levate eseguite e non ancora pubblicate, le informazioni sugli spostamenti dei corsi d'acqua assunti come frontiere.

Essi si impegnano inoltre a ordinare alle autorità locali e a comunicare alle Commissioni qualsiasi documento, in specie piante, dati catastali, libri fondiari, e di fornire loro, a richiesta, qualsiasi informazione necessaria sulle proprietà, sulle correnti economiche ed altro.

Art. 32.

Gli Stati interessati si impegnano a provvedere, direttamente o per il tramite delle autorità locali, per tutto quanto concerne il trasporto, l'alloggio, la mano d'opera, i materiali (pali, termini) necessari alle Commissioni di delimitazione per il compimento della loro missione.

Art. 33.

Gli stati interessati si impegnano a far rispettare i riferimenti trigonometrici, segnali, pali e termini di frontiera, posti dalla Commissione.

Art. 34.

I termini saranno posti in vista l'uno dell'altro; saranno numerati, e la loro posizione e il loro numero saranno riportati sopra un documento cartografico.

Art. 35.

I processi-verbali definitivi di delimitazione, le carte e i documenti annessi saranno redatti in triplice originale: due dei quali saranno trasmessi ai Governi degli Stati limitrofi, e il terzo al Governo della Repubblica francese, che ne curerà le spedizione in copia autentica alle Potenze firmatarie del presente trattato.

PARTE III.

Clausole politiche

—

Sezione I.

Italia

—

Art. 36.

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e titolo che potesse vantare sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica riconosciuti come facenti parte dell'Italia in conformità dell'art. 36, comma 1°, del trattato di pace conchiuso il 10 settembre 1919 tra le Potenze alleate ed associate e l'Austria.

Art. 37.

Nessuna somma sarà dovuta dall'Italia per la presa di possesso del «Palazzo Venezia» a Roma.

Art. 38.

L'Ungheria restituirà all'Italia, entro tre mesi, tutti i vagoni appartenenti alle ferrovie italiane che prima dell'inizio della guerra erano passati in Austria e che si trovano attualmente in Ungheria.

Art. 39.

In deroga all'art. 252, parte X (Clausole economiche), del presente trattato, coloro che avevano la propria dimora abituale nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia in conformità dell'art. 36, comma 1°, del trattato di pace con l'Austria, e che durante la guerra si sono trovati fuori dei territori della detta Monarchia, o sono stati imprigionati, internati o allontanati, profitteranno integralmente delle disposizioni di cui agli articoli 235 e 236, parte X (Clausole economiche), di questo trattato.

Art. 40.

Le sentenze pronunciate in materia civile e commerciale, dopo il 4 agosto 1914, dai tribunali dei territori trasferiti all'Italia in conformità dell'art. 36, comma 1°, del trattato di pace con l'Austria, tra gli abitanti dei detti territori e i sudditi dell'antico regno dell'Ungheria, non saranno esecutive se non in seguito a dichiarazione di *exequatur*, pronunziata dai nuovi tribunali corrispondenti dei territori in questione.

Tutte le sentenze pronunciate dopo il 4 agosto 1914, per crimini o delitti politici, dalle autorità autorità giudiziarie dell'antica Monarchia austro-ungarica, contro cittadini italiani, compresi coloro che acquisteranno la cittadinanza italiana in conformità del trattato di pace con l'Austria, saranno considerate nulle.

Sezione II.

Stato serbo-croato-sloveno

—

Art. 41.

L'Ungheria riconosce, come hanno già fatto le Potenze alleate e associate, la piena indipendenza dello Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 42.

L'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a favore dello Stato serbo-croato-sloveno, a ogni diritto e titolo sui territori della antica Monarchia austro-ungarica situati al di là delle frontiere dell'Ungheria come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria), riconosciuti come facenti parte dello Stato serbo-croato-sloveno col presente trattato o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 43.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato serbo-croato-sloveno e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta dall'art. 27, n. 2, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Art. 44.

Lo Stato serbo-croato-sloveno riconosce e conferma di fronte all'Ungheria l'impegno di consentire alla inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, delle disposizioni da queste Potenze stimate necessarie a proteggere nello Stato serbo-croato-sloveno gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, lingua o religione, la libertà di transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

La proporzione e la nutura degli oneri finanziari dell'Ungheria, che lo Stato serbo-croato-sloveno dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'art. 186, parte IX (Clausole finanziarie), del presente trattato.

Le questioni che non fossero definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio saranno definite da convenzioni ulteriori.

Sezione III.

Romania

—

Art. 45.

L'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a favore della Romania, a ogni diritto e titolo sui territori della antica Monarchia austro-ungarica situati al di là delle proprie frontiere, come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria) riconosciuti come facenti parte della Romania col presente trattato o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 46.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dalla Romania e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta dall'art. 27, n. 3, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Art. 47.

La Romania riconosce e conferma di fronte all'Ungheria l'impegno di consentire alla inserzione, in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, delle disposizioni da queste Potenze stimate necessarie a tutelare in Romania gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua, la libertà del transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'Ungheria, che la Romania dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'articolo 186, parte IX Clausole finanziarie) del presente trattato.

Le questioni che non fossero definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio saranno definite da convenzioni ulteriori.

Sezione IV.

Stato czeco-slovacco

—

Art. 48.

L'Ungheria riconosce, come hanno già fatto le Potenze alleate e associate, la piena indipendenza dello Stato czeco-slovacco, che comprenderà il territorio autonomo dei ruteni a sud dei Carpazi.

Art. 49.

L'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a favore dello Stato czeco-slovacco, a ogni diritto e titolo sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, situati al di là delle proprie frontiere, come sono determinate all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria) e riconosciuti col presente trattato, o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto, come faceenti parti dello Stato czeco-slovacco.

Art. 50.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato czeco-slovacco e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per determinare sui luoghi il tracciato della linea di frontiera stabilita all'art. 27, n. 4, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Art. 51.

Lo Stato czeco-slovacco si impegna a non costruire alcun'opera militare sulla parte del suo territorio situata sulla destra del Danubio, a sud di Bratislava (Presburgo).

Art. 52.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'Ungheria, che lo Stato czeco-slovacco dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità saranno stabilite in confor-

mità dell'art. 186, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Convenzioni ulteriori definiranno le questioni non definite dal presente trattato, che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

Sezione V.

Fiume

—

Art. 53.

L'Ungheria rinuncia a ogni diritto e titolo su Fiume e sui territori adiacenti, appartenenti all'antico Regno di Ungheria e compresi nei confini che saranno stabiliti in seguito.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere le stipulazioni contenute relativamente a questi territori, in specie per quanto concerne la cittadinanza degli abitanti, nei trattati destinati a completare il presente assetto.

Sezione VI.

Protezione delle minoranze.

—

Art. 54.

L'Ungheria si impegna a ciò che le stipulazioni contenute in questa sezione siano riconosciute come leggi fondamentali, e che nessuna legge, regolamento o atto ufficiale siano in contraddizione o in opposizione con esse, nè contro di esse prevalgano.

Art. 55.

L'Ungheria si impegna ad assicurare piena e intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di razza o di religione.

Tutti gli abitanti dell'Ungheria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato, di ogni fede, religione o confessione, le cui pratiche non sieno incompatibili con l'ordine pubblico e il buon costume.

Art. 56.

L'Ungheria riconosce come propri sudditi, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente trattato avranno la pertinenza nel territorio ungherese e non saranno cittadini di uno Stato diverso.

Art. 57.

La cittadinanza ungherese sarà acquistata di pieno diritto, per il solo fatto della nascita in territorio ungherese, da chiunque non possegga per nascita una cittadinanza diversa.

Art. 58

Tutti i sudditi ungheresi saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di lingua o di religione.

La differenza di religione, fede o confessione non dovrà nuocere ad alcun suddito ungherese nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni ed industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua, da parte di qualsiasi suddito ungherese, nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni d'ogni genere, o nelle adunanze pubbliche.

Nonostante il riconoscimento, da parte del Governo ungherese, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi ungheresi di lingua diversa, per l'uso della propria lingua, sia oralmente, sia in scritto, davanti ai tribunali.

I sudditi ungheresi appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto ed in fatto, accordate agli altri sudditi ungheresi. In specie, essi avranno eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole e altri Istituti d'educazione, col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Art. 59.

Per quanto concerne il pubblico insegnamento, il Governo ungherese provvederà perchè, nelle città e distretti nei quali risiede una notevole proporzione di sudditi ungheresi di lingua diversa dalla ungherese, siano concesse facilitazioni adeguate per assicurare che, nelle scuole primarie, ai figli di questi sudditi ungheresi l'istruzione sia impartita nella loro lingua. Questa stipulazione non impedirà al Governo ungherese di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua ungherese.

Nella città e nei distretti dove esiste una considerevole proporzione di sudditi ungheresi appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sarà assicurata a tali minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici dai bilanci dello Stato, dei Municipi o di altre Amministrazioni, a scopo educativo, religioso o di beneficenza.

Art. 60.

L'Ungheria consente che le stipulazioni degli articoli precedenti della presente sezione, in quanto riguardano persone appartenenti a minoranze di razza, di religione o di lingua, costituiscano obbligazioni d'interesse internazionale e siano poste sotto la garanzia della Società delle Nazioni. Le dette stipulazioni non potranno esser modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni. Le Potenze alleate e associate rappresentate nel Consiglio s'impegnano dal canto loro a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio della Società.

L'Ungheria consente che qualsiasi membro del Consiglio della Società delle Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una qualunque delle suddette obbligazioni, e che il Consiglio possa compiere quegli atti e dare quelle direttive che stimerà più adatte e più efficaci, secondo le circostanze.

L'Ungheria consente inoltre che, in caso di divergenza d'opinioni, su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra il Governo ungherese e una delle principali Potenze alleate e associate o delle altre Potenze facenti parte del Consiglio della Società delle Nazioni, questa divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale, a termini dell'articolo 14 del patto della Società. Il Governo ungherese consente che ogni controversia di tal genere sia deferita, se l'altra parte lo richiede, alla Corte permanente di giustizia internazionale. La decisione sarà inappellabile e avrà la stessa efficacia e lo stesso valore di una decisione pronunziata in virtù dell'articolo 13 del patto.

Sezione VII.

Clausole relative alla cittadinanza

—

Art. 61.

Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno diritto, ad esclusione della cittadinanza ungherese, la cit-

tadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.

Art. 62.

Nonostante la disposizione dell'articolo 61, [coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo il 1° gennaio 1910 nei territori trasferiti allo Stato serbo-croato-sloveno o allo Stato czeco-slovacco in virtù del presente trattato, non acquisteranno la cittadinanza dei detti Stati se non a condizione di ottenere il consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente.

Se il consenso di cui al comma precedente non è chiesto o è negato, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avevano una pertinenza anteriore.

Art. 63.

I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza ungherese e acquistano di pieno dritto una nuova cittadinanza, a norma dell'articolo 61, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.

L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

Coloro che hanno esercitato questo dritto dovranno, entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione.

Potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dell'opzione. Potranno portar con sè i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.

Art. 64.

Coloro che hanno la pertinenza in un territorio facente parte dell'antica Monarchia austro-ungarica e che differiscono per razza e per lingua dalla maggioranza della popolazione potranno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, optare per l'Austria, per l'Ungheria, per l'Italia, per la Polonia, per la Romania, per lo Stato serbo-croato-sloveno, o per lo Stato czeco-slovacco, secondo che la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengono alla stessa razza. Le disposizioni dell'articolo 63, relative al diritto di opzione, si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.

Art. 65.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato o nei trattati conchiusi tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Austria o la Russia, o fra due o più delle Potenze alleate e associate predette, a fine di permettere a chi vi ha interesse l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che gli sia accessibile.

Art. 66.

Le donne maritate seguiranno la condizione del marito e i figli minori di 18 anni quella dei genitori, per tutto quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono.

Sezione VIII.

Clausole politiche relative ad alcuni paesi d'Europa

—

1. Belgio.

Art. 67.

L'Ungheria, riconoscendo che i trattati del 19 aprile 1839, che stabilivano il regime del Belgio prima della guerra, non corrispondono più alle circostanze attuali, consente, per quanto la concerne, all'abrogazione dei trattati predetti e s'impegna fin d'ora a riconoscere e osservare tutte le convenzioni, qualsiasi, che le principali Potenze alleate e associate, o alcune di esse, potranno concludere coi Governi del Belgio o dei Paesi Bassi, in sostituzione di quei detti trattati. Se la sua adesione formale a queste convenzioni o a qualcuna delle disposizioni in esse contenute fosse richiesta, l'Ungheria s'impegna fin d'ora a darla.

2. Lussemburgo

—

Art. 68.

L'Ungheria dichiara di consentire, in quanto la concerne, all'abrogazione del regime di neutralità del Granducato di Lussemburgo e accetta preventivamente tutti gli accordi internazionali che saranno conchiusi dalle Potenze alleate e associate circa il Granducato.

3. Schleswig

—

Art. 69.

L'Ungheria dichiara di riconoscere, in quanto la concerne, tutte le disposizioni convenute tra le potenze alleate e associate e la Germania, circa i territori di cui il trattato del 30 ottobre 1864 aveva imposto alla Danimarca l'abbandono.

4. Turchia e Bulgaria

—

Art. 70.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere e ad accettare, in quanto la concerne, tutti gli accordi che le Potenze alleate e associate concluderanno o hanno conchiuso con la Turchia e con la Bulgaria relativamente ai diritti, interessi e privilegi di qualunque specie che l'Ungheria o i sudditi ungheresi potrebbero pretendere in Turchia o in Bulgaria, e che non sono oggetto delle disposizioni del presente trattato.

5. Austria

—

Art. 71.

L'Ungheria rinuncia in favore dell'Austria a tutti i suoi diritti e titoli sui territori dell'antico Regno d'Ungheria posti al di là delle proprie frontiere, come sono descritte all'art. 27, n. 1, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dall'Austria e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per determinare sul terreno il tracciato della frontiera predetta.

La cittadinanza degli abitanti dei territori a cui questo articolo si riferisce sarà regolata in conformità degli articoli 61 e 63 a 66.

6. Russia e Stati Russi

—

Art. 72.

1. L'Ungheria riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente ed inalienabile, l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico Impero di Russia il 1° agosto 1914.

In conformità delle disposizioni contenute nell'art. 193, parte IX (clausole finanziarie) e nell'art. 227, parte X (Clausole economiche) del presente trattato, l'Ungheria riconosce definitivamente, per quanto la concerne, l'annullamento dei trattati di Brest-Litowsk, e di tutti gli altri accordi o convenzioni conchiuse dal

cessato Governo austro-ungarico col Governo massimalista di Russia.

Le Potenze alleate e associate siservano espressamente i diritti della Russia a ottenere dall'Ungheria tutte le restituzioni e ripartizioni fondate sui principi del presente trattato.

2. L'Ungheria s'impegna a riconoscere la piena validità di qualsiasi trattato od accordo che le Potenze alleate e associate fossero per concludere con gli Stati che si sono costituiti o si costituiranno, in tutto o in parte, sul territorio dell'antico Impero di Russia, come esisteva il 1° agosto 1914, e a riconoscere le frontiere dei detti Stati, come saranno stabilite nei detti trattati ed accordi.

Sezione IX.

Disposizioni generali

Art. 73.

L'indipendenza dell'Ungheria è inalienabile, senza il consenso del Consiglio della Società delle Nazioni. L'Ungheria si impegna per conseguenza ad astenersi, salvo il consenso del detto Consiglio, da qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa compromettere in qualunque modo la sua indipendenza: specialmente partecipando agli affari di uno Stato diverso, fino alla sua ammissione nella Società delle Nazioni.

Art. 74.

L'Ungheria dichiara fin d'ora di riconoscere e accettare le frontiere dell'Austria, della Bulgaria, della Grecia, della Polonia della Romania, dello Stato serbo-croato-sloveno e dello Stato czeco-slovacco, come saranno stabilite dalle principali Potenze alleate e associate.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere il pieno valore dei trattati di pace e delle convenzioni addizionali che sono o saranno conclusi dalle Potenze alleate e associate con le Potenze che hanno combattuto a fianco dell'antica Monarchia austro-ungarica, ad accettare le disposizioni che sono state o saranno prese circa i territori dell'antico Impero germanico, dell'Austria, del Regno di Bulgaria e dell'Impero ottomano, e a riconoscere i nuovi Stati nelle loro frontiere, in tal guisa stabilite.

Art. 75.

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a favore delle principali Potenze alleate e associate, a tutti i suoi diritti e titoli sui territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, situati al di là delle sue nuove frontiere, come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria), che non sono attualmente oggetto di alcun'altra stipulazione.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate prenderanno riguardo a tali territori, specialmente per ciò che concerne la cittadinanza degli abitanti.

Art. 76.

Nessun abitante dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica potrà essere perseguito o molestato a causa del suo contegno politico, dal 28 luglio 1914 fino al riconoscimento definitivo della sovranità sui detti territori, o a causa della determinazione della sua cittadinanza in virtù del presente trattato.

Art. 77.

Il Governo Ungherese consegnerà senza indugio ai Governi alleati e associati gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti. Se alcuni dei detti documenti, archivi, registri, titoli o piani fossero stati trasferiti altrove saranno restituiti dal Governo ungherese, a richiesta dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

Qualora gli archivi, registri, piani, titoli e documenti predetti, che non abbiano carattere militare, riguardassero anche le amministrazioni ungheresi, e non potesse per conseguenza essere fatta consegna senza danno di queste, l'Ungheria si impegna a condizione di reciprocità, a darne comunicazione ai Governi delle Potenze alleate e associate che vi hanno interesse.

Art. 78.

Sarà provveduto per convenzioni speciali fra l'Ungheria e ciascuno degli Stati a cui sono trasferiti territori dell'antico Regno d'Ungheria, o che sono sorti dallo smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica, al regolamento degli interessi degli abitanti specie per quanto concerne i diritti civili, il commercio e l'esercizio delle professioni.

PARTE IV.

Interessi ungheresi fuori d'Europa

Art. 79.

Oltre le sue frontiere, come sono determinate dal presente trattato, l'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a qualsiasi diritto, titolo o privilegio, su qualunque territorio fuori d'Europa che appartenesse all'antica Monarchia austro-ungarica o ai suoi alleati, e relativamente al medesimo, e a qualsiasi diritto, titolo o privilegio che abbia potuto appartenerle, a qualunque titolo, di fronte alle Potenze alleate e associate.

L'Ungheria si impegna fin d'ora a riconoscere e accettare i provvedimenti che sono o saranno presi dalle principali Potenze alleate ed associate, d'intesa, occorrendo, con le terze Potenze per regolare le conseguenze di questa disposizione.

Sezione I.

Marocco

Art. 80.

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a tutti i diritti, titoli e privilegi che risultano a suo profitto dall'atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906, dagli accordi franco-germanici del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911. Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conclusi dall'antica Monarchia austro-ungarica con l'Impero sceriffiano sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

In nessun caso l'Ungheria potrà prevalersi di questi atti: essa s'impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le altre Potenze relativamente al Marocco.

Art. 81.

L'Ungheria dichiara di accettare tutte le conseguenze dello stabilimento del protettorato della Francia sul Marocco, riconosciuto dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica, e di rinunciare al regime delle capitolazioni al Marocco, per quanto la concerne.

Questa rinuncia daterà dal 12 agosto 1914.

Art. 82.

Il Governo sceriffiano avrà piena libertà di azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi ungheresi al Marocco.

I protetti ungheresi, i censuari e gli associati agricoli ungheresi saranno considerati come se avessero cessato, a datare dal 12 agosto 1914, di godere dei privilegi attinenti a queste qualità, per essere sottoposti al diritto comune.

Art. 83.

Tutti i diritti mobiliari e immobiliari dell'antica Monarchia austro-ungarica nell'Impero sceriffiano passano di pieno diritto al Maghzen, senza alcuna indennità.

A questo riguardo, fra i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica si intenderanno comprese tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana dell'Austria-Ungheria.

Tutti i diritti mobiliari e immobiliari appartenenti nell'Impero sceriffiano a sudditi ungheresi saranno trattati in conformità delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

I diritti minerari che fossero riconosciuti a sudditi ungheresi dal tribunale arbitrale istituiti in virtù del regolamento minerario marocchino seguiranno la sorte dei beni appartenenti a sudditi ungheresi al Marocco.

Art. 84.

Il Governo ungherese assicurerà il trasferimento delle azioni che rappresentano la parte dell'Ungheria nel capitale della Banca di Stato del Marocco alla persona che sarà designata dal Governo francese. Essa rimborserà agli aventi diritto il valore di tali azioni, che la Banca di Stato indicherà.

Questo trasferimento avverrà senza pregiudizio del rimborso dei debiti che i sudditi ungheresi avessero contratto verso la Banca di Stato del Marocco.

Art. 85.

Le merci marocchine godranno, all'entrata in Ungheria, del trattamento applicato alle merci francesi.

Sezione II.

Egitto

Art. 86.

L'Ungheria dichiara di riconoscere il protettorato proclamato dalla Gran Bretagna sull'Egitto il 18 dicembre 1914 e di rinunciare, per quanto la concerne, al regime delle capitolazioni in Egitto.

Questa rinuncia avrà effetto a datare dal 12 agosto 1914.

Art. 87.

Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti, conclusi dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica con l'Egitto sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

In nessun caso l'Ungheria potrà prevalersi di questi atti; essa s'impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno intercedere tra la Gran Bretagna e le altre potenze relativamente all'Egitto.

Art. 88.

Fino all'entrata in vigore d'una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, che istituisca Corti di piena giurisdizione, sarà provveduto per decreti di Sua Altezza il Sultano all'esercizio della giurisdizione sui cittadini ungheresi e sulle loro proprietà, da parte dei tribunali consolari britannici.

Art. 89.

Il Governo egiziano avrà piena libertà d'azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi ungheresi in Egitto.

Art. 90.

L'Ungheria consente, per quanto la concerne, all'abrogazione o alle modificazioni che il Governo egiziano stimerà opportune, del decreto emanato da Sua Altezza il Khedive il 28 novembre 1904, relativamente alla Commissione del debito publico egiziano.

Art. 91.

L'Ungheria consente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maestà britannica dei poteri conferiti a Sua Maestà Imperiale il Sultano mercè la convenzione firmata a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, relativamente alla libera navigazione del canale di Suez.

Essa rinuncia ad ogni partecipazione al Consiglio sanitario marittimo e quarantenario d'Egitto e consente, in quanto la concerne, al trasferimento dei poteri di questo Consiglio alle autorità egiziane.

Art. 92.

Tutti i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica in Egitto passano di pieno diritto al Governo egiziano, senza alcuna indennità.

A questo riguardo, fra i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungagica saranno considerate comprese tutte le proprietà della Corona, e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti in Egitto a sudditi ungheresi, saranno trattati in conformità delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Art. 93.

Le merci egiziane godranno, all'entrata in Ungheria, del trattamento applicato alle merci britanniche.

Sezione III.

Siam

Art. 94.

L'Ungheria riconosce, per quanto la concerne, come decaduto, dal 22 luglio 1917, qualsiasi trattato, convenzione o accordo, conchiuso dall'antica Monarchia austro-ungarica col Siam, e qualsiasi diritto o privilegio che possa derivarne, come ogni suo diritto di giurisdizione consolare nel Siam.

Art. 95.

L'Ungheria cede al Siam, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sui beni e le proprietà che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica al Siam, ad eccezione degli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici e consolari, degli effetti personali e dei mobili che vi si trovano. Questi beni e proprietà saranno acquisiti di pieno diritto al Governo siamese senza indennità.

I beni, diritti e proprietà private dei sudditi ungheresi al Siam saranno trattati in conformità delle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Art. 96.

L'Ungheria rinuncia, per sè e per i propri sudditi, a qualsiasi reclamo contro il Governo siamese relativamente alla liquidazione dei beni ungheresi o all'internamento dei sudditi ungheresi al Siam. Questa disposizione non pregiudicherà i diritti delle parti interessate sul prodotto di alcuna di queste liquidazioni, che saranno regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Sezione IV.

Cina

Art. 97.

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina, a tutti i privilegi e benefici che risultano dalle disposizioni del

protocollo finale firmato a Pechino il 7 settembre 1901, e dagli allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia egualmente, a favore della Cina, a qualsiasi reclamo per indennità dovute in virtù del detto protocollo, posteriormente al 14 agosto 1917.

Art. 98.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno, ciascuna per quanto la concerne:

1° l'accordo del 29 agosto 1902, relativo alle nuove tariffe doganali cinesi;

2° l'accordo del 27 settembre 1905 relativo a Whang-Poo e l'accordo provvisorio complementare del 4 aprile 1912.

Tuttavia la Cina non sarà tenuta ad accordare all'Ungheria i benefici e privilegi che aveva consentito con questi accordi all'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 99.

L'Ungheria cede alla Cina, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sugli edifizi, banchine e pontili, caserme, forti, armi e munizioni da guerra, navi di ogni specie, installazioni di telegrafia senza fili e altre proprietà pubbliche, che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, che sono situati o che possono trovarsi nella concessione austro-ungarica a Tien-Tsin, o in altre parti del territorio cinese.

È inteso, tuttavia, che gli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici o consolari, gli effetti personali e i mobili che vi si trovano, non sono compresi nella cessione predetta; e che nessun provvedimento sarà preso dal Governo cinese, per disporre delle proprietà pubbliche o private dell'antica Monarchia austro-ungarica, esistenti a Pechino nel quartiere detto delle Legazioni, senza il consenso dei rappresentanti diplomatici delle Potenze che, all'entrata in vigore del presente trattato, restano parti contraenti del protocollo finale del 7 settembre 1901.

Art. 100.

L'Ungheria accetta, per quanto la concerne, l'abrogazione dei contratti ottenuti dal Governo cinese, in base ai quali è attualmente retta la concessione austro-ungarica di Tien-Tsin.

La Cina, rimessa in possesso del pieno esercizio dei suoi diritti di sovranità sui detti terreni, dichiara la sua intenzione di aprirli all'uso di residenza internazionale e del commercio. Essa dichiara che l'abrogazione dei contratti, in base ai quali è retta attualmente la detta concessione, non pregiudica i diritti di proprietà dei sudditi delle Potenze alleate e associate, detentori di lotti nella medesima.

Art. 101.

L'Ungheria rinuncia a qualsiasi reclamo contro il Governo cinese o contro qualsiasi Governo alleato o associato, in ragione dell'internamento in Cina di sudditi ungheresi e del loro rimpatrio. Essa rinuncia egualmente, per quanto la concerne, ad ogni reclamo per la cattura delle navi austro-ungariche in Cina, la liquidazione, il sequestro, la disposizione o la manomissione di proprietà, diritti e interessi ungheresi nel detto paese, dopo il 14 agosto 1917. Questa disposizione non pregiudicherà i diritti delle parti interessate nei prodotti di alcuna di tali liquidazioni, che sono regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

PARTE V.

Clausole militari, navali ed aeree

Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutti gli Stati, l'Ungheria si impegna ad osservare rigorosamente le disposizioni militari, navali ed aeree che seguono.

Sezione I.

Clausole militari

CAP. I.

Clausole generali

Art. 102.

Nei tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato le forze militari ungheresi dovranno essere smobilitate nella misura seguente.

Art. 103.

Il servizio militare obbligatorio per tutti sarà abolito in Ungheria. L'esercito ungherese sarà costituito e reclutato, per l'avvenire, soltanto con arrolamenti volontari.

CAP. II.

Effettivi e quadri dell'esercito ungherese

Art. 104.

Il complesso delle forze militari, nell'esercito ungherese, non dovrà superare 35.000 uomini, compresi gli ufficiali e le truppe dei depositi.

Le formazioni componenti l'esercito ungherese saranno determinate ad arbitrio dell'Ungheria, salvo le condizioni seguenti:

1° Gli effettivi delle unità formate saranno compresi obbligatoriamente fra il massimo e il minimo indicati nello specchio IV, allegato a questa sezione.

2° a proporzione degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori e dei servizi speciali, non supererà un ventesimo, e quella dei sottoufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale sotto le armi.

3° Il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici non supererà quello stabilito, per ogni mille uomini dell'effettivo totale sotto le armi, nello specchio V allegato a questa sezione.

L'esercito ungherese dovrà essere addetto soltanto al mantenimento dell'ordine nel territorio dell'Ungheria e alla sorveglianza delle sue frontiere.

Art. 105.

La forza massima degli Stati Maggiori di tutte le formazioni che possono essere costituite in Ungheria risulta dai quadri allegati a questa sezione. Quelle cifre potranno non essere osservate esattamente, ma non dovranno essere superate.

Qualsiasi altra organizzazione concernente il comando delle truppe o la preparazione alla guerra è vietata.

Art. 106.

E' vietato ogni provvedimento di mobilitazione, o attinente alla mobilitazione.

Le formazioni, i servizi amministrativi e gli Stati Maggiori non dovranno in alcun caso comprendere quadri supplementari.

E' vietato di prendere provvedimenti preparatori, in vista della requisizione di animali o di altri mezzi di trasporto militare.

Art. 107.

Il numero di gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, non dovrà superare il numero di coloro che disimpegnavano un simile ufficio nel 1913 e che servono attualmente entro i confini territoriali dell'Ungheria, come sono determinati dal presente trattato. Le principali Potenze alleate e associate potranno tuttavia aumentare questo numero, qualora la Commissione di

controllo di cui all'articolo 137, dopo un esame sui luoghi, lo stimasse insufficiente.

Il numero di questi funzionari non potrà essere aumentato in seguito, se non in proporzione dell'aumento della popolazione complessiva, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti.

Gli impiegati e funzionari, compresi gli addetti al servizio ferroviario, non potranno essere riuniti per prender parte a un esercizio militare qualsiasi.

Art. 108.

È vietata ogni formazione di truppe non prevista nei quadri allegati a questa sezione. Quelle esistenti, oltre l'effettivo autorizzato di 35.000 uomini, saranno soppresse nel termine stabilito all'articolo 102.

Cap. III.

Reclutamento e istruzione militare

Art. 109.

Tutti gli ufficiali dovranno essere di carriera. Gli ufficiali attualmente in servizio, che sono trattenuti nell'esercito, dovranno impegnarsi a servire almeno fino all'età di quarant'anni. Gli ufficiali attualmente in servizio che non si arruoleranno nel nuovo esercito saranno liberati da ogni obbligo militare; essi non dovranno prender parte a un esercizio militare qualsiasi, teorico o pratico.

Gli ufficiali di nuova nomina dovranno impegnarsi a servire effettivamente durante almeno venti anni consecutivi.

La proporzione degli ufficiali che per qualsiasi causa lasceranno il servizio prima della scadenza del termine dell'impegno assunto non dovrà superare, ogni anno, un ventesimo dell'effettivo totale degli ufficiali stabilito all'art. 104. Se questa proporzione fosse superata, per causa di forza maggiore, la deficienza che risulterà nei quadri non potrà essere colmata con nuove nomine.

Art. 110.

La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovrà essere minore di dodici anni consecutivi, compresi almeno sei anni di servizio sotto le armi.

La proporzione degli uomini congedati prima del termine della ferma, per motivi di salute, per provvedimento disciplinare, o per qualsiasi altro motivo, non dovrà superare annualmente un ventesimo dell'effettivo totale stabilito all'art. 104. Se questa proporzione fosse superata, per causa di forza maggiore, la deficienza che ne risulterà non dovrà essere colmata con nuovi arruolamenti.

Cap. IV.

Scuole, Istituti d'insegnamento, Società ed associazioni militari

Art. 111.

Il numero degli alunni ammessi a seguire i corsi delle scuole militari sarà rigorosamente proporzionato alle vacanze da colmare nei quadri degli ufficiali. Gli alunni e i quadri saranno computati negli effettivi stabiliti all'art. 104.

Ogni scuola militare non necessaria a questo fine sarà soppressa.

Art. 112.

Gli Istituti d'insegnamento diversi da quelli contemplati dall'art. 111, e le Società sportive o d'altro genere, non dovranno occuparsi di questioni militari.

Cap. V.

Armamento, munizioni e materiale

Art. 113.

Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, l'armamento dell'esercito ungherese non dovrà superare le cifre stabilite per ogni mille uomini nello specchio V allegato a questa sezione.

La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servirà soltanto alle sostituzioni che eventualmente occorressero.

Art. 114.

Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercito ungherese non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegato a questa sezione.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo ungherese depositerà l'eccedenza di armi e di munizioni attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati dalle principali Potenze alleate e associate.

Non sarà costituita alcun altra provvista, deposito o riserva di munizioni.

Art. 115.

La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale da guerra si farà in un solo stabilimento. Esso sarà posto sotto la sorveglianza dello Stato, che ne sarà proprietario, e la sua produzione sarà strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per tali effettivi militari e per gli armamenti di cui agli articoli 104, 107, 113 e 114. Le principali Potenze alleate e associate potranno tuttavia autorizzare, durante il tempo che stimeranno opportuno, la fabbricazione predetta in uno o più stabilimenti diversi, approvati dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 137.

La fabbricazione delle armi da caccia non sarà vietata, a condizione che nessuna arme da caccia fabbricata in Ungheria, che utilizzi munizioni a palla, sarà di calibro eguale a quello delle armi da guerra usate in alcuno degli eserciti europei.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione, alla preparazione, al deposito o allo studio delle armi, delle munizioni o di qualsiasi altro materiale da guerra, sarà soppresso o trasformato per fini puramente commerciali.

Entro lo stesso termine, tutti gli arsenali saranno del pari soppressi, ad eccezione di quelli che serviranno come depositi per le quantità di munizioni consentite, e il personale ad essi addetto sarà licenziato.

Art. 116.

Il macchinario degli stabilimenti e arsenali eccedente i bisogni della fabbricazione autorizzata dovrà essere messo fuori di uso o trasformato per scopi puramente commerciali, in conformità delle decisioni della Commissione militare interalleata di controllo di cui all'art. 137.

Art. 117.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le armi, le munizioni e il materiale da guerra, compreso quello d'ogni specie destinato alla difesa antiaerea, esistenti in Ungheria, qualunque ne sia la provenienza, eccedenti la quantità consentita, saranno consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

La consegna sarà fatta in quei punti del territorio ungherese che saranno determinati dai Governi predetti, ai quali egualmente spetterà di decidere circa la destinazione del materiale medesimo.

Art. 118.

L'importazione in Ungheria di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie è formalmente vietata.

Sono del pari vietate la fabbricazione di armi, munizioni e materiali da guerra di ogni specie, destinati all'estero, e la loro esportazione.

Art. 119.

L'uso di lanciafiamme e di gaz asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido, materia e procedimento analogo non essendo permesso, la loro fabbricazione e importazione in Ungheria sono rigorosamente vietate.

Lo stesso divieto si applica al materiale specialmente destinato alla fabbricazione, alla conservazione e all'uso dei prodotti e procedimenti medesimi.

Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in Ungheria di carri blindati, di carri d'assalto *(tanks)*, e di ogni altro simile strumento utilizzabile per scopi di guerra.

Specchio n. 1.

Composizione e forza massima di una divisione di fanteria.

Elementi della divisione	Forza massima di ciascuna unità	
	Ufficiali	Uomini di truppa
Comando della divisione di fanteria . . .	25	70
Comando della fanteria divisionale . . .	5	50
Comando dell'artiglieria divisionale . . .	4	30
3 Reggimenti di fanteria (1), composti ciascuno di 65 ufficiali e 2000 uomini di truppa	195	6000
1 Squadrone	6	160
1 Gruppo bombardieri (di tre batterie) . .	11	500
1 Battaglione del genio (2)	14	500
1 Reggimento d'artiglieria da campagna (3)	80	1200
1 Battaglione ciclisti di 3 compagnie . .	18	450
1 Reparto di collegamento (4)	11	330
Servizio di sanità divisionale	28	550
Parchi a treni	14	940
Totale per una divisione di fanteria	414	10780

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria, formati ciascuno da 3 compagnie di fanteria e 1 compagnia di mitragliatrici.

(2) Comprende 1 comando, 2 batterie del genio, 1 sezione da ponte e 1 sezione fotoelettrica.

(3) Comprende 1 comando e 3 gruppi di artiglieria da campagna o da montagna; in complesso, 8 batterie di 4 pezzi (cannoni od obici da campagna e da montagna).

(4) Comprende 1 riparto telefonisti e telegrafisti, 1 sezione d'ascolto (intercettazione), sezione colombi viaggiatori.

Specchio n. 2.

Composizione e forza massima di una divisione di cavalleria.

Elementi della divisione	Numero massimo autorizzato	Forza massima di ciascuna unità	
		Ufficiali	Uomini di truppa
Comando della divisione di cavalleria	1	15	50
Reggimenti di cavalleria (1) . . .	6	30	720
Gruppo d'artiglieria da campagna (3 batterie)	1	30	430
Gruppo di automitragliatrici e di autocannoni (2)	1	4	80
Servizi vari	. . .	30	500
Totale per una divisione di cavalleria di 6 reggimenti . . .	. . .	259	5380

(1) Ogni reggimento comprende 4 squadroni.

(2) Comprende 9 vetture da combattimento (armate ciascuna con 1 cannone, 1 mitragliatrice ed 1 mitragliatrice di riserva) 4 vetture di collegamento, 7 autocarri leggeri per rifornimenti. 7 autocarri (fra i quali 1 autocarro officina), 4 motocicletti.

Nota. — Le grandi unità di cavalleria potranno comprendere un numero variabile di reggimenti ed essere anche costituite in brigate autonome, senza però superare il limite massimo di forza indicato.

Specchio n. 3.

Composizione e forza massima di una brigata mista.

Elementi della brigata	Forza massima di ciascuna unità	
	Ufficiali	Uomini di truppa
Comando della brigata	10	50
2 Reggimenti di fanteria (1)	130	4000
1 Battaglione ciclisti di 3 compagnie . . .	18	450
1 Squadrone di cavalleria	5	100
1 Gruppo d'artiglieria da campagna o da montagna di 3 batterie	20	400
1 Batteria di bombarde	5	150
Servizi vari	10	200
Totale per una brigata mista . . .	198	5350

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria composti ciascuno di 3 compagnie di fanteria e una compagnia di mitragliatrici.

Specchio n. 4.

Forza minima di ciascuna unità, qualunque sia l'organizzazione adottata.

(Divisioni, brigate miste, ecc.).

	Forza massima (per memoria)		Forza minima	
	Ufficiali	Uomini di truppa	Ufficiali	Uomini di truppa
Divisione di fanteria . . .	414	10780	300	8000
Divisione di cavalleria . .	259	5380	180	3650
Brigata mista	198	5350	140	4250
Reggimento di fanteria . .	65	2000	52	1600
Battaglione di fanteria . .	16	650	12	500
Compagnia di fanteria o compagnia mitragliatrici	3	160	2	120
Gruppo ciclisti	18	450	12	300
Reggimento di cavalleria .	30	720	20	450
Squadrone di cavalleria . .	6	160	3	100
Reggimento d'artiglieria . .	80	1200	60	1000
Batteria d'artiglieria da campagna	4	150	2	120
Batteria di bombarde . . .	3	150	2	100
Battaglione del genio . . .	14	500	8	300
Batteria d'artiglieria da montagna	5	320	3	200

Specchio n. 5.

Armamento e munizionamento massimo autorizzato.

MATERIALI	Numero delle armi per ogni 1000 uomini	Quantità di munizioni per arma (fucili, cannoni, ecc.)
Fucili o moschetti (1)	1150	500 colpi
Mitragliatrici leggere o pesanti	15	10000 »
Bombarde leggere	2	1000 »
Bombarde medie		500 »
Cannoni od obici da campagna o da montagna	3	1000 »

(1) I fucili e i moschetti automatici sono considerati come mitragliatrici leggere.

Nota. — L'esercito ungherese non potrà disporre di alcuna bocca da fuoco pesante, cioè di calibro superiore a 105 mm.

Sezione II.

Clausole navali

Art. 120.

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi da guerra austro-ungariche, compresi i sommergibili, sono dichiarate definitivamente consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

Tutti i monitori, le torpediniere e le navi armate delle flottiglie del Danubio saranno consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

Tuttavia l'Ungheria avrà diritto di tenere sul Danubio, per la polizia fluviale, tre scialuppe di guardia, a condizione che ne sia fatta la scelta dalla Commissione prevista all'art. 138 del presente trattato. Le principali Potenze alleate e associate potranno aumentarne il numero qualora la Commissione predetta, dopo un esame sui luoghi, le ritenesse insufficienti.

Art. 121.

Gli incrociatori ausiliari e le navi ausiliarie austro-ungariche seguenti saranno disarmate e trattate come navi mercantili:

Bosnia.
Gablonz.
Carolina.
Lussin.
Teodo.
Nixe.
Gigante.
Dalmat.
Persia.
Principe Hohenlohe.
Gastein.
Helouan.
Graf Wurmbrand.
Pelikan.
Herkules.
Pola.
Najade.
Africa.
Tirol.
Argentina.
Plato.
Presidente Wilson (già Kaiser Franz Joseph).
Trieste.
Baron Bruck.
Elizabet.
Metcovich.
Baron Call.
Gaea.
Cyclop.
Vesta.
Nympho.
Buffel.

Art. 122.

Tutte le navi da guerra, compresi i sommergibili, attualmente in costruzione nei porti che appartengono all'Ungheria o che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica saranno demolite.

Il lavoro di demolizione di queste navi dovrà cominciare al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Tuttavia, le navi posamine che fossero in costruzione a Portorè potranno essere conservate, se la Commissione navale interalleata di controllo e la Commissione delle riparazioni ritengono, per motivi economici, che sia desiderabile adoperarle per fini di commercio. In tal caso, le dette navi saranno rimesse alla Commissione delle riparazioni che ne determinerà il valore, inscrivendolo in tutto o in parte a credito dell'Ungheria o dell'Austria, se è il caso, in conto riparazioni.

Art. 123.

Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da guerra austro-ungariche di qualunque specie, navi di superficie o sommergibili, non potranno essere utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale.

Essi non potranno essere venduti nè ceduti all'estero.

Art. 124.

La costruzione e l'acquisto di qualsiasi specie di sommergibili, anche mercantili, sono proibiti in Ungheria.

Art. 125.

Tutte le armi, le munizioni e il materiale navale da guerra, comprese le mine e i siluri, che appartenevano all'Austria-Ungheria al momento della firma dell'armistizio del 3 novembre 1918, sono dichiarati definitivamente consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

Art. 126.

L'Ungheria non risponderà della consegna (art. 120 e 125), del disarmo (art. 121), della demolizione (art. 122), del modo di trattare (art. 121) e di utilizzare (art. 123) le cose di cui agli articoli precedenti, se non per quanto concerne quelle che sono nel suo territorio.

Art. 127.

Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, la stazione ungherese di telegrafia senza fili ultra-potente di Buda-Pest non potrà essere adoperata, senza l'autorizzazione delle principali Potenze alleate e associate, per trasmettere messaggi relativi a questioni di carattere navale, militare o politico, che interessino l'Ungheria o qualsiasi altro Stato già alleato dell'Ungheria durante la guerra. La detta stazione potrà trasmettere telegrammi commerciali, sotto la sorveglianza delle Potenze alleate e associate, che determineranno la lunghezza delle onde da usare.

Entro lo stesso termine, l'Ungheria non potrà costruire stazioni ultra-potenti di telegrafia senza fili, nè sul proprio territorio, nè su quello dell'Austria, della Germania, della Bulgaria o della Turchia.

Sezione III.

Clausole concernenti l'aeronautica militare e navale

Art. 128.

Le forze militari dell'Ungheria non dovranno comprendere alcun mezzo di aviazione militare o navale.

Non sarà conservato alcun dirigibile.

Art. 129.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, il personale dell'aeronautica attualmente sotto il controllo dell'esercito e della marina dell'Ungheria sarà smobilitato.

Art. 130.

Fino alla completa evacuazione del territorio ungherese da parte delle truppe alleate e associate, gli apparecchi di aeronautica delle Potenze alleate e associate avranno in Ungheria libertà di passaggio attraverso l'aria, di transito e di atterramento.

Art. 131.

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, saranno proibite in tutto il territorio ungherese la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di aeronavi, parti d'aeronavi, motori d'aeronavi e parti di motori d'aeronavi.

Art. 132.

All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale d'aeronautica militare e navale dovrà essere consegnato dall'Ungheria e a sue spese alle principali Potenze alleate e associate.

La consegna dovrà essere fatta nei luoghi che saranno designati dai Governi delle dette Potenze, e dovrà essere compiuta nel termine di tre mesi.

Nel detto materiale saranno compresi in specie i seguenti oggetti, che siano o siano stati adoperati o destinati a scopi di guerra:

Gli aeroplani e idroplani completi, e quelli in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

I dirigibili in condizione di navigare, in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno.

Gli *hangars* per dirigibili e ogni specie di ricovero per aeronavi.

Fino alla loro consegna, i dirigibili saranno mantenuti, a spese dell'Ungheria, gonfi d'idrogeno; gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno e i ricoveri per dirigibili potranno, a discrezione delle dette Potenze, esser lasciati all'Ungheria fino al momento della consegna dei dirigibili.

I motori d'aeronavi.

Le navicelle e cellule.

L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili-mitragliatrici, lancia bombe, lanciatorpedini, apparecchi di sincronizzazioni, apparecchi di puntamento).

Le munizioni (cartucce, proiettili, bombe cariche o scariche, provviste di esplosivi e materie destinate alla loro fabbricazione.

Gli strumenti di bordo.

Gli apparecchi di telegrafia senza fili, e gli apparecchi fotografici o cinematografici d'uso in aviazione.

Le parti staccate, relative a ciascuna delle categorie precedenti.

Il materiale predetto non potrà essere spostato senza una speciale autorizzazione speciale dei Governi delle Potenze predette.

Sezione IV.

Commissioni interalleate di controllo

Art. 133.

Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per l'attuazione delle quali è stabilito un limite di tempo, saranno eseguite dall'Ungheria sotto la vigilanza di Commissioni interalleate, nominate a tal uopo dalle principali Potenze alleate e associate.

Queste Commissioni rappresenteranno presso il Governo ungherese le principali Potenze alleate e associate, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle clausole militari, navali ed aeronautiche. Esse comunicheranno alle autorità ungheresi le decisioni che le principali Potenze alleate e associate si sono riservate di prendere o che l'esecuzione delle clausole predette potrà rendere necessarie.

Art. 134.

Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Buda-Pest, e avranno la facoltà, ogni qualvolta lo stimeranno opportuno, di recarsi in qualunque parte del territorio ungherese, mandarvi Sotto-commissioni, o incaricare uno o più dei propri membri di trasferirvisi.

Art. 135.

Il Governo ungherese fornirà alle Commissioni interalleate di controllo le informazioni e i documenti che esse stimeranno necessari per l'adempimento del loro compito, e tutti i mezzi, sia di personale, sia di materiali, di cui esse potranno aver bisogno per assicurare la completa esecuzione delle clausole militari, navali o aeronautiche.

Il Governo ungherese designerà un suo rappresentante qualificato presso ciascuna Commissione interalleata di controllo, per ricevere le comunicazioni che questa dovesse dirigere al Governo ungherese, e per fornirle o procurarle tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 136.

Il mantenimento e le spese delle Commissioni di controllo e quelle provocate dal loro funzionamento saranno a carico dell'Ungheria.

Art. 137.

La Comissione militare interalleata di controllo avrà specialmente il compito di ricevere da parte del Governo ungherese le notificazioni relative al luogo dove saranno costituite le provviste e i depositi di munizioni, al luogo dove saranno istituite le officine d'armi, di munizioni e di materiale da guerra e al loro funzionamento.

Essa riceverà la consegna delle armi, munizioni, materiale da guerra, utensili destinati alle manifatture di guerra, determinerà i luoghi dove tale consegna dovrà esser fatta, sorveglierà le distruzioni, demolizioni o trasformazioni previste dal presente trattato.

Art. 138.

La Commissione navale interalleata di controllo avrà specialmente il compito di recarsi sui cantieri di costruzione e di sorvegliare la demolizione delle navi in cantiere, di ricevere la consegna delle armi, munizioni e materiale navale da guerra e di sorvegliare le distruzioni o demolizioni prescritte.

Il Governo ungherese dovrà fornire alla Commissione navale interalleata di controllo tutte le informazioni ed i documenti che essa stimerà necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole navali, particolarmente i piani delle navi da guerra, la composizione del loro armamento, le caratteristiche e i modelli dei cannoni, delle munizioni, torpedini, mine, esplosivi, apparecchi di telegrafia senza fili e in generale di tutto ciò che concerne il materiale navale da guerra, e tutti i documenti legislativi, amministrativi e regolamentari.

Art. 139.

La Commissione aeronautica interalleata di controllo avrà in specie il compito di redigere l'inventario del materiale aero-

nautico che è attualmente nelle mani del Governo ungherese, di ispezionare le fabbriche di aeroplani, di dirigibili e di motori di aeronavi, le fabbriche di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere adoperati dalle aeronavi, di visitare tutti gli aerodromi, *hanghars*, campi di atterramento, parchi e depositi che si trovano sul territorio ungherese, di far eseguire, se sarà il caso, il prescritto spostamento di materiali e di riceverne la consegna.

Il Governo ungherese fornirà alla Commissione aeronautica interalleata di controllo tutte le informazioni e i documenti legislativi, amministrativi o d'altro genere che essa stimerà necessari per assicurare la completa esecuzione delle clausole aeronautiche, e particolarmente un elenco numerico del personale appartenente a tutti i servizi aeronautici ungheresi, del materiale esistente, in fabbricazione o ordinato, e un elenco completo di tutti gli stabilimenti che lavorano per l'aeronautica, del luogo dove si trovano e di tutti gli *hanghars* e campi di atterramento.

Sezione V.

Clausole generali

—

Art. 140.

Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione ungherese dovrà essere stata modificata e dovrà essere mantenuta dal Governo ungherese in conformità con questa parte del presente trattato.

Entro lo stesso termine, il Governo ungherese dovrà aver preso tutti i provvedimenti amministrativi o d'altro genere concernenti l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.

Art. 141.

Le seguenti disposizioni dell'armistizio del 3 novembre 1918: paragrafi 2 e 3 del capitolo primo (clausole militari) e paragrafi 2, 3 e 6 del capitolo primo del protocollo annesso (clausole militari), restano in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni precedenti.

Art. 142.

L'Ungheria s'impegna, dall'entrata in vigore del presente trattato, a non accreditare in alcun paese straniero alcuna missione militare, navale o aeronautica, e a non inviarne, nè lasciarne partire alcuna; s'impegna altresì a prendere i provvedimenti opportuni per impedire ai sudditi ungheresi di uscire dal territorio per andare ad arruolarsi nell'esercito, nella flotta o nel servizio aeronautico di Potenze straniere, o esservi addetti per favorirne l'allenamento e, in generale, per concorrere all'istruzione militare, navale o aeronautica in un paese straniero.

Le Potenze alleate e associate convengono, per quanto le riguarda, di non arruolare, a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei loro eserciti, nelle loro flotte o nelle loro forze aeronautiche, alcun suddito ungherese, di non aggregarvelo allo scopo di assistere l'allenamento militare, e, in generale, di non impiegare sudditi ungheresi come istruttori militari, navali o aeronautici.

La presente disposizione non pregiudica in alcun modo il diritto della Francia di reclutare la legione straniera in conformità delle leggi e dei regolamenti militari francesi.

Art. 143.

Finchè resterà in vigore il presente trattato, l'Ungheria s'impegna a prestarsi a tutte le investigazioni che il Consiglio della Società delle Nazioni, deliberando a maggioranza, reputasse necessarie.

PARTE VI.

Prigionieri di guerra e sepolture

—

Sezione I.

Prigionieri di guerra

—

Art. 144.

Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili ungheresi avverrà il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato e sarà effettuato con la più grande rapidità.

Art. 145.

Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili ungheresi sarà assicurato, nelle condizioni stabilite all'art. 144, a cura di una Commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate e associate da una parte, e del Governo ungherese dall'altra.

Per ciascuna delle Potenze alleate e associate, una sotto-commissione composta soltanto di rappresentanti della Potenza interessata e di delegati del Governo ungherese stabilirà i particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Art. 146.

Dal momento della loro consegna alle autorità ungheresi, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio alle loro case.

Quelli il cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso e della sorveglianza delle autorità militari degli eserciti d'occupazione alleati e associati.

Art. 147.

Tutte le spese del rimpatrio, a cominciare dal primo avviamento, saranno a carico del Governo ungherese, che sarà tenuto a fornire i mezzi di trasporto e il personale tecnico stimati necessari dalla Commissione di cui all'art. 145.

Art. 148.

I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener conto della pena che resta loro da espiare o del procedimento in corso contro i medesimi.

Questa disposizione non si applicherà ai prigionieri di guerra e agli internati civili puniti per fatti posteriori al 1° gennaio 1920.

Fino al loro rimpatrio, tutti i prigionieri di guerra e gli internati civili restano soggetti ai regolamenti in vigore, specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.

Art. 149.

I prigionieri di guerra e gli internati civili sotto giudizio o in espiazione di pena per fatti diversi da infrazioni disciplinari, potranno essere mantenuti in detenzione.

Art. 150.

Il Governo ungherese si impegna a ricevere senza distinzione sul suo territorio tutte le persone da rimpatriare.

I prigionieri di guerra e i cittadini ungheresi che desiderassero di non essere rimpatriati potranno essere esclusi dal rimpatrio; ma i Governi alleati e associati si riservano il diritto di rimpatriarli, o di condurli in un paese neutrale, o di autorizzarli a risiedere sul proprio territorio.

Il Governo ungherese s'impegna a non prendere contro di loro o contro le loro famiglie [illegible] eccezionale, e a

non esercitare, a loro riguardo, repressioni o vessazioni di alcuna specie, per siffatto motivo.

Art 151.

I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei cittadini ungheresi che sono in loro potere alla immediata denuncia e liberazione, da parte del Governo ungherese, di tutti i prigionieri di guerra e altri cittadini delle Potenze alleate e associate che fossero tuttora trattenuti in Ungheria contro la loro volontà.

Art. 152.

Il Governo ungherese s'impegna:

1° a concedere libero accesso alle Commissioni di ricerca dei dispersi; a fornir loro ogni mezzo opportuno di trasporto, a lasciarle penetrare negli accampamenti, prigioni, spedali e altri locali qualsiasi, a mettere a loro disposizione qualunque documento pubblico o privato che possa facilitare le loro ricerche:

2° a infliggere punizioni ai funzionari o ai privati cittadini ungheresi che avessero dissimulato la presenza di un cittadino di una Potenza alleata e associata, o che avessero trascurato di rivelarne la presenza dopo averne avuto cognizione.

Art. 153.

Il Governo ungherese si impegna a restituire senza indugio, dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, tutti gli oggetti, valori o documenti che fossero stati trattenuti dalle autorità ungheresi, appartenenti a cittadini delle Potenze alleate e associate.

Art. 154.

Le Alte Parti contraenti dichiarano di rinunciare reciprocamente al rimborso delle somme dovute per il mantenimento dei prigionieri di guerra nei rispettivi territori.

Sezione II.

Sepolture

Art. 155.

I Governi alleati e associati, e il Governo ungherese, provvederanno a far rispettare le sepolture dei soldati e marinai, inumati nei rispettivi territori, e alla loro conservazione.

Essi s'impegnano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro Governo di identificare e registrare le sepolture predette, conservare ed erigere monumenti decorosi sulle medesime, e a facilitare a tali Commissioni il compimento dei loro doveri.

Essi convengono inoltre di concedersi reciprocamente, sotto riserva delle prescrizioni delle proprie leggi e delle necessità dell'igiene pubblica, tutte le facilitazioni atte a soddisfare le domande di rimpatrio delle salme dei loro soldati e marinai.

Art. 156.

Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, cittadini dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, saranno conservate decorosamente, nelle condizioni previste all'articolo 155 del presente trattato.

I Governi alleati e associati da una parte e il Governo ungherese dall'altra s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:

1° l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per la loro identificazione;

2° ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti, sepolti senza identificazione

PARTE VII.

Sanzioni

Art. 157

Il Governo ungherese riconosce alle Potenze alleate e associate la facoltà di tradurre davanti ai loro tribunali militari le persone accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione sarà applicata nonostante qualunque procedimento davanti una giurisdizione dell'Ungheria o dei suoi alleati.

Il Governo ungherese dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, o a quella di esse che gliene farà richiesta, tutte le persone che, essendo accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, gli fossero designate, sia nominativamente, sia per il grado, la funzione e l'impiego cui le dette persone fossero state chiamate dalle autorità ungheresi.

Art. 158.

Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate e associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.

Gli autori di atti commessi contro sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotti davanti a tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.

In ogni caso, l'accusato avrà diritto di scegliere il proprio avvocato.

Art. 159.

Il Governo ungherese s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni specie la cui produzione in giudizio sia ritenuta necessaria per la piena conoscenza dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli e l'esatta valutazione delle responsabilità.

Art. 160.

Le disposizioni degli articoli 157 a 159 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.

Se le persone di cui si tratta hanno acquistata la cittadinanza, di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.

PARTE VIII.

Riparazioni

Sezione I.

Disposizioni generali

Art. 161.

I Governi alleati e associati dichiarano, e l'Ungheria riconosce che l'Ungheria e i suoi alleati sono responsabili, per averli causati, delle perdite e dei danni sofferti dai Governi alleati e associati e dai loro sudditi, in conseguenza della guerra imposta loro dall'aggressione dell'Austria-Ungheria e dei suoi alleati.

Art. 162.

I Governi alleati e associati riconoscono che le risorse dell'Ungheria non sono sufficienti, tenuto conto della diminuzione

permanente di esse che risulta dalle altre disposizioni del presente trattato, per assicurare la completa riparazione di queste perdite e di questi danni.

I Governi alleati e associati esigono tuttavia, e l'Ungheria ne prende impegno, che siano riparati, nei modi seguenti, i danni causati, durante il tempo in cui ciascuna delle Potenze alleate o associate è stata in guerra con l'Ungheria, alla popolazione civile delle Potenze alleate o associate e ai suoi beni, dalla detta aggressione per terra, per mare e per aria, e in generale i danni definiti nell'allegato I seguente.

Art. 163.

L'importo dei danni per i quali è dovuta una riparazione dall'Ungheria sarà stabilito da una Commissione interalleata, che prenderà il titolo di Commissione delle riparazioni, e sarà costituita nel modo e con le facoltà indicate in questo trattato, e particolarmente negli allegati II a V. La Commissione è la stessa di quella prevista all'art. 233 del trattato di pace con la Germania, salvo le modificazioni che risultano da questo trattato; essa costituirà una sezione per le questioni speciali relative all'applicazione del presente trattato; questa sezione avrà soltanto carattere consultivo, salvo nei casi in cui la Commissione delle riparazioni le delegherà i poteri che stimerà opportuni.

La Commissione delle riparazioni esaminerà i reclami e darà al Governo ungherese equa facoltà di farsi sentire.

La Commissione stabilirà al tempo stesso uno stato dei pagamenti, prevedendo le date e le modalità del soddisfacimento, da parte dell'Ungheria, nel termine di trent'anni a datare dal 1° maggio 1921, della quota di debito che le sarà stata assegnata, dopo che la Commissione avrà considerato se la Germania sia in grado di saldare tutto l'importo dei reclami presentati contro la Germania e i suoi alleati, e ammessi dalla Commissione. Tuttavia, nel caso in cui, durante il detto termine, l'Ungheria mancasse di soddisfare il proprio debito, il regolamento di ogni rimanenza non soddisfatta potrà essere portata agli anni seguenti, a volontà della Commissione, o potrà formare oggetto di un trattamento diverso, alle condizioni che saranno stabilite dai Governi alleati e associati, osservando la procedura stabilita in questa parte del presente trattato.

Art. 164.

La Commissione delle riparazioni dovrà, dopo il 1° maggio 1921, esaminare di tanto in tanto i proventi e le capacità dell'Ungheria, e dopo aver dato ai suoi rappresentanti equa facoltà di farsi sentire, potrà ampliare il termine e modificare le condizioni dei pagamenti da eseguire in conformità dell'art. 163, ma non potrà far condono di alcuna somma senza l'autorizzazione speciale dei vari Governi rappresentati nella Commissione.

Art. 165.

L'Ungheria pagherà, durante l'anno 1920 e i quattro primi mesi del 1921, in altrettanti versamenti e secondo le modalità (in oro, merci, navi, valori o altro) che saranno stabilite dalla Commissione delle riparazioni, una giusta somma in conto dei crediti predetti; su questa somma saranno pagate, primieramente, le spese per l'esercito di occupazione dopo l'armistizio del 3 novembre 1918, contemplate all'art. 181; le quantità di prodotti alimentari e di materie prime che i Governi delle principali Potenze alleate e associate potranno stimare necessarie per mettere l'Ungheria in grado di far fronte ai suoi obblighi di riparazione, potranno del pari, con l'approvazione di quei Governi, essere pagate computandole sulla detta somma. La rimanenza sarà dedotta dalle somme dovute dall'Ungheria a titolo di riparazione. L'Ungheria rimetterà inoltre i buoni previsti al paragrafo 12, lettera c) dell'allegato II.

Art. 166.

L'Ungheria consente inoltre che le sue risorse economiche siano direttamente destinate alle riparazioni come è detto agli allegati III, IV e V, relativi rispettivamente alla marina mercantile, alle restituzioni materiali e alle materie prime; resta sempre inteso che il valore dei beni trasferiti e dell'uso che ne sarà fatto in conformità dei detti allegati, dopo essere stato determinato nel modo prescritto, sarà portato a credito dell'Ungheria in conto delle obbligazioni previste agli articoli precedenti.

Art. 167.

I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli articoli precedenti, effettuati dall'Ungheria per soddisfare ai predetti reclami, saranno ripartiti dai Governi alleati e associati nelle proporzioni stabilite da essi in precedenza, fondate sull'equità e sui diritti di ciascuno.

In vista di tale ripartizione, il valore dei crediti contemplati all'art. 173 e agli allegati III, IV e V sarà calcolato alla stessa stregua dei pagamenti eseguiti nello stesso anno.

Art. 168.

Oltre ai pagamenti predetti, l'Ungheria, conformandosi alla procedura stabilita dalla Commissione delle riparazioni, farà la restituzione in contanti del denaro asportato, preso o sequestrato, e la restituzione degli animali, degli oggetti di ogni specie e dei valori asportati, presi o sequestrati, nei casi in cui sia impossibile identificarli, sia nei territori appartenenti all'Ungheria e ai suoi alleati, sia nei territori rimasti in possesso dell'Ungheria e dei suoi alleati, fino alla completa esecuzione del presente trattato.

Art. 169.

Il Governo ungherese s'impegna ad effettuare immediatamente le restituzioni previste all'art. 168 e i pagamenti e le consegne previste agli articoli 163, 164, 165 e 166.

Art. 170.

Il Governo ungherese riconosce la Commissione di cui all'articolo 163, come sarà costituita dai Governi alleati e associati in conformità dell'allegato II; le riconosce irrevocabilmente il possesso e l'esercizio dei diritti e delle facoltà conferitele dal presente trattato.

Il Governo ungherese fornirà alla Commissione tutte le informazioni di cui essa potrà aver bisogno, sulla situazione e sulle operazioni finanziarie, i beni, la capacità di produzione gli approvvigionamenti e la produzione corrente di materie prime e di manufatti, dell'Ungheria e dei suoi sudditi; fornirà del pari ogni informazione relativa alle operazioni militari della guerra 1914-1920, la cui conoscenza sarà stimata necessaria dalla Commissione.

Accorderà ai membri della medesima e ai suoi agenti autorizzati tutti i diritti e le immunità di cui godono in Ungheria gli agenti diplomatici debitamente accreditati delle Potenze amiche.

L'Ungheria assume inoltre a proprio carico gli emolumenti e le spese della Commissione e del personale che essa potrà impiegare.

Art. 171.

L'Ungheria si impegna ad adottare, pubblicare e mantenere in vigore le leggi, i regolamenti e i decreti necessari per assicurare il pieno effetto delle presenti disposizioni.

Art. 172.

Le disposizioni di questa parte del presente trattato non modificheranno in alcun modo le disposizioni delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche).

Art. 173.

Saranno portati a credito dell'Ungheria, in conto delle sue obbligazioni di riparazioni, i seguenti elementi:

a) ogni rimanenza definitiva in favore dell'Ungheria, di cui alle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche);

b) ogni somma dovuta all'Ungheria per le cessioni previste alla parte IX (Clausole finanziarie) e alla parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie);

c) ogni somma che la Commissione delle riparazioni stimasse dover essere portata a credito dell'Ungheria per effetto di qualsiasi altro trasferimento di proprietà, diritti, concessioni o altri interessi a norma del presente trattato.

In nessun caso, tuttavia, potranno essere portate a credito dell'Ungheria le restituzioni effettuate in virtù dell'art 168.

Art. 174.

La cessione dei cavi sottomarini ungheresi, in mancanza di una disposizione speciale del presente trattato, è regolata dall'allegato VI.

ALLEGATO I

Può essere reclamato un compenso dall'Ungheria, in conformità del precedente art. 162, per la totalità dei danni compresi nelle seguenti categorie:

1° Danni causati ai civili, colpiti nella persona o nella vita, o ai superstiti che erano a loro carico, da qualsiasi atto di guerra, compresi i bombardamenti o altri attacchi per terra, per mare e per aria, e tutte le conseguenze dirette di essi e di ogni operazione di guerra dei due gruppi di belligeranti, dovunque avveratisi.

2° Danni causati dall'Ungheria o dai suoi alleati ai civili, vittime di atti di crudeltà, di violenza o di maltrattamenti (incluse le offese alla vita o alla salute, in seguito a detenzione, deportazione, internamento o evacuazione, abbandono in mare o lavoro forzato) dovunque avveratisi, e ai superstiti che erano a loro carico.

3° Danni causati dall'Ungheria o dai suoi alleati, sul proprio territorio o in territorio occupato o invaso, ai civili, vittime di qualsiasi atto che abbia compromesso la salute, la capacità di lavoro o l'onore e ai superstiti che erano a loro carico.

4° Danni causati da qualsiasi specie di maltrattamento ai prigionieri di guerra.

5° Come danno causato ai popoli delle potenze alleate e associate, tutte le pensioni e i compensi della stessa specie alle vittime militari della guerra (forze armate di terra, di mare ed aeree), mutilati, feriti, malati od invalidi, e alle persone di cui erano il sostegno: l'ammontare delle somme dovute ai Governi alleati e associati sarà calcolato per ciascuno di essi, secondo il valore capitalizzato di tali pensioni o compensi alla data della entrata in vigore del presente trattato in base alle tariffe vigenti in Francia il 1° maggio 1919.

6° Spese per l'assistenza fornita dai Governi delle Potenze alleate e associate ai prigionieri di guerra, alle loro famiglie o alle persone di cui erano il sostegno.

7° Sussidi concessi dai Governi delle Potenze alleate e associate alle famiglie e alle altre persone a carico dei mobilitati e di tutti coloro che hanno servito nelle forze armate; l'ammontare delle somme dovute, per ciascuno degli anni durante i quali si sono svolte le ostilità, sarà calcolato per ciascuno dei detti Governi, in base alla tariffa media applicata in Francia, durante il detto anno, ai pagamenti di questa specie.

8° Danni causati a civili, in seguito all'obbligo imposto loro dall'Ungheria o dai suoi alleati di lavorare senza una giusta rimunerazione.

9° Danni relativi alle proprietà dovunque situate, appartenenti a una delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi (fatta eccezione delle opere e del materiale militare e navale), che sono state asportate, prese, danneggiate o distrutte per atto dell'Ungheria o dei suoi alleati in terra, sul mare o per aria, e danni che furono conseguenza diretta delle ostilità o di qualsiasi operazione di guerra.

10° Danni dati in forma di prelevamenti, ammende o esazioni analoghe, imposte dall'Ungheria o dai suoi alleati alle popolazioni civili.

ALLEGATO II

§. 1.

La Commissione prevista all'art. 163 prenderà il titolo di « Commissione delle riparazioni »; e sarà designata negli articoli seguenti con le parole: « la Commissione ».

§ 2.

I delegati alla Commissione saranno nominati dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Giappone, dal Belgio, dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Romania, dallo Stato serbo-croato-sloveno e dalla Czeco-Slovacchia. Gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Giappone e il Belgio nomineranno un delegato ciascuno. Le altre cinque Potenze nomineranno un delegato comune, secondo le disposizioni del terzo alinea del seguente paragrafo 3. Insieme con ogni delegato sarà nominato un delegato aggiunto che lo sostituirà in caso di malattia o di assenza forzata; in ogni altra circostanza esso avrà soltanto il diritto di assistere alla discussione, senza prendervi parte.

In nessun caso potranno prendere parte alla discussione e al voto i delegati di oltre cinque delle Potenze predette. I delegati degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia avranno sempre questo diritto. Quello del Belgio lo avrà sempre, salvo nei casi seguenti. Il delegato del Giappone avrà questo diritto quando saranno esaminate questioni relative ai danni marittimi. Il delegato comune delle altre cinque Potenze lo avrà quando saranno esaminate questioni relative all'Austria, all'Ungheria o alla Bulgaria.

Ciascuno dei Governi rappresentati nella Commissione avrà diritto di ritirarsene, salvo preavviso di dodici mesi alla Commissione, confermato nel corso del sesto mese dalla data della prima notifica.

§ 3.

Ogni Potenza alleata o associata che vi abbia interesse avrà diritto di nominare un delegato che non interverrà e non agirà come assessore, se non quando i crediti e gli interessi della Potenza predetta saranno esaminati e discussi; questo delegato non avrà diritto di voto.

La sezione che la Commissione costituirà, a norma dell'articolo 163, comprenderà i rappresentanti delle seguenti Potenze: Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Romania, Stato serbo-croato-sloveno e Czeco-Slovacchia, senza che questa composizione influisca per nulla sull'ammissibilità dei reclami. Quando la sezione voterà, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia avranno ciascuno due voti.

I rappresentanti delle altre cinque Potenze predette nomineranno un delegato comune, che prenderà parte alla Commissione nelle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente allegato. Questo delegato, che sarà nominato per un anno, sarà scelto successivamente fra i sudditi di ciascuna delle cinque Potenze predette.

§ 4.

In caso di morte, dimissione o richiamo di un delegato, delegato aggiunto o assessore, dovrà essergli assegnato un successore il più presto possibile.

§ 5.

La Commissione avrà il suo principale ufficio permanente a Parigi, e vi terrà la sua prima riunione nel termine più breve possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; essa si riunirà in seguito dove e quando stimerà opportuno e secondo che sarà necessario per il più rapido adempimento dei suoi obblighi.

§ 6.

La Commissione eleggerà nella sua prima adunanza, fra i delegati predetti, un presidente e un vice-presidente che rimarranno in carica un anno e saranno rieleggibili; se l'ufficio di presidente o di vice-presidente diviene vacante nel corso di un periodo annuale, la Commissione procederà subito a una nuova elezione per il resto del detto periodo.

§ 7.

La Commissione è autorizzata a nominare i funzionari, gli agenti e gli impiegati che possono occorrere per la attuazione dei suoi compiti ed a stabilirne la rimunerazione, a costituire sezioni o Comitati, i cui membri potranno anche essere estranei alla Commissione, a prendere tutti i provvedimenti esecutivi necessari per l'adempimento del suo compito, e a delegare autorità e pieni poteri ai propri funzionari, agenti, sezioni e Comitati.

§ 8.

Tutte le deliberazioni della Commissione saranno segrete, a meno che, per ragioni speciali, in casi particolari, essa non decida altrimenti.

§ 9.

La Commissione dovrà, nei termini che stabilirà volta per volta, e se il Governo ungherese ne fa richiesta, sentire gli argomenti e le testimonianze prodotte dall'Ungheria su qualunque questione che si riferisca alla sua capacità di pagamento.

§ 10.

La Commissione esaminerà i reclami e darà al Governo ungherese equa facoltà di farsi sentire, senza che esso possa prendere parte, in qualsiasi modo, alle decisioni della medesima. La Commissione accorderà la stessa facoltà agli alleati dell'Ungheria, quando stimerà che i loro interessi siano in causa.

§ 11.

La Commissione non sarà vincolata da alcuna legge, nè da alcun Codice speciale, nè da alcuna speciale norma circa l'istruttoria e la procedura; sarà guidata dalla giustizia, dalla equità e dalla buona fede. Le sue decisioni dovranno essere fondate su principi e regole uniformi, in tutti i casi in cui questi principi e queste regole saranno applicabili. Stabilirà le norme relative ai mezzi di prova dei reclami. Potrà servirsi di qualsiasi metodo attendibile di calcolo.

§ 12.

La Commissione avrà i poteri ed eserciterà le attribuzioni conferitele dal presente trattato.

Avrà, in termini generali, i più ampi poteri di sorveglianza e di esecuzione, per quanto concerne il problema delle riparazioni, come è regolato in questa parte, di cui essa potrà interpretare le disposizioni. Con riserva delle disposizioni del presente trattato, la Commissione è costituita dai singoli Governi alleati e associati di cui ai paragrafi 2 e 3, come loro esclusiva rappresentanza, per la rispettiva quota, allo scopo di ricevere, vendere, conservare e ripartire il pagamento delle riparazioni dovute dall'Ungheria a termini di questa parte del presente trattato. Essa dovrà conformarsi alle condizioni e disposizioni seguenti:

a) Ogni frazione dell'importo totale dei crediti verificati che non sarà pagata in oro, navi, valori o merci, o in qualsiasi altro modo, dovrà essere coperta dall'Ungheria, in condizioni che saranno determinate dalla Commissione, con la consegna, a titolo di garanzia, di un importo equivalente di buoni, titoli d'obbligazioni, o d'altro genere, allo scopo di costituire un riconoscimento della frazione di debito di cui si tratta.

b) Nel valutare periodicamente la capacità di pagamento dell'Ungheria, la Commissione esaminerà il sistema fiscale ungherese: 1° affinchè tutte le rendite dell'Ungheria, comprese le rendite destinate al servizio o al pagamento di ogni prestito interno, siano destinate con privilegio al pagamento delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni; 2° in modo da acquistare la certezza che, in linea generale, il sistema fiscale ungherese è altrettanto gravoso, in proporzione, che quello di ciascuna delle Potenze rappresentate nella Commissione.

La Commissione riceverà istruzioni che le prescriveranno di tener conto particolare: 1° della situazione economica e finanziaria effettiva del territorio ungherese, come resulta delimitato dal presente trattato; 2° della diminuzione delle sue risorse e della sua capacità di pagamento, risultante dalle clausole del presente trattato. Fino a che la situazione dell'Ungheria non sarà modificata, la Commissione dovrà prendere in considerazione questi elementi, quando stabilirà l'importo definitivo delle obbligazioni dell'Ungheria, i versamenti coi quali essa dovrà estinguere il suo debito e le proroghe di ogni pagamento di interessi che potranno essere da lei richiesti.

c) La commissione si farà consegnare dall'Ungheria, in garanzia e riconoscimento del suo debito, come è prescritto all'articolo 165, dei buoni al portatore in oro, liberi da tasse o imposte di qualsiasi specie, stabilite o da stabilire dal Governo ungherese o da qualunque autorità che ne dipenda; questi buoni saranno consegnati in qualsiasi momento stimato opportuno dalla Commissione, in tre date, il cui importo sarà del pari stabilito dalla Commione, la corona-oro essendo pagabile in conformità dell'art. 187 parte IX (clausole finanziarie) del presente trattato:

1° Una prima emissione di buoni al portatore, pagabili non oltre il 1° maggio 1921 senza interessi; saranno applicati specialmente all'importo di questi buoni i versamenti che l'Ungheria si è impegnata ad eseguire, in conformità dell'art. 165, dedotte le somme destinate al rimborso delle spese di mantenimento delle truppe di occupazione e al pagamento delle spese di vettovagliamento, in viveri e materie prime; quei buoni che non fossero stati ammortizzati al 1° maggio 1921 saranno cambiati con nuovi buoni dello stesso tipo dei seguenti (paragrafo 12, lettera *c*, n. 2).

2° Una seconda emissione di buoni al portatore con l'interesse del 2 1/2 0/0 (due e mezzo per cento) tra il 1921 e il 1926, e in seguito al 5 0/0 (cinque per cento) con l'1 0/0 (uno per cento) in più per l'ammortamento, a datare dal 1926, sull'importo totale dell'emissione.

3° Un impegno scritto di emettere a titolo di nuovo versamento, e soltanto quando la Commissione sarà convinta che l'Ungheria può assicurare il servizio degli interessi e del fondo di ammortamento, buoni al portatore all'interesse del 5 0/0 (cinque per cento): le date e i modi di pagamento del capitale e degli interessi saranno stabiliti dalla Commissione.

Le date alle quali gli interessi sono dovuti, il modo d'impiego del fondo di ammortamento e tutte le questioni analoghe relative all'emissione, alla gestione e al regolamento, dell'emissione dei buoni saranno determinate, volta per volta dalla Commissione.

A titolo di riconoscimento o di garanzia, si potranno esigere nuove emissioni, alle condizioni che la Commissione determinerà ulteriormente volta per volta.

Quando la Commissione delle riparazioni procedesse a stabilire definitivamente, e non più soltanto in via provvisoria, l'ammontare della parte degli oneri comuni che incombe all'Ungheria, in seguito ai reclami delle Potenze alleate e associate, la Commissione annullerà immediatamente i buoni che fossero stati emessi oltre questo ammontare.

d) Nel caso che i buoni, le obbligazioni o altri riconoscimenti di debito emessi dall'Ungheria, in garanzia e riconoscimento del suo debito di riparazioni, fossero attribuiti, a titolo definitivo e non a titolo di garanzia, a persone diverse dai singoli Governi a profitto dei quali è stato in origine stabilito l'importo del debito di riparazioni dell'Ungheria, questo debito sarà considerato estinto riguardo ad essi, per un importo corrispondente al valore nominale dei buoni così attribuiti definitivamente, e l'obbligo dell'Ungheria inerente ai detti buoni sarà limitato all'obbligazione che vi è espressa.

e) Le spese rese necessarie dalle riparazioni e ricostruzioni di proprietà situate nelle regioni invase e devastate, compresa la reinstallazione dei mobili, delle macchine e di ogni altra suppellettile, saranno valutate al costo del tempo in cui saranno eseguiti i lavori.

f) Le decisioni della Commissione relative al condono, totale o parziale, del capitale o degli interessi di qualsiasi debito verificato dell'Ungheria dovranno essere motivate.

§ 13.

Per ciò che concerne le votazioni, la Commissione si conformerà alle regole seguenti.

Quando la Commissione prenderà una decisione, i voti di tutti i delegati che hanno diritto di votare o, in loro assenza, dei delegati aggiunti, saranno registrati. L'astensione sarà considerata come voto emesso contro la proposta che si discute. Gli assessori non avranno diritto di voto.

L'unanimità sarà necessaria nelle questioni seguenti:

a) questioni che interessano la sovranità di una delle Potenze alleate e associate, o concernenti il condono, in tutto o in parte, del debito e delle obbligazioni dell'Ungheria;

b) questioni relative all'importo e alle condizioni dei buoni o di altre obbligazioni che il Governo ungherese deve emettere, e alla determinazione del tempo e delle modalità della loro vendita, negoziazione e ripartizione;

c) ogni proroga totale o parziale, oltre l'anno 1930, dei pagamenti che scadono tra il 1° maggio 1921 e la fine del 1926, inclusi;

d) ogni proroga totale o parziale, per una durata superiore a tre anni, dei pagamenti che scadono dopo il 1926;

e) questioni relative all'applicazione, in casi speciali, di un metodo di valutazione di danni diverso da quello adottato precedentemente in casi analoghi;

f) questioni di interpretazione delle disposizioni di questa parte del presente trattato.

Tutte le altre questioni saranno risolute a maggioranza.

In caso di divergenza di opinioni fra i delegati, che non fosse possibile risolvere mediante appello ai loro Governi, sulla questione se un determinato argomento sia di quelli per la decisione dei quali è richiesto un voto unanime, i Governi alleati e associati si impegnano a deferire immediatamente questa divergenza all'arbitrato di una persona imparziale, che si metteranno d'accordo per designare e di cui si impegnano ad accettare il responso.

§ 14.

Le decisioni prese dalla Commissione in conformità dei poteri che le sono conferiti saranno esecutive e potranno ricevere applicazione immediata senza alcun'altra formalità.

§ 15.

La Commissione rimetterà a ciascuna Potenza interessata, nelle forme che saranno determinate dalla Commissione medesima:

1° un certificato da cui risulti che essa detiene, per conto di quella Potenza, buoni delle emissioni suddette; questo certificato potrà, a richiesta della Potenza di cui si tratta, essere diviso in un numero di tagliandi non maggiore di cinque;

2° volta per volta, certificati relativi ai beni consegnati dall'Ungheria in conto del suo debito per riparazioni, e ritenuti per conto di quella Potenza.

Questi certificati saranno nominativi e potranno essere trasmessi per girata, previa notifica alla Commissione.

Quando dei buoni saranno emessi, per essere venduti o negoziati, e quando dei beni saranno consegnati dalla Commissione, dovrà essere ritirato un importo equivalente di certificati.

§ 16.

Il Governo ungherese sarà addebitato, a datare dal 1° maggio 1921, degli interessi del suo debito, come sarà stato determinato dalla Commissione, dedotti i versamenti eseguiti sotto forma di pagamenti in denaro o suoi equivalenti, o in buoni emessi a profitto della Commissione, e ogni altro pagamento previsto all'articolo 173.

Il saggio di questo interesse sarà stabilito al 5 0[0, a meno che la Commissione non stimi in seguito che le circostanze giustificano una modificazione di questo saggio.

Nel determinare al 1° maggio l'importo complessivo del debito dell'Ungheria, la Commissione potrà tener conto degli interessi dovuti sulle somme relative alla riparazione dei danni materiali, dal 3 novembre 1918 o da qualsiasi data ulteriore che la Commissione potrà stabilire, fino al 1° maggio 1921.

§ 17.

In caso di inadempienza, da parte dell'Ungheria, di una qualunque delle obbligazioni contemplate in questa parte del presente trattato, la Commissione segnalerà immediatamente questa inadempienza a ciascuna delle Potenze interessate, e farà le proposte che le parranno più opportune circa i provvedimenti da prendere in seguito a questa mancata esecuzione.

§ 18.

I provvedimenti che le Potenze alleate e associate avranno diritto di prendere in caso di inadempienza volontaria da parte dell'Ungheria, e che l'Ungheria si impegna a non considerare atti di ostilità, possono consistere in atti di divieto o di rappresaglia economica o finanziaria, e in generale in qualsiasi provvedimento che i rispettivi Governi stimeranno sia reso necessario dalle circostanze.

§ 19.

I pagamenti che devono essere eseguiti in oro o suoi equivalenti, in acconto sui reclami ammessi dalle Potenze alleate e associate, possono in ogni tempo essere accettati dalla Commissione sotto forma di beni mobili o immobili, merci, imprese, diritti e concessioni in territorio ungherese o fuori di esso, navi, obbligazioni, azioni e valori di qualunque specie, o monete ungheresi o di altri paesi; il loro valore in rapporto con l'oro sarà determinato a un giusto e onesto saggio dalla Commissione.

§ 20.

Nello stabilire ed accettare i pagamenti eseguiti per consegna di beni e diritti determinati, la Commissione terrà conto di ogni diritto e interesse legittimo delle Potenze alleate e associate o neutrali, e dei loro sudditi.

§ 21.

Nessun membro della Commissione sarà responsabile, se non davanti al Governo che lo ha designato, di qualsiasi atto od omis

sione attinente al suo ufficio. Nessuno dei Governi alleati e associati assume responsabilità per conto di qualsiasi altro Governo.

§ 22.

Con riserva delle disposizioni del presente trattato, questo allegato potrà essere modificato col consenso unanime dei Governi rappresentati nella Commissione.

§ 23.

Quando l'Ungheria e i suoi alleati avranno pagato tutte le somme da essi dovute in esecuzione del presente trattato e delle decisioni della Commissione, e quando tutte le somme ricevute o i loro equivalenti saranno stati repartiti fra le Potenze che vi hanno diritto, la Commissione sarà sciolta.

ALLEGATO III

§ 1.

L'Ungheria riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate alla sostituzione, tonnellata per tonnellata, (stazza lorda) e categoria per categoria, di tutte le navi mercantili e battelli da pesca perduti o danneggiati per fatti di guerra.

Tuttavia, sebbene le navi e i battelli ungheresi esistenti rappresentino un tonnellaggio molto inferiore a quello perduto dalle Potenze alleate o associate per effetto dell'aggressione dell Austria-Ungheria e dei suoi alleati. il diritto così riconosciuto sarà esercitato su queste navi e battelli ungheresi alle condizioni seguenti.

Il Governo ungherese cede ai Governi alleati e associati, in proprio nome e in modo da vincolare tutti gli altri interessati, la proprietà di tutte le navi mercantili e battelli da pesca appartenenti ai sudditi dell'antico Regno d'Ungheria.

§ 2.

Il Governo ungherese rimetterà alla Commissione delle riparazioni, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi e battelli indicati al paragrafo 1.

§ 3.

Le navi e i battelli indicati al paragrafo 1° comprendono tutte le navi e battelli: *a*) che battono o hanno il diritto di battere bandiera mercantile austro-ungarica, inscritti nei porti dell'antico Regno d'Ungheria; — *b*) appartenenti a un suddito, ad una compagnia o società dell'antico Regno d'Ungheria, o a una compagnia o società d'un paese diverso dai paesi alleati e associati, o soggetta al controllo o alla direzione di sudditi all'antico Regno d'Ungheria; — *c*) attualmente in costruzione: 1° nell'antico Regno d'Ungheria; 2° in paesi diversi dai paesi alleati e associati, per conto di un suddito, o di una società o compagnia dell'antico Regno d'Ungheria.

§ 4

Allo scopo di fornire i titoli di proprietà per ogni nave consegnata, il Governo ungherese:

a) rimetterà per ogni nave alla Commissione delle riparazioni, a sua richiesta, un atto di vendita od altro titolo di proprietà che stabilisca il trasferimento alla Commissione della piena proprietà della nave, libera da qualsiasi privilegio, ipoteca od onere;

b) adotterà tutti i provvedimenti che potranno essere indicati dalla Commissione per assicurare che queste navi siano messe a disposizione della medesima.

§ 5.

L'Ungheria si impegna a restituire in natura e in stato normale di mantenimento, alle Potenze alleate e associate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, nel modo che sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni, tutte le navi e altri ordigni mobili per la navigazione fluviale, che dal 28 luglio 1913 sono passati, per qualunque titolo, in suo possesso o in possesso di uno dei suoi sudditi, e potranno essere identificati.

Per compensare le perdite di tonnellaggio fluviale, derivanti da qualsiasi causa, sofferte durante la guerra dalle Potenze alleate e associate, e che non potranno essere riparate con le restituzioni predette, l'Ungheria si impegna a cedere alla Commissione delle riparazioni una parte della sua flottiglia fluviale, fino alla concorrenza dell'ammontare di tali perdite; questa cessione non potrà eccedere il 20 0/0 del totale di questa flottiglia, come era costituita il 3 novembre 1918.

Le modalità di questa cessione saranno regolate dagli arbitri previsti all'art. 284 parte XII (porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, incaricati di risolvere le difficoltà relative alla ripartizione del tonnellaggio fluviale, risultanti dal nuovo regime internazionale, di determinare le reti fluviali e le modificazioni territoriali attinenti a queste reti.

§ 6.

L'Ungheria s'impegna a prendere tutti i provvedimenti che la Commissione delle riparazioni potrà indicarle, per conseguire il pieno diritto di proprietà su tutte le navi che fossero state trasferite durante la guerra o che siano in via di trasferimento sotto bandiera neutrale, senza il consenso dei Governi alleati e associati.

§ 7.

L'Ungheria rinunzia a ogni specie di rivendicazione contro i Governi alleati e associati, e contro i loro sudditi, per quanto concerne la detenzione o l'uso di qualsiasi nave o battello ungherese, e qualsiasi perdita o danno sofferto dalle navi o battelli predetti.

§ 8.

L'Ungheria rinunzia a qualsiasi rivendicazione delle navi o dei carichi affondati per causa o in conseguenza di un'azione navale e salvati in seguito, sui quali i Governi alleati e associati o i loro sudditi abbiano qualche interesse, come proprietari, noleggiatori, assicuratori o a qualunque altro titolo, nonostante qualsiasi sentenza di condanna che fosse stata pronunciata da un tribunale delle prede dell'antica Monarchia austro-ungarica, o dei suoi alleati.

ALLEGATO IV

§ 1.

Le Potenze alleate e associate esigono, e l'Ungheria consente, che a parziale soddisfazione delle sue obbligazioni, stabilite nella presente parte, e secondo le modalità che seguono, essa applichi le sue risorse economiche direttamente alla restaurazione materiale delle regioni invase delle Potenze alleate e associate, nella misura che queste potenze determineranno.

§ 2.

I Governi delle Potenze alleate e associate presenteranno alla Commissione delle riparazioni degli elenchi contenenti:

a) gli animali, le macchine, il materiale ferroviario, le suppellettili, i torni e gli articoli similari aventi carattere commerciale, che sono stati confiscati, adoperati o distrutti dall'Ungheria, o distrutti in conseguenza diretta delle operazioni militari, e che i detti Governi desiderano, a soddisfazione di bisogni immediati ed urgenti, di vedere sostituiti con altri animali o articoli della stessa specie, esistenti sul territorio ungherese all'entrata in vigore del presente trattato;

b) i materiali di costruzione (pietra, mattoni, mattoni refrattari, tegole, legno da costruzione, vetri, acciaio, calce, cemento e simili) le macchine, gli apparecchi di riscaldamento, i

mobili e ogni altro articolo di carattere commerciale, che i detti Governi desiderano far produrre e fabbricare in Ungheria, perchè siano consegnati loro ai fini della restaurazione delle regioni invase.

§ 3.

Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera *a)* saranno presentati nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato.

Gli elenchi conterranno tutti i particolari d'uso nei contratti commerciali relativi agli articoli predetti, compresa la specificazione, il termine di consegna, che non deve eccedere quattro anni, e il luogo di essa; non conterranno il prezzo, nè la stima che devono essere stabiliti dalla Commissione nel modo che segue.

§ 4.

Appena ricevuti gli elenchi, la Commissione esaminerà in quale misura i materiali e gli animali indicati possono essere pretesi dall'Ungheria.

Per decidere in proposito, la Commissione terrà conto delle condizioni interne dell'Ungheria, in quanto sia necessario al mantenimento della sua vita sociale ed economica; terrà conto altresì dei prezzi e delle date a cui gli articoli similari possono essere ottenuti nei paesi alleati e associati, confrontandoli con quelli applicabili agli articoli ungheresi: terrà conto finalmente dell'interesse generale che hanno i Governi alleati e associati a ciò che la vita industriale dell'Ungheria non sia disorganizzata al punto da compromettere la sua capacità di adempiere gli altri obblighi di riparazione che da essa si pretendono.

Non si chiederanno all'Ungheria macchine, materiale ferroviario, suppellettili, torni o qualsiasi altro articolo simile di carattere commerciale, attualmente in uso nell'industria, se non a condizione che ogni provvista di questi articoli sia disponibile e da vendere: d'altra parte, le domande di questo genere non eccederanno il 30 0/0 delle quantità di ogni articolo in uso in qualsiasi stabilimento o impresa ungherese.

La Commissione darà ai rappresentanti del Governo ungherese facoltà di essere sentito, in un dato termine, sulla sua capacità di fornire i detti materiali, animali ed oggetti.

Le decisioni della Commissione saranno notificate, al più presto possibile, al Governo ungherese e ai vari Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

Il Governo ungherese si impegna a consegnare i materiali, gli oggetti e gli animali indicati nella notifica, e i Governi alleati o associati interessati s'impegnano, ciascuno per la propria parte, ad accettarli, purchè siano conformi alle specificazioni date e purchè, a giudizio della Commissione, non siano disadatti all'uso richiesto per l'opera di riparazione.

§ 5.

La Commissione determinerà il valore da attribuire ai materiali, oggetti e animali consegnati come sopra, i Governi alleati e associati che li riceveranno consentono di essere addebitati del relativo valore e riconoscono che la somma corrispondente dovrà essere considerata come un pagamento fatto dall'Ungheria, da ripartire in conformità dell'art. 167 del presente trattato.

Quando sarà esercitato il diritto di chiedere la restaurazione materiale alle condizioni predette, la Commissione si assicurerà che la somma portata a credito dell'Ungheria rappresenti il valore normale del lavoro compiuto e dei materiali forniti, e che l'importo della domanda fatta da la Potenza di cui si tratta, per il danno così parzialmente riparato, sia diminuito in proporzione del contributo alla riparazione, così fornito.

§ 6.

Per corrispondere al bisogno immediato dei paesi dove il bestiame fu tolto, consumato o distrutto, le Potenze alleate e associate potranno presentare alla Commissione delle riparazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente trattato, un elenco del bestiame di cui chiedono la consegna nel termine di tre mesi dalla data predetta, a titolo di immediata anticipazione, in acconto sugli animali di cui al paragrafo 2.

La Commissione delle riparazioni deciderà quanto bestiame dovrà essere consegnato entro il predetto termine di tre mesi, e l'Ungheria si impegna a eseguire le consegne in conformità delle sue decisioni.

La Commissione dividerà fra le Potenze interessate gli animali da consegnare, tenendo conto dei bisogni immediati di ciascuna, e del modo in cui questi bisogni sono stati soddisfatti nei trattati conchiusi dalle Potenze alleate e associate, da una parte dall'Austria e dalla Bulgaria dall'altra.

Gli animali consegnati dovranno essere in buono stato di salute e in condizioni normali.

Se gli animali così consegnati non potranno essere identificati per quelli asportati e confiscati, il loro valore sarà inscritto a credito degli obblighi di riparazione dell'Ungheria, in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato.

ALLEGATO V

§ 1.

L'Ungheria dà a ciascuno dei Governi alleati e associati, a titolo di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale, durante i cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, delle materie prime enumerate qui di seguito, fino a concorrenza delle quantità che verranno a trovarsi nello stesso rapporto, di fronte alla rispettiva importazione annuale dell'Austria-Ungheria, prima della guerra, delle risorse dell'Ungheria, considerata nelle sue frontiere come sono stabilite dal presente trattato, di fronte alle risorse anteriori alla guerra dell'antica Monarchia austro-ungarica:

legno da costruzione e prodotti derivati dal legno;
ferro e leghe di ferro.

L'Ungheria dà inoltre alle Potenze alleate e associate, a titolo di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale, durante i cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore del trattato, della quantità di carbone da trazione, proveniente dalle miniere di Pecs, che sarà stabilita periodicamente dalla Commissione delle riparazioni, e di cui la Commissione disporrà in favore dello Stato serbo-croato-sloveno alle condizioni che saranno determinate dalla medesima.

§ 2.

Il prezzo dovuto per i prodotti di cui al paragrafo precedente sarà quello pagato dai sudditi ungheresi, nelle medesime condizioni d'imballaggio e di trasporto alla frontiera ungherese, e con tutte le facilitazioni consentite per la consegna degli stessi prodotti ai sudditi ungheresi.

§ 3.

Le opzioni del presente allegato saranno esercitate per mezzo della Commissione delle riparazioni. Per l'esecuzione delle disposizioni predette, essa avrà facoltà di statuire su tutte le quistioni relative alla procedura, alle qualità e quantità delle forniture, al termine e ai modi della consegna e del pagamento. Le domande, accompagnate dalle necessarie specificazioni, dovranno essere notificate all'Ungheria 120 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione, quanto alle consegne da fare a partire dal 1° luglio 1920, e 30 giorni prima della stessa data, quanto alle consegne da fare tra la data dell'entrata in vigore del presente trattato e il 1° luglio 1920. Se la Commissione ritiene che la completa ammissione delle domande peserebbe in modo eccessivo sui bisogni industriali ungheresi, potrà rinviarle o annullarle, e stabilire un ordine qualsiasi di priorità.

ALLEGATO VI.

L'Ungheria rinunzia, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore dell'Italia, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano territori italiani, compresi quelli che fossero attribuiti all'Italia in conformità del presente trattato.

L'Ungheria rinunzia egualmente, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore delle principali Potenze alleate e associate, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano fra loro territori da essa ceduti, a termini del presente trattato, a differenti Potenze alleate o associate.

Gli Stati interessati dovranno mantenere la stazione (*atterrissage*) e il funzionamento dei detti cavi.

Per quanto riguarda il cavo Trieste-Corfù, il Governo italiano godrà, nei rapporti con la società proprietaria, della stessa condizione di cui godeva il Governo austro-ungarico.

Il valore dei cavi o porzioni di cavi di cui nei due primi capoversi del presente allegato, calcolato in base al prezzo d'impianto e diminuito di una percentuale adeguata per il deprezzamento, sarà inscritto a credito dell'Ungheria, al capitolo delle riparazioni.

Sezione II.

Disposizioni particolari

—

Art. 175.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 168, l'Ungheria s'impegna a restituire a ciascuna delle Potenze alleate e associate, rispettivamente, tutti gli atti, i documenti, gli oggetti di antichità e d'arte, e tutto il materiale scientifico e bibliografico asportati dai paesi invasi, sia di proprietà dello Stato, sia delle Amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche, o di altri Enti pubblici o privati.

Art. 176.

L'Ungheria restituirà del pari gli oggetti della stessa specie di quelli indicati all'art. 175, che furono asportati dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione degli oggetti comprati da proprietari privati.

La Commissione delle riparazioni applicherà, se sarà il caso, ai detti oggetti, le disposizioni dell'art. 191, parte IX (clausole finanziarie) del presente trattato.

Art. 177.

L'Ungheria restituirà, rispettivamente, a ciascuno dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse, tutti gli atti, i documenti e le memorie storiche possedute dai suoi Istituti pubblici, che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti e che furono asportate dopo il 1° gennaio 1868. Questo periodo risalirà, per ciò che riguarda l'Italia, alla data della proclamazione del Regno (1861).

Relativamente agli oggetti e documenti di carattere artistico, archeologico, scientifico o storico, facenti parte di collezioni che anticamente appartenevano al Governo o alla Corona della Monarchia austro-ungarica, non contemplati da altre disposizioni del presente trattato, l'Ungheria s'impegna:

a) a negoziare con gli Stati interessati, quando ne sia richiesta, un accordo amichevole mercè il quale la parte di tali collezioni, documenti od oggetti, pertinenti al patrimonio intellettuale dei detti Stati potrà essere restituita, a titolo di reciprocità, al paese di origine;

b) a nulla alienare o disperdere di tali collezioni e a non disporre di tali oggetti per venti anni, a meno che un accordo speciale non sia intervenuto prima della scadenza di questo termine; a garentire la loro integrità e la loro buona coservazione e a tenerli, coi relativi inventari, cataloghi e documenti amministrativi, a disposizione degli studiosi, sudditi di qualsiasi Potenza alleata o associata.

Reciprocamente, l'Ungheria avrà il diritto di rivolgersi ai detti Stati e in specie all'Austria, per negoziare nelle condizioni predette il ritorno in Ungheria di tali collezioni, documenti ed oggetti, a cui si applicheranno le garenzie di cui alla lettera *b*).

Art. 178.

I nuovi Stati sortiti dall'antica Monarchia austro-ungarica e gli Stati che ricevono parte del territorio della Monarchia s'impegnano a restituire al Governo ungherese gli atti, i documenti e le memorie che non risalgono a più di venti anni, che abbiano un rapporto diretto con la storia o l'amministrazione del territorio ungherese e che eventualmente si trovassero nei territori trasferiti.

Art. 179

L'Ungheria riconosce di restar tenuta, di fronte all'Italia, ad eseguire le obbligazioni stabilite dall'art. XV del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, dall art. XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 e dalla convenzione di Firenze del 14 luglio 1868, conchiusi fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, in quanto i predetti articoli non avessero ancora ricevuto in fatto piena esecuzione e in quanto i documenti e gli oggetti ai quali si riferiscono si trovino sul territorio dell'Ungheria o dei suoi alleati.

PARTE IX.

Clausolo finanziarie

—

Art 180.

Con riserva delle eccezioni che la Commissione delle riparazioni potrà fare, un privilegio di primo grado sarà costituito su tutti i beni e i redditi dell'Ungheria, per assicurare il pagamento delle riparazioni e delle altre obbligazioni risultanti dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali, ovvero da accordi conclusi tra l'Ungheria e le Potenze alleate e associate durante l'armistizio firmato il 3 novembre 1918.

Fino al 1° maggio 1921 il Governo ungherese non potrá esportare nè alienare oro, e proibirá l'esportazione e l'alienazione di oro, senza il previo consenso delle Potenze alleate e associate, rappresentate dalla Commissione delle riparazioni.

Art. 181.

Sará a carico dell'Ungheria salvo le disposizioni del comma quinto di questo articolo, il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati e associati che occupano territori entro i suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a partire dalla firma dell'armistizio del 3 novembre 1918. Il mantenimento degli eserciti comprende: le spese di sussistenza degli uomini e degli animali, gli alloggi ed accantonamenti, le paghe e le indennità, gli stipendi e i salari, il casermaggio, il riscaldamento, l'illuminazione, il vestiario, l'equipaggiamento, i finimenti e le bardature, l'armamento, il materiale rotabile, i servizi di aeronautica, i servizi sanitari per malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto di ogni specie (per strada ferrata, via marittima o fluviale, autoveicoli), le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti i servizi amministrativi o tecnici necessari all'allenamento delle truppe, al mantenimento dei loro effettivi e alla loro efficienza militare.

Tutte le spese che rientrano nelle categorie suddette, in quanto corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati o associati nei territori occupati, saranno rimbor-

sate dal Governo ungherese ai Governi alleati e associati in corone, o in qualsiasi altra valuta avente corso legale, che sostituisca la corona, in Ungheria.

In tutti i casi in cui un Governo alleato o associato abbia pagato tali acquisti o requisizioni, in territorio occupato, in moneta diversa dalla corona, queste spese saranno rimborsate al detto Governo in moneta avente corso legale in Ungheria, al saggio del cambio corrente alla data del rimborso o a un saggio concordato.

Tutte le altre spese predette saranno rimborsate nella valuta del paese al quale il pagamento è dovuto.

Le disposizioni che precedono si applicheranno alle operazioni militari compiute dopo il 3 novembre 1918 nella misura che la Commissione delle riparazioni stimerà necessario; la Commissione avrà, per quanto riguarda queste operazioni, piena facoltà di statuire sopra tutte le questioni concernenti in specie:

a) le spese degli eserciti di operazione, e particolarmente la loro specificazione, il loro ammontare, la parte di esse da porre a carico dell'Ungheria, il modo e la valuta di pagamento di questa parte, e qualsiasi disposizione eventuale, di privilegio e di priorità, relativa a questo pagamento;

b) le requisizioni di beni e valori di ogni genere compiute nel corso delle operazioni, e particolarmente la classificazione eventuale di una o di un'altra parte di questi beni e valori come preda di guerra, la valutazione di essi, le restituzioni da ordinare, l'imputazione della somma che rappresenta i beni e valori non restituiti al conto riparazioni della Potenza detentrice, il modo di pagamento delle somme così imputate, sia in specie, sia per compensazione al detto conto, le scadenze del pagamento o della compensazione.

Art. 182.

L'Ungheria conferma la resa di tutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla convenzione di armistizio del 3 novembre 1918 e convenzioni complementari, e riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate su questo materiale.

Sarà accreditato all'Ungheria, in conto delle somme da essa dovute ai Governi alleati e associati, a titolo di riparazioni, il valore, stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di quella parte del materiale che, non avendo carattere militare, dovrebbe a giudizio della Commissione essere abbandonata all'Ungheria.

I beni appartenenti agli Stati alleati e associati o ai loro sudditi, restituiti o consegnati in natura in base alle convenzioni di armistizio, non saranno accreditati all'Ungheria.

Art. 183.

Salvo la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, l'ordine di precedenza dei pagamenti privilegiati stabiliti dall'art. 180 sarà il seguente:

a) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 181, durante l'armistizio;

b) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 181, dopo l'entrata in vigore del presente trattato;

c) l'importo delle riparazioni risultanti dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali;

d) ogni altro onere incombente all'Ungheria in forza delle convenzioni di armistizio, del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali.

Il pagamento dei viveri e delle materie prime fornite all'Ungheria, ed ogni altro pagamento che le principali Potenze alleate e associate stimeranno indispensabile per mettere l'Ungheria in grado di soddisfare i suoi impegni circa le riparazioni, avranno priorità nella misura e alle condizioni che sono state o saranno stabilite dai Governi delle potenze predette.

Il pagamento delle spese degli eserciti adibiti alle operazioni compiute dopo il 3 novembre 1918 avrà priorità, nella misura e alle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione delle riparazioni, in virtù delle disposizioni dell'art. 181.

Art. 184.

Le precedenti disposizioni non pregiudicano il diritto di ciascuna delle Potenze alleate e associate, di disporre degli averi e delle proprietà del nemico, che si troveranno sotto la loro giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 185.

Le precedenti disposizioni non pregiudicherano in alcun modo i pegni e le ipoteche costituiti legalmente a favore delle Potenze alleate e associate o dei loro sudditi, prima dell'inizio dello stato di guerra fra l'Austria-Ungheria e le Potenze alleate e associate interessate, e consentiti, rispettivamente, dal cessato Governo ungherese e dai sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, sui beni loro appartenenti, se non in quanto tassative disposizioni del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali provvedano per la modificazione di detti pegni e ipoteche.

Art. 186.

1° Ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, in quanto dei territori siano loro attribuiti in conformità del presente trattato assumeranno l'onere di una parte del debito del cessato Governo ungherese, esistente al 28 luglio 1914, espressamente garantito su strade ferrate o altri beni. La parte che dovrà essere così assunta da ciascuno degli Stati suddetti sarà quella che, a giudizio della Commissione delle riparazioni, corrisponde all'importo del debito garantito sulle strade ferrate e altri beni trasferiti al detto Stato, in forza del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali.

L'importo dell'onere relativo al debito garantito, così assunto da ciascuno Stato, eccetto che dall'Ungheria, sarà valutato dalla Commissione delle riparazioni sulla base che essa riconoscerà equa; il valore così accertato sarà dedotto dalla somma dovuta dallo Stato in questione all'Ungheria, per i beni del cessato e dell'attuale Governo ungherese, che il detto Stato acquista insieme col territorio. Ciascuno Stato sarà responsabile soltanto per quella parte del debito garantito di cui assume l'onere a norma del presente articolo, e i portatori del debito assunto da Stati diversi dall'Ungheria non avranno alcun diritto di rivalsa contro alcun altro Stato.

I beni specialmente vincolati a garanzia dei debiti considerati dal presente articolo rimarranno specialmente vincolati a garanzia del rispettivo nuovo debito; ma nel caso in cui i detti beni, in conseguenza del presente trattato, venissero a trovarsi sul territorio di più di uno Stato, la parte di essi che rimarrà a ciascuno Stato costituirà la garanzia di quella parte del nuovo debito che è attribuita al detto Stato e non di alcun'altra parte del debito stesso.

Agli effetti dell'applicazione di questo articolo, saranno considerati debiti garantiti gli obblighi di pagamento assunti dal cessato Governo ungherese, relativi all'acquisto di linee ferroviarie o di proprietà della stessa indole. La ripartizione degli oneri che resultano da questi impegni sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni nello stesso modo come per i debiti garentiti.

I debiti, il cui onere è trasferito a norma del presente articolo, saranno espressi nella valuta dello Stato che assume la responsabilità dei medesimi, quando il debito originale fosse espresso in carta-moneta austro-ungarica. Per quanto riflette tale conversione, la moneta dello Stato assuntore sarà valutata rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al saggio al quale

tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando sostituì per la prima volta con la propria moneta le corone austro-ungariche. La base di questa conversione dell'unità monetaria nella quale sono espressi i titoli sarà subordinata all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale chiederà, se lo stimerà opportuno, allo Stato che effettua la conversione, di modificarne le condizioni. Tale modificazione sarà chiesta soltanto qualora la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unità o delle unità monetarie sostituite alla unità monetaria in cui i vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero della unità monetaria originaria.

Se il debito originario ungherese era espresso in valuta o in valute straniere, il nuovo debito sarà espresso nella stessa o nelle stesse valute.

Se il debito originario ungherese era espresso in valuta aurea austro-ungarica, il nuovo debito sarà espresso nell'equivalente importo di sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America; l'equivalenza sarà calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914.

Se i vecchi titoli portavano esplicitamente o implicitamente opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni.

2° Ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, assumerà l'onere di una parte del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli del cessato Governo ungherese, come era costituito il 28 luglio 1914, calcolata in base al rapporto fra la media dei tre anni finanziari 1911-1912-1913 di determinate categorie di redditi del territorio assegnato loro in conformità del presente trattato, e la media, negli stessi anni, delle corrispondenti categorie di redditi dell'intero territorio dell'antico Stato ungherese: categorie che, a giudizio della Commissione delle riparazioni, rappresentino nella misura più giusta la capacità contributiva dei rispettivi territori. I redditi della Bosnia e dell'Erzegovina non saranno computati in questo conteggio. Tuttavia, se prima del 28 luglio 1914 esistevano accordi finanziari relativi al debito pubblico ungherese non garantito, rappresentato da titoli, la Commissione delle riparazioni potrà tenerne conto, nel procedere alla ripartizione di questo debito fra gli Stati predetti.

Alle obbligazioni concernenti il debito pubblico espresso in titoli, assunte ai sensi del presente articolo, sarà fatto fronte nel modo indicato nell'allegato seguente.

Il Governo ungherese sarà solo responsabile di ogni impegno contratto prima del 28 luglio 1914 dal Governo ungherese di quel tempo, all'infuori degli impegni rappresentati da titoli di rendita, buoni, obbligazioni, valori e biglietti espressamente contemplati nel presente trattato.

Le disposizioni del presente articolo e quelle del seguente allegato non saranno applicabili ai titoli del cessato Governo ungherese depositati presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta emessa dalla detta Banca.

ALLEGATO

—

L'importo del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli, il cui onere dev'essere ripartito in base alle disposizioni dell'articolo 186, è costituito dall'importo del debito pubblico ungherese, quale era al 28 luglio 1914.

Ciascuno degli Stati che assume l'onere di una parte del debito non garantito del cessato Governo ungherese dovrà, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, se non lo abbia già fatto, contrassegnare con un proprio bollo speciale tutti i titoli del detto debito esistenti nel suo territorio. Sarà tenuto conto dei numeri caratteristici dei titoli contrassegnati, che saranno rimessi, insieme con gli altri documenti giustificativi della bollatura, alla Commissione delle riparazioni.

I portatori di titoli pubblici entro il territorio di ciascuno degli Stati cui, a termini del presente allegato, è prescritto di contrassegnare i titoli dell'antico debito pubblico ungherese, diverranno, all'entrata in vigore del presente trattato, creditori soltanto dello Stato rispettivo per l'importo dei titoli predetti e non avranno alcun diritto da far valere verso alcun altro Stato.

Ciascuno Stato che ai sensi dell'articolo 186 dovrà assumere l'onere di una parte dell'antico debito pubblico ungherese non garantito, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito ungherese, posseduti nel proprio territorio, è inferiore all'ammontare della parte di tale emissione posta a suo carico dalla Commissione delle riparazioni, consegnerà alla Commissione nuovi titoli, per un ammontare eguale alla differenza tra l'importo della emissione di cui deve assumere l'onere, e l'importo della stessa emissione che risulta di fatto esistente nel suo territorio. Questi nuovi titoli saranno del taglio che la Commissione delle riparazioni potrà richiedere. Essi conferiranno gli stessi diritti, nei riguardi degli interessi e dell'ammortamento, che davano i titoli ai quali furono sostituiti; per ogni altro riguardo, le condizioni dei nuovi titoli saranno stabilite con l'approvazione della Commissione delle riparazioni.

Se i titoli originari erano espressi in carta-moneta austro-ungarica, i nuovi titoli che li sostituiscono saranno espressi nella moneta dello Stato che li ha emessi. Per quanto riflette tale conversione, la moneta del nuovo Stato sarà valutata, rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al tasso al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando esso per la prima volta sostituì con propria moneta le corone austro-ungariche. La base di conversione della unità monetaria nella quale sono espressi i titoli sarà sottoposta all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale potrà, se lo crede opportuno, chiedere allo Stato che effettua la conversione di modificarne le condizioni. Tale modificazione sarà chiesta soltanto quando la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unità o delle unità monetarie sostituite alla unità monetaria nella quale i vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero dell'unità monetaria originaria.

Se i titoli originari erano espressi in valuta o in valute estere, i nuovi titoli saranno espressi nella stessa o nelle stesse valute. Se i titoli originari erano espressi in valuta aurea austro-ungarica, i nuovi titoli saranno espressi nell'importo equivalente di lire sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America, e l'equivalenza relativa sarà calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914.

Se i vecchi titoli portavano, esplicitamente o implicitamente, opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni.

Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 186 dovrà assumere l'onere di una parte del debito non garantito del cessato Governo ungherese, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito ungherese posseduti entro il proprio territorio è superiore all'importo di tale emissione, del quale, secondo le determinazioni della Commissione delle riparazioni, è tenuto ad assumere l'onere, riceverà dalla detta Commissione la sua giusta quota proporzionale di ciascuna delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizione di questo allegato.

I portatori di titoli non garantiti dell'antico debito pubblico ungherese, posseduti fuori dei confini degli Stati cui è trasferita

parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, consegneranno, pel tramite dei rispettivi Governi, alla Commissione delle riparazioni i titoli di cui sono in possesso, e riceveranno in cambio, dalla Commissione stessa, certificati che daranno loro diritto a una giusta quota proporzionale di ogni nuova emissione di titoli corrispondenti, emessi in sostituzione dei titoli da essi consegnati a norma delle disposizioni del presente allegato.

La quota di ciascuno Stato o di ogni singolo portatore, avente diritto a una parte di una delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizioni del presente allegato, avrà, rispetto allo ammontare totale della nuova emissione, lo stesso rapporto che l'ammontare dei titoli della vecchia emissione, posseduti dal detto Stato o singolo portatore, ha rispetto all'ammontare totale della vecchia emissione, presentato alla Commissione delle riparazioni per la conversione in nuovi titoli, a norma delle disposizioni del presente allegato.

La Commissione delle riparazioni, se lo stimerà opportuno, si accorderà coi portatori dei nuovi titoli previsti dal presente allegato, per l'emissione di un prestito di consolidamento da parte di ciascuno Stato debitore; i titoli del detto prestito sostituiranno le varie emissioni dei nuovi titoli, alle condizioni che saranno concordate dalla Commissione e dai possessori dei titoli stessi.

Lo Stato che assume l'onere di qualsiasi titolo del cessato Governo ungherese sarà parimente responsabile del pagamento delle cedole e delle quote di ammortamento del detto titolo, maturate dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Il debito da ripartire a norma dell'art. 186 comprende, oltre l'antico debito pubblico ungherese non garantito, di cui è stato fatto parola, anche la quota di debito austriaco a carico dell'antico Regno di Ungheria, secondo la convenzione addizionale approvata dalla legge austro-ungarica del 30 dicembre 1907 (B. L. I., n. 278) circa il contributo dei paesi della Sacra Corona ungherese agli oneri del debito generale austro-ungarico.

Ciascuno Stato che in virtù del presente trattato assume l'onere di una parte del debito austriaco di cui al comma precedente, dovrà rimettere alla Commissione delle riparazioni dei nuovi titoli, per un importo eguale alla quota del debito austriaco assegnatagli.

La formula di questi titoli sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni; dovrà riprodurre più esattamente che sia possibile la formula dei vecchi titoli austriaci ai quali questi titoli saranno sostituiti, per essere rimessi agli Stati o ai portatori di titoli austriaci, che hanno diritto ad una parte di ciascuna delle nuove emissioni di titoli, fatte in conformità delle disposizioni dell'allegato all'art. 203 del trattato con l'Austria.

Art. 187.

1. Qualora i nuovi confini degli Stati, come saranno stabiliti dal presente trattato, dividano in più parti una circoscrizione amministrativa che formava prima una sola unità e che aveva un proprio debito pubblico legalmente costituito, questo debito sarà diviso tra le nuove parti della detta circoscrizione, nella proporzione che sarà determinata dalla Commissione delle riparazioni, secondo i principî stabiliti per la ripartizione dei debiti di Stato, di cui all'art. 186. All'onere così assunto sarà fatto fronte nel modo che sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

2. Il debito pubblico della Bosnia e dell'Erzegovina sarà considerato come debito di una circoscrizione amministrativa e non come parte del debito pubblico dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 188.

Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, in conformità del presente trattato, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, dovrà, se non lo abbia già fatto, apporre il bollo del proprio Governo sui titoli di vario genere rappresentanti il debito pubblico di guerra del cessato Governo ungherese, espresso in titoli, costituito nelle forme legali prima del 31 ottobre 1918 ed esistente nei rispettivi territori.

I titoli così contrassegnati saranno ritirati e sostituiti con certificati; si terrà nota dei loro numeri caratteristici e i titoli ritirati, insieme con i documenti giustificativi dell'operazione, saranno inviati alla Commissione delle riparazioni.

Il fatto di aver contrassegnato e sostituito i titoli con dei certificati alle condizioni stabilite in questo articolo non implicherà per lo Stato l'obbligo di assumere o di riconoscere con ciò un onere qualsiasi, a meno che questo significato preciso fosse attribuito dallo Stato stesso alle operazioni predette.

Gli Stati predetti, eccettuata l'Ungheria, saranno liberati da ogni responsabilità relativa al debito di guerra del cessato Governo ungherese, ovunque si trovino i possessori di tale debito, ma nè i Governi degli Stati suddetti, nè i loro sudditi avranno in alcun caso rivalsa di alcun genere contro alcun altro Stato, compresa l'Ungheria, in dipendenza dei titoli di debito di guerra che appartengono a loro o ai loro sudditi.

Il debito di guerra del cessato Governo ungherese, che prima della firma del presente trattato apparteneva a sudditi o a Governi di Stati diversi da quelli ai quali sono attribuiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, in conformità del presente trattato, sarà a carico esclusivo dell'Ungheria, e nessuno degli altri Stati predetti sarà responsabile per alcuna parte di esso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicheranno ai titoli del cessato Governo ungherese, da esso depositati presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta della detta Banca.

Il Governo ungherese sarà solo responsabile per ogni altra obbligazione del cessato Governo ungherese, contratta durante la guerra in forma diversa da quella di titoli di prestito, buoni del tesoro o altri titoli e di carta-moneta, di cui è fatta tassativamente menzione negli articoli del presente trattato.

Art. 189.

1. Entro due mesi dalla entrata in vigore del trattato con l'Austria, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria, dovrà, se non lo abbia già fatto, contrassegnare col bollo del proprio Governo i biglietti della Banca austro-ungarica esistenti nel proprio territorio.

2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del trattato con l'Austria, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria, sostituirà, nel modo che riterrà opportuno, alla carta moneta così contrassegnata carta-moneta propria o carta-moneta nuova.

3. I Governi degli Stati che hanno già effettuato la conversione della carta-moneta della Banca austro-ungarica, o contrassegnandola, o con l'emissione di carta-moneta propria o di carta-moneta nuova, e che nell'eseguire tale operazione hanno ritirato, senza contrassegnarla in tutto o in parte, la carta-moneta che era in circolazione nel rispettivo territorio, dovranno contrassegnare la carta-moneta così ritirata, ovvero tenerla a disposizione della Commissione delle riparazioni.

4. Entro quattordici mesi dalla entrata in vigore del trattato con l'Austria, quei Governi che avranno sostituito la carta-moneta della Banca austro-ungarica con carta-moneta propria o con carta-moneta nuova, secondo le disposizioni di questo articolo, dovranno trasmettere alla Commissione delle riparazioni

tutti i biglietti di detta Banca, contrassegnati o no, che saranno stati ritirati nel corso di tale operazione.

5. La Commissione delle riparazioni disporrà dei biglietti ad essa inviati, a termini di questo articolo, secondo le disposizioni di cui all'allegato seguente.

6. La Banca austro-ungarica sarà messa in liquidazione dal giorno successivo a quello della firma del trattato con l'Austria.

7. La liquidazione sarà fatta da liquidatori nominati a tale scopo dalla Commissione delle riparazioni. Nell'eseguire la liquidazione della Banca, i liquidatori si atterranno alle norme degli statuti o di altri atti regolari che disciplinano la costituzione di essa, sotto riserva delle disposizioni di questo articolo. In caso di dubbio circa l'interpretazione delle norme relative alla liquidazione della Banca, contenute in questi articoli e negli allegati o negli statuti della Banca, deciderà, senza appello, la Commissione delle riparazioni o un arbitro da essa nominato a tal uopo.

8. I biglietti emessi dalla Banca dopo il 27 ottobre 1918 avranno per unica garanzia i titoli emessi dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese, depositati presso la Banca dai detti Governi, a garanzia di questi biglietti e nessun'altra attività della Banca.

9. I portatori di biglietti emessi dalla Banca fino al 27 ottobre 1918 incluso, in quanto abbiano collocamento sul passivo della Banca in conformità delle disposizioni di questo articolo, avranno eguali diritti su tutte le attività della Banca, eccetto sui titoli del debito pubblico austriaco o ungherese, depositati a garanzia delle varie emissioni carta moneta.

10. I titoli depositati dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese presso la Banca, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, saranno annullati per quella parte che rappresenta biglietti convertiti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica come erano il 28 luglio 1914 dagli Stati ai quali sono trasferiti territori della detta Monarchia o dagli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa comprese l'Austria e l'Ungheria.

11. La restante quantità dei titoli depositati presso la Banca dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, sarà mantenuta in vigore, in quanto rappresenti biglietti emessi fino al detto giorno, che alla data del 15 giugno 1919 si trovavano fuori dei confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914: cioè, in primo luogo a garanzia di tutti i biglietti di tal sorta che saranno presentati alla Commissione delle riparazioni, a norma del numero 4 del presente articolo; in secondo luogo, di tutti i biglietti di tal sorta, posseduti altrove, che saranno presentati ai liquidatori della Banca in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato seguente.

12. Nessun diritto, per altri biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, sarà ammesso, nè sulle attività generali della Banca nè sui titoli depositati dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia dei biglietti; sarà annullato ogni saldo di tali titoli che rimanga dopo che sia stato computato e dedotto l'importo dei titoli di debito di cui ai nn. 10 e 11.

13. Tutti i titoli depositati presso la Banca dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia di emissioni di carta-moneta e mantenuti in vigore, costituiranno una obbligazione, rispettivamente, dell'Austria e dell'Ungheria soltanto e di nessun altro Stato.

14. I portatori di biglietti della Banca austro-ungarica non avranno rivalsa contro i Governi dell'Austria e dell'Ungheria, nè contro alcun altro Governo per le perdite che potranno subire in dipendenza della liquidazione della Banca.

15. Se qualche difficoltà di applicazione derivasse dalla data in cui il presente trattato sarà sottoscritto, la Commissione delle riparazioni avrà facoltà di modificare i termini stabiliti nel presente articolo.

ALLEGATO

§ 1.

Ogni Governo nel trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti della Banca austro-ungarica da esso ritirati dalla circolazione, a norma delle disposizioni dell'art. 189, consegnerà altresì alla Commissione tutti i documenti giustificativi che dimostrino la natura e l'importo delle conversioni effettuate.

§ 2.

La Commissione delle riparazioni, esaminati i documenti giustificativi, rilascerà ai detti Governi dei certificati distinti, attestanti l'importo dei biglietti che essi hanno convertito:

a) entro i confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, quali erano il 28 luglio 1914;

b) altrove.

Tali certificati daranno diritto al portatore di insinuare il proprio credito presso i liquidatori della Banca per i biglietti così convertiti che hanno diritto di partecipare alle attività della Banca stessa.

§ 3.

Compiuta che sia la liquidazione della Banca, la Commissione delle riparazioni distruggerà i biglietti ritirati.

§ 4.

I biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso non potranno essere insinuati come crediti contro la Banca se non sono presentati pel tramite del Governo del paese in cui sono posseduti.

Art. 190.

Ciascuno degli Stati ai quali è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Ungheria, avrà piena libertà di azione riguardo alle monete metalliche divisionarie o di appunto dell'antica Monarchia, esistenti nel proprio territorio.

Essi non avranno però in alcun caso rivalsa, nè per sè, nè per i propri sudditi, contro alcun altro Stato, in ragione di tali monete metalliche divisionarie o di appunto.

Art. 191.

Gli Stati cui è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa acquisteranno tutti i beni e le proprietà situate nei territori respettivi e appartenenti al cessato o all'attuale Governo ungherese.

Ai sensi del presente articolo, fra i beni e le proprietà del cessato o dell'attuale Governo ungherese saranno compresi i beni appartenenti all'antico Regno d'Ungheria e la sua quota nei beni che appartenevano in comune alla Monarchia austro-ungarica, tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

I detti Stati non potranno accampare alcuna pretesa sulle proprietà del cessato o dell'attuale Governo ungherese, situate fuori dei rispettivi territori.

Il valore di questi beni e proprietà, acquistati dai detti Stati, eccetto che dall'Ungheria, sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni per essere inscritto a debito dello Stato acquirente e a credito dell'Ungheria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni. La Commissione delle riparazioni dovrà dedurre dal valore delle proprietà pubbliche così acquistate una somma proporzionale al contributo in denaro, terreni o materiali, fornito direttamente dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti locali autonomi, rispetto al prezzo di queste proprietà.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 186, relative al debito garentito, nel caso di uno Stato che acquisti beni e proprietà a norma del presente articolo, dall'importo inscritto a credito dell'Ungheria e a debito del detto Stato sarà dedotto lo importo di quella parte del debito non garentito del cessato Governo ungherese, assunto dallo Stato acquirente ai sensi del citato articolo 186, che a giudizio della Commissione delle riparazioni corrisponde a spese concernenti i beni così acquistati. Tale importo sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni secondo i criteri che essa riterrà più equi.

Fra le proprietà del cessato Governo ungherese sarà inclusa una quota dei beni immobili di qualunque specie esistenti in Bosnia-Erzegovina, pei quali, a termini dell'articolo 5 della Convenzione 26 febbraio 1909, il Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica pagò al Governo ottomano 2.500.000 lire turche. Questa quota sarà proporzionale al contributo dell'antico Regno d'Ungheria nel detto pagamento e l'Ungheria sarà accreditata in conto riparazioni del valore di essa, come sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

In deroga alle precedenti disposizioni, saranno trasferiti senza pagamento:

1° i beni e le proprietà delle Provincie, dei Comuni, e di altri Enti locali autonomi dell'antica Monarchia austro-ungarica (compresi quelli della Bosnia-Erzegovina) che non appartenevano alla detta Monarchia;

2° le scuole e gli ospedali appartenenti all'antica Monarchia austro-ungarica;

Inoltre, gli edifici e gli altri beni situati nei rispettivi territori, trasferiti agli Stati indicati nel primo comma, il cui precipuo valore consiste nelle memorie storiche ad essi attinenti, e che già appartennero ai Regni di Boemia, di Polonia, di Croazia, Slavonia e Dalmazia, alla Bosnia-Erzegovina, alla Repubblica di Ragusa, alla Repubblica di Venezia, ai Principati vescovili di Trento e di Bressanone, potranno, col consenso della Commissione delle riparazioni, essere trasferiti senza pagamento agli Stati di cui si tratta.

Art. 192.

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto che fosse stato concesso a lei o ai suoi sudditi, da trattati, convenzioni ed accordi di qualunque specie, ad ogni rappresentanza o partecipazione nell'amministrazione o nel controllo di commissioni, Banche di Stato, agenzie o altri organismi finanziari ed economici di carattere internazionale, che esercitano un potere di amministrazione o di controllo e che agiscono in uno degli Stati alleati e associati, in Germania, Austria, Bulgaria, o Turchia, nei possedimenti o nelle dipendenze di questi Stati, o nell'antico Impero russo

Art. 193.

1° L'Ungheria si impegna a riconoscere il trasferimento, nelle condizioni di cui all'art. 210 del trattato di pace con l'Austria, e alle autorità che potranno essere designate dalle principali Potenze alleate e associate, della somma in oro che doveva essere depositata alla Banca austro-ungarica in nome del Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano, quale garanzia della prima emissione di carta-moneta del Governo turco.

2° Senza pregiudizio dell'art. 227, parte X (Clausole economiche) del presente trattato, l'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, ad ogni beneficio risultante dalle disposizioni dei trattati di Bucarest e di Brest Litowsk e dei trattati complementari.

L'Ungheria si impegna a trasferire alla Romania o alle principali Potenze alleate e associate, secondo il caso, ogni strumento monetario, il numerario, i titoli e valori negoziabili e i prodotti che essa ha ricevuto in virtù dei detti trattati.

3° Le somme che dovranno essere pagate in contanti e tutti i valori, gli strumenti monetari e i prodotti di qualunque specie, che dovranno essere consegnati o trasferiti in virtù delle disposizioni del presente articolo, saranno adoperati dalle principali Potenze alleate e associate secondo modalità da determinare ulteriormente dalle dette Potenze.

4. L'Ungheria riconosce i trasferimenti di oro previsti all'articolo 259, numero 5, del trattato di pace conchiuso a Versailles il 28 giugno 1919 fra le Potenze alleate e associate, e la Germania, e i trasferimenti di crediti previsti dall'articolo 261 del trattato medesimo.

Art 194.

Senza pregiudizio della rinuncia ai propri diritti, che l'Ungheria fa in nome proprio e dei propri sudditi, a termini di altre disposizioni del presente trattato, la Commissione delle riparazioni potrà, entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, esigere che l'Ungheria acquisti tutti i diritti e interessi dei propri sudditi, in qualunque impresa di utilità pubblica o concessione, in Russia, in Turchia, in Germania, in Austria e in Bulgaria, o nei possedimenti e dipendenze dei detti Stati, o su qualunque territorio che, avendo già appartenuto all'Ungheria o ai suoi alleati, debba essere trasferito dall'Ungheria o dai suoi alleati, o amministrato da un mandatario in virtù di un trattato conchiuso con una Potenza alleata o associata. L'Ungheria dovrà, d'altra parte, trasferire alla Commissione delle riparazioni, entro sei mesi da tale domanda, tutti i diritti e interessi di tal genere ed ogni simile diritto e interesse che il cessato o l'attuale Governo ungherese possegga in nome proprio.

L'Ungheria sopporterà l'onere di indennizzare i suoi sudditi così spossessati, e la Commissione delle riparazioni porrà a credito dell'Ungheria, in conto delle somme dovute a titolo di riparazione, le somme corrispondenti al valore dei diritti e degli interessi trasferiti, come sarà determinato dalla Commissione medesima. L'Ungheria dovrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, comunicare alla Commissione delle riparazioni l'elenco di tutti i diritti ed interessi in questione, già acquisiti, eventuali o non ancora esercitati, e rinuncerà a favore delle Potenze alleate e associate, in proprio nome ed a nome dei propri sudditi, a tutti i diritti e gli interessi suddetti, che non fossero stati compresi nell'elenco.

Art. 195.

L'Ungheria s'impegna a non impedire nè ostacolare l'acquisto da parte dei Governi della Germania, dell'Austria, della Bulgaria, o della Turchia, di alcun diritto e nell'interesse di sudditi tedeschi, austriaci, bulgari o turchi, in imprese di pubblica utilità e concessioni esistenti in Ungheria, che possa essere chiesto dalla Commissione delle riparazioni ai sensi dei trattati di pace, trattati o convenzioni complementari tra le Potenze alleate o associate e i Governi della Germania, dell'Austria, della Bulgaria o della Turchia.

Art. 196.

L'Ungheria si obbliga a trasferire alle Potenze alleate e associate ogni credito e diritto a riparazioni, a favore del cessato o dell'attuale Governo ungherese verso i Governi della Germania, dell'Austria, della Bulgaria e della Turchia, ed in ispecie ogni credito e diritto che risulta o risulterà dall'adempimento di impegni assunti dal 28 luglio 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.

Il valore di tali crediti e diritti sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni e trasferito alla Commissione, a credito dell'Ungheria, in conto delle somme da questa dovute a titolo di riparazioni.

Art. 197

Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato ed espresso in corone-oro dovrà essere soddisfatto, a

scelta dei creditori, in lire sterline pagabili a Londra, in dollari-oro degli Stati Uniti d'America pagabili a New-York, in franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire-oro pagabili a Roma, a meno che altre disposizioni per casi particolari non risultino tassativamente stabilite dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali.

Ai fini del presente articolo le monete d'oro suddette saranno del peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di esse, al 1° gennaio 1914.

Art. 198.

Ogni sistemazione finanziaria, come quelle relative ad Istituti di credito e di assicurazione, Casse di risparmio, Istituti di credito fondiario od agricolo, o altri simili Istituti, operanti nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, che sia resa necessaria dallo smembramento della detta Monarchia e dal riassetto dei debiti pubblici e della circolazione stabilito dai precedenti articoli, sarà regolata per accordo fra i rispettivi Governi in guisa da assicurare nel miglior modo possibile un equo trattamento a tutte le parti interessate. Qualora i detti Governi non fossero in grado di accordarsi su questioni derivanti da tali sistemazioni finanziarie, o qualora uno dei Governi alleati e associati stimasse che i suoi sudditi non abbiano ricevuto un equo trattamento, la Commissione delle riparazioni, a richiesta di uno dei detti Governi, nominerà uno o più arbitri, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 199.

All'Ungheria non incomberà l'obbligo del pagamento delle pensioni civili e militari concesse ai sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, riconosciuti o divenuti sudditi di altri Stati in virtù delle disposizioni di questo trattato.

PARTE X.

Clausole economiche

Sezione I.

Relazioni commerciali

Cap. I.

Regolamenti, tasse e restrizioni doganali

Art. 200.

L'Ungheria s'impegna a non sottoporre le merci - prodotti naturali o manufatti - di alcuno degli Stati alleati e associati, importate nel territorio ungherese, da qualsiasi luogo provenienti, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o maggiori di quelli ai quali sono soggette le stesse merci - prodotti naturali o manufatti - di un altro dei detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

L'Ungheria non manterrà e non imporrà alcuna proibizione o restrizione all'importazione, nel territorio ungherese, di qualunque merce - prodotto naturale o manufatto - dei territori di alcuno degli Stati alleati o associati, da qualunque luogo proveniente, che non sia applicata egualmente all'importazione delle stesse merci - prodotti naturali o manufatti - di un altro dei detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

Art. 201.

L'Ungheria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per quanto concerne il regime delle importazioni, in danno del commercio di alcuno degli Stati alleati o associati, di fronte a un altro dei detti Stati, o di fronte a qualsiasi altro paese estero, neppure per vie indirette, come sarebbero quelle risultanti dai regolamenti o dalla procedura doganale, dai metodi di verificazione e di analisi, dalle condizioni di pagamento dei diritti, dalla classificazione o interpretazione delle tariffe, o dall'esercizio di monopoli.

Art. 202.

Per quanto concerne l'uscita, l'Ungheria s'impegna a non sottoporre le merci - prodotti naturali o manufatti - esportate dal territorio ungherese verso i territori di uno degli Stati alleati o associati, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o più alti di quelli dovuti per le stesse merci esportate verso un altro dei detti Stati o verso qualsiasi paese estero.

Essa non manterrà nè imporrà alcuna proibizione o restrizione all'esportazione di qualunque merce spedita dal territorio ungherese verso uno degli Stati alleati e associati, che non sia applicata egualmente all'esportazione delle stesse merci — prodotti naturali o manufatti — spedite verso un altro dei detti Stati o verso qualsiasi altro paese estero.

Art. 203.

Ogni favore, immunità o privilegio concernente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci, che sia concesso dall'Ungheria a uno degli Stati alleati e associati o a qualsiasi altro paese estero, sarà contemporaneamente e incondizionatamente esteso a tutti gli Stati alleati e associati, senza bisogno di domanda o di compenso.

Art. 204.

In deroga alle disposizioni dell'art. 270, parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, durante un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del trattato medesimo, i prodotti in transito dai porti che prima della guerra erano situati nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica godranno alla loro importazione in Ungheria di riduzioni di dazio proporzionalmente corrispondenti a quelle che erano applicate, secondo la tariffa doganale austro-ungarica dell'anno 1906, agli stessi prodotti, quando la loro importazione avveniva dai detti porti.

Art. 205.

Nonostante le disposizioni degli articoli 200 a 203, le Potenze alleate e associate convengono di non invocare le dette disposizioni per assicurarsi il beneficio di qualunque accordo speciale che possa essere concluso dal Governo ungherese con i Governi dell'Austria e dello Stato czeco-slovacco per stabilire un regime doganale speciale a favore di alcuni prodotti, naturali o manufatti, originari e provenienti da questi paesi, che saranno indicati negli accordi in parola, purchè la durata di questi non superi un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 206.

Durante un periodo di sei mesi, a datare dell'entrata in vigore del presente trattato, le tasse imposte dall'Ungheria alle importazioni dai Paesi alleati e associati non potranno essere superiori a quelle più favorevoli che erano applicate alle importazioni nell'antica Monarchia austro-ungarica, il 28 luglio 1914.

Questa disposizione continuerà ad essere applicata, durante un secondo periodo di trenta mesi dopo la scadenza dei primi sei, esclusivamente alle importazioni delle frutta fresche e secche, degli ortaggi freschi, degli olii d'oliva, delle uova, dei suini, delle carni insaccate e del pollame vivo, in quanto tali prodotti godevano alla data suddetta (28 luglio 1914) di dazi convenzionali, stabiliti per trattato con le Potenze alleate e associate.

Art. 207.

1. Speciali accordi saranno conclusi fra lo Stato czeco-slovacco, la Polonia e l'Ungheria, per la somministrazione reci-

prima di carbone e lignite, di prodotti alimentari e di materie prime.

2. Finchè questi accordi non siano conclusi, ma in ogni modo durante un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, lo Stato czeco-slovacco e la Polonia s'impegnano a non imporre diritti di uscita o restrizioni di alcuna specie, sulla esportazione del carbone o della lignite in Ungheria fino a concorrenza di una quantità che, in mancanza di accordo fra gli Stati interessati, sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni. Nello stabilire questa quantità la Commissione terrà conto di ogni circostanza, compresa la quantità di carbone e di lignite scambiata prima della guerra fra il territorio attuale dell'Ungheria, la Slesia e i territori dell'antico Impero d'Austria trasferiti allo Stato czeco-slovacco e alla Polonia, a norma dei trattati di pace, come della quantità attualmente disponibile per l'esportazione nei detti paesi. A titolo di reciprocità, l'Ungheria dovrà fornire allo Stato czeco-slovacco e alla Polonia la lignite, i prodotti alimentari e le materie prime di cui al comma 1°, in conformità di quanto sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

3. Lo Stato czeco-slovacco e la Polonia s'impegnano altresì a prendere, durante lo stesso periodo, i provvedimenti necessari affinchè il carbone e la lignite siano acquistati dai compratori in Ungheria a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla vendita dei prodotti della stessa specie, in circostanze simili, ai compratori in Polonia e nello Stato czeco-slovacco, rispettivamente, o in qualsiasi altro paese.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 2 e 3, che vietano la imposizione di diritti e restrizioni sull'esportazione, e determinano le condizioni di vendita, si applicheranno egualmente alle somministrazioni di lignite fatte dall'Ungheria alla Polonia e alla Czeco-Slovacchia.

5. In caso di disaccordo circa l'esecuzione o l'interpretazione di una delle disposizioni precedenti, la Commissione delle riparazioni deciderà.

6. Affine di permettere alla Polonia, alla Romania, allo Stato serbo-croato-sloveno, allo Stato czeco-slovacco, all'Ungheria e all'Austria di prestarsi aiuto reciproco per quanto concerne i prodotti scambiati sinora fra i territori dei detti Stati, e indispensabili alla loro produzione o al loro commercio, l'uno o l'altro degli Stati predetti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, inizierà negoziati per concludere con l'uno o con l'altro di essi convenzioni separate, conformi alle disposizioni di questo trattato ed in specie degli articoli 200 a 205.

Alla scadenza del detto periodo, lo Stato che abbia sollecitato una simile convenzione senza riuscire a concluderla potrà rivolgersi alla Commissione delle riparazioni e chiederle di affrettarne la conclusione.

Art. 208.

1. Speciali accordi saranno conclusi fra l'Ungheria e l'Austria per la somministrazione reciproca di prodotti alimentari, di materie prime e di manufatti.

2. Finchè questi accordi non siano conclusi, ma in ogni modo durante un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Ungheria s'impegna a non imporre diritti di uscita e restrizioni di alcuna specie alla esportazione in Austria dei generi alimentari d'ogni sorta, prodotti in territorio ungherese, fino a concorrenza di una quantità che, in mancanza di accordo fra gli Stati interessati, sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni. Nello stabilire questa quantità, la Commissione terrà conto di ogni circostanza, e in specie della produzione e dei bisogni del consumo nei due paesi di cui trattasi. A titolo di reciprocità, l'Austria dovrà fornire all'Ungheria le materie prime e i manufatti di cui al comma 1, in conformità di quanto sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

3. L'Ungheria s'impegna altresì a prendere, durante lo stesso periodo, tutti i provvedimenti necessari affinchè tali prodotti siano acquistati dai compratori in Austria a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla vendita dei prodotti della stessa specie, in circostanze simili, ai compratori in Ungheria, o in qualsiasi altro paese.

4. In caso di disaccordo circa l'esecuzione o l'interpretazione di una delle disposizioni precedenti, la Commissione delle Riparazioni deciderà.

CAP. II.

Navigazione

Art. 209.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere la bandiera delle navi di qualunque Parte contraente che non abbia littorale marittimo, quando siano registrate in una determinata località situata nel suo territorio; questa località farà le veci di porto d'iscrizione delle navi.

CAP. III.

Metodi sleali di concorrenza

Art. 210.

1. L'Ungheria s'impegna a prendere tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per garantire i prodotti naturali o manufatti, originari di una delle Potenze alleate o associate, contro ogni forma di concorrenza sleale nelle transazioni commerciali.

L'Ungheria si obbliga a reprimere ed a vietare, sotto pena di confisca e con ogni altra sanzione appropriata, l'importazione e l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita, sul proprio territorio, di ogni merce o prodotto che porti su di sè, sugli involucri immediati o sull'imballaggio esterno, marchi, nomi, incisioni o segni di qualunque specie che direttamente o indirettamente importino indicazioni false circa l'origine, il tipo, la natura e le qualità specifiche di tali merci e prodotti.

2. L'Ungheria si obbliga, a condizione che le sia accordato un trattamento di reciprocità, a conformarsi alle leggi e alle decisioni amministrative o giudiziarie prese a norma di esse, vigenti in un Paese alleato o associato, e dalle competenti autorità a lei regolarmente notificate, le quali stabiliscano o regolino il diritto a una designazione regionale per i vini e gli spiriti prodotti nel paese cui appartiene la regione, o le condizioni in cui può essere autorizzato l'uso di una denominazione regionale; l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita di prodotti o merci sotto le designazioni regionali, contrariamente alle leggi e decisioni predette, saranno dall'Ungheria vietate e represse mercè le disposizioni prescritte al n. 1 del presente articolo.

CAP. IV.

Trattamento dei sudditi delle potenze alleate e associate

Art. 211.

L'Ungheria s'impegna:

a) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni, dei commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia egualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione;

b) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda i diritti contemplati nel paragrafo precedente, ad alcuna disciplina o restrizione che possa diretta-

mente o indirettamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo, o che sia diversa o più svantaggiosa di quelle che si applicheranno agli stranieri, sudditi della nazione più favorita;

c) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, i loro beni, diritti e interessi, le società o associazioni in cui sono interessati, ad alcun onere, tassa od imposta diretta o indiretta, diversa o più alta di quelle cui sono o potranno essere soggetti i propri sudditi, o i loro beni e interessi;

d) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate alcuna restrizione che non fosse applicabile ai sudditi delle dette Potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia egualmente imposta ai propri sudditi.

Art. 212.

I sudditi delle Potenze alleate o associate godranno nel territorio ungherese una protezione costante quanto alle loro persone e ai loro beni, diritti e interessi, e avranno libero accesso ai tribunali.

Art. 213.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere la nuova cittadinanza che sarà stata o sarà acquisita dai propri sudditi in base alle leggi delle Potenze alleate o associate, e secondo le decisioni delle autorità competenti delle dette Potenze, sia per effetto di naturalizzazione, sia per effetto delle clausole d'un trattato, e a sciogliere sotto ogni riguardo quei sudditi, in seguito a tale acquisto d'una nuova cittadinanza, da ogni vincolo di dipendenza verso il loro paese di origine.

Art. 214.

Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli generali, consoli, vice consoli o agenti consolari nelle città e nei porti ungheresi. L'Ungheria s'impegna ad approvare la designazione dei detti consoli generali, consoli, vice consoli e agenti consolari, di cui le saranno notificati i nomi, e ad ammetterli all'esercizio delle loro funzioni in conformità delle norme e degli usi vigenti.

CAP. V.

Clausole generali

Art. 215.

Le obbligazioni imposte all'Ungheria dal capitolo I che precede cesseranno di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, salvo che dal testo non risulti altrimenti, o che il Consiglio della Società delle Nazioni decida, almeno dodici mesi prima della scadenza di quel termine, che tali obbligazioni siano mantenute per un periodo ulteriore, con modificazioni o senza.

Le obbligazioni imposte all'Ungheria dagli articoli 200, 201, 202 e 203 di questa parte non potranno essere invocate, salvo deliberazione contraria della Società delle Nazioni, tre anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, da una Potenza alleata o associata che non accordi all'Ungheria reciprocità di trattamento.

L'art. 211 resterà in vigore anche dopo il periodo di cinque anni, con modificazioni o senza, per quel periodo che eventualmente stabilirà la maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni, e che non potrà oltrepassare cinque anni.

Art. 216.

Se il Governo ungherese eserciterà il commercio internazionale, non avrà, a questo riguardo, nè gli sarà riconosciuto alcuno dei diritti, immunità o privilegi inerenti alla sovranità.

Sezione II.

Trattati

Art. 217.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, e con riserva delle sue disposizioni, soltanto i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali di carattere economico o tecnico conchiusi dall'antica Monarchia austro-ungarica, enumerati in questo e nei seguenti articoli, saranno applicati fra l'Ungheria e le Potenze alleate e associate che vi partecipano:

1. Convenzioni del 14 marzo 1884, 1° dicembre 1886 e 23 marzo 1887 e protocollo di chiusura del 7 luglio 1887, circa la protezione dei cavi sottomarini;
2. Convenzione dell'11 ottobre 1909, relativa alla circolazione internazionale della automobili;
3. Accordo del 15 maggio 1886, relativo alla sigillazione dei vagoni soggetti a visita doganale, e protocollo del 18 maggio 1907;
4. Accordo del 15 maggio 1886, relativo all'unità tecnica delle strade ferrate;
5. Convenzione del 5 luglio 1890, relativa alla pubblicazione delle tariffe doganali e alla organizzazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe;
6. Convenzione del 15 aprile 1907, relativa all'aumento delle tariffe doganali ottomane;
7. Convenzione del 14 marzo 1857, relativa al riscatto dei diritti di pedaggio del Sund e del Belt;
8. Convenzione del 22 giugno 1861, relativa al riscatto dei diritti di pedaggio sull'Elba;
9. Convenzione del 16 luglio 1863, relativa al riscatto dei diritti di pedaggio sulla Schelda;
10. Convenzione del 29 ottobre 1888, relativa all'adozione di un regime definitivo destinato a garantire il libero uso del canale di Suez;
11. Convenzione del 23 settembre 1910, relativa all'unificazione di alcune norme in materia di urto di navi, salvataggio e assistenza dei naufraghi;
12. Convenzione del 21 dicembre 1904, relativa all'esenzione di tasse e diritti portuari a favore delle navi ospedali;
13. Convenzione del 26 settembre 1906, per il divieto del lavoro notturno per le operaie;
14. Convenzioni del 18 maggio 1904 e 4 maggio 1910, relative alla repressione della tratta delle bianche;
15. Convenzione del 4 maggio 1910, relativa alla soppressione delle pubblicazioni pornografiche;
16. Convenzione sanitaria del 3 dicembre 1903, e le precedenti del 30 gennaio 1892, 15 aprile 1893, 3 aprile 1894 e 19 marzo 1897;
17. Convenzione del 20 maggio 1875, relativa all'unificazione ed al perfezionamento del sistema metrico;
18. Convenzione del 29 novembre 1906, relativa all'unificazione della formula dei medicamenti eroici;
19. Convenzione del 16 e 19 novembre 1885, relativa all'istituzione di un diapason normale;
20. Convenzione del 7 giugno 1905, relativa alla creazione di un Istituto internazionale di agricoltura a Roma;
21. Convenzione del 3 novembre 1881 e 15 aprile 1889, relativa ai provvedimenti contro la fillossera;
22. Convenzione del 19 marzo 1902, per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura;
23. Convenzione del 12 giugno 1902, relativa alla tutela dei minorenni.

Art. 218.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno le convenzioni e gli accordi seguenti, in

quanto le riguardano, impegnandosi l'Ungheria a osservare le disposizioni speciali contenute nel presente articolo.

Convenzioni postali:

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale universale, conchiusi a Vienna il 4 luglio 1891;

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale, conchiusi a Washington il 15 giugno 1897;

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale, conchiusi a Roma il 25 maggio 1906.

Convenzioni telegrafiche:

Convenzioni telegrafiche internazionali, firmate a Pietroburgo il 10-22 luglio 1875;

Regolamenti e tariffe stabilite dalla Conferenza telegrafica internazionale di Lisbona l'11 giugno 1908.

L'Ungheria si impegna a non rifiutare il suo consenso alla conclusione coi nuovi Stati degli accordi speciali previsti dalle convenzioni e dagli accordi relativi all'Unione postale universale e all'Unione telegrafica internazionale, a cui i detti nuovi Stati hanno aderito o aderiranno.

Art. 219.

Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, per quanto le concerne, la convenzione radio-telegrafica internazionale del 5 luglio 1912, impegnandosi l'Ungheria a osservare le norme provvisorie che le saranno indicate dalle Potenze alleate e associate.

Se entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo trattato sarà stipulata una nuova convenzione che, in sostituzione di quella del 5 luglio 1912, regoli le relazioni radio-telegrafiche internazionali, essa vincolerà l'Ungheria, quand'anche si fosse rifiutata di partecipare alla sua elaborazione, o di sottoscriverla.

Questa nuova convenzione sostituirà anche le norme provvisorie in vigore.

Art. 220.

La convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, l'accordo del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, saranno applicate a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, in quanto non siano modificate dalle eccezioni e restrizioni che risultano dal medesimo.

Art. 221.

Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, in quanto le concerne, la convenzione dell'Aja del 17 giugno 1905 relativa alla procedura civile. Questa disposizione resta e resterà senza effetto rispetto alla Francia, al Portogallo e alla Romania.

Art. 222.

L'Ungheria s'impegna a aderire, nelle forme prescritte, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886, relativa alla protezione della proprietà letteraria e artistica, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1913.

Finchè non abbia aderito alla convenzione predetta, l'Ungheria s'impegna a riconoscere e a proteggere le opere letterarie e artistiche dei sudditi delle Potenze alleate e associate, mediante disposizioni efficaci emanate in conformità dei principi della convenzione internazionale suddetta.

Indipendentemente dalla detta adesione, l'Ungheria si impegna inoltre a continuare ad assicurare questo riconoscimento e questa protezione a tutte le opere artistiche e letterarie dei sudditi di ciascuna delle Potenze alleate e associate almeno nella stessa misura come al 28 luglio 1914 e alle stesse condizioni.

Art. 223.

L'Ungheria s'impegna a aderire alle convenzioni seguenti:

1°) Convenzione del 26 settembre 1906 relativa alla proibizione del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;

2°) Convenzione del 31 dicembre 1913, relativa alla unificazione delle statistiche commerciali.

Art. 224.

Ciascuna delle Potenze alleate e associate, ispirandosi ai principi generali o alle particolari stipulazioni del presente trattato, notificherà all'Ungheria le convenzioni bilaterali di qualsiasi specie di cui esigerà l'osservanza.

La notificazione prevista nel presente articolo sarà eseguita direttamente o per il tramite di un'altra Potenza. Ne sarà accusato ricevimento per iscritto dall'Ungheria. La data dell'entrata in vigore sarà quella della notificazione.

Le Potenze alleate e associate si impegnano fra loro a non applicare, di fronte all'Ungheria, se non le convenzioni che sono conformi alle disposizioni del presente trattato.

La notificazione indicherà, eventualmente, le clausole di tali convenzioni che, non essendo conformi alle disposizioni del presente trattato, non saranno considerate applicabili.

In caso di divergenza di parere, sarà chiamata a pronunziarsi la Società delle Nazioni.

Un termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del presente trattato, è accordato alle Potenze alleate e associate per procedere alla notificazione predetta.

Soltanto le convenzioni bilaterali contemplate dalla notificazione saranno in vigore tra le Potenze alleate o associate e l'Ungheria.

Queste norme sono applicabili a tutte le convenzioni bilaterali esistenti fra una qualunque delle Potenze alleate e associate, firmatarie del presente trattato, e l'Ungheria, anche se le dette Potenze non siano state in guerra con essa.

Art. 225.

L'Ungheria dichiara di riconoscere privo di effetto qualunque trattato, convenzione od accordo da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica conchiuso con la Germania, la Bulgaria, l'Austria e la Turchia, dal 1° agosto 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 226.

L'Ungheria si impegna ad assicurare di pieno diritto alle Potenze alleate e associate, ai funzionari e ai sudditi delle dette Potenze, il godimento di tutti i diritti e privilegi, di qualunque specie, che essa o l'antica Monarchia austro-ungarica abbia potuto accordare alla Germania, all'Austria, alla Bulgaria o alla Turchia, o ai funzionari o ai sudditi di tali Stati, in forza di trattati, convenzioni ed accordi conchiusi anteriormente al 1° agosto 1914 per tutto il tempo che questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore.

Le Potenze alleate e associate si riservano di accettare o no il beneficio di tali vantaggi e diritti.

Art. 227.

L'Ungheria dichiara di riconoscere come privi di effetto tutti i trattati, le convenzioni e gli accordi da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica conchiusi anteriormente al 28 luglio 1914, o dopo questa data, fino all'entrata in vigore del presente trattato, con la Russia o con qualsiasi Stato o Governo il cui territorio faceva anteriormente parte della Russia, o con la Romania.

Art. 228.

Qualora dopo il 28 luglio 1914 una Potenza alleata o associata, la Russia, o uno Stato o un Governo il cui territorio faceva già parte della Russia, fosse stato costretto, in seguito ad occupa-

zione militare, o con qualunque altro mezzo, o per qualsiasi altra causa, ad accordare o lasciare accordare, in forza di atti emananti da qualsiasi autorità, concessioni, privilegi e favori di qualunque specie all'antica Monarchia austro-ungarica o all'Ungheria o a un suddito ungherese, tali concessioni, privilegi e favori si intenderanno annullati di pieno diritto dal presente trattato.

Nessun onere o indennità che eventualmente derivasse da tale annullamento dovrà in alcun caso essere sopportato dalle Potenze alleate e associate, nè dalle Potenze, Stati, Governi o pubbliche autorità che il presente articolo libera dai loro impegni.

Art. 229.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Ungheria si impegna, per quanto la concerne, a far profittare di pieno diritto le Potenze alleate e associate e i loro sudditi dei diritti e vantaggi di ogni specie da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica concessi, dopo il 28 luglio 1914 e fino all'entrata in vigore del presente trattato, in forza di trattati, convenzioni o accordi a Stati non belligerenti o a sudditi di tali Stati, finchè questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore per l'Ungheria.

Art. 230.

Quelle fra le Alte Parti contraenti che non hanno ancora sottoscritto la convenzione sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912, o che, avendola sottoscritta, non l'hanno ancora ratificata, sono d'accordo per mettere in vigore questa convenzione, e, a tal fine, per promulgare le necessarie disposizioni di legge appena sarà possibile, e al più tardi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, nei riguardi di quelle fra di esse che non hanno ancora ratificato la detta convenzione, che la ratificazione del presente trattato equivarrà, per ogni effetto, a tale ratificazione e alla sottoscrizione del protocollo speciale aperto all'Aja in conformità delle deliberazioni della terza Conferenza sull'oppio, tenuta nel 1914, per la messa in vigore di detta convenzione.

Il Governo della Repubblica francese comunicherà al Governo dei Paesi Bassi copia autentica del processo verbale di deposito delle ratificazioni del presente trattato e inviterà il Governo dei Paesi Bassi ad accettare e ricevere questo documento come deposito delle ratificazioni della convenzione del 23 gennaio 1912 e come sottoscrizione del protocollo addizionale del 1914.

Sezione III.

Debiti

—

Art. 231.

Saranno regolate per mezzo di « Uffici di verifica e di compensazione », istituiti da ciascuna delle Alte Parti contraenti entro tre mesi dalla notificazione prevista alla lettera *e*), le seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie:

1° I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, ai sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio della medesima.

2° I debiti divenuti esigibili durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, risultanti da transazioni o da contratti intervenuti coi sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

3° Gli interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti ai sudditi di una Potenza contraente, provenienti da titoli emessi o ritirati da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di tali interessi ai sudditi di questa Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

4° I capitali rimborsabili prima e durante la guerra ai sudditi di una delle Potenze contraenti, in rappresentanza di titoli emessi da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di questi capitali ai sudditi di questa Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

Nel caso di interessi o di capitali pagabili per titoli emessi o ritirati dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica, sarà accreditato o pagato dall'Ungheria soltanto l'importo degli interessi dei capitali relativi al debito a carico dell'Ungheria secondo le disposizioni della parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato e dei criteri adottati dalla Commissione delle riparazioni.

Il prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi nemici, di cui alla sezione IV e al suo allegato, sarà assunto nella moneta e al cambio previsto alla seguente lettera *d*) dagli Uffici di verifica e di compensazione, e destinato da essi in conformità di quanto è stabilito nella sezione e nell'allegato predetti.

Le operazioni contemplate in questo articolo saranno effettuate secondo i seguenti principi e in conformità dell'allegato alla presente sezione.

a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti proibirà, dal giorno della firma del presente trattato, ogni pagamento, accettazione di pagamento, e in generale ogni comunicazione fra le parti, concernente il saldo di tali debiti, fuor che per mezzo degli Uffici di verifica e di compensazione predetti.

b) Ciascuna delle Alti Parti contraenti, rispettivamente, sarà responsabile del pagamento dei predetti debiti dei propri sudditi; salvochè il debitore fosse prima della guerra in stato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una società, i cui affari siano stati liquidati durante la guerra in conformità della legislazione eccezionale di guerra.

c) Le somme dovute ai sudditi di una delle Alte Parti contraenti dai sudditi di una Potenza avversaria saranno addebitati all'Ufficio di verifica e compensazione del paese del debitore, e versate al creditore dall'Ufficio del paese di quest'ultimo.

d) I debiti saranno pagati o accreditati nella valuta di quella delle Potenze alleate o associate (comprese le colonie e i protettorati delle medesime, i domini britannici e l'India) che sarà interessata. Se i debiti sono pagabili in una valuta diversa, si pagheranno o accrediteranno nella divisa del paese interessato (Potenza alleata o associata colonia, protettorato, dominio britannico o India) al saggio del cambio anteriore alla guerra.

Agli effetti di questa disposizione, si considera il saggio del cambio anteriore alla guerra eguale alla media del saggio delle rimesse telegrafiche della Potenza alleata o associata interessata, durante il mese immediatamente anteriore all'apertura delle ostilità fra la detta Potenza e l'Austria-Ungheria.

La disposizione precedente, relativa al saggio del cambio, non sarà applicabile, nel caso che un contratto stabilisse espressamente un determinato saggio per la conversione della divisa in cui l'obbligazione è espressa, nella valuta della Potenza alleata e associata interessata.

Nei riguardi dei nuovi Stati di Polonia e Czeco-Slovacchia, la valuta di saldo e il saggio del cambio applicabili ai debiti da pagare o da accreditare saranno stabiliti dalla Commissione delle riparazioni prevista alla parte VIII (Riparazioni), salvo che fossero determinati preventivamente per accordo fra gli Stati interessati.

e) Le disposizioni del presente articolo e del seguente allegato non si applicheranno fra l'Ungheria, da una parte, e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o i loro protettorati, i domini britannici o l'India, dall'altra, se, entro un mese dal deposito delle ratifiche del presente trattato da parte della Potenza in questione, o per conto di un dominio a dell'India; non sia a tal uopo dato avviso all'Ungheria dal Governo della detta Potenza alleata o associata, del detto dominio o dall'India, secondo il caso

f) Gli Stati alleati e associati che hanno aderito al presente articolo e al seguente allegato potranno convenire fra loro di applicarli ai sudditi rispettivi, stabiliti sul proprio territorio, per quanto concerne i rapporti fra i medesimi e i sudditi ungheresi. In tal caso, i pagamenti eseguiti in conformità della presente disposizione saranno regolati fra gli Uffici di verifica e compensazione alleati e associati interessati.

ALLEGATO

§ 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà, entro tre mesi dalla notificazione di cui all'art. 231, lettera *e*), un « Ufficio di verifica e di compensazione » per il pagamento e il ricupero dei debiti nemici.

Potranno essere istituiti Uffici locali per una parte dei territori delle Alte Parti contraenti. Questi Uffici funzioneranno nei limiti del loro distretto come gli Uffici centrali ma tutti i rapporti coll'Ufficio situato nel paese avversario si effettueranno per mezzo dell'Ufficio centrale.

§ 2.

Nel presente allegato s'intendono per « debiti nemici » i debiti di cui al paragrafo 1° dell'art. 231; per « debitori nemici » le persone che devono tali somme; per « creditori nemici » le persone alle quali tali somme sono dovute; per « Ufficio creditore » l'Ufficio di verifica e compensazione che funziona nel paese del creditore, e per « Ufficio debitore » l'Ufficio di verifica e di compensazione che funziona nel paese del debitore.

§ 3.

Le Alte Parti contraenti puniranno le infrazioni alle disposizioni della lettera *a*) dell'art. 231 colle pene previste attualmente dalla loro legislazione circa il commercio col nemico. Quelle tra di esse che non abbiano vietato il commercio col nemico puniranno le infrazioni suddette con pene rigorose. Le Alte Parti contraenti proibiranno inoltre nel loro territorio ogni azione giudiziaria per il pagamento di tali debiti, salvo i casi previsti dal presente allegato.

§ 4.

La garanzia del Governo di cui alla lettera *b*) dell'art. 231 avrà effetto quando il ricupero del debito non possa avvenire, qualunque ne sia il motivo, salvo che il debito fosse prescritto secondo la legislazione del paese del debitore, al momento della dichiarazione di guerra, o il debitore fosse a quel tempo in stato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una Società i cui affari siano liquidati in conformità della legislazione eccezionale di guerra. In tal caso, la procedura di cui al presente allegato si applicherà al pagamento delle ripartizioni.

I termini « in stato di fallimento » e di « moratoria » si riferiscono all'applicazione delle leggi che prevedono tali condizioni giuridiche; l'espressione « in stato di insolvenza dichiarata » si riferisce a una condizione giuridica analoga, prevista dalla legge inglese.

§ 5.

I creditori daranno all'Ufficio creditore, entro sei mesi dalla sua istituzione, notizia dei loro crediti e gli forniranno i documenti e le informazioni che loro saranno richiesti.

Le Alte Parti contraenti prenderanno le disposizioni opportune per perseguire e punire le collusioni fra creditori e debitori nemici. Gli Uffici si daranno comunicazione di ogni elemento e informazione atti a scoprire ed a punire simili collusioni.

Le Alte Parti contraenti faciliteranno, per quanto è possibile, e comunicazioni postali e telegrafiche, a spese degli interessati e per mezzo degli Uffici, tra debitori e creditori che desiderino venire ad un accordo sull'ammontare del debito.

L'Ufficio creditore darà notizia all'Ufficio debitore di tutti i debiti che gli sono stati dichiarati. L'Ufficio debitore indicherà, in tempo utile, all'Ufficio creditore i debiti riconosciuti e quelli contestati. In questo secondo caso, l'Ufficio debitore farà menzione dei motivi per cui il debito non è riconosciuto.

§ 6.

Quando un debito è stato riconosciuto, in tutto od in parte, l'Ufficio debitore accrediterà subito dell'ammontare riconosciuto l'Ufficio creditore, al quale darà in pari tempo avviso dell'accreditamento.

§ 7.

Il debito s'intenderà riconosciuto nella sua totalità e il relativo ammontare sarà subito accreditato all'Ufficio creditore, a meno che, entro tre mesi dal ricevimento della notificazione che gli sarà stata fatta, salvo proroga accettata dall'Ufficio creditore, l'Ufficio debitore non faccia sapere che il debito non è riconosciuto.

§ 8.

Quando il debito non sia riconosciuto in tutto od in parte, i due Uffici esamineranno il caso di comune accordo e tenteranno una conciliazione tra le parti.

§ 9.

L'Ufficio creditore pagherà ai singoli creditori le somme accreditate, valendosi, a tale scopo, dei fondi messi a sua disposizione dal Governo del proprio paese, alle condizioni stabilite dal Governo stesso, in inspecie ritenendo le somme stimate necessarie a coprire rischi, spese, e diritti di commissione.

§ 10.

Chiunque abbia reclamato il pagamento di un debito nemico, in tutto o in parte non riconosciuto, dovrà pagare all'Ufficio, a titolo di multa, un interesse del 5 0/0 sulla parte non riconosciuta del debito. Del pari, chiunque si sia indebitamente rifiutato di riconoscere in tutto o in parte un debito reclamato a suo carico, dovrà pagare, a titolo di multa, un interesse del 5 per cento sull'ammontare della parte di debito per la quale il suo rifiuto sia riconosciuto ingiustificato.

Questo interesse sarà dovuto dal giorno della scadenza del termine previsto al paragrafo 7 fino al giorno in cui la domanda sarà stata respinta o il debito sarà pagato.

Gli Uffici, ciascuno per la parte di propria competenza, provvederanno per la riscossione delle multe, e saranno responsabili nel caso che tali multe non potessero venire riscosse.

Le multe saranno accreditate all'altro ufficio, che le tratterrà quale contributo alle spese di esecuzione delle presenti disposizioni.

§ 11.

Il bilancio delle operazioni sarà fatto ogni tre mesi e il saldo regolato dallo Stato debitore entro un mese, coll'effettivo versamento di numerario.

Tuttavia i saldi dovuti da una o più potenze alleate e associate saranno trattenuti fino al pagamento integrale delle somme dovute alle Potenze alleate e associate, e ai loro sudditi, a causa della guerra.

§ 12.

Per facilitare la discussione fra gli Uffici, ognuno di questi avrà un rappresentante nella città dove funzionerà l'altro.

§ 13.

Salvo eccezioni motivate, gli affari saranno discussi, per quanto è possibile, presso l'ufficio debitore.

§ 14.

In applicazione all'articolo 231, lettera *b*), le Alte Parti contraenti sono responsabili del pagamento dei debiti nemici da parte dei propri sudditi.

L'Ufficio debitore dovrà accreditare l'Ufficio creditore di tutti i debiti riconosciuti, anche quando ne sia stata impossibile la riscossione dal singolo debitore. Tuttavia i Governi dovranno dare al rispettivo Ufficio tutti i poteri necessari per ottenere il ricupero dei crediti riconosciuti.

§ 15.

Ogni Governo sosterrà le spese dell'Ufficio stabilito nel proprio territorio, compresi gli stipendi del personale.

§ 16.

In caso di disaccordo fra due Uffici sull'esistenza del debito e in caso di conflitto fra debitore e creditore nemici o fra Uffici, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato, se le parti vi consentono, alle condizioni da esse stabilite di comune accordo, o portata dinanzi al Tribunale arbitrale misto, di cui alla sezione IV seguente.

La controversia potrà tuttavia, a richiesta dell'ufficio creditore, essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali ordinari del domicilio del debitore.

§ 17.

Le somme approvate dal Tribunale arbitrale misto, dai tribunali ordinari o dal tribunale arbitrale saranno ricuperate per mezzo degli Uffici come se fossero state riconosciute dall'Ufficio debitore.

§ 18.

I Governi interessati designeranno un agente incaricato di produrre le istanze davanti al Tribunale arbitrale misto per conto del proprio Ufficio. Questo agente eserciterà un sindacato generale sui mandatari e sugli avvocati dei sudditi del suo Paese.

Il Tribunale giudica in base agli atti. Può tuttavia udire le parti, in persona o rappresentate, a loro scelta, da mandatari graditi ai due Governi o dall'agente predetto; questi ha facoltà di intervenire a fianco della parte, come di riassumere e sostenere una domanda da essa abbandonata.

§ 19.

Gli Uffici interessati forniranno al Tribunale arbitrale misto le informazioni ed i documenti in loro possesso, allo scopo di permettere al Tribunale di decidere rapidamente sui casi che gli sono sottoposti.

§ 20.

L'appello di una delle parti contro la decisione concorde dei due Uffici importa per l'appellante l'obbligo di un deposito per le spese, che sarà restituito soltanto se la prima decisione sia modificata in favore dell'appellante, e in proporzione all'accoglimento dell'appello, dovendo, in tal caso, la parte avversa essere condannata nella stessa proporzione ai danni e alle spese. Il deposito potrà essere sostituito da una garanzia accettata dal Tribunale.

Per tutte le vertenze sottoposte al Tribunale sarà prelevato un diritto del 5 0[0 sull'ammontare della somma in contestazione. Salvo decisione contraria del Tribunale, questo diritto sarà a carico della parte soccombente. Questo diritto sarà cumulato col deposito di cui sopra. Esso è del pari indipendente dalla garanzia.

Il Tribunale può assegnare a una delle parti danni e interessi, fino alla concorrenza delle spese del processo.

Ogni somma dovuta in applicazione di questo paragrafo sarà accreditata all'Ufficio della parte vincitrice e farà oggetto di un conto separato.

§ 21.

Per il sollecito disbrigo degli affari si terrà conto, nella scelta del personale degli Uffici e del Tribunale arbitrale misto, della conoscenza della lingua dell'altro paese interessato.

Gli Uffici potranno corrispondere liberamente tra loro e trasmettersi documenti nella propria lingua.

§ 22.

Salvo accordo contrario fra i Governi interessati, i debiti saranno fruttiferi nelle condizioni seguenti.

Nessun interesse sarà corrisposto sulle somme dovute a titolo di dividendi, interessi o altri pagamenti periodici rappresentanti l'interesse del capitale.

Il saggio dell'interesse sarà del 5 0[0 annuo, salvo che, per contratto, per legge o consuetudine locale, il creditore debba ricevere l'interesse ad un saggio diverso. In tal caso questo saggio sarà applicato.

Gli interessi decorreranno dal giorno dell'apertura delle ostilità o, per un debito scaduto durante la guerra, dal giorno della scadenza e fino al giorno in cui l'ammontare del debito sarà accreditato all'Ufficio creditore.

Gli interessi dovuti saranno considerati come debiti riconosciuti dagli Uffici e accreditati, alle stesse condizioni, all'Ufficio creditore.

§ 23.

Se in seguito alla decisione degli Uffici o del Tribunale arbitrale misto, un reclamo non è considerato compreso fra i casi di cui all'art. 231, il creditore avrà facoltà di perseguire il ricupero del suo credito dinanzi ai tribunali ordinari, o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.

La domanda presentata all'Ufficio interrompe la prescrizione.

§ 24.

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto come definitive e di renderle obbligatorie per i propri sudditi.

§ 25.

Se un Ufficio creditore si rifiuta di notificare all'Ufficio debitore una domanda o di compiere un atto di procedura previsto nel presente allegato e inteso a far valere, in tutto o in parte, una domanda che gli sia stata debitamente notificata, dovrà rilasciare al creditore un certificato indicante la somma reclamata, e il creditore potrà perseguirne il ricupero davanti ai Tribunali ordinari o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.

Sezione IV.

Beni, diritti e interessi

—

Art. 232.

I. — La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese nemico sarà risoluta secondo i principî stabiliti nella presente sezione e le disposizioni del seguente allegato:

a) I provvedimenti eccezionali di guerra e i provvedimenti di alienazione definiti nel paragrafo 3 dell'allegato seguente, presi nel territorio dell'antico Regno d'Ungheria e concernenti i beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati, quando la liquidazione non sia compiuta, saranno immediatamente aboliti e la loro applicazione sarà interrotta; beni, diritti e interessi di cui si tratta saranno restituiti agli aventi diritto.

b) Salvo le disposizioni contrarie che possono risultare da questo trattato, le Potenze alleate o associate si riservano il diritto di far propri e di liquidare i beni, diritti e interessi che alla data dell'entrata in vigore di questo trattato appartengono a sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, o a società nelle quali

essi hanno un'ingerenza prevalente, e che si trovano nel territorio, nelle colonie, possedimenti e protettorati dei detti Stati, compresi i territori ceduti loro in virtù del presente trattato, o sotto la loro dipendenza.

La liquidazione avrà luogo in conformità delle leggi dello Stato alleato o associato interessato, e il proprietario non potrà disporre dei detti beni, diritti e interessi, nè gravarli di alcun onere, senza il consenso del detto Stato.

Coloro che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato dimostreranno di avere acquistato di pieno diritto, in conformità delle sue disposizioni, la cittadinanza di una Potenza alleata o associata, e coloro che, a termini dell'art. 62 otterranno tale cittadinanza col consenso delle competenti autorità, o in virtù di una pertinenza anteriore, non saranno considerati sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, agli effetti di questo paragrafo.

c) I prezzi e le indennità risultanti dall'esercizio del diritto di cui alla lettera b) saranno determinati in base ai metodi di valutazione e di liquidazione stabiliti in conformità della legislazione del paese nel quale i beni sono stati espropriati o liquidati.

d) Nei rapporti fra le Potenze alleate e associate o i loro sudditi, da una parte, e i sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, dall'altra, come fra l'Ungheria, da una parte, e le Potenze alleate e associate o i loro sudditi, dall'altra, saranno considerati come definitivi e opponibili a qualunque persona, con le riserve stabilite in questo trattato e nei suoi allegati, tutti i provvedimenti eccezionali di guerra o di alienazione, o gli atti compiuti o da compiere in virtù di tali provvedimenti, come sono definiti nei paragrafi 1 e 3 del seguente allegato.

e) I sudditi delle Potenze alleate o associate avranno diritto a una indennità per i danni e pregiudizi cagionati ai loro beni, diritti e interessi, o a qualunque società o associazione di cui facessero parte nel territorio dell'antico Regno d'Ungheria, per effetto dell'applicazione, sia di provvedimenti eccezionali di guerra, sia dei provvedimenti di alienazione che sono oggetto dei paragrafi 1 e 3 dell'allegato seguente. I reclami formulati a tale riguardo dai detti sudditi saranno presi in esame e l'importo delle indennità sarà determinato dal tribunale arbitrale misto contemplato nella sezione IV, o da un arbitro designato dal tribunale medesimo; le indennità andranno a carico dell'Ungheria e potranno essere prelevate sui beni dei sudditi dell'antico Regno d'Ungheria o delle società nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera b), che si trovano nel territorio o sotto la dipendenza dello Stato del reclamante. Tali beni potranno essere costituiti in garanzia delle obbligazioni nemiche delle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Il pagamento delle indennità potrà essere effettuato dalla Potenza alleata o associata, e l'ammontare sarà posto a debito del Governo ungherese.

f) Ogni qualvolta un suddito di una Potenza alleata o associata, proprietario di beni, diritti o interessi che hanno formato oggetto di un provvedimento di alienazione nel territorio dell'antico Regno d'Ungheria ne esprima il desiderio, sarà data soddisfazione ai reclami di cui al paragrafo precedente mediante la restituzione dei detti beni, se essi sono ancora in natura.

In tal caso, l'Ungheria dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per rimettere il proprietario, che ne è stato privato, in possesso dei suoi beni, liberi da qualunque onere e servitù di cui fossero stati gravati dopo la liquidazione, e per risarcire ogni terzo che rimanga leso dalla restituzione.

Se la restituzione contemplata in questo paragrafo non può aver luogo, accordi particolari potranno esser conchiusi per mezzo delle Potenze interessate o degli uffici di verifica e compensazione di cui all'allegato alla sezione III, allo scopo di assicurare che il suddito alleato o associato sia risarcito del danno di cui alla lettera e), mediante l'attribuzione di utilità o di equivalenti che egli consenta ad accettare in sostituzione dei beni, diritti o interessi dei quali fu privato.

In dipendenza delle restituzioni effettuate a termini del presente articolo, i prezzi o le indennità stabilite in applicazione della lettera e) saranno diminuite del valore attuale dei beni restituiti, tenuto conto dell'indennità per privazione di godimento o per deteriorazioni.

g) La facoltà di cui alla lettera f) è riservata ai proprietari che siano sudditi di Potenze alleate o associate nel cui territorio non fossero in corso di applicazione, prima della firma dell'armistizio, disposizioni legislative statuenti la liquidazione generale dei beni, diritti o interessi nemici.

h) Salvo il caso che in applicazione della lettera f) siano state effettuate restituzioni in natura, il ricavato netto delle liquidazioni dei beni nemici, fatte, sia in virtù della legislazione eccezionale di guerra, sia in applicazione del presente articolo, e generalmente tutti gli averi in contanti dei nemici, salvo il retratto della vendita di beni, o gli averi in contanti che si trovano in paesi alleati o associati e appartengono alle persone contemplate nell'ultimo comma della lettera b), avranno la seguente destinazione:

1° Per quanto riguarda le Potenze che adottano la sezione III ed il relativo allegato, il retratto o gli averi in questione saranno portati a carico della Potenza di cui il proprietario è cittadino, per mezzo dell'ufficio di verifica e compensazione istituito a norma della sezione e dell'allegato predetti; ogni avanzo attivo che ne risulti in favore dell'Ungheria sarà trattato in conformità dell'art. 172, parte VIII (Riparazioni) del presente trattato.

2° Per quanto riguarda le Potenze che non adottano la sezione III e il relativo allegato, il retratto dei beni, diritti e interessi, e gli averi in contanti che appartengono ai sudditi delle Potenze alleate o associate, e che l'Ungheria detiene, sarà immediatamente pagato all'avente diritto o al suo Governo. Ogni Potenza alleata o associata potrà disporre del retratto dei beni, diritti e interessi, e degli averi in contanti, che appartengono a sudditi dell'antico Regno d'Ungheria o a società nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera b), e che essa abbia appresi in conformità delle sue leggi e regolamenti, e potrà destinarlo al pagamento dei reclami e dei crediti determinati nel presente articolo o nel paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Tutti i beni, diritti e interessi, o il retratto della liquidazione di tali beni e tutti gli averi in contanti di cui non avrà disposto nel modo predetto, potranno essere trattenuti dalla detta Potenza alleata o associata; in tal caso si applicheranno al loro valore in contanti le disposizioni dell'art 173, parte VIII (Riparazioni) del presente trattato.

i) Salvo le disposizioni dell'art. 250, in caso di liquidazioni eseguite nei nuovi Stati alleati e associati, firmatari di questo trattato, o negli Stati che non partecipano alle riparazioni dovute dall'Austria, il prodotto delle liquidazioni eseguite dal Governo dei detti Stati dovrà essere versato direttamente ai proprietari, con riserva dei diritti della Commissione delle riparazioni, a norma del presente trattato e in specie dell'articolo 165, parte VIII (Riparazioni), e dell'art. 194, parte IX (Clausole finanziarie). Se il proprietario dimostra al tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI di questa parte o a un arbitro designato da questo tribunale che le condizioni della vendita o qualche provvedimento preso dal Governo dello Stato di cui si tratta all'infuori della sua legislazione generale, hanno determinato un ingiusto danno quanto al prezzo, il tribunale o l'arbitro potranno accordare all'avente diritto un'equa indennità, a carico del detto Stato.

j) L'Ungheria s'impegna a risarcire i propri sudditi, in dipendenza della liquidazione o appropriazione dei loro beni, diritti e interessi nei paesi alleati o associati.

k) L'ammontare delle imposte e tasse sul capitale, che sono state o che potranno essere percepite dall'Ungheria sui beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati e associati, dal 3 novembre 1918 fino al termine di tre mesi dopo dopo l'entrata in vigore del presente trattato, e se si tratta di beni, diritti e interessi che furono sottoposti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino alla loro restituzione in conformità delle disposizioni del presente trattato, sarà rimborsato agli aventi diritto.

II. — Con riserva delle precedenti disposizioni, sono dichiarati nulli e inesistenti tutti i provvedimenti, diversi dai predetti, che fossero stati presi dalle autorità di diritto o di fatto nel territorio dell'antico Regno d'Ungheria, dal 3 novembre 1918 fino all'entrata in vigore del presente trattato, lesivi dei diritti, beni e interessi delle Potenze alleate e associate o dei loro sudditi, comprese le società e associazioni nelle quali erano interessati.

Le disposizioni delle lettere *a*), *e*), *f*), *h*) e *k*) di questo articolo si applicano ai beni, diritti e interessi dei sudditi di Potenze alleate o associate, comprese le società e associazioni in cui erano interessati, che sono stati oggetto di atti lesivi della proprietà – come: espropriazione, confisca, sequestro, requisizione, danneggiamento o distruzione – compiuti per effetto, sia di leggi o regolamenti, sia di atti di violenza delle autorità che di diritto o di fatto sussistevano in Ungheria, o della popolazione ungherese.

III. — Tra le società e associazioni sono comprese in specie le comunità ortodosse greche stabilite a Budapest e nelle altre città dell'Ungheria, e le fondazioni pie o d'altro genere, qualora sudditi delle Potenze alleate o associate siano interessati in tali comunità o fondazioni.

IV. — Nessuna decadenza per mancato compimento di qualsiasi formalità o di qualsiasi dichiarazione prescritta da leggi o decreti ungheresi, posteriori all'armistizio e anteriori all'entrata in vigore del presente trattato, potrà essere o essere stata validamente opposta ai sudditi delle Potenze alleate o associate, comprese le società e associazioni nelle quali essi ereno interessati

Art. 233.

L'Ungheria s'impegna, per quanto riguarda i beni, diritti e interessi restituiti in applicazione dell'art. 232 ai sudditi delle Potenze alleate o associate, comprese le società o associazioni nelle quali essi erano interessati:

a) a rimettere e mantenere, salvo le eccezioni espressamente stabilite in questo trattato, i beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate o associate nella condizione di diritto in cui, per effetto delle leggi in vigore prima della guerra, erano i beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Regno di Ungheria,

b) a non sottoporre i beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate o associate ad alcun provvedimento che colpisca la proprietà, che non sia applicato egualmente ai beni, diritti o interessi dei suoi propri sudditi; e a pagare adeguate indennità nel caso in cui provvedimenti siffatti fossero presi.

ALLEGATO

—

§ 1.

A termini dell'art. 232 lettera *d*) è confermata la validità di ogni disposizione attributiva di proprietà, di ogni ordinanza per la liquidazione di società o di imprese, e di ogni altra ordinanza, istruzione e autorizzazione che sia stata o si reputi emessa, data o eseguita da qualsiasi tribunale o autorità amministrativa di una delle Alti Parti contraenti, in applicazione della legislazione di guerra relativa ai beni, diritti o interessi nemici. Si dovrà ritenere che gli interessi di qualsiasi persona abbiano effettivamente formato oggetto di regolamenti, delle ordinanze, decisioni o istruzioni relative ai beni nei quali sono interessate le persone di cui si tratta, siano o non siano stati tali interessi espressamente contemplati nei detti regolamenti e nelle dette ordinanze, decisioni o istruzioni. Non si potrà sollevare alcuna contestazione circa la legittimità di un trasferimento di beni, diritti o interessi effettuato in virtù dei regolamenti e delle ordinanze, decisioni e istruzioni suddette. È del pari confermata la validità di ogni provvedimento preso relativamente ad una proprietà, impresa, o società, sia che si tratti di inchiesta, sequestro, amministrazione forzata, utilizzazione, requisizione, sorveglianza o liquidazione, vendita o gestione di beni, diritti e interessi, ricupero o pagamento di debiti, pagamento di spese od oneri, o di qualunque altro provvedimento preso in esecuzione di ordinanze, regolamenti, decisioni o istruzioni che siano state o si reputino emesse, pronunciate o eseguite da qualsiasi tribunale o autorità amministrativa di una delle Alte Parti contraenti, in applicazione della legislazione eccezionale di guerra relativa ai beni, diritti e interessi nemici, a condizione che le disposizioni di questo paragrafo non portino pregiudizio ai diritti di proprietà precedentemente acquistati in buona fede e a giusto prezzo dai sudditi delle Potenze alleate o associate, in conformità della legge del luogo dove i beni si trovano.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai provvedimenti predetti che siano stati presi dall'antico Governo austro-ungarico nei territori invasi o occupati, nè ai provvedimenti che siano stati presi dopo il 3 novembre 1918 dall'Ungheria o dalle autorità ungheresi; tutti questi provvedimenti saranno nulli.

§ 2.

Non sono ammissibili reclami od azioni, sia da parte dell'Ungheria o dei suoi sudditi, sia da parte dei sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, dovunque abbiano la loro residenza, o per conto loro, contro una Potenza alleata o associata, o contro qualunque persona che abbia agito in nome o per ordine di qualsiasi autorità giurisdizionale o amministrativa della detta Potenza alleata o associata, relativamente a qualsiasi atto od omissione concernente beni, diritti o interessi di sudditi ungheresi, compiuti durante la guerra o in vista della preparazione alla guerra. È del pari inammissibile qualsiasi reclamo od azione contro qualunque persona, relativamente a qualsiasi atto od omissione dipendente dai provvedimenti eccezionali di guerra, dalle leggi e dai regolamenti di qualsiasi Potenza alleata o associata.

§ 3.

Nell'art. 232 e in questo allegato, l'espressione « provvedimenti eccezionali di guerra » comprende i provvedimenti di qualunque specie, legislativi, amministrativi, giudiziari o d'altro genere, che siano stati presi ulteriormente, circa i beni nemici e che hanno avuto od avranno per effetto, senza colpire la proprietà, di togliere ai proprietari la disponibilità dei loro beni, ed in ispecie i provvedimenti di vigilanza, amministrazione forzata o sequestro, e i provvedimenti che hanno avuto o avranno per scopo l'apprensione, l'uso o la disposizione degli averi nemici, per qualsiasi motivo, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo. Gli atti compiuti in esecuzione di questi provvedimenti sono tutte le decisioni, istruzioni, decreti e ordinanze delle autorità amministrative o giudiziarie che abbiano applicato i provvedimenti stessi ai beni nemici, e tutti gli atti compiuti da qualunque persona preposta all'Amministrazione o alla vigilanza dei beni nemici, come il pagamento di debiti, la riscossione di crediti, il pagamento di spese od oneri, la percezione di onorari.

« Provvedimenti di alienazione » sono quelli che hanno colpito o colpiranno la proprietà dei beni nemici, trasferendoli in tutto o in parte a persona diversa dal proprietario nemico, senza il suo consenso; particolarmente le disposizioni che ordinano la

vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprietà dei beni nemici, l'annullamento dei titoli o valori mobiliari.

§ 4.

I beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Regno d'Ungheria nei territori di una delle Potenze alleate o associate. come il retratto netto della loro vendita o liquidazione, o dell'applicazione di altri provvedimenti, potranno essere gravati dalla Potenza alleata o associata di cui si tratta, in primo luogo del pagamento delle indennità dovute, in ordine ai reclami dei sudditi della stessa Potenza, relativamente ai loro beni, diritti e interessi, comprese le Società o associazioni nelle quali erano interessati, nel territorio dell'antico Regno d'Ungheria, dei crediti che essi hanno verso sudditi ungheresi e del pagamento dei reclami presentati per atti commessi dal Governo austro-ungarico, o da qualunque altra autorità austro-ungarica posteriormente al 28 luglio 1914, prima che la detta Potenza alleata o associata avesse partecipato alla guerra. L'importo di questa specie di reclami potrà essere stabilito da un arbitro designato dal signor Gustavo Ador, se vi consente, o in mancanza dal tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VII. In secondo luogo, potranno essere gravati del pagamento delle indennità dovute in ordine ai reclami dei sudditi della detta Potenza alleata o associata, relativamente ai loro averi, proprietà, beni e interessi sul territorio delle altre Potenze nemiche, in quanto siffatti reclami non siano stati altrimenti soddisfatt

§ 5.

Nonostante le disposizioni dell'art. 232, nel caso che immediatamente prima dell'inizio della guerra una Società legalmente riconosciuta in uno Stato alleato avesse, in comune con una Società nella quale essa abbia un'ingerenza prevalente, legalmente riconosciuta in Ungheria, il diritto di usare in altri paesi marchi di fabbrica o di commercio, o nel caso in cui godesse, insieme con questa Società, l'esclusività dei processi di fabbricazione di merci o di articoli per la vendita in altri paesi, soltanto la prima Società avrà il diritto di servirsi di questi marchi di fabbrica negli altri paesi, a esclusione della Società ungherese; e i processi comuni di fabbricazione saranno riservati alla prima Società, nonostante qualsiasi disposizione presa in applicazione della seconda Società o dei suoi interessi, delle sue proprietà commerciali od azioni. Tuttavia la prima Società, se richiesta, rimetterà alla seconda i modelli che permettano a questa di continuare la fabbricazione delle merci che dovranno essere consumate in Ungheria.

§ 6.

Il Governo ungherese è responsabile della conservazione dei beni, diritti e interessi dei sudditi alleati o associati, comprese le Società e associazioni nelle quali erano interessati, che hanno formato oggetto da parte sua di un provvedimento eccezionale di guerra, fino al momento in cui la restituzione potrà essere effettuata in conformità dell'art. 232.

§ 7.

Le Potenze alleate o associate dovranno dichiarare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore di questo trattato, i beni, diritti e interessi rispetto ai quali intendono esercitare il diritto previsto all'art. 232, lettera *f)*.

§ 8.

Le restituzioni contemplate dall'art. 232 saranno eseguite per ordine del Governo ungherese o delle autorità che gli saranno succedute. Informazioni particolareggiate sulla gestione degli amministratori saranno fornite agli interessati dalle autorità ungheresi, su domanda che potrà essere presentata a partire dalla entrata in vigore di questo trattato.

§ 9.

I beni, diritti e interessi delle persone di cui alla lettera *b)* dell'art. 232 continueranno, fino al termine della liquidazione ivi contemplata, ad esser soggetti ai provvedimenti eccezionali di guerra presi o da prendere nei loro riguardi.

§ 10.

L'Ungheria consegnerà, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questo trattato, ad ogni Potenza alleata o associata, tutti i contratti, i certificati, gli atti e gli altri titoli di proprietà, che si trovino nelle mani dei suoi cittadini e che si riferiscano a beni, diritti ed interessi situati nel territorio della detta Potenza alleata o associata, comprese le azioni, le obbligazioni od altri titoli di ogni specie di società riconosciuta dalla legislazione di questa Potenza.

L'Ungheria fornirà in qualsiasi momento, a richiesta della Potenza alleata o associata interessata, qualunque informazione relativa ai beni, diritti e interessi dei sudditi ungheresi nel detto Stato alleato o associato, come ai negozi giuridici che eventualmente siano stati conchiusi, dopo il 1° luglio 1914 nei riguardi di detti beni, diritti o interessi.

§ 11.

L'espressione « avere in contanti » comprende tutti i depositi provvisti di fondi, costituiti prima o dopo la dichiarazione di guerra, e tutti gli averi provenienti da depositi, redditi od utili incassati da amministratori, sequestratari o simili, da provviste di fondi presso banche o altrimenti; non comprende qualsiasi somma appartenente alle Potenze alleate o associate, agli Stati, alle Provincie e ai Comuni che ne fanno parte.

§ 12.

Saranno annullati gli investimenti dovunque effettuati con gli averi i contanti dei sudditi delle Alte Parti contraenti, comprese le società ed associazioni nelle quali quei sudditi erano interessati, sia che tali investimenti fossero fatti dalle persone responsabili dell'amministrazione dei beni nemici o incaricate di vigilarla, sia che fossero fatti per ordine di queste persone o di una autorità qualsiasi: il regolamento dei detti averi si farà senza tener conto di tali investimenti.

§ 13.

L'Ungheria consegnerà a ciascuna Potenza alleata o associata, rispettivamente, nel termine di un mese a datare dall'entrata in vigore di questo trattato, o, a richiesta, in qualsiasi tempo dopo la scadenza del termine predetto, tutte le contabilità o gli atti contabili, gli archivi, i documenti e le informazioni di qualsiasi specie che si trovassero nel suo territorio e che riguardino i beni, diritti e interessi dei sudditi di dette Potenze, comprese le società e associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o di un provvedimento di disposizione di beni, sia nel territorio dell'antico Regno d'Ungheria, sia nei territori che furono occupati dal medesimo, o dai suoi alleati.

I sindacatori, gli incaricati della vigilanza, i gerenti, gli amministratori, i sequestratari, i liquidatori e i curatori saranno, sotto la garanzia del Governo ungherese, personalmente responsabili della consegna immediata e completa, e dell'esattezza di tali conti e documenti.

§ 14.

Le disposizioni dell'art. 232 e del presente allegato relative ai beni, diritti e interessi nei paesi nemici e al retratto della loro liquidazione si applicheranno ai debiti, ai crediti, e ai conti, non regolando la sezione III che il modo di pagamento.

Per la definizione delle questioni contemplate dall'art. 232 tra l'Ungheria e le Potenze alleate o associate, le loro colonie, o protettorati, o uno dei Domini britannici o l'India, quando da tali pae

non sia stata fatta la dichiarazione che essi adottano la sezione III, e tra i rispettivi sudditi, si applicheranno le disposizioni della sezione III relative alla moneta nella quale dovranno effettuarsi i pagamenti, al saggio del cambio e degli interessi, salvo che il Governo della Potenza alleata o associata di cui si tratta notifichi all'Ungheria, nel termine di sei mesi a datare dell'entrata in vigore del presente trattato, che una o più di dette clausole non saranno applicabili.

§ 15.

Le disposizioni dell'art. 232 e del presente allegato si applicano ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica che sono o saranno compresi nella liquidazione di beni diritti e interessi, società o imprese, compiuta in applicazione della legislazione eccezionale di guerra dalle Potenze alleate o associate, o in applicazione delle disposizioni dell'art. 232, lettera *b*),

Sezione V.

Contratti — Prescrizioni — Giudizi

Art. 234.

a) I contratti conclusi fra nemici saranno considerati come annullati dal momento in cui due delle parti sono divenute nemiche, salvo per quanto riguarda i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti dall'esecuzione di un atto o pagamento previsti da tali contratti e con riserva delle eccezioni e norme speciali a determinati contratti o categorie di contratti previste in questo articolo o nell'allegato seguente.

b) Saranno esclusi dall'annullamento, a termini del presente articolo, i contratti dei quali i Governi delle Potenze alleate o associate, di cui una delle parti sia suddita, domanderanno per un interesse generale l'esecuzione entro il termine di sei mesi, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato.

Qualora l'esecuzione dei contratti mantenuti così in vigore importasse per una delle parti un pregiudizio considerevole, per effetto del mutamento nelle condizioni del commercio, il tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI potrà attribuire alla parte danneggiata un'equa indennità.

c) Avuto riguardo alle disposizioni costituzionali ed alla legislazione degli Stati Uniti d'America e del Giappone, il presente articolo, l'art. 235 e il seguente allegato non si applicano ai contratti conchiusi fra sudditi di tali Stati e sudditi dell'antico Regno d'Ungheria. L'art. 240 non si applica, del pari, agli Stati Uniti d'America e ai loro sudditi.

d) Il presente articolo e l'allegato seguente non si applicano ai contratti di cui le parti sono divenute nemiche per ciò che una di esse, risiedendo in un territorio che ha cambiato di sovranità, abbia acquistato, con l'applicazione del trattato di pace, la nazionalità di un paese alleato o associato; nè ai contratti conchiusi fra sudditi delle Potenze alleate e associate fra le quali vi è stato divieto di commercio quando una delle parti si trovava in un territorio alleato o associato occupato dal nemico.

e) Nessuna disposizione di questo articolo e dell'allegato seguente può essere considerata efficace per infirmare una operazione legalmente compiuta in virtù di un contratto interceduto fra nemici con l'autorizzazione di una delle Potenze belligeranti,

Art. 235.

a) Sul territorio delle Alte Parti contraenti nei rapporti fra nemici, qualunque termine di prescrizione, perenzione o decadenza processuale sarà sospeso durante il corso della guerra, sia che abbia cominciato a decorrere prima dell' inizio della guerra sia dopo di esso; ricomincerà a decorrere, al più presto, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato. Questa disposizione si applicherà ai termini di presentazione delle cedole d'interessi o dividendi, e di presentazione, per il rimborso, dei valori estratti a sorte o rimborsabili per qualsiasi altro titolo.

b) Nel caso che, per effetto dell'inadempimento di un atto o di una formalità, durante la guerra, siano stati presi sul territorio dell'antico Regno d'Ungheria provvedimenti di esecuzione a danno di un suddito delle Potenze alleate e associate, il reclamo formulato dal suddito di una delle dette Potenze sarà sottoposto al tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI, a meno che la controversia non sia di competenza di un tribunale di una Potenza alleata o associata.

c) Il Tribunale arbitrale misto, su domanda di un suddito di una Potenza alleata o associata, pronuncierà la reintegrazione dei diritti lesi dai provvedimenti di esecuzione di cui alla lettera *b)* ogni qual volta, in vista delle speciali circostanze del caso, ciò sarà equo e possibile.

Qualora tale reintegrazione non sia equa e possibile, il tribunale arbitrale misto potrà accordare alla parte danneggiata una indennità a carico del Governo ungherese.

d) Quando un contratto fra nemici è stato risoluto, sia per il fatto che una delle parti non ne ha eseguita una clausola, sia per l'esercizio di un diritto stipulato nel contratto stesso, la parte danneggiata potrà rivolgersi al Tribunale arbitrale misto per ottenere riparazione. Il Tribunale avrà i poteri previsti alla lettera *c*)

e) Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicheranno ai sudditi delle Potenze alleate e associate che hanno subito un pregiudizio a causa dei provvedimenti predetti, presi dalle autorità ungheresi, in territorio invaso o occupato, se non ne siano stati indennizzati altrimenti.

f) L'Ungheria indennizzerà ogni terzo che risulti danneggiato dalle restituzioni o reintegrazioni pronunciate dal tribunale arbitrale misto in conformità delle disposizioni di questo articolo.

g) Per quanto riguarda gli effetti di commercio, il termine di tre mesi previsto nella lettera *a)* decorrerà dal giorno in cui saranno definitivamente cessate le disposizioni eccezionali applicate nei territori della Potenza interessata relativamente agli effetti di commercio.

Art. 236.

Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio emesso prima della guerra sarà considerato come annullato per il solo fatto di non essere stato presentato per l'accettazione o per il pagamento nei termini stabiliti, nè per il mancato avviso di non accettazione o di non pagamento ai traenti o ai giratari, nè per mancato protesto, nè per mancato adempimento di una formalità qualsiasi, durante la guerra.

Se il termine entro il quale un effetto di commercio avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione o per il pagamento, o entro il quale l'avviso di non accettazione o di non pagamento avrebbe dovuto essere dato al traente o ai giratari, o entro il quale l'effetto avrebbe dovuto essere protestato, è scaduto durante la guerra, e se la parte che avrebbe dovuto presentare o protestare l'effetto o dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento, non lo ha fatto durante la guerra, le saranno accordati almeno tre mesi, dopo l'entrata in vigore del presente trattato per presentare l'effetto, dare avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento o elevare protesto.

Art. 237.

Le sentenze pronunciate dai tribunali di una Potenza alleata o associata, quando questi tribunali sono competenti secondo il presente trattato, saranno considerate in Ungheria come aventi autorità di cosa giudicata e vi saranno eseguite senza bisogno di *exequatur*.

Se una sentenza è stata pronunciata o un provvedimento esecutivo è stato disposto, in qualunque materia, da un' autorità giudiziaria dell'antico Regno d'Ungheria contro un suddito dei paesi alleati o associati, o contro una società o un'associazione in cui uno di questi sudditi era interessato, relativamente ad una istanza di fronte alla quale il suddito, la società o l'associazione predetta non abbiano potuto difendersi, il suddito alleato o associato che avrà subito per ciò un pregiudizio potrà ottenere una riparazione che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI.

Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potrà essere effettuata per decisione del Tribunale arbitrale misto, quando sia possibile, rimettendo le parti nella condizione in cui erano prima del giudizio reso dal tribunale ungherese.

La riparazione predetta potrà del pari essere ottenuta, presso il tribunale arbitrale misto, dai sudditi delle Potenze alleate o associate che hanno subito un danno in conseguenza di provvedimenti giudiziari disposti nei territori invasi o occupati se non sono stati indennizzati altrimenti.

Art. 238.

Ai sensi delle sezioni III, IV, V e VII, l'espressione « durante la guerra » comprende, per ciascuna Potenza alleata e associata, il periodo che corre dall inizio dello stato di guerra tra l'antica Monarchia austro-ungarica e questa Potenza, all'entrata in vigore del presente trattato.

ALLEGATO

—

I. — Disposizioni generali

—

§ 1.

Ai sensi degli articoli 234, 235 e 236, le persone che sono parte in un contratto sono considerate nemiche, quando il commercio fra loro sia stato vietato dalle leggi, dai decreti o dai regolamenti a cui una di esse era soggetta, a datare, sia dal giorno di siffatto divieto, sia dal giorno in cui il detto commercio divenne illegale per un motivo qualsiasi.

§ 2.

Sono esclusi dall'annullamento stabilito all'art. 234 e restano in vigore, senza pregiudizio della facoltà prevista all'art. 232, lettera *b*), relativo ai beni, diritti e interessi, e con riserva della applicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti interni emanati durante la guerra dalle Potenze alleate o associate, e delle clausole dei contratti:

a) i contratti aventi per fine il trasferimento della proprietà di beni e effetti mobili o immobili, quando la proprietà sia stata trasferita o l'oggetto sia stato consegnato prima che le parti siano divenute nemiche;

b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni;

c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale;

d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti;

e) i contratti intervenuti fra privati o Società e Stati, Provincie, Municipi o altre persone giuridiche di diritto pubblico, e le concessioni conferite da Stati, Provincie, Municipi, o altre persone giuridiche di diritto pubblico.

§ 3.

Se le disposizioni di un contratto sono annullate in parte, in conformità dell'articolo 234 le altre disposizioni dello stesso contratto sussisteranno, se la separazione può essere effettuata, con riserva dell'applicazione delle leggi, decreti e regolamenti interni previsti al paragrafo 2. In caso contrario, il contratto sarà considerato come annullato nella sua totalità.

II. — Disposizioni particolari ad alcune categorie di contratti

—

Situazioni di Borsa di titoli e di merci.

§ 4.

a) I regolamenti fatti durante la guerra dalle Borse di titoli o di merci, legalmente riconosciute, che disciplinano la liquidazione delle posizioni di Borsa assunte prima della guerra da un nemico, sono confermati dalle Alte Parti contraenti, come ogni provvedimento preso in applicazione di tali regolamenti, a condizione:

1° che sia stato previsto espressamente che l'operazione sarebbe stata soggetta al regolamento di borsa;

2° che tali regolamenti siano stati obbligatori per tutti;

3° che le condizioni della liquidazione siano state giuste e ragionevoli.

b) Il paragrafo precedente non si applica ai provvedimenti presi durante l'occupazione, nelle Borse delle regioni che sono state occupate dal nemico.

c) La liquidazione delle operazioni a termine relative ai cotoni, effettuate al 31 luglio 1914, a termini della decisione dell'Associazione dei cotonieri di Liverpool, è confermata.

Pegni.

§ 5.

Sarà considerata valida, in caso di mancato pagamento, la vendita di un pegno costituito a garanzia di un debito a carico di un nemico, quand'anche non sia stato possibile avvertire il proprietario, se il creditore ha agito in buona fede e prendendo le cure e le precauzioni ragionevoli; in questo caso il proprietario non potrà avanzare alcun reclamo a causa della vendita del pegno.

Questa disposizione non si applica alle vendite di pegni fatte dal nemico durante l'occupazione, nelle regioni da esso occupate.

Effetti di commercio.

§ 6.

Per quanto concerne le Potenze che hanno aderito alla sezione III e al suo allegato, le obbligazioni pecuniarie esistenti fra nemici e risultanti dall'emissione di effetti commerciali saranno regolate in conformità del detto allegato per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione, che sono surrogati nei diritti del portatore per quanto riguarda le varie azioni spettanti a quest'ultimo.

§ 7.

Se una persona sia stata obbligata, prima della guerra o durante la medesima, al pagamento di un effetto commerciale, in dipendenza di un impegno assunto verso di essa da un'altra persona divenuta nemica in seguito, quest'ultima resta obbligata, nonostante l'apertura delle ostilità, a garantire di fronte alla prima le conseguenze delle sue obbligazioni.

III. — Contratti d'assicurazione

—

§ 8.

I contratti d'assicurazione conclusi fra una persona e un'altra, divenuta in seguito nemica, saranno regolati in conformità dei paragrafi seguenti.

Assicurazione contro l'incendio.

§ 9.

I contratti d'assicurazione contro l'incendio, interceduti fra una persona che abbia interesse nelle cose assicurate e una persona divenuta in seguito nemica, non saranno considerati come an-

nullati in seguito all'apertura delle ostilità, o per il fatto che la persona è divenuta nemica, o perchè una delle parti non ha adempiuto una clausola del contratto durante la guerra o durante un periodo di tre mesi dopo la guerra ; ma saranno annullati a partire dalla scadenza del premio annuale che sopravvenga tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Sarà fatta una sistemazione dei premi non pagati, scaduti durante la guerra, e dei reclami per i sinistri occorsi durante la guerra

§ 10

Se in seguito a un atto amministrativo o legislativo, una assicurazione contro l'incendio conclusa anteriormente alla guerra è stata trasferita, durante la guerra, dall'assicuratore primitivo a un altro assicuratore, il trasferimento sarà riconosciuto valido e la responsabilità dell'assicuratore primitivo sarà considerata come cessata, a partire dal giorno del trasferimento. Nondimeno, l'assicuratore primitivo avrà diritto di essere, a sua richiesta, pienamente informato delle condizioni del trasferimento, e se risulta che queste condizioni non fossero conformi ad equità, saranno modificate come sarà necessario per renderle tali.

L'assicurato, d'accordo coll'assicuratore primitivo, avrà inoltre il diritto di trasferire nuovamente il contratto all'assicuratore primitivo, a datare dal giorno della domanda.

Assicurazione sulla vita.

§ 11.

I contratti d'assicurazione sulla vita interceduti fra un assicuratore e una persona divenuta nemica in seguito non saranno considerati come annullati per effetto della dichiarazione di guerra o del fatto che la detta persona sia divenuta nemica.

Ogni somma che sia divenuta esigibile durante la guerra, a termini di un contratto che a norma del paragrafo precedente non è considerato come annullato, sarà esigibile dopo la guerra. Queste somme saranno aumentate degli interessi al 5 0/0 annuo dalla data della loro esigibilità fino al giorno del pagamento.

Se il contratto è divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi, o se è rimasto privo di effetto per l'inadempimento delle sue clausole, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno in qualsiasi momento, durante dodici mesi a datare dal giorno in cui il presente trattato entrerà in vigore, ripetere dall'assicuratore il valore della polizza al giorno della sua caducità e del suo annullamento.

Quando il contratto è divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi per l'applicazione di provvedimenti di guerra, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno, nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, rimettere in vigore il contratto, mediante il pagamento dei premi eventualmente scaduti, aumentati degli interessi annui del 5 0/0.

§ 12.

Se sono stati conclusi contratti di assicurazione sulla vita da una succursale di una compagnia di assicurazione stabilita in un paese divenuto in seguito nemico, il contratto, salvo disposizione contraria contenuta nel medesimo, sarà retto dalla legge locale, ma l'assicuratore avrà il diritto di chiedere all'assicurato o ai suoi rappresentanti il rimborso delle somme pagate in seguito a domande presentate o imposte in applicazione di provvedimenti presi durante la guerra, contrariamente ai termini del contratto stesso o alle leggi e ai trattati esistenti al tempo in cui esso fu conchiuso.

§ 13.

In tutti quei casi in cui, a termini della legge applicabile al contratto, l'assicuratore resta vincolato nonostante il mancato pagamento dei premi, fino a che sia notificata all'assicurato la decadenza del contratto, egli avrà il diritto di ricuperare dall'assicurato i premi non pagati, accresciuti dagli interessi annui del 5 0/0, quando a causa della guerra non abbia potuto dare il detto avviso

§ 14.

Agli effetti dei paragrafi 11 a 13, saranno considerati contratti di assicurazione sulla vita i contratti d'assicurazione che si basano sulle probabilità della vita umana, combinate col saggio degli interessi, per il calcolo degli impegni delle due parti.

Assicurazioni marittime.

§ 15.

I contratti di assicurazione marittima, comprese le polizze a tempo e le polizze di viaggio intercedute fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, saranno considerati come annullati dal momento in cui tale persona è divenuta nemica, salvo il caso che prima di questo momento il rischio preveduto dal contratto avesse già cominciato a correre.

Nel caso che il rischio non abbia cominciato a correre, le somme pagate a titolo di premi o altrimenti saranno rimborsabili dall'assicuratore.

Nel caso che il rischio abbia cominciato a correre, il contratto sarà considerato valido, sebbene la parte sia divenuta nemica e il pagamento delle somme dovute a termini del contratto, sia a titolo di premi, sia a titolo di indennità per sinistri, saranno esigibili dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Qualora sia conchiusa una convenzione per il pagamento di somme dovute prima della guerra da sudditi degli Stati belligeranti, e ricuperate dopo la guerra, questi interessi decorreranno in caso di perdite risarcibili in virtù di un contratto di assicurazione marittima, a partire dalla fine di un periodo di un anno calcolato dal giorno di tali perdite.

§ 16.

Nessun contratto d'assicurazione marittima con un assicurato divenuto in seguito nemico, potrà essere considerato efficace per coprire i sinistri causati da atti di guerra della Potenza di cui l'assicuratore è suddito, o degli alleati o associati di essa.

§ 17.

Se è dimostrato che una persona, la quale prima della guerra aveva conchiuso un contratto di assicurazione marittima con un assicuratore divenuto in seguito nemico, abbia conchiuso dopo l'apertura delle ostilità un nuovo contratto che copra il medesimo rischio, con un assicuratore non nemico, il nuovo contratto sarà considerato come sostituito al contratto primitivo, a partire dal giorno in cui fu conchiuso, e i premi scaduti saranno regolati in base al principio che l'assicuratore primitivo non può essere tenuto responsabile in virtù del contratto che fino al momento in cui il nuovo contratto fu conchiuso.

Altre assicurazioni.

§ 18.

I contratti di assicurazione interceduti prima della guerra fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, diversi dai contratti di cui ai paragrafi 9 a 17, saranno trattati, ad ogni effetto, nello stesso modo in cui sarebbero stati trattati, secondo i detti paragrafi, i contratti di assicurazione contro l'incendio fra le stesse parti.

Riassicurazioni.

§ 19.

Tutti i trattati di riassicurazione interceduti con una persona divenuta nemica saranno considerati come abrogati pel fatto che

questa persona è divenuta nemica, ma senza pregiudizio, nel caso di rischio sulla vita o marittimo che avesse cominciato a correre prima della guerra, del diritto di ripetere dopo la guerra il pagamento delle somme dovute in ragione di tale rischi.

Tuttavia, se la parte riassicurata è stata posta in seguito all'invasione, nell'impossibilità di trovare un altro riassicuratore il trattato sussiste fino alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Se un trattato di riassicurazione è annullato in virtù di questo paragrafo, un regolamento di conti sarà fatto fra le parti, per quanto concerne i premi pagati o pagabili e la responsabilità delle perdite subite, relativamente a rischi sulla vita o marittimi che avessero cominciato a correre prima della guerra. Nel caso di rischi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 11 a 17, il regolamento dei conti sarà fatto alla data in cui le parti sono divenute nemiche, senza tener conto dei reclami relativi a perdite subite dopo questa data.

§ 20.

Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono del pari alle riassicurazioni dei rischi particolari assunti dall'assicuratore in un contratto di assicurazione, diversi dai rischi sulla vita o marittimi, le quali fossero in vigore il giorno in cui le parti sono divenute nemiche.

§ 21.

La riassicurazione di un contratto di assicurazione sulla vita, fatta per contratto particolare e non compresa in un trattato generale di riassicurazione, resterà in vigore.

§ 22.

Nel caso di riassicurazione effettuata prima della guerra, di un contratto di assicurazione marittima, la cessione del rischio al riassicuratore rimarrà valida, se tale rischio ha cominciato a correre prima dell'apertura delle ostilità, e il contratto rimarrà valido nonostante l'apertura delle ostilità.

Le somme dovute in virtù del contratto di riassicurazione, per quanto concerne i premi e le perdite subite, saranno ricuperabili dopo la guerra.

§ 23.

Le disposizioni dei paragrafi 16 e 17 e l'ultimo comma del paragrafo 15 si applicheranno ai contratti di riassicurazione di rischi marittimi.

Sezione VI

Tribunale arbitrale misto

Art. 239.

a) Un Tribunale arbitrale misto sarà costituito fra ciascuna delle Potenze alleate e associate, da un lato, e l'Ungheria dall'altro, entro tre mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato. Ciascuno di questi tribunali sarà composto di tre membri. Ciascuno dei Governi interessati designerà uno di questi membri. Il presidente sarà scelto d'accordo fra i due Governi interessati.

Quando questo accordo non possa raggiungersi, il presidente del Tribunale e due altre persone che possano sostituirlo, all'occorrenza, saranno scelti dal Consiglio della Società delle Nazioni, e finchè il Consiglio non sia costituito, dal signor Gustavo Ador, se vi consente. Queste persone apparterranno a Potenze rimaste neutrali durante la guerra.

Se un Governo non procede entro un mese, in caso di vacanza, alla designazione di un membro del Tribunale, questo membro sarà scelto dall'altro Governo fra le due persone predette, diverse dal presidente.

La decisione della maggioranza dei membri sarà quella del Tribunale.

b) I tribunali arbitrali misti costituiti in applicazione della lettera *a)* decideranno le controversie che sono di loro competenza a norma delle sezioni III, IV, V e VII.

Inoltre tutte le controversie, di qualunque specie, relative ai contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del presente trattato, fra i sudditi delle Potenze alleate e associate, e i sudditi ungheresi, saranno definite dal tribunale arbitrale misto, escluse tuttavia le vertenze che, in applicazione delle leggi delle Potenze alleate, associate o neutrali, sono di competenza dei tribunali nazionali di queste Potenze. In tal caso queste controversie saranno definite dai tribunali nazionali, ad esclusione del tribunale arbitrale misto. La parte interessata, suddita di una Potenza alleata o associata, potrà tuttavia portare la questione dinanzi al tribunale misto, a meno che la sua legge nazionale non vi si opponga.

c) Se il numero degli affari lo giustifica, altri membri saranno designati, affinchè qualunque tribunale arbitrale misto possa dividersi in più sezioni. Ognuna di tali sezioni sarà composta nel modo predetto.

d) Ciascun Tribunale arbitrale misto stabilirà la sua procedura, in quanto non sia determinata dall'allegato seguente; esso avrà facoltà di determinare le somme dovute dalla parte soccombente per spese di lite.

e) Ogni Governo pagherà gli onorari del membro del Tribunale arbitrale misto da lui nominato e dell'agente che designerà per rappresentarlo davanti al Tribunale. Gli onorari del presidente saranno stabiliti per accordo speciale fra i Governi interessati e le spese comuni di ogni Tribunale saranno pagate per metà dai due Governi.

f) Le Alte Parti contraenti si impegnano a ciò che i loro tribunali e le loro autorità prestino direttamente ai Tribunali arbitrali misti tutta l'assistenza che sarà loro possibile, specialmente per quanto concerne la trasmissione degli atti da notificare e l'assunzione delle prove.

g) Le Alte Parti contraenti convengono di considerare come definitive le decisioni del Tribunale arbitrale misto e di renderle obbligatorie per i propri sudditi.

ALLEGATO

§ 1.

In caso di morte o di dimissioni di un membro del Tribunale, o se un membro del Tribunale, per una ragione qualsiasi, è nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni, si procederà alla sua sostituzione con la stessa procedura seguita per la sua nomina.

§ 2.

Il Tribunale adotterà norme di procedura conformi alla giustizia e all'equità: stabilirà l'ordine e i termini entro i quali ogni parte dovrà presentare le sue conclusioni, e le formalità richieste per fornire le prove

§ 3.

Gli avvocati e i consulenti delle due parti saranno autorizzati a presentare oralmente e per scritto al Tribunale le loro deduzioni, per sostenere e difendere la loro causa

§ 4.

Il Tribunale conserverà gli atti delle cause che gli saranno sottoposte, e dei procedimenti relativi alle medesime, con l'indicazione della data.

§ 5.

Ciascuna Potenza interessata potrà nominare un segretario. Questi segretari costituiranno il segretariato misto del Tribunale, e resteranno ai suoi ordini. Il Tribunale può nominare e adoperare, occorrendo, uno o più funzionari, per assisterlo nell'adempimento del suo compito.

§ 6

Il Tribunale deciderà tutte le questioni e fattispecie che gli saranno sottoposte, in base alle prove, testimonianze e informazioni che saranno prodotte dalle parti interessate.

§ 7.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a fornire al Tribunale tutte le facilitazioni e le informazioni necessarie per eseguire le inchieste.

§ 8.

La lingua da usare nel procedimento sarà, in mancanza di convenzione contraria, l'inglese, la francese, l'italiana o la giapponese, secondo che sarà deciso dalla Potenza alleata o associata interessata.

§ 9.

Il luogo e la data delle udienze di ogni Tribunale saranno determinati dal suo presidente.

Art. 210.

Se un tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una sentenza in una controversia prevista delle sezioni III, IV, V e VII, e se questa sentenza non è conforme alle disposizioni delle sezioni predette, la parte che avrà subito perciò un pregiudizio avrà diritto ad una riparazione, che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto. Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potrà, quando sia possibile, essere effettuata dal Tribunale arbitrale misto, rimettendo le parti nella situazione in cui erano prima della sentenza pronunciata dal tribunale dell'antico Regno d'Ungheria.

Sezione VII.

Proprietà industriale

Art. 211.

Con riserva delle stipulazioni del presente trattato, i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, come sono definiti dalle convenzioni internazionali di Parigi e di Berna, citate negli articoli 220 e 222, saranno ristabiliti o reintegrati a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei territori delle Alte Parti contraenti, a favore delle persone che li godevano all'inizio dello stato di guerra, o dei loro aventi diritto. Parimente, i diritti che avrebbero potuto essere acquisiti, se la guerra non fosse avvenuta, durante il periodo di essa, in conseguenza di una domanda presentata per la protezione della proprietà industriale o della pubblicazione di un'opera letteraria o artistica, saranno riconosciuti e stabiliti a favore delle persone che vi avrebbero avuto titolo, a partire dall'entrata in vigore del presente trattato.

Tuttavia gli atti compiuti in virtù dei provvedimenti speciali presi durante la guerra da un'autorità legislativa, governativa o amministrativa di una Potenza alleata o associata, relativamente ai diritti dei sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, in materia di proprietà industriale, letteraria o artistica, resteranno validi, e continueranno ad avere pieno effetto.

Non sarà ammessa alcuna rivendicazione od azione da parte dell'Ungheria o di sudditi ungheresi o dei sudditi dell'antico Regno d'Ungheria o per loro conto, contro l'uso di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, che potrà essere stato fatto durante la guerra dal Governo di una Potenza alleata o associata, da persone che agissero per suo conto o sotto la sua direzione; nè contro la vendita, la messa in vendita o l'impiego di prodotti, apparecchi, articoli od oggetti qualsiansi, ai quali si applicavano quei diritti.

Salvo che la legislazione di una Potenza alleata o associata, in vigore al momento della firma del presente trattato disponga altrimenti, le somme dovute o pagate relativamente alla proprietà delle persone di cui alla lettera *b*) dell'articolo 232, in dipendenza di qualsiasi atto od operazione compiuti in virtù delle disposizioni speciali di cui al secondo comma di questo articolo, riceveranno la medesima destinazione di tutti gli altri crediti delle persone predette, in conformità delle disposizioni del presente trattato; e le somme ricavate per effetto dei provvedimenti speciali presi dal Governo dell'antico Regno d'Ungheria circa i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica dei sudditi delle Potenze alleate o associate, saranno considerate e trattate come tutti gli altri debiti dei sudditi ungheresi.

Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facoltà di apportare ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica (eccettuati i marchi di fabbrica o di commercio) riconosciuti prima della guerra o durante la medesima, o che saranno acquistati ulteriormente, secondo la propria legislazione, dai sudditi ungheresi, sia esercitandoli, sia accordando licenze per il loro esercizio, sia osservando la vigilanza sopra di essi o altrimenti, quelle limitazioni, condizioni o restrizioni che potranno essere stimate necessarie per la difesa nazionale, o nell'interesse pubblico, o per assicurare un equo trattamento, da parte dell'Ungheria, ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica posseduti sul territorio ungherese dai suoi sudditi, o per garantire la completa esecuzione di tutte le obbligazioni contratte dall'Ungheria in virtù del presente trattato. Per i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica acquisiti dopo l'entrata in vigore del presente trattato, la facoltà riservata come sopra alle Potenze alleate o associate potrà essere esercitata soltanto nel caso che le limitazioni, condizioni o restrizioni di cui si tratta siano considerate necessarie per la difesa nazionale o per l'interesse pubblico.

Qualora dalle Potenze alleate o associate fosse fatta applicazione delle disposizioni precedenti, saranno dovute eque indennità o compensi, che riceveranno la stessa destinazione attribuita, in conformità del presente trattato, a tutte le altre somme dovute a sudditi ungheresi.

Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facoltà di considerare nulla e di nessun effetto qualunque cessione totale o parziale, e ogni altra concessione di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, che sia stata eseguita dopo il 28 luglio 1914, o che fosse eseguita in seguito, e che possa aver per effetto di frustrare le disposizioni del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, compresi nella liquidazione di aziende commerciali o di società commerciali, eseguita dalle Potenze alleate o associate, in conformità della legislazione speciale di guerra, o che sarà eseguita in forza dell'articolo 232, lettera *b*).

Art. 212.

Un periodo minimo di un anno, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, sarà accordato ai sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti, senza soprattasse o penalità di alcuna specie, per compiere qualsiasi atto e formalità, pagare qualunque tassa ed in genere per soddisfare a qualsiasi obbligazione prescritta dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, per conservare o conseguire diritti di proprietà industriale già acquistati al 28 luglio 1914, o che potevano essere acquistati, se non vi fosse stata la guerra, dopo la data suddetta, in seguito a una

domanda fatta prima della guerra o durante la medesima, come per farvi opposizione. Questa disposizione non potrà tuttavia conferire il diritto di ottenere, negli Stati Uniti di America, la riapertura di una procedura d'interferenza, quando sia stata già tenuta l'udienza finale.

I diritti di proprietà industriale che fossero decaduti, perchè non è stato compiuto qualche atto, osservata qualche formalità o fatto qualche pagamento di tassa, riprenderanno vigore, con riserva, quanto ai brevetti e disegni, dei provvedimenti che ogni Potenza alleata o associata stimerà equamente necessari per la tutela dei diritti dei terzi che hanno fatto uso dei brevetti e disegni, mentre erano decaduti. I brevetti o disegni appartenenti a sudditi ungheresi, rimessi in vigore in base a questo articolo, saranno soggetti, per quanto concerne la concessione delle licenze, alle disposizioni che fossero state applicabili loro durante la guerra e a tutte le disposizioni del presente trattato.

Il periodo compreso tra il 28 luglio 1914 e l'entrata in vigore del presente trattato sarà escluso, nel computo del tempo entro il quale un brevetto dev'essere posto in opera e un marchio di fabbrica o di commercio, o un disegno dev'essere usato; si conviene inoltre che nessun brevetto, marchio di fabbrica o di commercio, o disegno, in vigore al 28 luglio 1914, sarà soggetto a decadenza o annullamento, soltanto pel fatto che non sia stato posto in opera o usato prima del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 243.

I periodi di priorità di cui all'art. 4 della Convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta a Washington nel 1911, o in qualsiasi altra convenzione o legge in vigore, per il deposito e per la registrazione delle domande di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità, dei marchi di fabbrica o di commercio, e dei disegni o modelli, che non erano scaduti il 28 luglio 1914, quelli che hanno cominciato a decorrere durante la guerra e quelli che avrebbero potuto cominciare a decorrere se non vi fosse stata la guerra, saranno estesi da ciascuna delle Alte Parti contraenti a favore dei sudditi di tutte le altre, fino al termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente trattato.

Questa proroga di termini non pregiudicherà il diritto delle Alte Parti contraenti e delle persone che, alla entrata in vigore del presente trattato, saranno in buona fede in possesso di diritti di proprietà industriale in opposizione a quelli fatti valere rivendicando il periodo di priorità, di esercitarli personalmente, o per mezzo degli agenti o concessionari ai quali li avessero concessi prima della entrata in vigore del presente trattato, senza poter essere in alcun modo molestati o perseguiti come contraffattori.

Art. 244.

Nessuna azione potrà essere intentata e nessuna rivendicazione esercitata da sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, o da persone che risiedono o esercitano il commercio nel suo territorio, da un lato, nè da sudditi delle Potenze alleate e associate, o da persone che risiedono o esercitano il commercio nei territori di esse, dall'altro, nè dai terzi a cui queste persone avessero ceduto i loro diritti durante la guerra, per fatti occorsi nel territorio dell'altra parte, tra la data della dichiarazione di guerra e quella della entrata in vigore del presente trattato, che possano essere considerati come pregiudizievoli ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica esistenti in un momento qualsiasi durante la guerra o ristabiliti in conformità degli articoli 242 e 243.

Egualmente, non sarà ammissibile alcuna azione, in alcun tempo, da parte delle suddette persone, per violazione dei diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, in occasione della vendita o dell'offerta in vendita, nel periodo di un anno a datare dalla firma del presente trattato, nel territorio delle Potenze alleate o associate e dell'Ungheria, rispettivamente, di prodotti o di articoli manufatti, o di opere artistiche o letterarie pubblicate nel periodo che intercede fra l'inizio dello stato di guerra e la firma del presente trattato, nè in occasione del loro acquisto o del loro uso od impiego. Questa disposizione non si applicherà nel caso in cui i possessori dei diritti avessero il loro domicilio o stabilimenti industriali o commerciali nelle regioni occupate dagli eserciti austro-ungarici durante la guerra.

Questo articolo non si applicherà nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e l'Ungheria.

Art. 245.

I contratti concernenti concessioni di proprietà industriale, letteraria o artistica, stipulati prima dello stato di guerra tra sudditi delle Potenze alleate o associate, e persone che risiedessero o esercitassero il commercio nel territorio di esse, da una parte, e sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, dall'altra, saranno considerati come annullati a partire dall'inizio dello stato di guerra tra l'antica Monarchia austro-ungarica e la Potenza alleata o associata. Ma in ogni caso il beneficiario anteriore di un contratto di questo genere avrà il diritto, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, di chiedere al titolare una nuova concessione, le cui condizioni, in difetto di accordo tra le parti, saranno stabilite dal tribunale competente del paese sotto l'impero della cui legislazione i diritti sono stati acquistati, salvo il caso di concessioni ottenute in virtù di diritti acquistati sotto l'impero della legislazione ungherese: in tal caso, le condizioni saranno stabilite dal Tribunale arbitrale misto, di cui alla sezione VI di questa parte del presente trattato. Il Tribunale può stabilire, occorrendo, l'ammontare che stimerà giusto sia pagato per l'uso dei diritti durante la guerra.

Le concessioni relative a diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, accordate in conformità della legislazione speciale di guerra di una Potenza alleata o associata, non saranno infirmate dal fatto che abbia continuato a sussistere una concessione anteriore alla guerra, ma rimarranno valide e continueranno ad avere piena efficacia: quando una tale concessione sia stata accordata al beneficiario originario di una concessione anteriore alla dichiarazione di guerra, sarà considerata come sostituita ad essa.

Qualora siano state pagate, durante la guerra, relativamente ai diritti delle persone di cui alla lettera *b)* dell'art. 232, somme di denaro in forza di una convenzione o concessione anteriore alla guerra, per l'esercizio di diritti di proprietà industriale, o per la riproduzione o rappresentazione di opere letterarie, drammatiche o artistiche, tali somme saranno trattate come gli altri debiti o crediti delle persone predette, in conformità del presente trattato.

Questo articolo non sarà applicabile nei rapporti tra gli Stati Uniti d'America e l'Ungheria.

Sezione VIII.

Disposizioni speciali ai territori trasferiti

Art. 246.

Fra le persone, fisiche e morali, già suddite dell'antico Regno d'Ungheria, comprese quelle che appartenevano alla Bosnia-Erzegovina, le persone che acquistano di pieno diritto, a norma del presente trattato, la cittadinanza di una Potenza alleata o associata, sono designate nelle disposizioni seguenti con l'espressione: « sudditi dell'antico Regno d'Ungheria ». Gli altri sono designati con l'espressione: « sudditi ungheresi ».

Art. 247.

Gli abitanti dei territori trasferiti in virtù del presente trattato continueranno a godere in Ungheria, nonostante questo

trasferimento e il cambiamento di nazionalità che ne consegue, tutti i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica a cui erano ammessi secondo la legislazione in vigore, al tempo del trasferimento.

Art. 248.

Le questioni concernenti i sudditi dell'antico Regno d'Ungheria e i sudditi ungheresi, i loro beni, diritti e privilegi, che non fossero regolate nel presente trattato o in quello che disciplinerà alcuni immediati rapporti fra gli Stati ai quali è trasferita parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, saranno oggetto di speciali convenzioni fra gli Stati interessati, compresa l'Ungheria. Queste convenzioni non dovranno in alcun modo contraddire alle disposizioni del presente trattato.

A questo fine è convenato che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato si terrà una conferenza fra i delegati delle Potenze interessate.

Art. 249.

Il Governo ungherese rimetterà senza indugio i sudditi dell'antico Regno d'Ungheria in possesso dei loro beni, diritti e interessi situati in territorio ungherese.

L'importo delle tasse e imposte sul capitale che sono state stabilite o aumentate sui beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Regno d'Ungheria dopo il 3 novembre 1918, o che fossero stabilite o aumentate fino alla restituzione di essi, giusta le disposizioni del presente trattato, e, se si tratta di beni, diritti e interessi che non furono soggetti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino al termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, sarà rimborsato agli aventi diritto.

I beni, diritti e interessi restituiti non saranno soggetti ad alcuna tassa imposta per altri beni od imprese appartenenti alla stessa persona, dal momento in cui questi beni saranno stati ritirati dall'Ungheria, o queste imprese avranno cessato di essere esercitate in Ungheria.

Se sono state pagate in anticipazione tasse di qualsiasi specie per i beni, diritti e interessi ritirati dall'Ungheria, la quota proporzionale pagata per il periodo posteriore al ritiro dei detti beni, diritti e interessi sarà rimborsata agli aventi diritto.

Le disposizioni degli articoli 231, lettera *d*), e 254 del presente trattato, relative alla valuta nella quale dev'essere fatto il pagamento e al saggio del cambio, saranno applicabili, nei casi a cui si riferiscono rispettivamente, al rimborso degli averi di cui al primo comma di questo articolo.

I lasciti, le donazioni, borse e fondazioni di ogni specie, istituiti nell'antico Regno d'Ungheria e destinati ai sudditi del medesimo, saranno dall'Ungheria, in quanto queste fondazioni si trovino nel suo territorio, messe a disposizione della Potenza alleata o associata della quale le dette persone sono attualmente suddite o diverranno suddite in seguito alle disposizioni di questo trattato o dei trattati conchiusi per completare il presente assetto, nello stato in cui queste fondazioni si trovavano il 28 luglio 1914, tenuto conto dei pagamenti regolarmente effettuati per lo scopo di esse.

Nei casi in cui gli statuti delle fondazioni di famiglia che continueranno ad essere amministrate dallo Stato ungherese fanno dipendere dalla cittadinanza ungherese il godimento dei relativi benefici, i beneficiari presunti conserveranno il proprio diritto alle pensioni, assegni d'educazione, doti e altri vantaggi, quando anche abbiano acquistato o acquistino in seguito, in virtù di questo trattato o dei trattati conchiusi per completare il presente assetto, la cittadinanza di uno degli Stati ai quali dei territori dell'antico Regno d'Ungheria sono o saranno trasferiti mercè i trattati predetti.

Qualora, in seguito alla estinzione di una famiglia in favore della quale una simile fondazione era stata creata, i fondi dovessero essere devoluti allo Stato ungherese o a qualche istituto di esso, il diritto di successione spetterà allo Stato al quale apparteneva l'ultimo beneficiario.

Art. 250

Nonostante le disposizioni dell'art. 232 e dell'allegato alla sezione IV, i beni, diritti e interessi dei sudditi ungheresi o delle Società nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente, posti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, non saranno soggetti ad approvazione o liquidazione a norma delle disposizioni predette.

Questi beni, diritti e interessi saranno restituiti agli aventi diritto liberi da qualsiasi provvedimento di tal genere e da qualsiasi altro provvedimento di alienazione, amministrazione forzata o sequestro, presi dal 3 novembre 1918 fino all'entrata in vigore del presente trattato, nella condizione in cui erano prima della applicazione dei provvedimenti predetti.

I reclami che potessero essere presentati da sudditi ungheresi in relazione al presente articolo saranno sottoposti al tribunale arbitrale misto di cui all'articolo 239.

I beni, diritti e interessi contemplati in questo articolo non comprendono i beni soggetti all'articolo 191, parte IX (Clausole finanziarie).

Il presente articolo non modifica in nulla le disposizioni dell'allegato III alla sezione I parte VIII (Riparazioni), circa la proprietà navale dei sudditi ungheresi.

Art. 251.

I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per mare, conchiusi anteriormente al 1° gennaio 1917 fra i sudditi dell'antico Regno d'Ungheria, da una parte, e le amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, dell'Ungheria o della Bosnia-Erzegovina, o i sudditi ungheresi, dall'altra, saranno annullati, salvo per quanto concerne i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie resultanti da un atto o da un pagamento compiuto a norma dei contratti medesimi. Tutti gli altri contratti fra le dette parti, conchiusi anteriormente al 1° novembre 1918 e vigenti a questa data, saranno mantenuti.

Art. 252.

In materia di prescrizione, perenzione e decadenza, saranno applicabili nei territori trasferiti le disposizioni degli articoli 235 e 236, sostituendo alle parole « principio della guerra » l'espressione: « data, che sarà stabilita amministrativamente da ciascuna Potenza alleata o associata, alla quale le relazioni tra le parti sono divenute impossibili, in fatto o in diritto », e alle parole « durata della guerra » l'espressione: « periodo fra la data predetta e quella della entrata in vigore del presente trattato ».

Art. 253.

L'Ungheria si impegna a non ostacolare in alcun modo il trasferimento dei beni, diritti e interessi appartenenti a Società costituite secondo le leggi dell'antica Monarchia austro-ungarica, in cui siano interessati sudditi alleati o associati, a favore di Società costituite secondo le leggi di qualsiasi altra Potenza, a facilitare gli atti occorrenti per questo trasferimento e a prestare ogni assistenza che possa esserle chiesta per la restituzione ai sudditi alleati o associati, o alle Società in cui essi sono interessati, dei loro beni, diritti e interessi in Ungheria o nei territori trasferiti.

Art. 254.

Le disposizioni della sezione III, salvo quanto alla lettera *d*) dell'articolo 231 non si applicheranno ai debiti contratti fra i sudditi ungheresi e i sudditi dell'antico Regno d'Ungheria.

Con riserva delle disposizioni particolari di cui all'articolo 231 lettera *d*), relativamente ai nuovi Stati, questi debiti saranno pa-

gati nella valuta che avrà corso legale, alla data del pagamento, nello Stato a cui appartiene il suddito dell'antico Regno d'Ungheria; il saggio del cambio applicabile sarà il saggio medio quotato alla Borsa di Ginevra durante i due mesi anteriori al 1° novembre 1918.

Art. 255.

Le Compagnie di assicurazione che avevano la propria sede principale nei territori che facevano parte dell'antica Monarchia austro-ungarica avranno diritto di esercitare la loro industria sul territorio ungherese durante un periodo di dieci anni dalla entrata in vigore del presente trattato, senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza.

Durante lo stesso periodo le operazioni delle dette Compagnie non potranno essere sottoposte in Ungheria ad alcuna tassa od onere superiore a quelli che saranno imposti alle operazioni delle Compagnie nazionali. Nessun provvedimento sarà adottato in danno delle loro proprietà, senza che sia applicata egualmente ai beni, diritti e interessi delle Compagnie di assicurazione nazionali; qualora simili provvedimenti fossero adottati, saranno corrisposte adeguate indennità.

Queste disposizioni saranno applicabili solo in quanto e fino a che le Compagnie ungheresi di assicurazione, che esercitavano in precedenza la loro industria nei territori trasferiti, saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori, quand'anche la loro sede principale fosse fuori dei medesimi.

Decorso il termine di dieci anni, le predette Compagnie di assicurazione, appartenenti alle Potenze alleate e associate, godranno del trattamento di cui all'articolo 211 del presente trattato.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno del pari alle Società cooperative, purchè il regime legale di tali Società importi responsabilità effettiva dei loro soci per tutte le operazioni e i contratti che costituiscono l'oggetto di esse.

Art. 256.

Speciali convenzioni regoleranno la ripartizione dei beni appartenenti a collettività o a persone morali pubbliche che esercitano la propria azione in territori divisi per effetto del presente trattato.

Art. 257

Gli Stati a cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa, riconosceranno i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica in vigore sul detto territorio al momento in cui sarà passato sotto la loro sovranità, o che saranno ristabiliti o reintegrati a norma dell'art. 241 di questo trattato. Questi diritti continueranno a sussistere per tutto il tempo per cui sarebbero rimasti in vigore secondo la legislazione dell'antica Monarchia.

Una convenzione speciale regolerà ogni questione concernente gli archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della proprietà industriale, letteraria o artistica, e la loro eventuale trasmissione o comunicazione, da parte degli uffici dell'antica Monarchia austro-ungarica agli uffici degli Stati cessionari di territori della detta Monarchia e di nuovi Stati.

Art. 258.

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato, il Governo ungherese s'impegna, per quanto lo concerne, a rimettere alle Potenze cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorte dallo smembramento di essa la quota delle riserve accumulate dal Governo o dalle Amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, o da Istituti pubblici o privati operanti sotto la loro sorveglianza, destinata a sopperire al funzionamento, in quei territori, delle assicurazioni sociali o di Stato.

Le potenze a cui questi fondi saranno rimessi dovranno destinarli alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dalle assicurazioni predette.

Le condizioni della rimessa saranno disciplinate da convenzioni speciali conchiuse tra il Governo ungherese e i Comuni interessati.

Qualora queste convenzioni speciali non fossero conchiuse in conformità del comma precedente entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, le condizioni del trasferimento saranno sottoposte in ciascun caso a una Commissione di cinque membri, uno dei quali sarà nominato dal Governo ungherese, uno dall'altro Governo interessato e tre dal Consiglio di amminisirazione dell'Ufficio internazionale del lavoro fra i cittadini degli altri Stati. Questa Commissione, deliberando a maggioranza, dovrà entro tre mesi dalla sua costituzione, adottare proposte da sottoporre al Consiglio della Società delle Nazioni; le decisioni del Consiglio dovranno essere considerate senz'altro come definitive dall'Ungheria e dall'altro Stato di cui si tratta.

Art. 259.

Le disposizioni di questa sezione concernenti i rapporti fra l'Ungheria o i sudditi ungheresi e i sudditi dell'antico Regno di Ungheria si applicano ai rapporti della stessa specie tra l'Ungheria o i sudditi ungheresi e i sudditi dell'antico Impero d'Austria contemplati dall'art. 263 del trattato di pace con l'Austria.

Reciprocamente, le disposizioni della sezione VIII della parte X (Clausole economiche) del trattato predetto, concernenti i rapporti fra l'Austria o i sudditi austriaci e i sudditi dell'antico impero d'Austria, si applicano ai rapporti della stessa specie fra l'Austria o i sudditi austriaci e i sudditi dell'antico Regno d'Ungheria contemplati dall'art. 246 del presente trattato.

PARTE XI.

Navigazione aerea

Art. 260.

Le aeronavi delle potenze alleate o associate avranno piena libertà di passaggio e di atterramento sul territorio ungherese e godranno degli stessi privilegi delle aeronavi ungheresi, specialmente in caso di infortunio.

Art. 261.

Le aeronavi delle Potenze alleate e associate, in transito verso un paese straniero qualsiasi, avranno il diritto di sorvolare, senza atterrare, sul territorio ungherese, con riserva dei regolamenti che l'Ungheria potrà emanare e che saranno egualmente applicabili alle aeronavi ungheresi e a quelle dei paesi alleati o associati.

Art. 262.

Gli aerodromi stabiliti in Ungheria e aperti al traffico pubblico nazionale saranno aperti alle aeronavi delle Potenze alleate e associate, che vi saranno trattate in condizioni di perfetta eguaglianza con le aeronavi ungheresi, per quanto concerne le tasse di ogni specie, comprese le tasse di atterramento e di aggiustamento.

Art. 263.

Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto di passaggio, di transito e di atterramento previsto dagli articoli 260, 261 e 262 è subordinato all'osservanza dei regolamenti che l'Ungheria potrà stimar necessario di emanare, essendo inteso che questi regolamenti saranno applicati senza distinzione alle aeronavi ungheresi e a quelle dei paesi alleati o associati.

Art. 264.

I certificati di nazionalità o di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o riconosciuti validi da una delle Potenze alleate e associate, saranno ammessi in Ungheria come validi ed equipollenti ai certificati, brevetti e licenze rilasciati all'Ungheria.

Art. 265.

Per quanto concerne il traffico commerciale aereo interno, le aeronavi delle Potenze alleate e associate godranno in Ungheria del trattamento della nazione più favorita.

Art. 266.

L'Ungheria si impegna a adottare provvedimenti atti ad assicurare che tutte le aeronavi ungheresi sorvolanti sul proprio territorio si conformeranno alle regole sui fuochi e segnali, alle regole dello spazio aereo e a quelle del traffico aereo sugli aerodromi o in vicinanza dei medesimi, come sono stabilite nella convenzione conchiusa tra le Potenze alleate e associate circa la navigaziane aerea.

Art. 267.

Gli obblighi imposti dalle disposizioni precedenti rimarranno in vigore fino al 1° gennaio 1923, a meno che l'Ungheria sia stata ammessa prima nella Società delle Nazioni, o sia stata autorizzata, col consenso delle Potenze alleate e associate, ad aderire alla convenzione conchiusa tra le dette Potenze circa la navigazione aerea.

PARTE XII.

Porti, Vie d'acqua e Ferrovie

Sezione I.

Disposizioni generali

Art. 268.

L'Ungheria si impegna ad accordare libertà di transito attraverso il proprio territorio, sulle vie meglio atte al transito internazionale, per ferrovia, corso d'acqua navigabile o canale, alle persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali diretti verso i territori di una qualunque delle Potenze alleate o associate, limitrofe o no, provenienti dai medesimi.

Le persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali non saranno sottoposti ad alcun diritto di transito, nè a ritardi o restrizioni inutili, ed avranno diritto in Ungheria al trattamento nazionale per tutto quanto concerne tasse, facilitazioni e per ogni altro riguardo.

Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto di dogana o altro diritto analogo.

Ogni tassa od onere che gravi il trasporto in transito dovrà essere ragionevole, tenuto conto delle condizioni di traffico. Nessuna imposta, facilitazione o restrizione dovrà dipendere, direttamente o indirettamente, dalla qualità del proprietario o dalla nazionalità della nave o di qualsiasi altro mezzo di trasporto che sia stato o debba essere adoperato in qualunque parte del percorso totale.

Art. 269.

L'Ungheria si impegna a non imporre e a non mantenere alcun sindacato sulle imprese di trasporto, in transito di andata e ritorno, degli emigranti attraverso il proprio territorio, salvo i provvedimenti necessari per accertare che i viaggiatori sono realmente in transito; essa non permetterà ad alcuna compagnia di navigazione nè ad alcun'altro Ente, Società o persona privata, interessata al traffico, di partecipare in alcun modo a qualsiasi servizio amministrativo ordinato a tal uopo, nè di esercitare sopra di esso un'influenza qualsiasi, diretta o indiretta.

Art. 270.

L'Ungheria si impegna a non stabilire alcuna distinzione o preferenza, diretta o indiretta, per quanto riguarda i diritti, le tasse e le proibizioni relative alle importazioni nel suo territorio o alle esportazioni dal medesimo, e, salvo disposizioni particolari contenute nel presente trattato, per quanto riguarda le condizioni e il prezzo di trasporto delle merci o delle persone dirette al suo territorio, o provenienti dal medesimo, in ragione, sia della frontiera di entrata o di uscita, sia della specie, della proprietà o della bandiera dei mezzi di trasporto adoperati (compresi i trasporti aerei), sia del punto di partenza primitivo o immediato della nave o galleggiante, del vagone, dell'aeronave o altro mezzo di trasporto, della sua destinazione finale o intermedia, dell'itinerario seguito o dei punti di trasbordo, sia del fatto che le merci siano importate o esportate direttamente attraverso un porto ungherese o indirettamente attraverso un porto estero, sia del fatto che le merci siano importate a esportate per terra o per via aerea.

L'Ungheria si impegna, in specie, a non stabilire, in danno dei porti o delle navi e dei galleggianti di una delle Potenze alleate e associate, alcuna soprattassa o alcun premio, diretto o indiretto, sulla esportazione o sulla importazione attraverso i porti o per mezzo delle navi e dei galleggianti ungheresi, o di un'altra Potenza, particolarmente sotto forma di tariffe combinate, e a non sottoporre le persone o le merci che passano per un porto o si servono di una nave o di un galleggiante di una delle Potenze alleate e associate, a formalità o a ritardi di alcuna specie, ai quali le dette persone o merci non sarebbero sottoposte, se passassero, per un porto e si servissero di una nave o di un galleggiante ungherese, o di una Potenza diversa.

Art. 271.

Dovranno essere prese tutte le disposizioni utili, dal punto di vista amministrativo e tecnico, per abbreviare quanto è possibile la penetrazione delle merci attraverso le frontiere ungheresi e per assicurare, a partire da queste frontiere, l'avviamento e il trasporto delle merci, senza distinguere se provengano dal territorio delle Potenze alleate e associate, o siano dirette al medesimo, o in transito da quel territorio o verso di esso, in condizioni materiali identiche, specialmente dal punto di vista della rapidità e delle cure durante il percorso, a quelle di cui profitterebbero le merci dello stesso genere viaggianti sul territorio ungherese in condizioni simili di trasporto.

In specie, il trasporto delle merci deperibili sarà effettuato con prontezza e regolarità, e le formalità doganali saranno compiute in modo da permettere la prosecuzione diretta del loro trasporto coi treni in coincidenza.

Art. 272.

I porti di mare delle Potenze alleate e associate profitteranno di ogni favore e di ogni tariffa ridotta, concessi sulle ferrovie o vie navigabili ungheresi a vantaggio di un porto qualunque di un'altra Potenza.

Art. 273.

L'Ungheria non potrà ricusarsi di partecipare alle tariffe o combinazioni di tariffe che abbiano per scopo di assicurare ai porti di una delle Potenze alleate e associate vantaggi analoghi a quelli che avesse concesso ai porti di un'altra Potenza.

Sezione II.

Navigazione

CAP. I.

Libertà di navigazione

Art. 274.

I sudditi delle Potenze alleate e associate, i loro bèni e le loro navi e galleggianti godranno nei porti e sulle vie di navigazione

interna ungheresi di un trattamento eguale, sotto ogni riguardo, a quello dei sudditi, dei beni e delle navi e galleggianti ungheresi.

In particolare, le navi e i galleggianti di una qualunque delle Potenze alleate e associate saranno autorizzati a trasportare merci di ogni specie e viaggiatori a destinazione o in provenienza dai qualunque porto o località del territorio ungherese, a cui le navi e i galleggianti ungheresi possono avere accesso, a condizioni che non siano più onerose di quelle applicate nel caso di navi e galleggianti nazionali; saranno trattate in condizione di eguaglianza con le navi e i galleggianti nazionali, per ciò che concerne le facilitazioni e le tasse portuali di ogni genere, comprese le facilitazioni di sosta, di scarico e carico, i diritti e le tasse di tonnellaggio, di banchina, di pilotaggio, di faro, di quarantena, e ogni diritto e tassa analoga di qualsiasi specie, percepiti a nome e per conto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di aziende d'ogni specie.

Nel caso che l'Ungheria accordasse a una delle Potenze alleate e associate od a qualsiasi altra Potenza straniera un trattamento di preferenza, questo regime sarà esteso senza ritardo e senza condizioni a tutte le Potenze alleate e associate.

Non saranno posti altri impedimenti alla circolazione delle persone e delle navi o dei galleggianti, tranne quelli che risultano dalle disposizioni relative alle dogane, alla polizia, alle prescrizioni sanitarie, alla emigrazione o all'immigrazione, e all'importazione o all'esportazione delle merci proibite. Queste disposizioni dovranno essere ragionevoli ed uniformi, e non impedire inutilmente il traffico.

CAP. II.

Clausole relative al Danubio

Clausole comuni alle reti fluviali dichiarate internazionali

Art. 275.

Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Ulm, e ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente di accesso al mare a più di uno Stato, con trasbordo o senza da una nave all'altra, i canali laterali e i canali che fossero costruiti, sia per duplicare o migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete fluviale, sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua.

Qualsiasi parte della rete fluviale, non compresa nella definizione generale, potrà essere dichiarata internazionale per accordo fra gli Stati rivieraschi.

Art. 276.

Sulle vie dichiarate internazionali all'articolo precedente, i sudditi i beni e le bandiere di tutte le Potenze saranno trattati in condizioni di perfetta uguaglianza, in guisa che non sia fatta alcuna distinzione a danno dei sudditi, dei beni e della bandiera di una qualunque di queste Potenze, in confronto ai sudditi, ai beni e alla bandiera dello Stato rivierasco, o dello Stato i sudditi, i beni e la bandiera del quale godono del trattamento più favorevole.

Art. 277.

Le navi ungheresi non potranno eseguire il trasporto con linee regolari di viaggiatori e di merci, tra i porti di una Potenza alleata o associata senza un'autorizzazione speciale di questa.

Art. 278.

Tasse variabili secondo le diverse sezioni del fiume potranno essere percepite sulle navi che utilizzano la via navigabile o i suoi accessi, a meno di disposizioni contrarie di una convenzione vigente. Esse dovranno essere destinate esclusivamente a coprire in misura equa le spese di mantenimento della navigabilità, o di miglioramento del fiume o dei suoi accessi, oppure a far fronte a spese fatte nell'interesse della navigazione. La tariffa determinata in base a tali spese, sarà pubblicata nei porti. Le tasse saranno stabilite in modo da non rendere necessario un esame minuzioso del carico, se non nel caso in cui vi sia sospetto di frode o di contravvenzione.

Art. 279.

Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci avrà luogo in conformità delle condizioni generali stabilite nella sezione I.

Quando le due rive di un fiume internazionale fanno parte di uno stesso Stato, le merci in transito potranno essere messe sotto sigillo o sotto la custodia di agenti doganali. Quando il fiume costituisce frontiera, le merci ed i viaggiatori in transito dovranno essere esenti da ogni formalità doganale. Il carico e lo scarico delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, potranno essere effettuati soltanto nei porti designati dallo Stato rivierasco.

Art. 280.

Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno essere percepiti diritti di alcuna specie, all'infuori di quelli previsti in questa parte del presente trattato.

Questa disposizione non impedirà l'imposizione di diritti di dogana, dazi locali o di consumo da parte degli Stati rivieraschi, nè la creazione di tasse eque ed uniformi, prelevate nei porti secondo pubbliche tariffe, per l'uso delle gru, elevatori, calate, magazzini, e altri simili impianti.

Art. 281.

In mancanza di un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione o di miglioramento della parte internazionale di una rete navigabile, ogni Stato rivierasco è obbligato a prendere, nella misura conveniente, le disposizioni atte a rimuovere ogni ostacolo e pericolo per la navigazione e ad assicurarne l'esercizio in buone condizioni.

Se uno Stato trascura di conformarsi a quest'obbligo, ogni Stato rivierasco o rappresentato nella Commissione internazionale può fare appello alla giurisdizione istituita a tal uopo dalla Società delle Nazioni.

Art. 282.

Si procederà egualmente nel caso che uno Stato rivierasco iniziasse lavori tali da portar pregiudizio alla navigazione nel tratto internazionale. La giurisdizione prevista all'articolo precedente potrà prescrivere la sospensione o la soppressione dei lavori, tenendo conto, nelle sue decisioni, dei diritti relativi all'irrigazione, alla forza idraulica, alle pescherie ed agli altri interessi nazionali che, tutti gli Stati rivieraschi o tutti gli Stati rappresentati nella Commissione internazionale vi consentono, avranno la priorità sui bisogni della navigazione.

Il ricorso alla giurisdizione della Società delle Nazioni non è sospensivo.

Art. 283.

Il regime stabilito agli articoli 276 e 278 a 282 sarà sostituito da quello determinato eventualmente in una convenzione generale, conchiusa fra le Potenze alleate e associate e approvata dalla Società delle Nazioni, relativa alle vie navigabili alle quali la detta convenzione riconoscerà un carattere internazionale. Questa convenzione potrà applicarsi, in ispecie, a tutta o parte della rete fluviale del Danubio, e agli altri elementi di questa rete fluviale che potranno essere compresi in una definizione generale.

L'Ungheria si impegna, in conformità delle disposizioni dell'art. 314, a aderire alla detta convenzione.

Art. 284.

L'Ungheria cederà alle Potenze alleate e associate interessate, nel termine massimo di tre mesi dalla notificazione che gliene

sarà fatta, una parte dei rimorchiatori e delle navi galleggianti, che rimarranno immatricolati nei porti della rete fluviale di cui all'art. 275, dopo le deduzioni da eseguire a titolo di restituzione o di riparazione L'Ungheria cederà egualmente il materiale d'ogni specie necessario alle Potenze alleate e associate interessate, per l'uso della dette rete fluviale.

Il numero dei rimorchiatori e delle navi e galleggianti, l'importanza del materiale da cedere, e la loro ripartizione, saranno determinati da uno o più arbitri, designati dagli Stati Uniti d'America, tenendo conto dei bisogni legittimi delle parti in causa, basandosi specialmente sul traffico della navigazione nei cinque anni che hanno preceduto la guerra.

Tutte le navi cedute dovranno essere munite del loro attrezzi ed arredi, essere in buono stato, capaci di trasportare merci, ed essere scelte fra quelle di più recente costruzione.

Quando le cessioni previste in questo articolo richiederanno un trasferimento di proprietà, l'arbitro o gli arbitri stabiliranno i diritti degli antichi proprietari, al 15 ottobre 1918, l'importo dell'indennità loro dovuta, e il modo di pagamento di questa indennità in ciascun caso. Se l'arbitro o gli arbitri riconoscono che questa indennità spetta in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a Stati cui incombe un obbligo di riparazioni, determineranno la somma da accreditare ai medesimi per questo titolo.

Per quanto concerne il Danubio, è del pari soggetta al giudizio dell'arbitro o degli arbitri ogni controversià concernente la repartizione permanente delle navi la proprietà o nazionalità delle quali provocasse una vertenza fra gli Stati, e le condizioni di questa repartizione.

Una Commissione composta dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia e dell'Italia, è incaricata della gestione di queste navi, fino alla loro repartizione definitiva. La Commissione farà quanto occorre, in via provvisoria, per garentire l'esercizio di queste navi nell'interesse generale da parte di qualche ente locale, o lo assumerà direttamente, senza compromettere la repartizione definitiva.

Questo esercizio provvisorio sarà condotto, per quanto è possibile, con criteri commerciali e l'utile netto percepito dalla Commissione mercè il nolo di queste navi sarà adoperato nel modo indicato dalla Commissione delle riparazioni.

Disposizioni speciali per il Danubio

—

Art. 285.

La Commissione europea del Danubio assumerà i poteri che aveva prima della guerra. Tuttavia, faranno parte provvisoriamente di questa Commissione soltanto i rappresentanti della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia e della Romania.

Art. 286.

A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio indicata all'art. 275 sarà posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta nel modo seguente:

due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi;

un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi;

un rappresentante per ciascuno degli Stati non rivieraschi rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio.

Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potrà essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni della Commissione, ciò nonostante, saranno valide.

Art. 287.

La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunirà al più presto possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato, e assumerà provvisoriamente l'amministrazione del fiume, in conformità delle disposizioni degli articoli 276 e 278 a 282, fino a che sia redatto uno statuto definitivo del Danubio, a cura delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate.

Le decisioni di questa Commissione internazionale saranno prese a maggioranza. Gli emolumenti dei commissari saranno stabiliti e pagati dai rispettivi paesi.

Ogni disavanzo eventuale, nel bilancio amministrativo della Commissione, sarà provvisoriamente a carico, in parti eguali, degli Stati rappresentati nella medesima.

Competerà particolarmente alla Commissione disciplinare il conferimento delle patenti di pilota, regolare le spese di pilotaggio, e sorvegliare il servizio dei piloti.

Art. 288.

L'Ungheria si impegna ad accettare il regime che sarà stabilito per il Danubio da una Conferenza delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate. Questa Conferenza, a cui potranno intervenire dei rappresentanti dell'Ungheria, si riunirà nel termine massimo di un anno, dall'entrata in vigore del presente trattato

Finchè non sarà redatto uno statuto definitivo per quanto concerne il Danubio, la Commissione internazionale di cui all'articolo 286 sorveglierà provvisoriamente all'uso dei macchinari, degli edifizi e degli impianti che servono all'esecuzione e alla manutenzione dei lavori sulla sezione del Danubio fra Turnu-Severin e Moldava. La destinazione definitiva di questi macchinari, edifizi ed impianti sarà stabilita dalla conferenza di cui al comma precedente. L'Ungheria dichiara di rinunciare a tutti suoi diritti, titoli e interessi sui macchinari, edifizi ed impianti di cui si tratta

Art. 289.

È abrogato il mandato affidato dall'art. 57 del trattato di Berlino nel 13 luglio 1878 all'Austria-Ungheria, e da questa ceduto all'Ungheria, per l'esecuzione dei lavori alle « Porte di ferro ». La Commissione incaricata dell'amministrazione di questa parte del fiume delibererà circa il regolamento dei conti, sotto riserva delle disposizioni finanziarie del presente trattato. Le tasse che potranno essere necessarie non saranno, in alcun caso, percepite dall'Ungheria.

Art. 290

Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la Romania, con l'autorizzazione o per mandato della Commissione internazionale, iniziassero lavori di sistemazione, di miglioramento, di sbarramento o d'altro genere, in una sezione nella rete fluviale costituente frontiera, i detti Stati godrebbero sulla riva opposta e sulla parte del letto situata fuori del loro territorio tutte le facilitazioni necessarie agli studi, alla esecuzione e al mantenimento dei lavori.

Art. 291.

L'Ungheria sarà obbligata verso la Commissione europea del Danubio ad ogni restituzione, riparazione e risarcimento per i danni subiti dalla Commissione durante la guerra.

Cap. III.

Regime delle acque

—

Art. 292.

Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, il regime delle acque (canalizzazione, inondazioni, irrigazioni, drenaggio e simili) in uno Stato dipende da lavori eseguiti sul territorio di un altro, e quando in forza di consuetudini anteriori alla alla guerra, sul territorio di uno Stato è fatto uso delle acque e dell'energia idraulica sorte sul territorio di un altro, dovrà essere conchiuso un accordo fra gli

Stati interessati, in guisa da salvaguadare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno.

Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, sul territorio di uno Stato è fatto uso, per occorrenze comunali o domestiche, di elettricità o di acque la cui sorgente è sul territorio di un altro Stato, sarà conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno. In attesa di questo accordo, le stazioni centrali elettriche e gli impianti idraulici saranno tenuti a continuare le loro somministrazioni in conformità delle condizioni e contratti vigenti il 3 novembre 1918.

In mancanza di accordo, nei casi previsti dai due comma precedenti, e con riserva delle disposizioni dell'art. 293, un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni deciderà.

Art. 293.

Per l'applicazione dell'articolo 292 nei territori dell'antico Regno di Ungheria che formano il bacino del Danubio, escluso il bacino dell'Olt, e per l'esercizio delle attribuzioni seguenti, è instituita nel comune interesse degli Stati cui appartiene la sovranità sui detti territori, una Commissione tecnica permanente per il regime delle acque, composta di un rappresentante di ciascuno degli Stati interessati territorialmente e di un presidente nominato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Questa Commissione dovrà promuovere la conclusione degli accordi previsti all'art. 292, sorvegliarne e in caso di urgenza assicurarne l'esecuzione; mantenere e migliorare, specialmente per quanto concerne il diboscamento e il rimboschimento, l'unità del regime delle acque e dei servizi relativi, come il servizio idrometrico e di preavviso delle piene. Attenderà allo studio delle questioni di navigazione connesse, eccettuate quelle di competenza della Commissione di navigazione per l'Alto Danubio, che essa dovrà deferire a quest'ultima, e terrà conto in specie degli interessi della pesca. Intraprenderà inoltre i lavori e gli studi e costituirà i servizi che le fossero affidati per accordo unanime fra gli Stati interessati.

La Commissione per il regime delle acque dovrà riunirsi entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato: compilerà il regolamento relativo alle proprie attribuzioni, da sottoporre all'approvazione degli Stati interessati.

Ogni dissenso che sorgesse circa le materie che sono oggetto del presente articolo sarà definito nel modo che sarà stabilito dalla Società delle Nazioni.

Sezione III

Ferrovie

Cap. I

Libertà di transito per l'Ungheria verso l'Adriatico

Art. 294.

È accordato all'Ungheria libero accesso al mare Adriatico e le è riconosciuta, a questo fine, libertà di transito sui territori e nei porti separati dall'antica Monarchia austro-ungarica.

Per libertà di transito si intende quella definita all'art. 268, finchè una convenzione generale non sarà conchiusa al riguardo tra le Potenze alleate e associate, dopodichè le disposizioni della nuova convenzione saranno sostituite a quelle del predetto articolo.

Convenzioni particolari tra gli Stati e le amministrazioni interessate stabiliranno le condizioni d'esercizio della facoltà come sopra concessa e regoleranno specialmente l'uso dei porti, delle zone franche che vi si trovano e delle ferrovie che normalmente vi danno accesso, l'istituzione dei servizi e delle tariffe internazionali (comuni) che ammettono biglietti e lettere di vettura dirette, e il mantenimento in vigore delle disposizioni della convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e condizioni complementari, finchè non sia sostituita da una nuova convenzione.

La libertà di transito si estenderà ai servizi postali, telegrafici e telefonici.

Cap. II.

Disposizioni relative ai trasporti internazionali

Art. 295.

Le merci provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, dirette in Ungheria, e le merci in transito per l'Ungheria, provenienti dai territori delle dette Potenze a destinazione di essi, profitteranno di pieno diritto sulle ferrovie austriache, quanto alle tasse dovute, tenuto conto di tutti i rimborsi e premi alle facilitazioni concesse e per ogni altro riguardo, del regime più favorevole applicato alle merci della stessa specie trasportate su una qualunque delle linee ungheresi, sia per il traffico interno, sia per l'esportazione, l'importazione od il transito, in condizioni simili di trasporto, specialmente per quanto concerne la lunghezza del percorso. La stessa regola sarà applicata, a richiesta di una o più Potenze alleate o associate, alle merci tassativamente designate da queste Potenze, provenienti dall'Ungheria e destinate ai loro territori.

Quando una delle Potenze alleate o associate lo chiederà all'Ungheria, dovranno essere istituite tariffe inrernazionali in base ai prezzi previsti al comma precedente, con lettere di vettura dirette.

Tuttavia, senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 272 e 273, l'Ungheria si impegna a mantenere sulle proprie linee il regime delle tariffe vigenti prima della guerra, per il traffico dei porti dell'Adriatico e del Mar nero, dal punto di vista della concorrenza coi porti tedeschi del nord.

Art. 296.

A partire dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti rinnoveranno, per quanto le riguarda, e con le riserve indicate al secondo paragrafo del presente articolo, le convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890, il 20 settembre 1893, il 16 luglio 1895, il 16 giugno 1898 e il 19 settembre 1906, relativo al trasporto delle merci per ferrovia.

Se entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sarà conclusa, per sostituire la convenzione di Berna det 14 ottobre 1890 e le convenzioni addizionali successive, questa nuova convenzione e le condizioni complementari per il trasporto in ferrovia, eventualmente fondate su di essa, vincoleranno l'Ungheria, quand'anche si rifiutasse di prender parte alla elaborazione della medesima o di aderirvi. Finchè una nuova convenzione non sia conchiusa, l'Ungheria si uniformerà alle disposizioni della convenzione di Berna, alle convenzioni addizionali successive, e alle condizioni complementari predette.

Art. 297.

L'Ungheria sarà tenuta a cooperare alla istituzione dei servizi con biglietti diretti per viaggiatori e bagali, che le saranno chiesti da una o più Potenze alleate o associate, per assicurare le relazioni ferroviarie di queste Potenze fra loro, o con qualsiasi altro paese, in transito attraverso il territorio ungherese: l'Ungheria dovrà specialmente, a tal uopo, ricevere i treni e le vetture provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, ed avviarli con una celerità per lo meno uguale a quella dei suoi migliori treni a lungo percorso sulle stesse linee. I prezzi applicabili a questi servizi diretti non saranno in alcun caso superiori ai prezzi riscossi sullo stesso percorso per i servizi interni

ungheresi, effettuati nelle stesse condizioni di velocità e comodità.

Le tariffe applicabili, nelle stesse condizioni di velocidà e comodità, al trasporto delle ferrovie ungheresi degli emigranti diretti ai porti delle Potenze alleate ed associate o provenienti dai medesimi, non potranno mai avere una tassa chilometrica superiore a quella delle tariffe più favorevoli, tenuto conto di tutti i premi o rimborsi, di cui profitteranno, sulle dette ferrovie, gli emigranti diretti ad altri porti qualsianzi, o da essi provenienti.

Art. 298.

L'Ungheria s'impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico, fiscale o amministrativo, — come: visita doganale, provvedimenti di polizia generale, di polizia sanitaria o di vigilanza, — speciale per i servizi diretti previsti all'articolo precedente o ai trasporti di emigranti destinati ai porti delle Potenze alleate ed associate, o da essi provenienti, e che abbia per effetto di ostacolare o ritardare i detti servizi.

Art. 299.

In caso di trasporto, parte per ferrovia e parte per navigazione interna, con o senza lettera di vettura diretta, le clausole precedenti si applicheranno alla parte del percorso che avviene per ferrovia.

Cap. III.

Materiale rotabile

Art. 300.

L'Ungheria si impegna a provvedere perchè i vagoni ungheresi siano muniti di dispositivi che permettano:

1° di introdurli nella composizione dei treni merci circolanti sulle linee di quelle delle Potenze alleate e associate che partecipano alla convenzione di Berna del 15 maggio 1886, modificata il 18 maggio 1907, senza ostacolare il funzionamento del freno continuo che potesse essere adottato in questi paesi, nei dieci anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato.

2° di introdurre i vagoni delle dette Potenze nella composizione di tutti i treni merci circolanti sulle linee austriache.

Il materiale rotabile delle Potenze alleate e associate godrà sulle linee austriache dello stesso trattamento del materiale ungherese, per quanto riguarda la circolazione, la manutenzione e le riparazioni.

Cap. IV.

Trasferimento di linee ferroviarie

Art. 301.

Con riserva di accordi particolari relativi al trasferimento dei porti, vie d'acqua e ferrovie, situati nei territori trasferiti in virtù del presente trattato, e delle condizioni finanziarie concernenti i concessionari e il servizio delle pensioni di riposo del personale, il trasferimento delle ferrovie avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° Le opere e gli impianti di tutte le ferrovie saranno consegnati al completo e in buono stato.

2° Quando una rete che possiede un materiale rotabile proprio sarà trasferita intieramente dall'Ungheria a una delle Potenze alleate e associate, questo materiale sarà consegnato al completo, secondo l'ultimo inventario al 3 novembre 1918, e in stato normale di manutenzione.

3° Per le linee che non abbiano un materiale rotabile speciale, la repartizione del materiale esistente sulla rete a cui le linee appartengono sarà fatta da Commissioni di periti, designati dalle Potenze alleate e associate, nelle quali l'Ungheria sarà rappresentata. Queste Commissioni dovranno prendere in considerazione l'importanza del materiale immatricolato sulle dette linee secondo l'ultimo inventario al 3 novembre 1918, la lunghezza delle linee, comprese quelle di servizio, la natura e la importanza del traffico. Esse designeranno egualmente le locomotive, le vetture e i vagoni da trasferire in ciascun caso, stabiliranno le condizioni del loro ricevimento e regoleranno gli accordi provvisori necessari per assicurarne la riparazione nelle officine ungheresi.

4° Gli approvvigionamenti, i mobili e gli attrezzi saranno consegnati nelle stesse condizioni del materiale rotabile.

Le disposizioni dei paragrafi 3° e 4° saranno applicate alle linee dell'antica Polonia russa, portate dalle autorità austro-ungariche allo scartamento normale, assimilandole a parti separate delle reti di Stato, austriaca e ungherese.

Cap. V.

Disposizioni relative ad alcune linee ferroviarie

Art. 302.

Con riserva delle disposizioni speciali contenute nel presente trattato, quando, in seguito al tracciato delle nuove frontiere, una linea che collega due parti di uno stesso paese ne traverserà un altro, o quando una linea di diramazione partendo da un paese terminerà in un altro, le condizioni di esercizio saranno regolate mercè un accordo fra le amministrazioni ferroviarie interessate. Qualora queste amministrazioni non riescissero ad accordarsi, le divergenze saranno definite da commissioni di periti costituite a norma dell'articolo precedente.

Particolarmente, l'accordo per l'esercizio della linea Csata-Losoncz garantirà il passaggio diretto in ogni senso, attraverso il territorio ungherese, dei treni czeco-slovacchi, con trazione e personale czeco-slovacchi. Questo diritto di passaggio cesserà, salvo disposizione contraria, una volta compiuta la costruzione d'una linea diretta Csata-Losoncz, interamente in territorio czeco-slovacco, e al più tardi quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Parimente, l'accordo per l'esercizio della sezione, situata in territorio ungherese, della linea che collega Nagyszalonta ad Arad e a Kisjenö, per Békéscsaba, garantirà il passaggio diretto in ogni senso, attraverso il territorio ungherese, dei treni romeni con trazione e personale romeni. Questo diritto di passaggio cesserà, salvo disposizione contraria, sia una volta compiuto il raccordo diretto, interamente in territorio romeno fra le linee Nagyszalonta-Békéscsaba e Kisjenö-Békéscsaba, sia dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Lo stabilimento di ogni nuova stazione di frontiera fra l'Ungheria e gli Stati alleati o associati limitrofi, e l'esercizio delle linee intermedie, saranno regolati per mezzo di accordi conchiusi secondo le medesime norme.

Art. 303.

Per assicurare alla città o al distretto di Gola, in territorio serbo-croato-sloveno, l'uso della stazione di Gola, in territorio ungherese, e della ferrovia che serve alla città e al distretto in questione, e per assicurare al traffico serbo-croato-sloveno il libero uso di una comunicazione diretta ferroviaria, fra la linea Csáktornya-Nagykanisza e la linea Zágráb-Gyékenyés, durante il tempo necessario alla costruzione di una ferrovia diretta in territorio serbo-croato-sloveno fra le predette linee, le condizioni di esercizio della stazione di Gola e della ferrovia Kotor-Barcz saranno determinate mercè una convenzione fra le amministrazioni ferroviarie interessate, ungherese e serbo-croato-slovena. Se queste amministrazioni non possono mettersi d'accordo sui

termini della convenzione predetta, i punti di divergenza saranno decisi dalla Commissione di periti competente, di cui all'art. 301 del presente trattato.

Art. 304.

Per assicurare il regolare esercizio delle reti ferroviarie della antica Monarchia austro-ungarica concesse a compagnie private, che, in seguito alle disposizioni del presente trattato, saranno situate sul territorio di Stati diversi, il riordinamento amministrativo e tecnico delle predette reti sarà determinato per ciascuna di esse, mercè un accordo fra la Compagnia concessionaria e gli Stati interessati territorialmente.

Qualsiasi divergenza sulla quale l'accordo non potrà essere raggiunto, comprese le controversie relative alla interpretazione dei contratti relativi al riscatto delle linee, sarà sottoposta ad arbitri designati dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Per la Compagnia delle strade ferrate meridionali dell'Austria, il giudizio arbitrale potrà essere chiesto, sia dal Consiglio di amministrazione della Compagnia, sia dal Comitato che rappresenta i portatori delle obbligazioni.

Art. 305.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, lo Stato czeco-slovacco potrà chiedere il miglioramento della ferrovia che congiunge, in territorio ungherese, le stazioni di Bratislava (Presburgo) e di Nagy-Kanisza.

Le spese saranno ripartite in proporzione dei vantaggi che le Potenze interessate ne ritrarranno. In mancanza di accordo, la repartizione sarà fatta da un arbitro designato dalla Società delle Nazioni.

Art. 306.

A causa dell'importanza che presenta per la Czeco-Slovacchia la sua libera comunicazione con l'Adriatico, l'Ungheria riconosce allo Stato czeco-slovacco il diritto di far passare i suoi treni sulle sezioni comprese in territorio ungherese, delle linee seguenti:

1° da Bratislava (Presburgo) verso Fiume, per Sopron, Szombathely, Mura-Keresztur, e la diramazione da Mura-Keresztur a Pragerhof;

2° da Bratislava (Presburgo) verso Fiume, per Hegyeshalon-Csorna-Hegyfalu-Zalaber-Zalaszentivàn-Mura-Keresztur e le biforcazioni da Hegyfalu a Szombathely e da Mura-Keresztur a Pragerhof.

A richiesta dell'una o dell'altra parte, le linee sulle quali si eserciterà il diritto di passaggio potranno essere modificate temporaneamente o definitivamente, mercè un accordo fra l'amministrazione delle ferrovie czeco-slovacche e quelle delle ferrovie sulle quali il diritto di passaggio si esercita.

Art. 307.

I treni per i quali sarà usato il diritto di passaggio non potranno servire al traffico locale se non in virtù di un accordo fra lo Stato attraversato e lo Stato czeco-slovacco.

Il diritto di passaggio comprenderà particolarmente il diritto di impiantare depositi di locomotive e officine di piccola manutenzione per il materiale rotabile, e quello di designare rappresentanti per la sorveglianza del servizio dei treni czeco-slovacchi.

Le condizioni tecniche, amministrative e finanziarie nelle quali lo Stato czeco-slovacco eserciterà il diritto di passaggio saranno determinate da una convenzione tra l'amministrazione delle ferrovie del detto Stato e quelle delle ferrovie utilizzate in Ungheria. Se le amministrazioni non possono mettersi d'accordo sui termini della convenzione, un arbitro nominato dal Governo britannico deciderà. Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie per le parti.

In caso di disaccordo sulla interpretazione della convenzione o di difficoltà non previste dalla medesima, la vertenza sarà decisa per mezzo di un arbitrato con le stesse norme, finchè la Società delle Nazioni non avrà istituito una procedura diversa.

CAP. VI.

Disposizioni transitorie

—

Art. 308.

L'Ungheria eseguirà le istruzioni che le saranno impartite in materia di trasporti da un'autorità che agisca in nome delle Potenze alleate e associate:

1° per i trasporti di truppe effettuati in esecuzione del presente trattato, del materiale, delle munizioni e degli approvvigionamenti per uso degli eserciti;

2° e provvisoriamente per il trasporto delle derrate necessarie all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento più rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.

CAP. VII.

Telegrafi e telefoni

—

Art. 309.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria dei trattati vigenti, l'Ungheria si impegna ad accordare libertà di transito per le corrispondenze telegrafiche e per le comunicazioni telefoniche provenienti da qualunque Potenza alleata o associata, limitrofa o no, o ad essa dirette, sulle linee più opportune per il transito internazionale e in conformità delle tariffe vigenti. Queste corrispondenze e comunicazioni non dovranno essere soggette a ritardi o restrizioni non necessari e dovranno godere in Ungheria del trattamento nazionale per ogni specie di agevolezza, in specie quanto alla rapidità della trasmissione. Nessun pagamento, nessuna agevolezza o restrizione dipenderà, direttamente o indirettamente, dalla cittadinanza del mittente o del destinatario.

Art. 310.

Avuto riguardo alla posizione geografica dello Stato czeco-slovacco, l'Ungheria consente alle seguenti modificazioni delle convenzioni internazionali sui telegrafi e telefoni di cui all'art. 218, parte X (Clausole economiche) del presente trattato:

1° A richiesta dello Stato czeco-slovacco, l'Ungheria stabilirà e manterrà linee telegrafiche dirette attraverso il proprio territorio.

2. La sovvenzione annua dovuta dallo Stato czeco-slovacco per ciascuna delle linee suddette sarà calcolata secondo le norme delle convenzioni surricordate e, salvo patti contrari, non sarà inferiore alla somma che si dovrebbe pagare in virtù delle convenzioni stesse per il numero di messaggi previsto come sufficiente per attribuire il diritto di chiedere lo stabilimento di una nuova linea diretta, prendendo per base la tariffa ridotta di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della convenzione telegrafica internazionale (revisione di Lisbona).

3° Finchè lo Stato czeco-slovacco pagherà la sovvenzione minima annua stabilita per una linea diretta:

a) la linea sarà riservata esclusivamente alle comunicazioni destinate allo Stato czeco-slovacco o provenienti dal medesimo:

b) la facoltà spettante all'Ungheria, in forza dell'art. 8 della convenzione telegrafica internazionale del 22 luglio 1875 di sospendere i servizi telegrafici internazionali, non sarà applicabile alla detta linea.

4° Disposizioni analoghe si applicheranno allo stabilimento e

al mantenimento di circuiti telefonici diretti, e la sovvenzione dovuta dallo Stato czeco-slovacco per un circuito telefonico diretto sarà, salvo convenzioni contrarie, eguale al doppio della sovvenzione dovuta per una linea telegrafica diretta.

5° Le linee particolari da stabilire, e le condizioni amministrative, tecniche e finanziarie necessarie, non previste nelle convenzioni internazionali o nel presente articolo saranno determinate da una convenzione ulteriore, fra gli Stati interessati. In mancanza di accordo, saranno determinate da un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

6° Le disposizioni di questo articolo potranno essere sempre modificate per accordi fra l'Ungheria e lo Stato czeco-slovacco. Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le condizioni alle qualle quali lo Stato czeco-slovacco continuerà a godere dei diritti conferiti dal presente articolo potranno, in mancanza di accordo fra le Parti, esser modificate, a richiesta dell'una o dell'altra di esse, da un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

7° Sorgendo controversia fra le Parti circa l'interpretazione del presente articolo o della convenzione prevista al paragrafo 5, la controversia sarà sottoposta alla decisione della Corte permanente di giustizia internazionale che la Società delle Nazioni istituirà.

Sezione IV.

Decisione delle controversie e revisione delle clausole permanenti

—

Art. 311.

Le controversie che potranno sorgere fra le Potenze interessate circa l'interpretazione e l'applicazione di questa parte del presente trattato saranno definite nel modo che sarà stabilito dalla Società delle Nazioni.

Art. 312.

La Società delle Nazioni potrà in qualunque tempo proporre la revisione degli articoli precedenti che si riferiscono ad un regime amministrativo permanente.

Art. 313.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, le disposizioni degli articoli 268 a 271, 277, 295, 297 a 299 e 309 potranno in qualunque tempo essere rivedute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

In mancanza di revisione, il beneficio di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli suddetti non potrà, allo scadere del termine stabilito al comma precedente, essere reclamato da una delle Potenze alleate e associate, in favore di una parte del proprio territorio, per la quale non fosse accordata la reciprocità. Il termine di tre anni, durante il quale la reciprocità non può essere pretesa, potrà essere prorogato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Gli stati ai quali è trasferita parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa non potranno reclamare il beneficio di alcuna delle disposizioni predette, se non a condizione di assicurare all'Ungheria un trattamento reciproco, sul territorio passato sotto la loro sovranità in virtù del presente trattato.

Sezione V.

Disposizione particolare

—

Art. 314.

Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le sono imposti col presente trattato a vantaggio delle Potenze alleate e associate, l'Ungheria s'impegna ad aderire a qualunque convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie navigabili, dei porti e delle ferrovie, che fosse stipulata tra le Potenze alleate e associate, con l'assenso della Società delle Nazioni, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

PARTE XIII.

Lavoro

—

Sezione I.

Organizzazione del lavoro

—

Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale, e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi;

Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi;

Le Alte Parti contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto quanto segue.

Cap. I.

Organizzazione

—

Art. 315.

E' instituita un'organizzazione permanente, per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo.

I membri fondatori della Società delle Nazioni saranno membri fondatori della predetta organizzazione e la qualità di membro della Società delle Nazioni implicherà, da ora in poi, quella di membro della organizzazione permanente.

Art. 316.

L'organizzazione permanente comprenderà:

1° una Conferenza generale di rappresentanti dei membri della organizzazione;

2° un Ufficio internazionale del lavoro, sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione indicato all'art. 321.

Art. 317.

La Conferenza generale si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sarà composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei membri della organizzazione: due saranno

delegati dal Governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei membri.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento inscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi, d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

I consiglieri tecnici potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

Un delegato, rivolgendosi per scritto al presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni e alle votazioni.

I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro a cura del Governo di ciascuno dei membri dell'organizzazione permanente.

Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno soggette a verifica da parte della Conferenza, che potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che riterrà non designati in conformità del presente articolo.

Art. 318.

Ogni delegato avrà diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prender parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 317, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 319.

Le sezioni della Conferenza saranno tenute presso la sede della Società delle Nazioni o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 320.

L'Ufficio internazionale del lavoro sarà stabilito presso la sede della Società delle Nazioni e farà parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 321.

L'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone designate secondo le disposizioni seguenti.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro sarà composto di:

dodici persone rappresentanti i Governi;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.

Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dei Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto Membri predetti

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Il mandato dei Membri del Consiglio di amministrazione durerà tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avrà facoltà di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.

Il Consiglio d'amministrazione eleggerà periodicamente un presidente fra i propri membri e stabilirà il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci Membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovrà essere tenuta una sessione speciale.

Art. 322.

A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceverà le istruzioni e di fronte al quale sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.

Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 323.

Il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà nominato dal direttore, che dovrà, per quanto lo consente il miglior rendimento del lavoro d'Ufficio, scegliere persone di cittadinanza diversa. Un certo numero di esse dovrà esser composto di donne.

Art. 324.

I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, e in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali, e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

L'Ufficio preparerà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

Adempirà, in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

Redigerà e pubblicherà in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

Avrà, in generale, oltre le funzioni indicate nel presente articolo, quelle altre facoltà e quegli altri obblighi che la Conferenza stimerà opportuno di assegnargli.

Art. 325.

I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare direttamente col direttore, per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal Governo.

Art. 326.

L'Ufficio internazionale del lavoro potrà chiedere l'assistenza del Segretariato generale della Società delle Nazioni in ogni questione in cui tale assistenza potrà essere prestata.

Art. 327.

Ciascuno dei Membri sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici e dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessione della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del lavoro, delle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il direttore sarà responsabile, di fronte al segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati in conformità delle disposizioni del presente articolo.

CAP. II.

Funzionamento

—

Art. 328.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo aver esaminato tutte le proposte fatte a questo fine dal Governo di uno dei Membri o da qualsiasi organizzazione indicata all'art. 317.

Art. 329.

Il direttore eserciterà le funzioni di segretario della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascuno dei Membri e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

Art. 330.

Qualunque Governo dei Membri avrà il diritto di opporsi all'inscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli argomenti proposti. I motivi di tale opposizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri della organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione rimarranno tuttavia inscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel comma precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 331.

La Conferenza determinerà la propria procedura; eleggerà il presidente e potrà nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti deciderà in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del pesente trattato.

Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 332.

La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 333

Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento inscritto all'ordine del giorno, essa dovrà stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: *a*) di una « raccomandazione » da sottoporre all'esame dei Membri, perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti: *b*) di un progetto di convenzione internazionale da ratificare dai Membri.

In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovrà tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sarà firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sarà depositata presso il segretario generale della Società delle Nazioni. Questi rimetterà copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri.

Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza - e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza - la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorità o alle autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti d'altro genere.

Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione, il Membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso dell'autorità o delle autorità competenti, il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facoltà di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avrà il diritto di considerare un progetto di convenzione, al quale tali limitazioni siano applicabili, come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

Questo articolo sarà interpretato in conformità del principio seguente:

In nessun caso potrà essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza dell'adozione, da parte della Conferenza, di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 334.

Ogni convenzione così ratificata sarà registrata dal segretario generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'anno ratificata.

Art. 335.

Ogni progetto che, nello scrutinio finale sul suo complesso, non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potrà formare oggetto di una convenzione speciale fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

Ogni convenzione speciale di tal genere dovrà essere comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Società delle Nazioni, che la farà registrare.

Art. 336.

Ciascuno dei Membri s'impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzioni alle

quali ha aderito. Tali rapporti saranno redatti nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere i chiarimenti richiesti da quest'ultimo. Il direttore ne preparerà un riassunto, prima della successiva sessione.

Art. 337.

Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del lavoro da un'organizzazione professionale, operaia o padronale, contro uno dei Membri, perchè non abbia assicurato in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione a cui ha aderito, potrà esser trasmessa dal Consiglio di amministrazione al Governo posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 338.

Se entro un conveniente termine lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio di amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se è stata fatta, la risposta inviata.

Art. 339.

Ciascun Membro potrà presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro un'altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti

Il Consiglio d'amministrazione potrà, se lo stima opportuno, prima di deferire la questione ad una Commissione d'inchiesta secondo la procedura seguente, mettersi in rapporto con il Governo interessato, nel modo indicato all'art. 337.

Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa, o se, dopo che la comunicazione è stata fatta, non è pervenuta una riposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potrà chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

La stessa procedura potrà essere iniziata dal Consiglio, sia di ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

Quando una vertenza sorta in applicazione dell'art. 338 o del presente articolo sarà portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, avrà il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al Governo posto in causa.

Art. 340.

La Commissione d'inchiesta sarà costituita nel modo seguente.

Ciascuno dei Membri si impegna a designare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persone competenti in materie industriali, la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone così designate.

Il Consiglio d'amministrazione avrà il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

A richiesta del Consiglio d'amministrazione, il segretario generale della Società delle Nazioni designerà tre persone, scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà una di esse come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone così designate potrà appartenere a uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Art. 341

Quando un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'art. 339, davanti a una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnerà a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo

Art. 342.

La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigerà un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le questioni di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crederà di dover formulare circa i provvedimenti da prendere per dare soddisfazione al Governo reclamante e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.

Il rapporto indicherà altresì, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che la Commissione giudicherà opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 343.

Il segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne assicurerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà comunicare al segretario della Società delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni

Art. 344.

Qualora uno dei membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'art. 333, relativamente a una raccomandazione o a un progetto di convenzione, qualunque altro membro avrà il diritto di deferire la questione alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 345.

La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un reclamo o a una vertanza sottopostale in conformità degli articoli 343 e 344, non sarà soggetta ad appello.

Art. 346.

Le conclusioni e le proposte eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, modificate o annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che dovrà indicare, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che riterrà opportune, contro un Governo inadempiente, e di cui stimasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 347.

Se uno dei membri non si conforma, nel termine prescritto, alle proposte eventualmente contenute, sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualunque altro membro potrà applicare al medesimo le sanzioni di ordine economico che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso

Art. 348.

Il Governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di aver preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle proposte della Commissione di

inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, e può chiedere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Società delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli articoli 340, 341, 342, 343, 345 e 346, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale sono favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico presi contro di esso.

CAP. III.

Disposizioni generali

—

Art. 349.

I Membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con seguenti riserve:

1° che la convenzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali;

2° che sia possibile introdurre nella convenzione le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ciascuno dei Membri dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che esso si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Art. 350.

Gli emendamenti a questa parte del presente trattato che saranno approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno stati ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Società.

Art. 351.

Tutte le questioni e controversie relative all'interpretazione di questa parte del presente trattato e delle convenzioni successive, conchiuse dai Membri in dipendenza della medesima, saranno sottoposte all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale

CAP. IV.

Disposizioni transitorie sancite nel trattato di pace conchiuso con la Germania il 28 giugno 1919

—

Art. 352.

La prima sessione della Conferenza si terrà nel mese di ottobre 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono indicati nell'allegato seguente.

Alla convocazione ed all'ordinamento di questa prima sessione provvederà il Governo designato a tal uopo nell'allegato medesimo. Il Governo sarà coadiuvato, per quanto riguarda la preparazione dei documenti da sottoporre alla Conferenza, da un Comitato internazionale i cui componenti saranno designati nell'allegato predetto.

Le spese di questa prima sessione e delle sessioni successive, fino al momento in cui i crediti necessari avranno potuto essere inscritti nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese di trasferta dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i Membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 353.

Finchè la Società delle Nazioni non sarà costituita, qualsiasi comunicazione che in virtù degli articoli precedenti dovesse essere indirizzata al segretario generale della Società sarà trattenuta dal direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, che la trasmetterà al segretario generale.

Art 354.

Finchè non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le controversie che dovrebbero esserle sottoposte in virtù di questa parte del presente trattato saranno deferite a un tribunale composto di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

ALLEGATO

—

Prima sessione della Conferenza del lavoro (1919)

—

La Conferenza si riunirà a Washington.

Il Governo degli Stati-Uniti d'America sarà pregato di convocarla.

Il Comitato internazionale di organizzazione si comporrà di sette persone, designate rispettivamente dai Governi degli Stati-Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Belgio e della Svizzera. Il Comitato potrà, se lo ritiene necessario invitare altri Membri a farsi rappresentare nel proprio seno.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1° Applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di 48 ore;

2° Questioni relative ai modi di prevenire la disoccupazione e di rimediare alle sue conseguenze;

3° Impiego delle donne:

a) prima o dopo il parto (compresa la questione dell'indennità di maternità);

b) durante la notte;

c) nei lavori insalubri.

4. Impiego dei fanciulli:

a) età di ammissione al lavoro;

b) lavori notturni;

c) lavori insalubri.

5. Estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali approvate a Berna nel 1906 circa il divieto del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

Sezione II.

Principi generali

—

Art. 355.

Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il benessere fisico, morale e intellettuale dei lavoratori salariati è di una importanza essenziale dal punto di vista internazionale, hanno istituito, per raggiungere questo alto fine, l'organizzazione permanente prevista alla sezione I e connessa a quella della Società delle Nazioni.

Esse riconoscono che le differenze di clima, di usi e di costumi, di opportunità economiche e di tradizioni industriali rendono difficile stabilire immediatamente l'uniformità assoluta delle condizioni di lavoro. Ma convinte come sono che il lavoro non deve essere considerato semplicemente come un articolo di com-

mercio, esse stimano che esistono metodi e principi, per il regolamento delle condizioni del lavoro, che tutte le collettività industriali dovrebbero procurar di attuare, per quanto lo permettono le loro circostanze speciali.

Fra questi metodi e principi, quelli che seguono sembrano alle Alte Parti contraenti di importanza particolare ed urgente;

1° il principio direttivo suddetto, che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come una cosa o come un articolo di commercio;

2° il diritto di associazione per fini non contrari alle leggi, per i salariati come per i padroni;

3° il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro un conveniente tenor di vita, come si intende nel tempo e nel paese in cui vivono;

4° l'adozione della giornata di lavoro di 8 ore, o della settimana di 48 ore, come fine, da raggiungere dovunque tale orario non è stato ancora attuato;

5° l'adozione di un periodo di riposo ebdomadario di 24 ore al minimo, che dovrebbe comprendere la domenica, semprechè sia possibile;

6° la soppressione del lavoro di fanciulli e l'obbligo di stabilire, per il lavoro degli adolescenti dei due sessi, le limitazioni necessarie a permetter loro di continuare la propria educazione e di assicurare il proprio sviluppo fisico.

7° il principio del salario eguale, senza distinzione di sesso, per lavoro di pari valore;

8° le norme stabilite in ciascun paese relativamente alle condizioni del lavoro dovranno assicurare un trattamento economico equo a tutti i lavoratori che legalmente vi risiedono;

9° ogni Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione, del quale faranno parte donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti alla protezione dei lavoratori.

Senza affermare che questi principî e questi metodi siano completi e definitivi, le Alte Parti contraenti stimano che essi siano atti a dirigere la politica della Società delle Nazioni e che produrranno dei benefici permanenti ai salariati dell'universo, a condizione che siano adottati dalle collettività industriali che appartengono alla Società delle Nazioni e che siano fatti rispettare in pratica da un corpo di ispettori adeguato.

PARTE XIV.

Clausole diverse

Art. 356.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere e osservare le convenzioni già concluse o che potranno essere concluse fra le Potenze alleate e associate, o fra alcune di loro e qualsiasi altra Potenza, relativamente al commercio delle armi e delle bevande alcooliche, e alle altre materie di cui si occupano gli atti generali di Berlino del 26 febbraio 1885, di Bruxelles del 2 luglio 1890, e le convenzioni che li hanno completati o modificati.

Art. 357.

Le Alte Parti contraenti dichiarano danno atto di aver preso cognizione del trattato firmato dal Governo della Repbbblica francese il 17 luglio 1918 con Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, che determina le relazioni tra la Francia e il Principato.

Art. 358.

Le Alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in favore della Svizzera coi trattati del 1815 e specialmente con l'atto del 20 novembre 1815, garanzie che costituiscono impegni internazionali per il mantenimento della pace, constatano tuttavia che le disposizioni di tali trattati e convenzioni, dichiarazioni e altri atti complementari, relativi alla zona neutralizzata della Savoia, come è determinata dal capoverso 1° dell'art. 92 dell'atto finale del Congresso di Vienna e dal capoverso 2° dell'art. 3 del trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrispondono più alle circostanze attuali. Per conseguenza, le Alte Parti contraenti prendono atto dell'accordo interceduto tra il Governo francese e il Governo svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni relative a questa zona, le quali sono e rimangono abrogate.

Le Alte Parti contraenti riconoscono del pari che le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali e che spetta alla Francia e alla Svizzera di stabilire tra loro, di comune accordo, il regime di questi territori, alle condizioni che saranno stimate più opportune dai due paesi.

Allegato

—

I

Il Consiglio federale svizzero ha fatto sapere al Governo francese, in data del 5 maggio 1919, che, avendo esaminato con lo stesso sentimento di sincera amicizia le disposizioni dell'art. 435 delle condizioni di pace presentate alla Germania dalle Potenze alleate e associate, ha avuto la fortuna di giungere alla conclusione che gli era possibile di consentirvi, con le considerazioni e le riserve seguenti:

1° Zona neutralizzata dell'Alta Savoia.

a) Resterà inteso che fintanto che le Camere federali non abbiano ratificato l'accordo interceduto tra i due Governi circa l'abrogazione delle stipulazioni relative alla zona neutralizzata della Savoia, non vi sarà nulla di definitivo in proposito, da una parte nè dall'altra.

b) Il consenso dato dal Governo svizzero all'abrogazione delle stipulazioni predette presuppone, in conformità del testo adottato, il riconoscimento delle garanzie formulate in favore della Svizzera coi trattati del 1815 e specialmente con la dichiarazione del 20 novembre 1815.

c) L'accordo tra i Governi francese e svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni suddette non sarà considerato valido se il trattato di pace non conterrà l'articolo così come è stato redatto. Le Parti contraenti del trattato di pace dovranno inoltre cercare di ottenere il consenso delle Potenze firmatarie dei trattati del 1815 e della dichiarazione del 20 novembre 1815, che non sono firmatarie del presente trattato di pace.

2° Zona franca dell'Alta Savoia e del paese di Gex:

a) Il Consiglio federale dichiara di fare le più esplicite riserve per quanto concerne l'interpretazione della dichiarazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo da inserire nel trattato di pace, dove è detto che « le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali ». Il Consiglio federale non vorrebbe, infatti, che dalla sua adesione a questa formola si potesse desumere che esso si associa alla soppressione di un sistema che ha per fine di procurare a territori limitrofi il beneficio di un regime speciale, appropriato alla loro situazione geografica ed economica, e che ha fatto buona prova.

Secondo il pensiero del Consiglio federale si tratterebbe, non di modificare il sistema doganale delle zone, come è stato istituito dai trattati predetti, ma soltanto di regolare in modo più conveniente alle condizioni economiche attuali le modalità degli scambi fra le regioni di cui si tratta. Le osservazioni che precedono sono state ispirate al Consiglio federale dalla lettura del progetto di convenzione relativo alla costituzione futura delle zone, che era allegato alla nota del Governo francese del 26 aprile. Nel fare le dette riserve il Consiglio federale si dichiara

pronto a esaminare con le più amichevoli disposizioni le proposte che il Governo francese crederà opportuno di fargli su questo argomento.

5) E' ammesso che le stipulazioni dei trattati del 1815 e gli altri atti complementari concernenti le zone franche rimarranno in vigore, fino a che un nuovo accordo sia intervenuto tra la Svizzera e la Francia circa il regime di quei territori.

II.

Il Governo francese ha diretto al Governo svizzero, il 18 maggio 1919, la nota seguente, in risposta alla comunicazione riprodotta nel precedente paragrafo:

Con nota del 5 maggio scorso, la Legazione di Svizzera a Parigi si compiacque di far sapere al Governo della Repubblica francese che il Governo federale aderiva al progetto di articolo da inserire nel trattato di pace tra i Governi alleati e associati, da una parte, e la Germania dall'altra.

Il Governo francese ha preso atto molto volentieri dell'accordo così raggiunto, e, a sua richiesta, il progetto di articolo in questione, accettato dai Governi alleati e associati, è stato inserito, col n. 435, nelle condizioni di pace presentate ai plenipotenziari germanici.

Il Governo svizzero ha formulato in proposito, nella sua nota del 5 maggio, varie considerazioni e riserve.

Per quanto concerne le osservazioni relative alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex, il Governo francese ha l'onore di fare osservare che la disposizione formante oggetto dell'ultimo alinea dell'art. 435 è talmente chiara, che non potrebbe sorgere alcun dubbio circa la sua portata, specialmente in quanto attiene al disinteressamento che essa implica ormai, a questo proposito, da parte di ogni altra Potenza, all'infuori della Francia e della Svizzera.

Per quanto lo concerne, il Governo della Repubblica, sollecito di tutelare gli interessi dei territori francesi di cui si tratta, e avendo riguardo alla loro situazione particolare, non perde di vista l'utilità di garantir loro un regime doganale appropriato e di disciplinare, in modo che rispondano meglio alle circostanze presenti, le modalità degli scambi fra quei territori e i territori svizzeri limitrofi, tenendo conto degli interessi reciproci. Si intende che ciò non potrebbe in nulla menomare di diritto della Francia di far coincidere in questa regione la sua linea doganale con la frontiera politica, come è stato fatto sugli altri punti dei suoi confini territoriali e come la Svizzera stessa ha fatto da molto tempo sulla propria frontiera in questa regione.

Il Governo della Repubblica prende volentieri atto, a tale riguardo, delle disposizioni amichevoli con le quali il Governo svizzero si dichiara pronto ad esaminare tutte le proposte francesi, rispetto all'accordo che dovrà sostituire il regime attuale delle zone franche, e che il Governo francese si propone di formulare con gli stessi amichevoli intendimenti.

D'altra parte, il Governo della Repubblica non dubita che la provvisoria continuazione del regime del 1815, relativo alle zone franche, oggetto di questo capoverso della nota della Legazione svizzera del 5 maggio, evidentemente determinata dal proposito di facilitare il passaggio dal regime attuale al regime convenzionale non ritarderà in alcun modo lo stabilimento del nuovo stato di cose, riconosciuto necessario dai due Governi. La stessa osservazione si applica alla ratifica, da parte delle Camere federali, prevista all'alinea *a*) del paragrafo 1° della nota svizzera del 5 maggio, sotto il titolo « Zona neutralizzata dell'Alta Savoja ».

Art 359.

Le Potenze alleate e associate convengono che, dove missioni religiose cristiane erano mantenute da Società o da sudditi ungheresi in territori appartenenti loro o affidati al loro Governo in conformità del presente trattato, le proprietà di tali missioni e società di missioni, comprese le proprietà di società commerciali i cui redditi siano devoluti al mantenimento delle medesime, dovranno continuare e servire a fini di missione. Per assicurare la buona esecuzione di questo impegno, i Governi alleati e associati rimetteranno le dette proprietà a dei Consigli d'amministrazione, nominati o approvati dai Governi e composti di persone che professino le stesse credenze religiose della missione a cui appartengono i beni di cui si tratta.

I Governi alleati e associati continuando a esercitare la loro piena autorità sulle persone dalle quali le missioni sono dirette tuteleranno gli interessi di queste.

Nel prendere atto degli impegni che precedono, l'Ungheria dichiara di accettare tutti gli accordi che sono stati o saranno conclusi dai Governi alleati e associati interessati per il compimento dell'opera delle dette missioni o Società commerciali e rinuncia a qualsiasi reclamo a loro riguardo.

Art. 360.

Con riserva delle disposizioni di questo trattato, l'Ungheria si impegna a non presentare, direttamente nè indirettamente, alcun reclamo pecuniario, per qualsiasi fatto anteriore alla sua entrata in vigore, contro alcuna delle Potenze alleate o associate firmatarie.

La presente stipulazione implicherà piena e definitiva rinuncia a tutti i reclami di questa specie che saranno ormai estinti quali che siano le parti interessate.

Art. 361.

L'Ungheria accetta e riconosce come valida ed obbligatoria ogni decisione e ordinanza concernente le navi austro-ungariche e le merci ungheresi, o relativa al pagamento delle spese, emessa da una qualsiasi delle giurisdizioni di prede delle Potenze alleate e associate, e s'impegna a non presentare in nome dei propri sudditi alcun reclamo relativamente a tali decisioni o ordinanze.

Le Potenze alleate e associate si riservano il diritto di esaminare nel modo che stabiliranno, le decisioni e le ordinanze delle giurisdizioni austro-ungariche in materia di prede sia che si riferiscano a diritti di proprietà di sudditi delle dette Potenze, sia di neutrali. L'Ungheria s'impegna a fornire copia di tutti i documenti che costituiscono il fascicolo delle vertenze, comprese le decisioni e le ordinanze emesse, ad accettare ed eseguire le raccomandazioni che saranno presentate dopo siffatto esame.

Art. 362.

Le Alte Parti contraenti convengono che, in mancanza di ulteriori stipulazioni contrarie, il Presidente di ogni Commissione stabilita dal presente trattato avrà diritto, in caso di parità di voti, di emettere un secondo voto.

Art. 363.

Salvo disposizione contraria del presente trattato, ogni qualvolta esso stabilisce che una questione concernente in particolare alcuni Stati sia definita per mezzo di una convenzione speciale di conchiudere fra gli Stati che vi hanno interesse, resta inteso fra le Alte Parti contraenti che qualsiasi difficoltà sorgesse, a questo proposito, sarà risoluta dalle principali Potenze alleate e associate, finchè l'Ungheria non sia ammessa a far parte della Società delle Nazioni.

Art. 364.

L'espressione: « antico Regno d'Ungheria » nel presente trattato comprende la Bosnia e l'Erzegovina, salvo che dal testo resulti il contrario. Questa disposizione non modifica i diritti e gli obblighi dell'Austria relativamente ai detti territori.

Il presente trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, sarà ratificato. Il testo francese prevarrà in caso di divergenza, salvo nella parte I (Patto della Società delle Nazioni) e

nella parte XIII (Lavoro), nelle quali il testo francese e il testo inglese avranno pari efficacia.

Il deposito delle ratifiche sarà fatto a Parigi al più presto possibile.

Le Potenze il cui Governo risiede fuori d'Europa potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica è avvenuta, e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il più presto possibile.

Un primo processo verbale di deposito delle ratifiche sarà redatto appena il Trattato sarà stato ratificato dall'Ungheria, da una parte, e da tre delle principali Potenze alleate e associate, dall'altra.

Dalla data di questo primo processo verbale, il Trattato entrerà in vigore tra le Alte Parti contraenti che l'avranno ratificato. Per il calcolo di tutti i termini previsti dal presente Trattato, questa sarà la data della sua entrata in vigore.

Per ogni altro riguardo, il Trattato entrerà in vigore, per ciascuna Potenza, alla data del deposito della sua ratifica.

Il Governo francese rimetterà a ciascuna Potenza firmataria una copia certificata conforme dei processi verbali di deposito delle ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente Trattato.

Fatto a Trianon, il quattro giugno mille novecento venti, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese e copia autentica del quale sarà rimessa a ciascuna delle Potenze firmatarie.

(L. S.) Hugh C. Wallace.
(L. S.) Derby.
(L. S.) George H. Perley.
(L. S.) Andrew Fisher.
(L. S.) Thomas Mackenzie.
(L. S.) R. A. Blanckenberg.
(L. S.) Derby.
(L. S.) A. Millerand.
(L. S.) F. François-Marsal.
(L. S.) Aug. Isaac.
(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Paléologue.
(L. S.) Bonin.
(L. S.) M. Grassi.
(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) J. Van Den Heuvel.
(L. S.) Rolin-Jaequemyns.
(L. S.) Vikyuin Wellington Koo.
(L. S.) Rafael Martinez Ortiz
(L. S.) A. Romanos.
(L. S.) Carlos A. Villanueva.
(L. S.) R. A Amador.
(L. S.) E. Sapieha.
(L. S.) Erasme Piltz.
(L. S.) Affonso Costa.
(L. S.) João Chagas.
(L. S.) Dr. J. Cantacuzène.
(L. S.) N. Titulescu.
(L. S.) Nik. P. Pachitch.
(L. S.) Dr. Ante Trumbic.
(L. S.) Dr. Ivan Zolger.
(L. S.) Charoon.
(L. S.) Dr. Edvard Ben s.
(L. S.) Stefan Osusky.
(L. S.) A. Benárd.
(L. S.) Drasche Lázár.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

PROTOCOLLO

Per determinare esattamente le condizioni nelle quali dovranno essere eseguite alcune clausole del trattato sottoscritto con la stessa data, resta inteso fra le Alte Parti contraenti che:

1° L'elenco delle persone che l'Ungheria dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, in conformità del 2° comma dell'art. 157, sarà comunicato al Governo ungherese entro il mese che seguirà l'entrata in vigore del trattato.

2° la Commissione delle riparazioni prevista all'art. 170 e ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato IV, e la sezione speciale prevista all'art. 163 non potranno esigere la divulgazione di segreti di fabbrica o di altre informazioni confidenziali.

3° Dal momento della firma del trattato e durante i quattro mesi successivi, l'Ungheria avrà facoltà di sottoporre all'esame delle Potenze alleate e associate documenti e proposte per affrettare il lavoro relativo alle riparazioni, abbreviare quindi l'inchiesta e sollecitare le decisioni.

4° Saranno promossi procedimenti contro coloro che si fossero resi colpevoli di atti delittuosi nella liquidazione dei beni ungheresi, e le Potenze alleate e associate riceveranno le informazioni e le prove che il Governo ungherese potrà fornire in proposito.

Fatto in francese, in inglese e in italiano (il testo francese prevarrà in caso di divergenza) a Trianon, il quattro giugno mille novecento venti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

DICHIARAZIONE

Per ridurre ai minimi termini le perdite che resultano dall'affondamento di navi e di carichi durante la guerra, e per facilitare il recupero delle navi e dei carichi che possono essere salvati, e la definizione dei reclami privati relativi, il Governo ungherese s'impegna a fornire tutte le informazioni di cui dispone, che possono servire ai Governi delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi, per quanto concerne le navi affondate o danneggiate dalle forze navali ungheresi durante le ostilità.

La presente Dichiarazione fatta in francese, in inglese e in italiano (il testo francese prevarrà in caso di divergenza), a Trianon, il quattro giugno mille novecento venti.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA

Gli Stati Uniti d'America, l'Impero britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone,

Potenze designate nel presente trattato come le « principali Potenze alleate e associate »;

Il Belgio, la Cina, Cuba, la Grecia, l'Hedjaz, la Polonia, il Portogallo, la Romania, lo Stato serbo-croato-sloveno, il Siam e la Czeco-Slovacchia,

Costituenti con le principali Potenze suddette, le « Potenze alleate e associate »,

da una parte;

E la Bulgaria,

dall'altra;

Considerando che, a richiesta del Governo Reale bulgaro, un armistizio fu concesso alla Bulgaria il 29 settembre 1918 dalle principali Potenze alleate e associate, affinchè un trattato di pace potesse essere conchiuso;

Considerando che le Potenze alleate e associate desiderano del pari, che alla guerra, in cui talune di esse furono successivamente travolte, direttamente o indirettamente, contro la Bulgaria, che prende origine dalla dichiarazione di guerra fatta il 28 luglio 1914 dall'Austria-Ungheria alla Serbia e dalle ostilità aperte dalla Bulgaria contro la Serbia l'11 ottobre 1915, e condotte dalla Germania, alleata dell'Austria-Ungheria, della Turchia e della Bulgaria, succeda una pace salda, giusta e duratura;

A tale scopo le Alte Parti contraenti hanno nominato come Loro plenipotenziari:

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

L'onorevole Frank Lyon Polk, Sotto Segretario di Stato;

L'onorevole Henry White, già Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti a Roma e a Parigi;

Il Generale Tasker H. Bliss, Rappresentante militare degli Stati Uniti al Consiglio superiore di guerra;

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici d'oltre mare, Imperatore delle Indie:

Cecil Harmsworth, M. P., Sotto Segretario di Stato per gli affari esteri;

Sir Eyre Crowe, K. C. B., K. C. M. G., Ministro plenipotenziario, Sotto Segretario di Stato aggiunto per gli affari esteri;

e:

Per il Dominio del Canadà:

L'onorevole Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Alto Commissario del Canadà nel Regno Unito;

Per la Federazione Australiana:

L'onorevolissimo Andrew Fisher, Alto Commissario dell'Australia nel Regno Unito;

Per l'Unione dell'Africa Meridionale:

Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., facente funzioni di Alto Commissario dell'Unione dell'Africa Meridionale nel Regno Unito;

Per il Dominio della Nuova Zelanda:

L'onorevole Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Alto commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;

Per l'India: Sir Eyre Crowe, K. C. B., K. C. M. G.;

Il presidente della Repubblica francese:

Georges Clémenceau, Presidente del Consiglio, Ministro della guerra;

Stephen Pichon, ministro degli affari esteri;

Louis-Lucien Klotz, ministro delle finanze;

André Tardieu, commissario generale per gli affari di guerra franco-americani;

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia;

Sua Maestà il Re d'Italia:

L'onorevole Maggiorino Ferraris, Senatore del Regno;

L'onorevole Guglielmo Marconi, Senatore del Regno;

Il nobile Giacomo de Martino, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà l'imperatore del Giappone:

K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi:

Sua Maestà il Re dei belgi:

Jules van den Heuvel, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Ministro di Stato;

Rolin Jaequemyns, membro dell'Istituto di diritto internazionale privato, Segretario generale della Delegazione Belga;

Il Presidente della Repubblica Cinese:

Vikyuin Wellington Koo;

Sao-ke Alfred Sze;

Il Presidente della Repubblica Cubana:

Il Dottor Rafael Martinez Ortiz, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cubana a Parigi;

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Eleftherios Venisélos, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Nicola Politis, Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà il Re dell'Hedjaz:

Rustem Haïdar;

Abdul Hadi Aouni:

Il Presidente della Repubblica Polacca:

Ladislas Grabski;

Stanislas Patek, Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Portoghese:

Il Dottor Affonso da Costa, già Presidente del Consiglio dei ministri;

Jayme Batalha Reis, Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re di Romania:

Victor Antonesco, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Romania a Parigi;

Il Generale Constantin Coanda, Comandante di Corpo d'Armata, aiutante di campo del Re, già Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sua Maestà il Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni:

Nicolas P. Pachitch, già Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ante Trumbic, Ministro degli affari esteri;

Ivan Zolger, Dottore in giurisprudenza;

Sua Maestà il Re del Siam:

Sua Altezza il Principe Charoon, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re del Siam a Parigi;

Il Presidente della Repubblica Czeco-Slovacca:

Edoardo Benes, Ministro degli affari esteri:

Stephen Osusky, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Czeco-Slovacca a Londra;

La Bulgaria:

Alexandre Stamboliiski, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della guerra;

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, lo stato di guerra cesserà.

Da tale momento, e salve le disposizioni del presente trattato, le Potenze alleate e associate saranno in relazioni officiali con la Bulgaria.

PARTE I.

Patto della Società delle Nazioni

—

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercè:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi,

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni,

il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta tra i Governi,

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili,

le Alti Parti contraenti consenteno nel presente « Patto della Società delle Nazioni ».

Art. 1.

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'assemblea, purchè dia effettive guarentigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purchè al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Art. 2

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3.

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società.

Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea

Art. 4.

Il Consiglio sarà composto dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, dalla Francia, dell'Italia e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando le creda opportuno. Finchè non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'Assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'assemblea, il Consiglio potrà designare altri Membri della Società che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei membri della Società, che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, nelle sede della Società, o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli affari che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni membro della Società in esso rappresentato disporrà di un voto e non potrà avere più di un rappresentante.

Art. 5.

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i membri della Società rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarà definita dall'Assemblea o dal Consiglio e potrà essere decisa dalla maggioranza dei Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Asssemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal Presidente degli Stati Uniti di America.

Art. 6.

Il segretariato permanente sarà istituito nella sede della Società. Comprenderà un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarà necessario.

Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato: in seguito, il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del Segretariato saranno a carico dei Membri della Società, secondo il reparto delle spese per l'ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7.

La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti dei Membri della Società e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunità diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

Gli edifici e le altre proprietà occupate dalla Società, dai suoi funzionari o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze, saranno inviolabili.

Art. 8.

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinchè i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti

perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Art. 9.

Sarà istituita una commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 8, e in generale circa le questioni di carattere militare, navale o aeronautico

Art. 10.

I Membri della Società si impegnano a rispettare e a proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e la attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà ai modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Art. 11.

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà, in via amichevole, chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Art. 12.

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o all'esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarà stata sottoposta

Art. 13.

I Membri della Società convengono che ogni qual volta sorga tra loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno la vertenza all'arbitrato.

Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese in quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.

Per l'esame di tali controversie, la Corte arbitrale a cui la questione sarà deferita sarà quella concordata tra le Parti o contemplata da una convenzione vigente tra di esse.

I Membri della Società convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sarà pronunciato e di non muovere in guerra contro un Membro della Società che si conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporrà i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

Art. 14.

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dalla Assemblea.

Art. 15.

Se tra i Membri della Società sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Società convengono di deferirla al Consiglio. Qualunque delle Parti in causa potrà, a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che prenderà tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di essa.

Le parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo più sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi; il Consiglio potrà disporne subito la pubblicazione.

Il Consiglio tenterà di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblicherà una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherà opportuno.

Se la vertenza non è in tal modo composta, il Consiglio, o con voto unanime o a maggioranza, approverà e pubblicherà una relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerà più giuste e convenienti al riguardo.

Qualunque dei membri della Società rappresentati nel Consiglio potrà pubblicare una esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa.

Se la relazione del Consiglio è approvata all'unanimità, non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Società convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione.

Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimità dei suoi Membri diversi dai rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Società si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia.

Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

Il Consiglio potrà, in ogni caso completato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovrà farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarà stata sottoposta al Consiglio

In ogni caso deferito all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'art. 12, relative all'azione e alle facoltà del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltà dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Società, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrà lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i Membri di esso, eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti.

Art. 16.

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra in

violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato *ipso facto* come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini e i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore ed i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei membri della Società, come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero, di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Art. 17.

In caso di controversia fra un membro della Società e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengano alla Società, lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società alle condizioni che il Consiglio stimerà opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16, inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potrà stimare necessarie.

Fatto tale invito, il Consiglio aprirà immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito della controversia e raccomanderà quegli atti che stimerà più opportuni e più efficaci.

Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società e muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'art. 16 saranno applicabili contro il detto Stato.

Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai membri della Società, il Consiglio potrà prendere quei provvedimenti e far quelle proposte che meglio servano a prevenir le ostilità ed a raggiungere il componimento della vertenza.

Art. 18.

Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da un Membro della Società, dovrà essere immediatamente registrato presso il Segretariato e a cura di questo pubblicato nel più breve termine. Nessun trattato o convenzione internazionale sarà obbligatorio finchè non sia registrato.

Art. 19.

L'Assemblea avrà il diritto di provocare, di tempo in tempo, da parte dei Membri della Società, un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili e delle condizioni internazionali, il mantenimento delle quali può mettere in pericolo la pace del mondo.

Art. 20.

I Membri della Società convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni e gli accordi fra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni e si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.

Nel caso che alcuno dei Membri della Società, prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente patto, avrà il dovere di far subito i passi occorrenti per liberarsene.

Art. 21.

Gli accordi internazionali, come i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, diretti a garantire il mantenimento della pace non si considereranno incompatibili con alcuna delle disposizioni di questo patto.

Art. 22.

Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sè, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà e che le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente Patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e sian disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finchè non saranno in grado di reggersi da sè. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Affrica centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza o di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, e il divieto di stabilire fortificazioni e basi militari o navali, e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizioni altresì che assicurino agli altri Membri della Società vantaggi eguali per il commercio ed il traffico.

Vi sono territori, come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, e per altre circostanze, possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato come parte integrante del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà alla Società una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai membri della Società.

Una Commissione permanente sarà costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.

Art. 23.

In conformità e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i membri della Società:

a) procureranno di stabilire e mantenere eque ed umane condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo fine istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti;

b) si impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro Governo;

c) deferiranno alla Società l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio ed altre sostanze nocive;

d) affideranno alla Società l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza è necessaria nel comune interesse;

e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918;

f) procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

Art. 24.

Tutti gli uffici internazionali già istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Società, se le parti contraenti vi consentano. Tutti gli uffici internazionali della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie di interesse internazionale saranno posti sotto la direzione della Società.

In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia però stata posta sotto la direzione di uffici o Commissioni internazionali, il Segretariato della Società provvederà, coll'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e presterà ogni altra assistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio potrà inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque ufficio o Commissione posti sotto la direzione della Società.

Art. 25.

I membri della Società convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitarie, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.

Art. 26.

Gli emendamenti al presente patto avranno effetto quando siano ratificati dai membri della Società i cui rappresentanti compongono il Consiglio e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'assemblea.

Nessun emendamento vincolerà un membro della Società che dichiari di non accettarlo; ma in tal caso cesserà di far parte della Società.

I.

Membri fondatori della Società delle Nazioni

—

Stati Uniti d'America.
Belgio.
Bolivia.
Brasile.
Impero Britannico.
  Canadà.
  Australia.
  Africa meridionale.
  Nuova Zelanda.
  India.
Cina.
Cuba.
Equatore.
Francia.
Grecia.
Guatemala.
Haïti.
Hedjaz.
Honduras.
Italia.
Giappone.
Liberia.
Nicaragua.
Panama.
Perù.
Polonia.
Portogallo.
Rumania.
Stato serbo-croato-sloveno.
Siam.
Czeco-Slovacchia.
Uruguay.

Stati invitati a aderire al « Patto »

Argentina.
Chili.
Columbia.
Danimarca.
Spagna.
Norvegia.
Paraguay.
Paesi Bassi.
Persia.
Salvador.
Svezia.
Svizzera.
Venezuela.

II.

Primo segretario generale
della Società delle Nazioni

L'onorevole Sir James Eric Drummond, K. C. M. G. C. B.

PARTE II.

Frontiere della Bulgaria

—

Art. 27.

Le frontiere della Bulgaria saranno determinate come segue (*vedasi* la carta allegata):

1° Con lo Stato serbo-croato-sloveno:

Dal confluente del Timok e del Danubio, punto comune alle tre frontiere della Bulgaria, della Romania e dello Stato serbo-croato-sloveno, verso sud, fino a un punto da scegliere sul corso del fiume Timok presso la quota 38, ad ovest di Bregovo:

il corso del Timok, a monte;

quindi verso sud-ovest, fino al punto, ad est di Vk. Izvor, dove l'antica frontiera fra la Serbia e la Bulgaria incontra il fiume Bezdanica:

una linea da determinare sul terreno, che passi per le quote 274 e 367 e segua in generale lo spartiacque fra i bacini del Timok a nord-ovest, della Delejna e della Topolonitza a sud-est, lasciando allo Stato serbo-croato-sloveno Kojilovo, Sipikovo, Halovo e la strada che congiunge questi due ultimi paesi, alla Bulgaria Bragovo, Rakitnica e Kosovo;

quindi verso sud, fino alla quota 1720, circa 12 chilometri ad ovest-sud-ovest di Berkovitza:

l'antica frontiera fra la Bulgaria e la Serbia;

quindi verso sud-est per circa 1,500 metri, fino alla quota 1929 (Srebrena gl.):

una linea da determinare sulla cresta del Kom Balkan;

quindi verso sud-sud-ovest, fino alla quota 1109, sul Vidlic Gora, a sud di Vlkovija:

una linea da determinare sul terreno, che passi per le quote 1602 e 1344, e ad est di Grn-Krivodol, tagliando il fiume Komstica circa 1,500 metri a monte di Dl. Krivodol;

quindi, fino a un punto della strada Tzaribrod-Sofia, immediatamente ad ovest del bivio della strada di Kalotina:

una linea da determinare sul terreno che passi ad est di Mözgos, ad ovest di Staninci, ad est di Brebevnica e per la quota 738 a nord-est di Lipinci;

quindi verso ovest-sud-ovest, fino a un punto da scegliere sul corso del fiume Lukavica, circa 1,100 metri a nord-est di Slivnica:

una linea da determinare sul terreno;

quindi verso sud, fino al confluente della Lukavica col fiume sul quale è situato il villaggio di Dl. Nevlja, ad ovest di Visan:

il corso della Lukavica, a monte;

quindi, verso sud-ovest, fino al confluente di un ruscello col fiume Jablanica, a ovest di Vrabca:

una linea da determinare sopra luogo che passi per la quota 879 e tagli la strada da Trn a Tzaribrod immediatamente a sud della biforcazione di questa strada con la strada diretta da Trn a Pirot;

quindi, verso nord, fino al confluente della Jablanica e del fiume Jerma (Trnska):

il corso della Jablanica;

quindi, verso ovest fino a un punto da determinare sull'antica frontiera, alla sporgenza presso Descani Kladenac:

una linea da determinare sopra luogo che segua la cresta di Ruj Planina e passi per le quote 1199, 1466 e 1706;

quindi, verso sud-ovest, fino alla cima Golema Rudina, quota 1516, circa 17 chilometri ad ovest di Trn:

l'antica frontiera bulgaro-serba;

quindi verso sud, fino a un punto da scegliere sul fiume Jerma (Trnska) a est di Strezimirovci:

una linea da determinare sopra luogo;

quindi, verso sud, fino al fiume Dragovishtitza, immediatamente a valle del confluente presso la quota 672:

una linea da determinare sopra luogo, che passi ad ovest di Dzincovci, per le quote 1112, 1339 lungo la cresta dello spartiacque tra i fiumi Bozicka e Meljanska, e per le quote 1731, 1671, 1730 e 1058;

quindi verso sud-ovest, fino all'antica frontiera bulgaro-serba, alla quota 1333, circa 10 chilometri a nord-ovest del punto in cui la strada da Kriva (Egri) Palanka a Kyustendil taglia questa frontiera:

una linea da determinare sopra luogo, lungo la cresta dello spartiacque tra la Dragovishtitza a nord-ovest, la Lomnica e la Sovolstica a sud-est;

quindi, verso sud-est, fino alle quota 1445 su Males Planina a sud-ovest di Dobrilaka:

l'antica frontiera bulgaro-serba;

quindi, verso sud-sud-ovest, fino al monte Tumba (quota 1253) sulla Belasitza Planina, punto d'incontro delle tre frontiere della Grecia, della Bulgaria e dello Stato serbo-croato-sloveno:

una linea da determinare sopra luogo che passi per la quota 1600 su Ograjden Planina, passi ad est di Stinek e di Badilen, a ovest di Bajkovo, tagli la Strumitza circa 3 chilometri a est della quota 177 e passi a est di Gabrinovo.

2° Con la Grecia:

Dal punto predetto e fino al punto in cui la frontiera del 1913-1915 lascia lo spartiacque fra i bacini della Mesta-Karasu a sud e della Marica a nord, nei pressi della quota 1587 (Dibliki):

la frontiera del 1913 fra la Bulgaria e la Grecia:

3° A sud, coi territori che saranno attribuiti ulteriormente dalle principali Potenze alleate e associate:

Quindi verso est, fino alla quota 1295, circa 18 chilometri ad ovest di Kuckuk-Derbend:

una linea da determinare sul terreno, che segua lo spartiacque fra il bacino della Maritza, a nord, e a sud quelli della Mesta-Karasu, poi dei fiumi che si gettano direttamente nel mare Egeo;

quindi verso est, fino a un punto da scegliere dell'antica frontiera del 1913 fra la Bulgaria e la Turchia, circa 4 chilometri a nord di Kuchuk-Derbend:

una linea da determinare sul terreno, che segua per quanto è possibile la linea di cresta che limita a sud il bacino dell'Akcehisar (Dzuma) Suju:

quindi verso nord, fino al punto in cui incontra il fiume Maritsa:

la frontiera del 1913;

quindi fino a un punto da scegliere, circa tre chilometri a valle della stazione di Hadi K. (Kadikoj);

il corso principale della Maritza, a valle;

quindi verso nord, fino a un punto da scegliere sulla punta della sporgenza che forma la frontiera del trattato di Sofia del 1915, circa 10 chilometri ad est-sud-est di Jir Mustafa Pascia;

una linea da determinare sul terreno;

quindi verso est, fino al mar Nero:

la frontiera del trattato di Sofia del 1915, poi la frontiera del 1913.

4° Il mar Nero.

5° con la Romania.

Dal mar nero al Danubio: la frontiera esistente in agosto 1914;

quindi fino al confluente del Timok e del Danubio:

il canale principale di navigazione del Danubio.

Art. 28

Le frontiere descritte nel presente trattato sono tracciate, nelle parti già stabilite, sulla carta all'1/1,000,000 annessa al trattato medesimo. In caso di divergenza fra il testo e la carta, il testo farà fede.

Art. 29.

Queste frontiere saranno tracciate sul terreno da Commissioni di delimitazione, la composizione delle quali è o sarà stabilita col presente o con ogni altro trattato fra le principali Potenze alleate e associate e gli Stati interessati o uno di essi.

Le Commissioni predette avranno ampia autorità, non solo per la determinazione dei tratti di frontiera definiti come «linee da determinare sopra luogo», ma anche, se uno degli Stati interessati ne fa domanda e se la Commissione ne riconosca l'opportunità, per la revisione dei tratti definiti da confini amministrativi, salvo per le frontiere internazionali esistenti in agosto 1914, per le quali il compito delle Commissioni si limiterà al riconoscimento dei pali e dei termini. Esse cercheranno, in questi due casi, di seguire nel modo più approssimativo le definizioni date dai trattati, tenendo conto per quanto è possibile dei confini amministrativi e degli interessi economici locali.

Le decisioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza, e saranno obbligatorie per le parti interessate.

Le spese delle Commissioni di delimitazione saranno a carico, a parti eguali, dei due Stati interessati.

Art. 30.

Per quanto concerne le frontiere determinate da un corso d'acqua, i termini «corso» o «canale», usati nelle descrizioni del presente trattato, significano: trattandosi di fiumi non navigabili, la linea mediana del corso d'acqua o del suo braccio principale; nel caso di fiumi navigabili, la linea mediana del canale di navigazione principale. Tuttavia, spetterà alle Commissioni di delimitazione previste dal presente trattato, di precisare se la linea di frontiera seguirà, negli eventuali spostamenti, il corso o il canale così definito, o se sarà determinata in maniera definitiva dalla posizione del corso o del canale, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 31.

Le Potenze interessate s'impegnano a fornire alle Commissioni tutti i documenti necessari ai loro lavori: specialmente le copie autentiche dei processi verbali di delimitazione delle frontiere

attuali od antiche, tutte le carte esistenti, a grande scala, i dati geodetici, le levate eseguite e non ancora pubblicate, le informazioni sugli spostamenti dei corsi d'acqua assunti come frontiere.

Esse s'impegnano inoltre a ordinare alle autorità locali e a comunicare alle Commissioni qualsiasi documento, in specie piante, atti catastali, libri fondiari, e di fornire loro, a richiesta, qualsiasi informazione necessaria sulle proprietà, sulle correnti economiche ed altro.

Art. 32.

Le diverse Potenze interessate s'impegnano a provvedere, direttamente o per il tramite delle autorità locali, per tutto quanto concerne il trasporto, l'alloggio, la mano d'opera, i materiali (pali, termini) necessari alle Commissioni di delimitazione per il compimento della loro missione.

Art. 33.

Le diverse Potenze interessate s'impegnano a far rispettare i riferimenti trigonometrici, segnali, pali e termini di frontiera, posti dalle Commissioni.

Art. 34.

I termini saranno posti a vista uno dell'altro; saranno numerati e la loro posizione e il loro numero saranno riportati sopra un documento cartografico.

Art. 35.

I processi-verbali definitivi di delimitazione, le carte e i documenti annessi saranno redatti in triplice originale: due originali saranno trasmessi ai Governi delle Potenze limitrofe, e il terzo sarà trasmesso al Governo della Repubblica francese, che ne curerà la spedizione in copia autentica alle Potenze firmatarie del presente trattato.

PARTE III.

Clausole politiche

—

Sezione I.

Stato serbo-croato-sloveno

Art. 36.

La Bulgaria riconosce, come hanno già fatto le Potenze alleate e associate, lo Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 37.

La Bulgaria rinuncia, a favore dello Stato serbo-croato-sloveno, a ogni diritto e titolo sui territori della Monarchia bulgara situati al di là delle proprie frontiere, come sono descritte all'articolo 27, parte II (Frontiere della Bulgaria), riconosciuti come facenti parte dello Stato serbo-croato-sloveno col presente trattato, o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 38.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato serbo-croato-sloveno e uno dalla Bulgaria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta dall'articolo 27, n. 1, parte II (Frontiere della Bulgaria).

Art. 39.

La cittadinanza serbo-croata-slovena sarà acquisita di pieno diritto, ad esclusione della cittadinanza bulgara, dai sudditi bulgari stabiliti nei territori attribuiti allo Stato serbo-croato-sloveno.

Tuttavia, i sudditi bulgari che si fossero stabiliti in quei territori dopo il 1° gennaio 1913 non potranno acquistare la cittadinanza serbo-croata-slovena se non con l'autorizzazione dello Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 40.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, i sudditi bulgari maggiori di 18 anni, stabiliti nei territori attribuiti allo Stato serbo-croato-sloveno in conformità del presente trattato, avranno facoltà di optare per la loro antica cittadinanza. I serbo-croato-sloveni sudditi bulgari maggiori di 18 anni e stabiliti in Bulgaria, avranno parimenti facoltà di optare per la cittadinanza serbo-croato-slovena.

L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

Coloro che hanno esercitato il diritto di opzione dovranno, nei dodici mesi successivi, trasportare il proprio domicilio nello Stato in favore del quale avranno optato.

Potranno conservare i beni immobili che posseggono sul territorio dello Stato in cui avevano il loro domicilio prima della opzione, e portare con sè i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto per ciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.

Entro lo stesso termine, i serbo-croato-sloveni sudditi bulgari che si trovano all'estero, avranno, salvo contrarie disposizioni della legge estera e se non avranno acquistato la cittadinanza straniera, il diritto di acquistare la cittadinanza serbo-croata-slovena, ad esclusione della cittadinanza bulgara, uniformandosi alle prescrizioni che saranno emanate dallo Stato serbo-croato-sloveno

Art. 41.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari della Bulgaria, che lo Stato serbo-croato-sloveno dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'art. 141, parte VIII (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Convenzioni ulteriori definiranno le questioni che non saranno state definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

Sezione II

Grecia.

—

Art. 42.

La Bulgaria rinuncia, in favore della Grecia, ad ogni diritto e titolo sui territori della Monarchia bulgara situati al di là delle proprie frontiere, come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere della Bulgaria), riconosciuti come facenti parte della Grecia col presente trattato, o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 43.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dalla Grecia e uno dalla Bulgaria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta all'articolo 27, n. 2, della Parte II (Frontiere della Bulgaria).

Art. 44.

La cittadinanza ellenica sarà acquisita di pieno diritto, ad esclusione della cittadinanza bulgara, ai sudditi bulgari stabiliti sui territori attribuiti alla Grecia in conformità del presente trattato.

Tuttavia, i sudditi bulgari che si fossero stabiliti in quei terri-

tori dopo il 1° gennaio 1913, non potranno acquistare la cittadinanza ellenica se non con l'autorizzazione della Grecia

Art. 45.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, i sudditi bulgari maggiori di 18 anni, stabiliti in uno dei territori attribuiti alla Grecia in conformità del presente trattato, avranno facoltà di optare per la cittadinanza bulgara.

L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

Coloro che avranno esercitato il diritto d'opzione dovranno, entro i dodici mesi successivi, trasferire il loro domicilio nello Stato in favore del quale hanno optato.

Potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato nel quale avevano il loro domicilio prima dell'opzione e portare con sè i propri beni mobili di ogni specie senza che sia loro imposto per ciò alcun diritto o tassa, all'entrata o all'uscita.

Art. 46.

La Grecia accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, le disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie a tutelare gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, lingua e religione.

La Grecia consente parimente alla inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate delle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie ad assicurare la libertà del transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

Art. 47.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari della Bulgaria che la Grecia dovrà assumere, in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'art. 141 della parte VIII (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Convenzioni ulteriori definiranno le questioni che non saranno state definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

Sezione III.

Tracia

Art. 48.

La Bulgaria rinuncia, in favore delle principali Potenze alleate e associate, a tutti i suoi diritti e titoli sui territori della Tracia che appartenevano alla Monarchia bulgara e che, posti al di là delle nuove frontiere della Bulgaria, come sono descritte all'art. 27, n. 3, parte II (Frontiere della Bulgaria) del presente trattato, non sono attualmente oggetto di alcuna attribuzione.

La Bulgaria si impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate prenderanno relativamente a questi territori, in specie per quanto concerne la cittadinanza degli abitanti.

Le principali Potenze alleate e associate si impegnano a ciò che sia assicurata la libertà degli sbocchi economici della Bulgaria sul mare Egeo

Le condizioni di questa garanzia saranno stabilite ulteriormente

Sezione IV.

Protezione delle minoranze

Art. 49.

La Bulgaria si impegna a far sì che le stipulazioni contenute nella presente sezione siano riconosciute come leggi fondamentali, e nessuna legge, regolamento, o atto ufficiale siano in contradizione o in opposizione con esse, o contro di esse prevalgano.

Art. 50.

La Bulgaria si impegna ad accordare piena e intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di razza o di religione.

Tutti gli abitanti della Bulgaria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato, di ogni fede, religione o confessione, le cui pratiche non sieno incompatibili con l'ordine pubblico o col buon costume.

Art. 51.

La Bulgaria riconosce come propri sudditi, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, saranno domiciliati nel territorio bulgaro e non saranno cittadini di uno Stato diverso.

Art. 52.

La cittadinanza bulgara sarà acquisita di pieno diritto, per il solo fatto della nascita in territorio bulgaro, da chiunque non possegga per nascita una cittadinanza diversa.

Art. 53.

Tutti i sudditi bulgari saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di lingua o di religione.

La differenza di religione, fede o confessione non dovrà nuocere ad alcun suddito bulgaro nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni ed industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua, da parte di qualsiasi suddito bulgaro, nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni d'ogni genere, o nelle adunanze pubbliche.

Nonostante il riconoscimento, da parte del Governo bulgaro, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi bulgari di lingua diversa, per l'uso della propria lingua, sia oralmente, sia in iscritto, davanti ai tribunali.

Art. 54.

I sudditi bulgari appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto ed in fatto, accordate agli altri sudditi bulgari. Avranno, in specie, eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole e altri istituti d'educazione, col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Art. 55

Per quanto concerne il pubblico insegnamento, il Governo bulgaro provvederà perchè, nelle città e distretti nei quali risiede una notevole proporzione di sudditi bulgari di lingua diversa dalla bulgara, siano concesse facilitazioni adeguate per assicurare che, nelle scuole primarie, ai figli di questi sudditi bulgari l'istruzione sia impartita nella loro lingua. Questa disposizione non impedirà al Governo bulgaro di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua bulgara.

Nella città e nei distretti dove esiste una considerevole proporzione di sudditi bulgari appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sarà assicurata a queste minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei municipi

o di altre amministrazioni a scopo educativo, religioso o di beneficenza.

Art. 56.

La Bulgaria s'impegna a non porre alcun impedimento dell'esercizio del diritto di opzione previsto nel presente trattato e nei trattati conchiusi dalle Potenze alleate e associate con la Germania, l'Austria, l'Ungheria, la Russia, la Turchia, o fra le Potenze suddette, a fine di permettere agli interessati di riacquistare o no la cittadinanza bulgara.

La Bulgaria si impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate stimeranno opportune, relativamente all'emigrazione reciproca e volontaria delle minoranze etniche.

Art. 57.

La Bulgaria consente che le stipulazioni degli articoli precedenti della presente sezione, in quanto riguardano persone appartenenti a minoranze di razza, di religione o di lingua, costituiscono obbligazioni d'interesse internazionale e siano poste sotto la garanzia della Società delle Nazioni. Le dette stipulazioni non potranno esser modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni. Le Potenze alleate e associate rappresentate nel Consiglio s'impegnano dal canto loro a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, che fosse debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio della Società.

La Bulgaria consente che qualsiasi membro della Società delle Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una qualunque delle suddette obbligazioni, e che il Consiglio possa procedere e dare istruzioni nel modo che sembrerà più adatto ed efficace in quelle date circostanze.

La Bulgaria consente inoltre che, in caso di divergenza d'opinioni, su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra il Governo bulgaro e una delle principali Potenze alleate e associate o un'altra Potenza facente parte del Consiglio della Società delle Nazioni, la divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale a termini dell'art. 14 del patto della Società. Il Governo bulgaro consente che ogni controversia di tal genere sia deferita, se l'altra parte lo domanda, alla Corte permanente internazionale di giustizia. La decisione sarà inappellabile e avrà la stessa forza e lo stesso valore di una decisione pronunziata in virtù dell'art. 13 del patto.

Sezione V.

Disposizioni generali

Art. 58.

La Bulgaria s'impegna a riconoscere il pieno valore di tutti i trattati ed accordi che fossero conclusi dalle Potenze alleate e associate con gli Stati che si sono costituiti o si costituiranno sui terrirori dell'antico Impero russo, come esisteva il 1° agosto 1914, e a riconoscere le frontiere di questi Stati, come saranno stabilite.

La Bulgaria riconosce e s'impegna a rispettare come permanente ed inalienabile l'indipendenza dei detti Stati.

In conformità delle disposizioni degli articoli 143, parte VIII Clausole finanziarie) e 171, parte IX (Clausole economiche) del presente trattato, la Bulgaria riconosce definitivamente l'annullamento dei trattati di Brest-Litowsk e di qualunque altro trattato, accordo o convenzione da essa concluso col Governo massimalista russo.

Le Potenze alleate e associate riservano espressamente il diritto della Russia di ottenere dalla Bulgaria tutte le restituzioni e le riparazioni fondate sui principî del presente trattato.

Art. 59.

La Bulgaria dichiara fin d'ora di riconoscere e accettare le frontiere dell'Austria, della Grecia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dello Stato serbo croato-sloveno e dello Stato czeco-slovacco, come saranno determinate ulteriormente dalle principali Potenze alleate e associate.

Art. 60.

La Bulgaria s'impegna a riconoscere il pieno valore dei trattati di pace e delle convenzioni addizionali che sono o saranno conchiusi dalle Potenze che hanno combattuto a fianco della Bulgaria, ad accettare le disposizioni che sono o saranno prese circa i territori dell'antico Impero germanico, dell'Austria, dell'Ungheria e dell'Impero ottomano, e a riconoscere i nuovi Stati nelle frontiere a loro in tal guisa assegnate.

Art. 61.

Nessun abitante dei territori ceduti dalla Bulgaria in conformità del presente trattato potrà essere perseguito o molestato a causa del suo contegno politico dal 28 luglio 1914, o a causa della determinazione della sua cittadinanza in virtù del presente trattato.

Art. 62.

La Bulgaria dichiara di riconoscere il protettorato della Francia sul Marocco e s'impegna a non reclamare per sè nè per i propri sudditi, alcun vantaggio o immunità derivante dal regime delle capitolazioni nel Marocco. Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conclusi dalla Bulgaria col Marocco sono considerati come abrogati a partire dall'11 ottobre 1915.

Le merci marocchine godranno all'entrata in Bulgaria del trattamento applicato alle merci francesi.

Art. 63.

La Bulgaria dichiara di riconoscere il protettorato proclamato dalla Gran Bretagna sull'Egitto il 18 dicembre 1914 e s'impegna a non reclamare per sè nè per i propri sudditi, alcun vantaggio o immunità derivante dal regime delle capitolazioni in Egitto. Tutti i trattati, convenzioni, accordi e contratti conclusi dalla Bulgaria con l'Egitto sono considerati come abrogati a partire dall'11 ottobre 1915.

Le merci egiziane godranno all'entrata in Bulgaria del trattamento applicato alle merci britanniche.

PARTE IV.

Clausole militari, navali e aeree

Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutti gli Stati, la Bulgaria si impegna a osservare rigorosamente le clausole militari, navali ed aeree che seguono.

Seziono I.

Clausole militari

CAP. I.

Clausole generali

Art. 64.

Nei tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato, le forze militari della Bulgaria dovranno essere smobilitate nella misura seguente.

Art. 65.

Il servizio militare obbligatorio per tutti sarà abolito in Bulgaria. L'esercito bulgaro sarà per l'avvenire costituito e reclutato soltanto con arruolamenti volontari.

CAP. II.

Effettivi e quadri dell'esercito bulgaro

Art. 66.

Il complesso delle forze militari dell'esercito bulgaro non dovrà superare 20.000 uomini, compresi gli ufficiali e le truppe dei depositi.

Le formazioni componenti l'esercito bulgaro saranno determinate ad arbitrio della Bulgaria, osservando però le seguenti condizioni:

1° gli effettivi delle unità formate saranno obbligatoriamente compresi fra il massimo ed il minimo indicati nello specchio IV allegato a questa sezione;

2° la proporzione degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori e dei servizi speciali, non supererà un ventesimo dell'effettivo totale sotto le armi, e quello dei sottufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale sotto le armi;

3° il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici non supererà quello stabilito per ogni mille uomini dell'effettivo totale sotto le armi, nello specchio V allegato a questa sezione.

L'esercito bulgaro dovrà essere addetto esclusivamente al mantenimento dell'ordine nel territorio della Bulgaria e alla sorveglianza delle sue frontiere.

Art 67.

In nessun caso si potranno formare grandi unità superiori alla divisione, come è prevista negli specchi I, II e IV, allegati a questa sezione. La forza massima degli Stati Maggiori e di tutte le formazioni è indicata negli specchi medesimi; queste cifre potranno non essere osservate esattamente, ma non dovranno essere superate.

Il mantenimento e la formazione di qualsiasi altro gruppo di forze, come di qualsiasi altra organizzazione concernente il comando della truppa o la preparazione alla guerra, sono vietati.

Ognuna delle seguenti unità potrà avere un deposito:

reggimento di fanteria;
reggimento di cavalleria;
reggimento di artiglieria da campagna;
battaglione del genio.

Art. 68.

È vietato ogni provvedimento di mobilitazione o attinente alla mobilitazione.

Le formazioni, i servizi amministrativi e gli Stati Maggiori non dovranno in alcun caso comprendere quadri supplementari.

È vietato di prendere provvedimenti preparatori, aventi per scopo la requisizione di animali o di altri mezzi di trasporto militari.

Art. 69.

Il numero di gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, sarà stabilito dalla Commissione militare interalleata di controllo prevista all'art. 98, e non dovrà superare il numero di coloro che disimpegnavano un simile ufficio nel 1911, nei confini territoriali della Bulgaria, come sono determinati dal presente trattato. Quelli fra tali funzionari che saranno armati di fucile, non potranno superare il numero di 10.000.

Il numero di questi funzionari non potrà essere aumentato, in seguito, se non in proporzione dell'aumento della popolazione, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti.

I suddetti impiegati e funzionari, compresi gli addetti al servizio ferroviario, non potranno essere riuniti per prendere parte a qualsiasi esercizio militare.

La Bulgaria potrà, inoltre, costituire un corpo speciale di «guardie di frontiera» che dovrà essere reclutato per arruolamento volontario e non superare 3000 uomini; in guisa che il numero totale di fucili disponibili in Bulgaria non superi quello di 33.000.

Art. 70.

È vietata ogni formazione di truppe non prevista dagli articoli precedenti. Quelle esistenti oltre l'effettivo autorizzato saranno soppresse nel termine stabilito all'art. 64.

CAP. III.

Reclutamento e istruzione militare

Art. 71.

Tutti gli ufficiali, compresi quelli di gendarmeria, di finanza, forestali e simili dovranno essere ufficiali di carriera. Gli ufficiali attualmente in servizio, che sono trattenuti nell'esercito, nella gendarmeria o nei servizi predetti, dovranno impegnarsi a servire almeno fino all'età di 40 anni. Gli ufficiali attualmente in servizio che non si arruoleranno nel nuovo esercito, nella gendarmeria o nei servizi predetti, saranno liberati da ogni obbligo militare: essi non dovranno prendere parte ad alcun esercizio militare, teorico o pratico.

Gli ufficiali di nuova nomina dovranno impegnarsi a servire nell'esercito, nella gendarmeria o nei servizi predetti, durante almeno 20 anni consecutivi.

La proporzione degli ufficiali che per qualsiasi causa lasceranno il servizio prima della scadenza del termine dell'impegno assunto, non dovrà superare, ogni anno, un ventesimo dell'effettivo totale degli ufficiali stabilito all'art. 66. Qualora questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, le vacanze che risulteranno nei quadri non potranno essere colmate con nuove nomine.

Art. 72.

La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovrà essere minore di 12 anni consecutivi di servizio sotto le armi.

La proporzione degli uomini congedati prima del termine della loro ferma, per motivi di salute, per provvedimento disci-

plinare o per qualsiasi altro motivo, non dovrà superare, per ciascun anno, un ventesimo dell'effettivo totale stabilito all'art. 66. Qualora questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza che ne risulterà non dovrà essere colmata con nuovi arruolamenti.

CAP. IV.

Scuole, Istituti d'insegnamento, Società e Associazioni militari

—

Art. 73.

Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, non dovrà sussistere in Bulgaria che una sola scuola militare, esclusivamente destinata al reclutamento degli ufficiali delle unità autorizzate.

Il numero degli allievi ammessi a seguire i corsi della suola suddetta, sarà rigorosamente proporzionato alle vacanze da colmare nei quadri degli ufficiali. Gli allievi e i quadri saranno computati negli effettiv, stabiliti all'art. 66.

Conseguentemente, e nel termine sopra stabilito, tutte le accademie di guerra e simili istituti in Bulgaria, come le varie scuole di ufficiali, allievi ufficiali, cadetti, sottufficiali o allievi sottufficiali, eccedenti la scuola prevista, saranno soppresse.

Art. 74.

Gli istituti di insegnamento, diversi da quelli contemplati all'art. 73, le università, le associazioni di soldati smobilitati, le società sportive, di *Boy-Scouts*, e le associazioni o società di qualsiasi specie, non dovranno occuparsi di questioni militari. Non saranno, per alcun motivo, autorizzati a istruire e a fare esercitare i loro allievi o i loro membri nel maneggio delle armi.

Gli istituti di insegnamento, le società ed associazioni predette, non dovranno avere alcun rapporto col Ministero della guerra o con qualsiasi altra autorità militare.

Art. 75.

Nelle scuole e negli istituti di insegnamento di ogni specie, posti sotto la sorveglianza dello Stato o sotto una direzione privata, l'insegnamento della ginnastica non dovrà comprendere alcun insegnamento, nè alcuna pratica di maneggio delle armi e della preparazione alla guerra.

CAP. V.

Armamento, munizioni, materiale e fortificazioni

—

Art. 76.

Allo scadere del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, l'armamento dell'esercito bulgaro non dovrà superare le cifre stabilite per ogni mille uomini nello specchio V allegato a questa sezione.

La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servirà soltanto alle sostituzioni che eventualmente occorressero.

Art. 77.

Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercito bulgaro non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegato a questa sezione.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo bulgaro depositerà l'eccedenza di armi e di munizioni attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indi[cati] dalle principali Potenze alleate e associate.

[No]n sarà costituita alcun'altra provvista, deposito o riserva di [mun]izioni.

Art. 78.

Il numero e il calibro dei pezzi di artiglieria, costituenti l'armamento fisso normale delle piazze forti che attualmente esistono in Bulgaria, saranno immediatamente notificati alle principali Potenze alleate e associate, e costituiranno un quantitativo massimo che non dovrà essere superato.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, la provvista massima di munizioni per questi pezzi sarà ridotta e mantenuta nelle proporzioni seguenti:

1,500 colpi per ogni pezzo, il cui calibro sia uguale o inferiore a 105 mm.;

500 colpi per ogni pezzo il cui calibro sia superiore a 105 mm.

Nessuna piazza forte o fortificazione nuova potrà essere costruita in Bulgaria.

Art. 79.

La fabbricazione di armi, di munizioni e di tutto il materiale da guerra si farà in un solo stabilimento. Esso sarà posto sotto la sorveglianza dello Stato, che ne sarà proprietario, e la sua produzione sarà strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per gli effettivi militari e per gli armamenti di cui agli 65, 69, 77 e 78.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione, alla preparazione, al deposito o allo studio delle armi, delle munizioni o di qualsiasi altro materiale da guerra, sarà soppresso o trasformato per fini puramente commerciali.

Entro lo stesso termine, tutti gli arsenali saranno del pari soppressi, a eccezione di quelli che serviranno come depositi per la quantità di munizioni consentita, e il personale ad essi addetto sarà licenziato.

Il macchinario degli stabilimenti o arsenali, eccedente il bisogno della fabbricazione autorizzata, dovrà essere messo fuori d'uso o trasformato per scopi puramente commerciali, in conformità delle decisioni della Commissione militare interalleata di controllo prevista all'art. 98.

Art. 80.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le armi, le munizioni ed i materiali da guerra, compreso quello d'ogni specie destinato alla difesa antiaerea che esistano in Bulgaria, qualunque ne sia la provenienza, eccedenti la quantità consentita, saranno consegnati alle principali Potenze alleate ed associate.

La consegna sarà fatta in quei punti del territorio bulgaro che saranno determinati dai Governi predetti, ai quali spetterà del pari di decidere circa la destinazione del materiale.

Art. 81.

L'importazione in Bulgaria di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie è formalmente vietata.

Sono del pari vietate la fabbricazione di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie, destinato all'estero, e la loro esportazione.

Art. 82.

L'uso di lancia-fiamme e di gas asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido, materia o processo analogo essendo proibito, la loro fabbricazione e importazione in Bulgaria sono rigorosamente vietate.

Lo stesso divieto si applica al materiale specialmente destinato alla fabbricazione, alla conservazione e all'uso dei prodotti o dei processi medesimi.

Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in Bulgaria di carri blindati, di carri di assalto (*tanks*), e di ogni altro simile strumento utilizzabile per scopi di guerra.

Specchio 1.

Composizione e forza massima di una divisione di fanteria.

ELEMENTI DELLA DIVISIONE	Forza massima di ciascuna unità	
	ufficiali	truppa
Comando della divisione di fanteria	25	70
Comando della fanteria divisionale.	5	50
Comando dell'artiglieria divisionale	4	30
3 Reggimenti di fanteria (1) composti ciascuno di 65 ufficiali e 2000 uomini di truppa	195	6000
1 Squadrone	6	160
1 Gruppo bombardieri (di 3 batterie). . . .	14	500
1 Battaglione genio (2)	11	500
1 Reggimento di artiglieria da campagna (3)	80	1200
1 Battaglione ciclisti di 3 compagnie. . . .	18	450
1 Reparto di collegamento (4)	11	330
Servizio di sanità divisionale	28	550
Altri servizi	14	940
Totale per una divisione di fanteria	411	10780

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria, formati ciascuno da 3 compagnie di fanteria e una compagnia di mitragliatrici.

(2) Ogni battaglione comprende un comando, due compagnie del genio, una sezione da ponte e una sezione fotoelettrica.

(3) Comprende un comando e tre gruppi di artiglieria da campagna o da montagna: in complesso otto batterie di 4 pezzi (cannoni od obici da montagna o da campagna).

(4) Comprende un reparto telefonisti o telegrafisti, una sezione d'ascolto (intercettazione), una sezione colombi-viaggiatori.

Specchio 2.

Composizione e forza massima di una divisione di cavalleria.

Elementi della divisione	Numero massimo autorizzato	Forza massima di ciascuna unità	
		ufficiali	truppa
Comando della divisione di cavalleria	1	15	50
Reggimento di cavalleria (1). . . .	6	30	720
Gruppo d'artiglieria da campagna (3 batterie)	1	30	430
Gruppo di automitragliatrici e di autocannoni (2)	1	4	80
Servizi vari		30	500
Totale per la divisione di cavalleria di 6 Reggimenti.		250	5380

(1) Ogni reggimento comprende 4 squadroni.

(2) Ogni gruppo comprende 9 vetture di combattimento (armate ciascuna con un cannone, una mitragliatrice ed una mitragliatrice di riserva). 4 vetture di collegamento. 2 autocarri leggeri per rifornimenti. 7 autocarri (fra i quali un autocarro-officina), 4 motociclette.

NOTA. — Le grandi unità di cavalleria possono comprendere un numero variabile di reggimenti ed essere anche costituite in brigate autonome, senza però superare il limite massimo di forze indicate.

Specchio 3.

Composizione e forza massima di una brigata mista.

ELEMENTI DELLA BRIGATA	Forza massima di ciascuna unità	
	ufficiali	truppa
Comando della brigata	10	50
2 Reggimenti di fanteria (1)	130	4000
1 Battaglione ciclisti a 3 compagnie . .	18	450
1 Squadrone di cavalleria	5	100
1 Gruppo di artiglieria da campagna o da montagna a 3 batterie	20	400
1 Batteria di bombarde	5	150
Servizi vari (compresi i reparti di collegamento)	10	200
Totale per una brigata mista . . .	198	5350

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria composti ciascuno di 3 compagnie di fanteria e una compagnia di mitragliatrici.

Specchio 4.

Forza minima di ciascuna unità, qualunque sia l'organizzazione adottata nell'esercito.

(Divisioni, Brigate miste, ecc.)

UNITÀ	Forza massima (per memoria)		Forza minima	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa
Divisione di fanteria . . .	414	10780	300	8000
Divisione di cavalleria . .	259	5380	180	3650
Brigata mista	198	5350	140	4250
Reggimento di fanteria . .	65	2000	52	1600
Battaglione di fanteria .	16	650	12	500
Compagnia di fanteria o comp. mitragl.	3	160	2	120
Gruppo ciclisti	18	450	12	300
Reggimento di cavalleria .	30	720	20	450
Squadrone di cavalleria .	6	160	3	100
Reggimento di artiglieria .	80	1200	60	1000
Batteria d'artiglieria da campagna	4	150	2	120
Batteria di bombarde . .	3	150	2	100
Battaglione del genio . .	14	500	8	300
Batteria d'artiglieria da montagna	5	320	3	200

Specchio 5.

Armamento e munizionamento massimo autorizzato.

MATERIALI	Numero delle armi per 1000 uomini	Quantità di munizioni per armi (fucili, cannoni ecc.)
Fucili e moschetti (1)	1150	500 colpi
Mitragliatrici leggere o pesanti	15	10000 »
Bombarde leggiere	2	1000 »
Bombarde medie		500 »
Cannoni od obici da campagna o da montagna	3	1000 »

(1) I fucili ed i moschetti automatici sono considerati come mitragliatrici leggere.

Nota. — L'esercito bulgaro non potrà disporre di alcuna bocca da fuoco pesante (cioè di calibro superiore a 105 mm.) all'infuori di quelle che costituiscono l'armamento normale delle fortezze

Sezione II.

Clausole navali

Art. 83.

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi da guerra bulgare, compresi i sommergibili, sono dichiarate definitivamente consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

Tuttavia, la Bulgaria avrà il diritto di mantenere sul Danubio e lungo le sue coste, per la polizia e la sorveglianza della pesca, quattro torpediniere e sei motoscafi al più; tutte queste unità saranno sprovviste di torpedini e di apparecchi lanciatorpedini; esse saranno scelte dalla Commissione contemplata all'art. 99

Gli equipaggi di queste unità dovranno essere costituiti su basi assolutamente civili.

Le navi che la Bulgaria è autorizzata a conservare non devono essere sostituite se non da navi-vedetta leggermente armate, di non oltre cento tonnellate di stazza e di carattere non militare.

Art. 84

Tutte le navi da guerra, compresi i sommergibili, attualmente in costruzione in Bulgaria, saranno demolite. Il lavoro di demolizione di queste navi dovrà cominciare al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 85.

Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da guerra bulgare di qualunque specie, navi di superficie o sommergibili, non potranno essere utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale.

Essi non potranno essere venduti nè ceduti all'estero.

Art. 86.

La costruzione e l'acquisto di qualsiasi specie di sommergibili, anche mercantili, sono proibiti in Bulgaria.

Art. 87.

Tutte le armi, le munizioni e il materiale navale da guerra, comprese le mine e le torpedini, che appartenevano alla Bulgaria al momento della firma dell'armistizio del 29 settembre 1918, sono dichiarati definitivamente consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

Art. 88.

Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, la stazione di telegrafia senza fili ultrapotente di Sofia non dovrà essere adoperata senza l'autorizzazione delle principali Potenze alleate ed associate, per trasmettere messaggi relativi a questioni di carattere navale, militare e politico, che interessino la Bulgaria o qualsiasi altro Stato già alleato alla Bulgaria durante la guerra. La detta stazione potrà trasmettere telegrammi commerciali, soltanto sotto la sorveglianza delle Potenze alleate e associate, che determineranno la lunghezza d'onda da usare.

Entro lo stesso termine, la Bulgaria non dovrà costruire stazioni ultrapotenti di telegrafia senza fili, nè sul proprio territorio, nè su quello della Germania, dell'Austria, dell'Ungheria e della Turchia.

Sezione III.

Clausole concernenti l'aeronautica militare e navale

Art. 89.

Le forze militari della Bulgaria non dovranno comprendere alcun mezzo di aviazione militare o navale.

Non sarà conservato alcun dirigibile

Art. 90

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, il personale dell'areonautica che si trova attualmente sotto il controllo dell'esercito e della marina della Bulgaria, sarà smobilitato.

Art. 91.

Fino alla completa evacuazione del territorio bulgaro da parte delle truppe alleate e associate, gli apparecchi di aeronautica delle Potenze alleate e associate avranno in Bulgaria libertà di passaggio attraverso l'aria, di transito e di atterramento.

Art 92

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, saranno proibite in tutto il territorio bulgaro la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di aeronavi e di parti di aeronavi, motori da aeronavi e parti di motori da aeronavi.

Art. 93.

All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale di aeronautica militare e navale dovrà essere consegnato dalla Bulgaria e a sue spese alle principali Potenze alleate e associate.

La consegna dovrà esser fatta nei luoghi che saranno designati dai Governi delle dette Potenze e dovrà essere compiuta nel termine di tre mesi.

Nel detto materiale saranno compresi in specie, tutti i materiali che siano o siano stati adoperati o destinati a scopi di guerra, e particolarmente:

Gli aeroplani e idroplani completi, e quelli in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

I dirigibili in condizione di navigare, in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno.

Gli *hangars* per dirigibili e ogni specie di ricovero per aeronavi.

Fino alla loro consegna, i dirigibili saranno mantenuti, a spese della Bulgaria, gonfi di idrogeno. Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno e i ricoveri per dirigibili potranno, a discrezione delle dette Potenze, essere lasciati alla Bulgaria fino al momento della consegna dei dirigibili.

I motori da aeronavi.

Le navicelle e cellule.

L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili-mitragliatrici, lanciabombe o lancia torpedini, apparecchi di sincronizzazione, apparecchi di puntamento).

Le munizioni (cartuccie, proiettili, bombe cariche o scariche, provviste di esplosivi e materie destinate alla loro fabbricazione).

Gli strumenti di bordo.

Gli apparecchi di telegrafia senza fili, e gli apparecchi fotografici o cinematografici d'uso in aviazione.

Le parti staccate, relative a ciascuna delle categorie precedenti.

Il materiale predetto non potrà essere spostato senza una autorizzazione speciale dei Governi delle Potenze predette.

Sezione IV.

Commissioni interalleate di controllo

Art. 94.

Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per l'attuazione delle quali è stato stabilito un limite di tempo, saranno eseguite dalla Bulgaria sotto la vigilanza di Commissioni interalleate nominate a tal uopo dalle principali Potenze alleate e associate.

Le predette Commissioni rappresenteranno presso il Governo bulgaro le principali Potenze alleate e associate, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle clausole militari, navali ed aeronautiche. Esse comunicheranno alle autorità bulgare le decisioni che le principali Potenze alleate e associate si sono riservate di prendere o che l'esecuzione delle clausole potrà rendere necessarie.

Art. 95

Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Sofia, e avranno la facoltà, ogni qualvolta lo stimeranno opportuno, di recarsi in qualunque parte del territorio bulgaro, mandarvi sotto-commissioni, o incaricare uno o più dei propri membri a trasferirvisi.

Art. 96.

Il Governo bulgaro dovrà dare alle Commissioni interalleate di controllo le informazioni e i documenti che esse stimeranno necessari per l'adempimento del loro compito, e tutti i mezzi, sia di personale, sia di materiali, di cui potranno aver bisogno per assicurare la completa esecuzione delle clausole militari, navali o aeronautiche.

Il Governo bulgaro dovrà designare un suo rappresentante qualificato presso ciascuna Commissione interalleata di controllo, per ricevere le comunicazioni che questa dovesse dirigire al Governo bulgaro, e per fornirle o procurarle tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 97.

Il mantenimento e le spese delle Commissioni di controllo e le spese provocate dal loro funzionamento saranno a carico della Bulgaria.

Art. 98.

La Commissione militare interalleata di controllo avrà specialmente il compito di:

1° stabilire il numero dei gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale e municipale e altri funzionari simili che la Bulgaria sarà autorizzata a mantenere in conformità dell'art. 69;

2° ricevere da parte del Governo bulgaro le notificazioni relative al luogo dove saranno costituite le provviste e i depositi di munizioni, all'armamento delle opere fortificate, fortezze e piazze forti, al luogo dove saranno istituite le officine o le fabbriche di armi, di munizioni e di materiale da guerra, e al loro funzionamento.

Essa riceverà la consegna delle armi, munizioni, materiali da guerra e utensili destinati alle manifatture di guerra, determinerà i luoghi dove la consegna dovrà essere fatta, sorveglierà le distruzioni, inutilizzazioni o trasformazioni previste dal presente trattato.

Art. 99.

La Commissione navale interalleata di controllo avrà specialmente il compito di ricevere la consegna delle armi, munizioni e materiali navali da guerra e di sorvegliare le distruzioni o demolizioni prescritte all'art. 84.

Il Governo bulgaro dovrà fornire alla Commissione navale interralleata di controllo tutte le informazioni e i documeti che essa stimerà necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole navali; particolarmente i piani delle navi da guerra, la composizione del loro armamento, le caratteristiche e i modelli dei cannoni, delle munizioni, torpedini, mine, esplosivi, apparecchi di telegrafia senza fili, e in generale tutto ciò che concerne il materiale navale da guerra e tutti i documenti legislativi, amministrativi e regolamentari.

Art. 100.

La Commissione aeronautica interalleata di controllo avrà in specie il compito di redigere l'inventario del materiale aeronautico che si trova attualmente nelle mani del Governo bulgaro, di ispezionare le fabbriche di aeroplani, di dirigibili e di motori di aeronavi, le fabbriche di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere adoperati dalle aeronavi, di visitare tutti gli aerodromi, *hangars*, campi di atterramento, parchi e depositi che si trovano sul territorio bulgaro, di fare eseguire, se sarà il caso, il prescritto spostamento di materiali e di riceverne la consegna.

Il Governo bulgaro fornirá alla Commissione aeronautica interalleata di controllo tutte le informazioni e documenti legislativi, amministrativi o d'altro genere che essa stimerà necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole aeronautiche, e in specie un elenco numerico del personale appartenente a tutti i servizi aeronautici bulgari, del materiale esistente, in fabbricazione o ordinato, e un elenco completo di tutti gli stabilimenti che lavorano per l'aeronautica, del luogo dove si trovano e di tutti gli *hangars* e campi di atterramento.

Sezione V.

Clausole generali

Art. 101.

Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione bulgara dovrà essere stata modificata e dovrà essere mantenuta dal Governo bulgaro in conformitá con questa parte del presente trattato.

Entro lo stesso termine, il Governo Bulgaro dovrá aver preso tutti i provvedimenti amministrativi o d'altro genere concernenti l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.

Art. 102.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2, 3 e 6 dell'armisti-

zio del 29 settembre 1918 restano in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente trattato.

Art. 103.

La Bulgaria si impegna, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, a non accreditare in alcun paese straniero alcuna missione militare, navale o aeronautica, e a non inviarne, nè lasciarne partire alcuna. Si impegna altresì a prendere i provvedimenti opportuni per impedire ai sudditi bulgari di uscire dal territorio per arruolarsi nell'esercito, nella flotta o nel servizio aeronautico di Potenze straniere, o per esservi addetti allo scopo di aiutare l'allenamento e in generale di concorrere all'istruzione militare, navale o aereonautica in un paese straniero.

Le Potenze alleate e associate convengono, per quanto le riguarda, di non arruolare, a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei loro eserciti, nelle loro flotte o nelle loro forze aeronautiche, alcun suddito bulgaro, di non aggregarvelo allo scopo di aiutare l'allenamento militare, e in generale di non impiegare sudditi bulgari come istruttori militari, navali o aeronautici.

La presente disposizione non pregiudica in alcun modo il diritto della Francia di reclutare la legione straniera in conformità delle leggi e dei regolamenti militari francesi.

Art. 104.

Finchè resterà in vigore il presente trattato, la Bulgaria si impegna a prestarsi a tutte le investigazioni che il Consiglio della Società delle Nazioni, deliberando a maggioranza, reputasse necessarie.

PARTE V.

Prigionieri di guerra e sepolture

—

Sezione I.

Prigionieri di guerra

—

Art. 105.

Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili bulgari avverrà il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato e sarà effettuato con la più grande rapidità.

Art. 106.

Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili bulgari sarà assicurato, nelle condizioni stabilite all'art. 105, a cura di una Commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate e associate da una parte, e del Governo bulgaro dall'altra.

Per ciascuna delle Potenze alleate e associate, una Sotto-commissione composta soltanto di rappresentanti della Potenza interessata e di delegati del Governo bulgaro stabilirà i particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Art. 107.

Dal momento della loro consegna alle autorità bulgare, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio alle loro case

Quelli il cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso e della sorveglianza delle autorità militari degli eserciti d'occupazione alleati associati.

Art. 108.

Tutte le spese del rimpatrio, a cominciare dal primo avviamento, saranno a carico del Governo bulgaro, che sarà tenuto a fornire i mezzi di trasporto e il personale tecnico stimati necessari dalla Commissione prevista all'art. 106.

Art. 109.

I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener conto della pena che resta loro da espiare o del procedimento in corso contro i medesimi.

Questa disposizione non si applicherà ai prigionieri di guerra e agli internati civili puniti per fatti posteriori al 15 ottobre 1919.

Fino al loro rimpatrio, tutti i prigionieri di guerra e gli internati civili restano soggetti ai regolamenti in vigore, specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.

Art. 110.

I prigionieri di guerra e gli internati civili sotto processo o in espiazione di pena per fatti diversi da infrazioni disciplinari, potranno essere mantenuti in detenzione.

Art. 111.

Il Governo bulgaro si impegna a ricevere senza distinzione sul suo territorio tutte le persone da rimpatriare.

I prigionieri di guerra e i cittadini bulgari che desiderassero di non essere rimpatriati potranno essere esclusi dal rimpatrio; ma i Governi alleati e associati si riservano il diritto di rimpatriarli, o di condurli in un paese neutrale, o di autorizzarli a risiedere sul proprio territorio.

Il Governo bulgaro si impegna a non prendere contro di loro o contro le loro famiglie alcun provvedimento eccezionale, e a non esercitare, a loro riguardo, repressioni o vessazioni di alcuna specie, per siffatto motivo.

Art. 112.

I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei cittadini bulgari che sono in loro potere alla immediata denuncia e liberazione, da parte del Governo bulgaro, di tutti i prigionieri di guerra o altri cittadini delle Potenze alleate e associate che fossero tuttora trattenuti in Bulgaria contro la loro volontà.

Art. 113.

Una Commissione interalleata di inchiesta e di vigilanza è istituita per procedere:

1° alla ricerca dei cittadini alleati e associati, non rimpatriati;

2° alla identificazione di coloro che hanno espresso il desiderio di restare in territorio bulgaro;

3° alla constatazione degli atti delittuosi punibili a norma della parte VI (Sanzioni) del presente trattato, commessi da Bulgari sui prigionieri di guerra o sui cittadini alleati e associati durante la loro prigionia.

Farà parte della Commissione un rappresentante di ciascuna delle seguenti Potenze: Impero britannico, Francia, Italia, Grecia, Romania, Stato serbo-croato-sloveno.

Il risultato di questa inchiesta sarà trasmesso a ciascuno dei Governi interessati.

Il Governo bulgaro s'impegna:

1° a concedere libero accesso alla Commissione interalleata, a fornirle ogni mezzo opportuno di trasporto, a lasciarla penetrare negli accampamenti, prigioni, spedali e altri locali qualsiansi, a mettere a sua disposizione qualunque documento pubblico o privato che possa facilitare le sue ricerche;

2° a infliggere punizioni ai funzionari o ai privati cittadini bulgari che avessero dissimulato la presenza di un cittadino di una Potenza alleata e associata, o che avessero trascurato di rivelarne la presenza dopo averne avuto cognizione.

Art. 114.

Il Governo bulgaro si impegna a restituire senza indugio, dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, tutti gli oggetti, valori o documenti che fossero stati trattenuti dalle autorità bulgare, appartenenti a cittadini delle Potenze alleate e associate.

Art. 115.

Le Alte Parti contraenti dichiarano di rinunciare reciprocamente al rimborso delle somme dovute per il mantenimento dei prigionieri di guerra nei rispettivi territori.

Sezione II.

Sepolture

—

Art. 116.

I Governi alleati e associati, ed il Governo bulgaro, provvederanno a far rispettare le sepolture dei soldati e marinai inumati nei rispettivi territori e alla loro conservazione.

Essi s'impegnano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro Governo di identificare e registrare le sepolture predette, conservare ed erigere monumenti decorosi sulle medesime, e a facilitare a tali Commissioni il compimento dei loro doveri.

Essi convengono inoltre di concedersi reciprocamente, sotto riserva delle prescrizioni delle proprie leggi e delle necessità dell'igiene pubblica, tutte le facilitazioni atte a soddisfare le domande di rimpatrio delle salme dei loro soldati e marinai.

Art. 117.

Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, cittadini dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, saranno conservate decorosamente, nelle condizioni previste all'articolo 116.

I Governi alleati e associati da una parte e il Governo bulgaro dall'altra, s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:

1° l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per la loro identificazione;

2° ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti, sepolti senza identificazione.

PARTE VI.

Sanzioni

—

Art. 118.

Il Governo bulgaro riconosce alle Potenze alleate ed associate la libertà di tradurre davanti ai loro tribunali militari le persone accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi ed agli usi di guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione sarà applicata nonostante qualunque procedimento davanti una giurisdizione della Bulgaria o dei suoi alleati.

Il Governo bulgaro dovrà consegnare alle Potenze alleate o associate, o a quella di esse che gliene farà richiesta, tutte le persone che, essendo accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, gli fossero designate, sia nominativamente, sia per il grado, la funzione o l'impiego cui le dette persone fossero state chiamate dalle autorità bulgare.

Art. 119.

Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate e associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.

Gli autori di atti commessi contro sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotte davanti ai tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.

In ogni caso l'accusato avrà diritto di scegliere il proprio avvocato.

Art. 120.

Il Governo bulgaro s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni specie, la cui produzione in giudizio sia ritenuta necessaria per la piena conoscenza dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli e la esatta valutazione delle responsabilità.

PARTE VII.

Riparazioni

—

Art. 121.

La Bulgaria riconosce che, associandosi alla guerra di aggressione intrapresa dalla Germania e dall'Austria contro le Potenze alleate e associate, ha cagionato a queste ultime perdite e sacrifici di ogni specie, di cui dovrebbe assicurare la completa riparazione.

D'altra parte le Potenze alleate e associate riconoscono che le risorse della Bulgaria non sono sufficienti per permetterle di effettuare una completa riparazione.

Per conseguenza, la Bulgaria si impegna a pagare e le Potenze alleate e associate si impegnano ad accettare la somma di due miliardi duecento cinquanta milioni (L. 2,250,000,000) di franchi-oro, che rappresentano la riparazione di cui la Bulgaria può assumere l'onere.

Con riserva delle disposizioni seguenti, questa somma sarà corrisposta mediante pagamenti semestrali con scadenza al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima scadenza avrà luogo il 1° luglio 1920.

I pagamenti eseguiti il 1° luglio 1920 e il 1° gennaio 1921 comprenderanno un interesse annuo del 2 °/₀ (due per cento), calcolato a datare dal 1° gennaio 1920 sull'importo complessivo della somma dovuta dalla Bulgaria. Ciascun pagamento semestrale ulteriore comprenderà, oltre il versamento degli interessi al saggio annuo del 5 °/₀ (cinque per cento), il pagamento della dotazione necessaria per assicurare l'ammortamento in 37 anni, a datare dal 1° gennaio 1921, della somma complessiva dovuta dalla Bulgaria.

Queste somme saranno versate, pel tramite della Commissione interalleata prevista all'art. 130, alla Commissione delle riparazioni costituita dal trattato con la Germania del 28 giugno 1919, composta come dal trattato con l'Austria del 10 settembre 1919, parte VIII, allegato II, paragrafo 2, e designata negli articoli seguenti col nome di « Commissione delle riparazioni ». Quest'ultima ne assicurerà l'impiego in conformità delle regole precedentemente stabilite.

I pagamenti che devono essere eseguiti in contanti, in virtù delle disposizioni precedenti potranno essere accettati in ogni tempo dalla Commissione delle riparazioni sulla proposta della Commissione interalleata, sotto forma di beni mobili e immobili, di merci, diritti e concessioni in territorio bulgaro e fuori di esso, di navi, obbligazioni, azioni o valori d'ogni specie o moneta bulgara o di altri paesi; il loro valore di sostituzione, rispetto all'oro, sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni a un saggio giusto e leale.

La Commissione delle riparazioni avrà il diritto, in qualunque tempo, di mettere in vendita o di adoperare in qualsiasi altro modo dei buoni-oro con pegno sui pagamenti che la Bulgaria deve eseguire. Nello stabilire l'importo nominale di questi buoni essa terrà conto delle disposizioni degli articoli 122, 123 e 1

della presente parte, sentirà il parere della Commissione interalleata e non potrà in alcun caso eccedere l'importo delle somme in capitale ancora dovute dalla Bulgaria.

La Bulgaria si impegna in tal caso a rimettere alla Commissione delle riparazioni, pel tramite della Commissione interalleata, le quantità di buoni necessarie, nelle condizioni di forma, numero, importo e modalità di pagamento stabilite dalla Commissione delle riparazioni

Questi buoni costituiranno un'obbligazione diretta del Governo bulgaro, ma tutte le disposizioni relative al loro servizio saranno stabilite dalla Commissione interalleata. Quest'ultima preleverà sui versamenti semestrali dovuti dalla Bulgaria in esecuzione di questo articolo le somme necessarie al pagamento degli interessi, all'ammortamento dei buoni, e di ogni altro aggravio connesso ai medesimi. Il saldo eventuale continuerà ad essere versato al conto della Commissione delle riparazioni.

Questi buoni saranno liberi da tasse o gravezze di qualsiasi specie stabilite o che siano per essere stabilite in Bulgaria

Art. 122.

La Commissione interalleata dovrà, di tempo in tempo, procedere all'esame delle risorse e delle capacità della Bulgaria: e dopo aver dato ai rappresentanti di questa equa facoltà di farsi sentire, avrà ogni facoltà per proporre alla Commissione delle riparazioni, sia la riduzione o la proroga di qualcuno dei pagamenti da eseguirsi dalla Bulgaria, sia la riduzione della somma complessiva dovuta dalla medesima.

La Commissione delle riparazioni avrà il diritto di procedere, con votazione a maggioranza e nel limite delle proposte della Commissione interalleata, a qualsiasi riduzione o proroga di debito.

Art. 123.

La Bulgaria avrà facoltà, in ogni tempo di eseguire, in più dei versamenti semestrali, pagamenti immediati, in deduzione dell'importo complessivo del suo debito in capitale.

Art. 124.

La Bulgaria riconosce la validità del trasferimento alle Potenze alleate e associate di ogni credito della Germania, dell'Austria, dell'Ungheria e della Turchia sulla Bulgaria, in conformità dell'articolo 261 del trattato di pace con la Germania e degli articoli corrispondenti dei trattati con l'Austria, con l'Ungheria e con la Turchia.

Le Potenze alleate e associate, avendo tenuto conto di tali crediti nella determinazione dell'importo delle somme dovute dalla Bulgaria in esecuzione dell'art. 121, si impegnano, dal canto loro, a non avanzare più, per questo titolo, alcuna domanda verso di essa

Art. 125

Oltre i pagamenti previsti dall'art. 121, la Bulgaria s'impegna a restituire, nelle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione interalleata, gli oggetti di ogni specie e i valori asportati, presi e sequestrati nei territori invasi della Grecia, della Romania e della Serbia, qualora sia possibile di identificarli sul territorio della Bulgaria, salvo per quanto concerne il bestiame, che sarà trattato in conformità dell'art. 127.

A tal uopo, i Governi della Grecia, della Romania e dello Stato serbo-croato-sloveno comunicheranno alla Commissione interalleata, nel termine di quattro mesi a datare dalla firma del presente trattato, l'elenco degli oggetti e dei valori identificabili dei quali potranno provare l'avvenuta asportazione dai territori invasi e che si possono ritrovare sul territorio bulgaro: le comunicheranno nello stesso tempo ogni notizia che possa permetterne la scoperta e l'identificazione

Il Governo bulgaro s'impegna a facilitare, con tutti i mezzi in suo potere, la ricerca dei detti oggetti e valori, e a promulgare, nei tre mesi successivi alla firma del presente trattato, una legge che obblighi, sotto la comminatoria delle pene sancite per la ricettazione, i sudditi bulgari a fare la dichiarazione di ogni oggetto e valore di detta provenienza che si trovi in loro possesso.

Art. 126.

La Bulgaria s'impegna a ricercare e a restituire senza ritardo alla Grecia, alla Romania e allo Stato serbo-croato-sloveno, respettivamente, tutti i documenti ed archivi, e tutti gli oggetti di interesse archeologico, storico o artistico, che siano stati asportati nel corso della guerra dai territori di questi paesi.

Qualsiasi controversia che sorga tra le Potenze predette e la Bulgaria circa la proprietà dei diversi oggetti di cui è parola, sarà deferita a un arbitro designato dalla Commissione interalleata, la decisione del quale sarà defintiva

Art. 127.

La Bulgaria s'impegna inoltre a consegnare alla Grecia, alla Romania e allo Stato serbo-croato-sloveno, nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato, le specie e quantità di bestiame seguenti:

	Grecia.	Romania.	Stato serbo-croato-sloveno
	—	—	—
Tori (da 18 mesi a 3 anni) . .	15	60	50
Vacche lattifere (da 2 a 6 anni).	1,500	6,000	6,000
Cavalli e cavalle (da 3 a 7 anni).	2,250	5,250	5,000
Muletti	450	1,050	1,000
Buoi da lavoro	1,800	3,400	4,000
Montoni	6,000	15,000	12,000

La consegna di questi animali si eseguirà nei luoghi designati dai Governi rispettivi. Essi saranno sottoposti, prima della consegna, a un'ispezione di agenti designati dalla Commissione interalleata, i quali dovranno assicurarsi che sono di salute e di condizione normali.

Nessuna somma sarà accreditata alla Bulgaria per questo titolo. Gli animali saranno considerati come rimessi in restituzione degli animali che la Bulgaria asportò, nel corso della guerra, dai territori dei paesi suddetti.

Oltre le consegne predette, la Commissione interalleata avrà facoltà, se lo riconosce possibile, di accordare alla Grecia alla Romania e allo Stato serbo-croato-sloveno, nei due anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le quantità di bestiame che stimerà giuste; il valore di queste consegne sarà accreditato alla Bulgaria.

Art. 128

A titolo di compenso speciale per le distruzioni operate nelle miniere di carbone nel territorio serbo occupato dagli eserciti bulgari, la Bulgaria s'impegna, con riserva della disposizione finale di questo articolo, a consegnare allo Stato serbo-croato-sloveno, durante cinque anni a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, 50.000 tonnellate di carbone all'anno, prelevate sulla produzione delle miniere dello Stato bulgaro a Pernik. Queste consegne saranno effettuate, franco su vagone, alla frontiera serba sulla linea Pirot-Sofia.

Il valore di queste consegne non sarà portato a credito della Bulgaria e non sarà imputato sul debito previsto all'art. 121.

Tuttavia, le consegne non saranno effettuate se non con l'approvazione della Commissione interalleata, che valuterà se ed in quanto esse sarebbero di natura da impedire eccessivamente la vita economica della Bulgaria: le decisioni della Commissione a questo proposito saranno definitive

Art. 129.

Sono portate a credito della Bulgaria, a titolo del suo obbligo di riparare:

Tutte le somme che la Commissione delle riparazioni stimerà dovere essere portato a suo credito, a termini della parte VIII (Clausole finanziarie), della parte IX (Clausole economiche) e della parte XI (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato.

Art. 130.

Allo scopo di facilitare l'esecuzione, da parte della Bulgaria, degli obblighi che essa assume in esecuzione del presente trattato, una Commissione interalleata sarà costituita a Sofia nel più breve termine possibile dopo la entrata in vigore di questo trattato.

La Commissione sarà composta di tre membri nominati rispettivamente dai Governi dell'Impero britannico, della Francia e dell'Italia. Ciascuna delle Potenze rappresentate nella Commissione avrà il diritto di ritirarsene dopo un preavviso di sei mesi notificato alla Commissione.

La Bulgaria sarà rappresentata presso di essa da un commissario che parteciperà alle sedute della Commissione, sempre che questa gliene faccia invito, ma che non avrà diritto di voto.

La Commissione sarà costituita nella forma e avrà le facoltà stabilite dal presente trattato, compreso l'allegato a questa parte.

Essa sussisterà fintanto che non saranno state soddisfatte tutte le somme dovute dalla Bulgaria in esecuzione di questa parte del presente trattato.

I membri della Commissione godranno degli stessi diritti e delle stesse immunità diplomatiche di cui godono in Bulgaria gli agenti diplomatici debitamente accreditati delle Potenze amiche.

Il Governo bulgaro s'impegna a promulgare, nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato, una legge che stabilisca tutti i poteri necessari pel funzionamento della Commissione. Il testo di questa legge dovrà essere preventivamente approvato dalle Potenze rappresentate nella Commissione. Esso dovrà essere redatto in conformità dei principi e delle regole contenute nell'allegato a questa parte e di ogni altra disposizione che vi si riferisca nel presente trattato.

Art. 131.

La Bulgaria s'impegna ad adottare, a far promulgare e a mantenere in vigore ogni legge, regolamento e decreto che potessero essere necessari per assicurare la completa esecuzione delle disposizioni di questa parte.

ALLEGATO

1° La Commissione eleggerà ogni anno un presidente scelto tra i suoi membri; essa determinerà il metodo dei propri lavori e la propria procedura.

Ognuno dei suoi membri avrà diritto di designare un supplente incaricato di sostituirlo in sua assenza.

Le decisioni saranno prese a maggioranza, salvo il caso in cui il presente trattato preveda espressamente un voto unanime. La astensione è considerata come un voto emesso contro la proposta in discussione.

La Commissione nominerà gli agenti e gli impiegati che stimerà necessari all'attuazione del suo compito.

Le spese saranno sostenute dalla Bulgaria e saranno prelevate, in primo luogo, dalle somme che devono essere versate alla Commissione. Il trattamento dei membri della Commissione sarà stabilito su basi convenienti, mediante accordi da prendersi di tempo in tempo tra i Governi rappresentati nella Commissione stessa.

2° La Bulgaria s'impegna a dare ai membri, rappresentanti e agenti della Commissione ogni facoltà necessaria per visitare e ispezionare, ogni volta che sia utile, qualsiasi località, lavoro e impresa pubblica in Bulgaria, e a fornire alla detta Commissione tutti i documenti e le notizie ch'essa potrà chiedere.

3° Il Governo bulgaro s'impegna a mettere a disposizione della Commissione, per ogni versamento semestrale, le somme sufficienti in franchi-oro o in altra moneta che la Commissione determinerà, per permetterle di eseguire in tempo utile i pagamenti necessari a far fronte all'obbligo delle riparazioni e a tutti gli altri che fanno carico alla Bulgaria in virtù del presente trattato.

La legge relativa al funzionamento della Commissione conterrà l'elenco delle imposte e delle rendite (esistenti o da creare) ritenute sufficienti per fornire le somme predette. Questo elenco comprenderà ogni entrata o l incasso proveniente dalle concessioni che sono state o saranno accordate sul territorio bulgaro per l'esercizio di miniere o cave, per l'esecuzione dei lavori pubblici e per ogni monopolio di fabbricazione o di vendita di qualsiasi articolo in Bulgaria. Essa potrà essere modificata di tempo in tempo col consenso unanime della Commissione.

Se, in qualsiasi momento, le entrate così attribuite alla Commissione apparissero insufficienti, il Governo bulgaro s'impegna ad attribuirgliene altre. Qualora, nel termine di tre mesi dalla domanda ad esso rivolta dalla Commissione a tale scopo, il Governo bulgaro non le attribuisse entrate sufficienti, la Commissione avrà il diritto di inscrivere sul detto elenco entrate supplementari esistenti o da creare, e il Governo bulgaro si impegna a promulgare le leggi necessarie a tal uopo.

Nel caso di inosservanza da parte della Bulgaria degli obblighi previsti dagli articoli 121 e 130 e da questo allegato la Commissione avrà il diritto di assicurare, nella misura e per la durata che essa stabilirà, il controllo, la gestione e la riscossione di queste imposte e rendite, di ritenerne il prodotto e darne ricevuta, e, fatta deduzione delle spese di amministrazione e di riscossione, versarne il prodotto netto a credito del conto delle riparazioni della Bulgaria, con riserva di ogni diritto di priorità stipulato dal presente trattato.

La Bulgaria s'impegna, nell'eventualità di questo intervento della Commissione, a riconoscerne i diritti e i poteri, a conformarsi alle sue decisioni e a seguirne le istruzioni.

4° La Commissione avrà il diritto di assumere, d'accordo col Governo bulgaro e indipendentemente da qualsiasi mancanza di quest'ultimo all'adempimento degli obblighi assunti, il controllo, l'amministrazione e la riscossione di qualsiasi imposta.

5° La Commissione adempirà del pari ogni altro compito che le fosse assegnato dal presente trattato.

6° Nessun membro della Commissione sarà responsabile, se non di fronte al Governo che lo ha designato, di qualsiasi atto od omissione derivante dalle sue funzioni. Nessuno dei Governi alleati o associati assume responsabilità per conto di alcun altro Governo.

PARTE VIII.

Clausole finanziarie

Art. 132.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 1?8 e salvo le eccezioni che potranno essere consentite per decisione presa alla unanimità, dalla Commissione interalleata di cui all'art. 130 parte VII (Riparazioni) del presente trattato, un privilegio di primo grado sarà costituito su tutti i beni e i redditi della Bulgaria, per assicurare il pagamento delle riparazioni e delle altre obbligazioni risultanti dal presente trattato o da trattati e con-

venzioni addizionali, o da accordi conclusi fra la Bulgaria e le Potenze alleate e associate durante l'armistizio firmato il 29 settembre 1918.

Fino al 1° maggio 1921, il Governo bulgaro non potrà asportare nè alienare oro, e proibirà l'esportazione e l'alienazione di oro senza previo consenso della Commissione interalleata.

Art. 133.

Sarà a carico della Bulgaria il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati che occupino territori entro i suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a partire dalla firma dell'armistizio del 29 settembre 1918 e fino all'entrata in vigore del presente trattato. Il mantenimento degli eserciti comprende: le spese di sussistenza degli uomini e degli animali, gli alloggi ed accantonamenti, le paghe e le indennità, gli stipendi ed i salari, il casermaggio *(couchage)*, il riscaldamento, l'illuminazione, il vestiario, l'equipaggiamento, i finimenti e le bardature, l'armamento e il materiale rotabile, i servizi di aeronautica, i servizi sanitari per malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto per ogni specie (per strada ferrata, via marittima o fluviale, autoveicoli), le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti i servizi amministrativi e tecnici necessari all'allenamento delle truppe, al mantenimento dei loro effettivi e della loro efficienza militare.

Tutte le spese che rientrano nelle categorie suddette, in quanto corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati e associati nei territori occupati, saranno rimborsate dal Governo bulgaro ai predetti Governi in qualsiasi valuta avente corso legale in Bulgaria. In tutti i casi in cui un Governo alleato o associato abbia pagato tali acquisti o requisizioni, in territorio occupato, in moneta diversa dalla moneta bulgara, queste spese saranno rimborsate al detto Governo in moneta bulgara, al saggio di cambio corrente alla data del rimborso, o ad un saggio concordato.

Tutte le altre spese suddette saranno rimborsate nella valuta del paese al quale il pagamento è dovuto.

Art. 134.

In conseguenza dell'acquisto di territori ottomani, ceduti in virtù del trattato di Costantinopoli del 1913, o di territori la cui cessione è confermata dal presente trattato, la Bulgaria si impegna ad assumere l'onere di una parte del debito pubblico turco esterno d'anti guerra e si obbliga a pagare, in conto delle somme necessarie per assicurare il servizio di questa parte del debito ottomano, e per il tempo in cui i territori ceduti sono stati o rimangono sotto la sua sovranità, l'importo che sarà stabilito ulteriormente da una Commissione costituita per determinare in quale misura la cessione di territori ottomani implichi l'obbligazione di contribuire al debito predetto.

Art. 135

L'ordine di precedenza secondo il quale la Bulgaria dovrà soddisfare le obbligazioni finanziarie che risultano per essa dagli articoli 132, 133 e 134, sarà il seguente:

1° le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 133;

2° il servizio della parte del debito pubblico turco esterno di avanti guerra che sarà attribuita alla Bulgaria in conformità del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali pel fatto della cessione alla Bulgaria di territori già appartenenti all'Impero ottomano;

3° l'importo delle riparazioni, risultante dal presente trattato o da trattati e convenzioni addizionali.

Art. 136

La Bulgaria conferma la resa di tutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla convenzione d'armistizio del 29 settembre 1918 e riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate sul detto materiale.

Sarà accreditato alla Bulgaria in conto delle somme da essa dovute alle Potenze alleate e associate, a titolo di riparazioni, il valore, stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di cui all'art. 121, parte VII (Riparazioni) del presente trattato, agente per il tramite della Commissione interalleata, di quella parte del materiale predetto, che, non avendo carattere militare, dovrebbe, a giudizio della Commissione delle riparazioni, essere portata a credito della Bulgaria

I beni appartenenti agli Stati alleati e associati o ai loro sudditi, restituiti o consegnati in natura, in base alla convenzione di armistizio, non saranno accreditati alla Bulgaria.

Art. 137.

Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno il diritto di ciascuna delle Potenze alleate ed associate di disporre degli averi e delle proprietà del nemico che si troveranno sotto la loro giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 138.

I diritti e le destinazioni speciali costituiti por i prestiti contrattati dallo Stato bulgaro o da esso garantiti anteriormente al 1° agosto 1914, sono mantenuti senza alcuna modificazione.

Art. 139.

Quanto al prestito contratto dalla Bulgaria in Germania nel luglio 1914, la Commissione delle riparazioni potrà farsi cedere, in esecuzione degli articoli 235 e 260 del trattato colla Germania e degli articoli corrispondenti dei trattati con l'Austria e con l'Ungheria, tutti i diritti, interessi e titoli di ogni specie concessi a sudditi tedeschi, austriaci ed ungheresi in virtù di contratti e convenzioni relative al detto prestito. Il Governo bulgaro si impegna ad usare tutti i mezzi in suo potere per facilitare questa cessione. Esso s'impegna inoltre a trasferire alla Commissione delle riparazioni, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, i diritti, interessi e titoli di ogni specie posseduti da sudditi bulgari, in virtù di tali contratti e convenzioni di prestito. Il valore di tutti i diritti, interessi e titoli posseduti da sudditi bulgari sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni e da questa portato a credito della Bulgaria in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni. La Bulgaria assumerà l'onere di indennizzare i suoi sudditi spossessati in esecuzione del presente articolo.

Qualora abbia luogo il trasferimento dei diritti, interessi e titoli predetti, e senza pregiudizio delle disposizioni del precedente articolo, la Commissione delle riparazioni avrà facoltà di modificare i termini dei contratti e delle convenzioni relative al prestito e di concludere tutte le convenzioni addizionali che le sembrassero necessarie; a condizione, tuttavia, che non sia portato alcun pregiudizio: 1° a quei diritti che sono accordati, in virtù dei contratti e delle convenzioni di prestito, a persone che non siano sudditi tedeschi, austriaci, ungheresi o bulgari; 2° ai diritti dei portatori di buoni del tesoro bulgaro, emessi in Francia nel 1912 e 1913 e rimborsabili sul prodotto della prima operazione finanziaria da effettuare dalla Bulgaria. Per accordo fra le parti, i diversi interessati potranno essere rimborsati in contanti o per mezzo di titoli del prestito.

Nessun accordo riguardante il prestito e i contratti e le convenzioni addizionali ad esso relative potrà essere concluso, senza che la Commissione interalleata sia consultata. La Commissione interalleata agirà quale rappresentante della Commissione delle riparazioni, per tutto quanto si riferisce al prestito, ogni qual volta quest'ultima abbia stabilito così.

Art. 140.

Le disposizioni inserite nella presente parte non pregiudicheranno in alcun modo i pegni e le ipoteche legalmente costituiti a favore delle Potenze alleate e associate e dei loro sudditi dal Governo bulgaro o dai suoi sudditi, sui beni e redditi loro appartenenti, in tutti i casi in cui la costituzione di tali pegni e ipoteche sia anteriore all'esistenza dello stato di guerra fra la Bulgaria e ciascuna delle Potenze interessate, a meno che tassative disposizioni del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali non provvedano per la variazione o la limitazione di detti pegni e ipoteche.

Art. 141.

Le Potenze cessionarie di territori bulgari, in conformità del presente trattato, assumeranno l'onere di una parte del debito pubblico bulgaro esistente l'11 ottobre 1915, compresa la quota del debito pubblico ottomano esterno di avanti-guerra assunta dalla Bulgaria a termini dell'art. 134.

La Commissione delle riparazioni, agendo per mezzo della Commissione interalleata, determinerà l'importo del debito pubblico bulgaro all'11 ottobre 1915, tenendo conto, per il debito contratto dopo il 1° agosto 1914, soltanto della parte di esso che non sia stata adoperata dalla Bulgaria per preparare la guerra di aggressione.

La parte di debito pubblico bulgaro di cui ogni Potenza cessionaria assumerà l'onere sarà quella che le principali Potenze alleate e associate, agenti per mezzo della Commissione interalleata, giudicheranno equa, tenendo conto del rapporto esistente fra i redditi dei territori ceduti e la totalità dei redditi della Bulgaria, in base alla media dei tre anni finanziari completi che precedono immediatamente la guerra dei Balcani (1912).

Art. 142.

Le Potenze cessionarie di territori bulgari, in conformità del presente trattato, acquisteranno tutti i beni e le proprietà appartenenti al Governo bulgaro, situati nei detti territori. Il valore dei beni e delle proprietà acquistate sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni e portato a credito della Bulgaria - o della Turchia, se si tratta di beni e proprietà cedute alla Bulgaria in virtù del trattato di Costantinopoli del 1913 - e a debito dello Stato acquirente.

Ai sensi del presente articolo, tra i beni e le proprietà del Governo bulgaro si intenderanno comprese tutte le proprietà della Corona.

Art. 143.

La Bulgaria rinuncia ad ogni beneficio risultante a suo favore dalle stipulazioni dei trattati di Bucarest e di Brest-Litovsk del 1918, e dai trattati e convenzioni addizionali. Essa s'impegna inoltre a trasferire rispettivamente alla Romania, o alle principali Potenze alleate e associate, secondo il caso, gli strumenti monetari, il numerario, i titoli e valori negoziabili, e le merci che abbia ricevuto in virtù dei detti trattati.

Le somme in contanti che dovranno essere pagate, e gli strumenti monetari, i valori e le merci di qualunque specie che dovranno essere consegnati o trasferiti in virtù delle disposizioni del presente articolo, saranno adoperati dalle principali Potenze alleate e associate, secondo modalità da determinare ulteriormente dalle medesime.

Art. 144

Il Governo bulgaro si obbliga a non ostacolare l'acquisto, da parte dei Governi tedesco, austriaco, ungarico e turco, di alcun diritto e interesse di sudditi tedeschi, austriaci, ungheresi o turchi in qualsiasi impresa di utilità pubblica o concessione in Bulgaria, che possa essere chiesto dalla Commissione delle riparazioni a termini dei trattati di pace interceduti tra i Governi tedesco, austriaco, ungherese o turco e le Potenze alleate e associate.

Art. 145.

La Bulgaria si obbliga a trasferire alla Commissione delle riparazioni ogni suo credito e diritto a riparazioni verso la Germania, l'Austria, l'Ungheria o la Turchia, e in specie tutti i crediti che risultano o risulteranno a suo favore dall'adempimento degli impegni da lei assunti, durante la guerra, con le dette Potenze.

Ogni somma che la Commissione delle riparazioni potrà ricuperare in ragione di tali crediti o diritti a riparazioni sarà portata a credito della Bulgaria in conto delle somme dovute a titolo di riparazioni.

Art. 146.

Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato sarà considerato come espresso in oro e, salvo stipulazioni contrarie contenute nel presente trattato o in trattati e convenzioni addizionali, dovrà essere soddisfatto, a scelta dei creditori, in lire sterline pagabili a Londra, in dollari-oro degli Stati-Uniti d'America pagabili a New York, in franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire-oro pagabili a Roma.

Ai fini del presente articolo, le monete oro suddette saranno del peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di esse al 1° gennaio 1914.

PARTE IX.

Clausole economiche

—

Sezione I.

Relazioni commerciali

—

Cap. I.

Regolamenti, tasse e restrizioni doganali

—

Art. 148.

La Bulgaria s'impegna a non sottoporre le merci, prodotti naturali o manufatti, di alcuno degli Stati alleati e associati, importate nel territorio bulgaro, da qualsiasi luogo provenienti, diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o maggiori di quelli ai quali sono soggette le stesse merci, prodotti naturali o manufatti, di un altro dei detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

La Bulgaria non manterrà e non imporrà alcuna proibizione o restrizione all'importazione, nel territorio bulgaro, di qualunque merce, prodotto naturale o manufatto, dei territori di alcuno degli Stati alleati e associati, da qualunque luogo proveniente che non sia applicata egualmente all'importazione delle stesse merci, prodotti naturali o manufatti, di un altro dei detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

Art. 148.

La Bulgaria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per quanto concerne il regime delle importazioni, a danno del commercio di alcuno degli Stati alleati e associati, di fronte a un altro dei detti Stati, o di fronte a qualsiasi altro paese estero neppure per vie indirette, come sarebbero quelle risultanti da regolamenti o dalla procedura doganale, dai metodi di verificazione e di analisi, dalle condizioni di pagamento dei diritti, dalla classificazione o interpretazione delle tariffe, o dall'esercizio di monopoli.

Art. 149.

Per quanto concerne l'uscita, la Bulgaria s'impegna a non sottoporre le merci, prodotti naturali o manufatti, esportate dal territorio bulgaro verso i territori di uno degli Stati alleati e associati, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o più alti di quelli dovuti per le stesse merci esportate verso un altro dei detti Stati, o verso qualsiasi paese estero.

Essa non manterrà nè imporrà alcuna proibizione o restrizione all'esportazione di qualunque merce spedita dal territorio bulgaro verso uno degli Stati alleati e associati, che non sia applicata egualmente all'esportazione delle stesse merci, prodotti naturali o manufatti, spedite verso un altro dei detti Stati o verso qualsiasi altro paese estero.

Art. 150.

Ogni favore, immunità o privilegio concernente l'importazione, esportazione o il transito di merci, che sia concesso dalla Bulgaria a uno degli Stati alleati e associati, o a qualsiasi altro paese estero, sarà contemporaneamente e incondizionatamente esteso a tutti gli Stati alleati e associati, senza bisogno di richiesta o di compenso.

Art. 151.

Durante il periodo di un anno, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, le tasse imposte dalla Bulgaria alle importazioni dei paesi alleati e associati non potranno essere superiori a quelle più favorevoli che erano applicate alle dette importazioni in Bulgaria il 28 luglio 1914.

Potrà essere imposto il pagamento in oro dei dazi doganali applicabili alle dette importazioni, con riserva dell'articolo 150, in tutti i casi in cui il pagamento in oro era esigibile, alla data del 28 luglio 1914, in virtù della legge bulgara; a condizione che il saggio di conversione della valuta aurea sia stabilito periodicamente dalla Commissione delle riparazioni.

CAP. II.

Navigazione

—

Art. 152.

Per quanto concerne la pesca, il cabotaggio e il rimorchio marittimi, le navi e i battelli degli Stati alleati e associati godranno in Bulgaria, anche nelle acque territoriali bulgare, il trattamento che sarà accordato alle navi e ai battelli della nazione più favorita.

Art. 153.

I certificati o documenti relativi a navi e battelli appartenenti a Stati alleati o associati, che erano riconosciuti per validi dalla Bulgaria prima della guerra e che potranno in seguito essere riconosciuti per validi dai principali Stati marittimi saranno riconosciuti dalla Bulgaria come validi ed equivalenti ai corrispondenti certificati concessi alle navi e ai battelli bulgari.

Saranno parimente riconosciuti i certificati e documenti rilasciati alle navi e ai battelli rispettivi dai Governi dei nuovi Stati, abbiano o non abbiano un litorale marittimo, a condizione che siano rilasciati in conformità degli usi generalmente accolti nei principali Stati marittimi.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere la bandiera delle navi di qualunque Parte contraente che non abbia litorale marittimo quando siano registrate in una determinata località, situata nel suo territorio; questa località farà le veci di porto d'inscrizione delle navi.

CAP. III.

Metodi sleali di concorrenza

—

Art. 154.

La Bulgaria s'impegna a prendere tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per garantire i prodotti naturali o manufatti, originari di una delle Potenze alleate o associate, contro ogni forma di concorrenza sleale negli affari commerciali.

La Bulgaria si obbliga a reprimere ed a vietare sotto pena di confisca e con ogni altra sanzione appropriata, l'importazione e l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita, sul proprio territorio di ogni merce o prodotto che porti su di sè, sugli involucri immediati o sull'imballaggio esterno, marchi, nomi, incisioni o segni di qualunque specie che direttamente o indirettamente importino indicazioni false circa l'origine, il tipo, la natura e le qualità specifiche di tali merci e prodotti.

Art. 155.

La Bulgaria si obbliga, a condizione che le sia accordato un trattamento di reciprocità al riguardo, a conformarsi alle leggi e alle decisioni amministrative o giudiziarie prese a norma di esse, vigenti in un Paese alleato o associato, e dalle competenti autorità a lei regolarmente notificate, le quali stabiliscano o regolino il diritto a una designazione regionale per i vini e gli spiriti prodotti nel paese cui appartiene la regione o le condizioni in cui può essere autorizzato l'uso di una denominazione regionale; e l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita di prodotti o merci sotto le designazioni regionali, contrariamente alle leggi e decisioni predette, saranno dalla Bulgaria vietate e represse mercè le disposizioni prescritte dall'articolo precedente.

CAP. IV.

Trattamento dei sudditi delle Potenze alleate e associate

—

Art. 156.

La Bulgaria s'impegna:

a) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni, dei commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia egualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione;

b) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda i diritti contemplati nel paragrafo precedente ad alcuna disciplina o restrizione che possa direttamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo o che sia diversa o più svantaggiosa di quelle che si applicheranno agli stranieri sudditi della nazione più favorita;

c) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, i loro beni, diritti o interessi, le società o associazioni in cui sono interessati, ad alcun onere, tassa od imposta diretta o indiretta, diversa o più alta di quelle cui sono o saranno soggetti i propri sudditi, o i loro beni, diritti o interessi;

d) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate alcuna restrizione che non fosse applicabile ai sudditi delle dette Potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia egualmente imposta ai propri sudditi.

Art. 157.

I sudditi delle Potenze alleate o associate godranno nel territorio bulgaro una protezione costante quanto alle loro persone

e ai loro beni, diritti e interessi, e avranno libero accesso ai tribunali.

Art. 158

La Bulgaria s'impegna a riconoscere la nuova nazionalità che sarà stata o sarà acquisita dai propri sudditi in base alle leggi delle Potenze alleate o associate, e conformemente alle decisioni delle autorità competenti delle dette Potenze, sia per effetto di naturalizzazione, sia per effetto delle clausole d'un trattato, e a sciogliere sotto ogni riguardo i detti sudditi, in seguito a tale acquisto d'una nuova cittadinanza, da ogni vincolo di dipendenza verso il loro paese di origine.

Art. 159.

Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli generali, consoli, vice consoli o agenti consolari nelle città e nei porti della Bulgaria. La Bulgaria s'impegna ad approvare la designazione dei detti consoli generali, consoli, vice consoli e agenti consolari, di cui le saranno notificati i nomi, e ad ammetterli all'esercizio delle loro funzioni in conformità delle norme e degli usi vigenti.

CAP. V.

Clausole generali

Art. 160.

Le obbligazioni imposte alla Bulgaria dal capitolo I e dall'articolo 152, capitolo II, che precedono, cesseranno di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, salvo che dal testo non risulti altrimenti, o che il Consiglio della Società delle Nazioni decida, almeno dodici mesi prima della scadenza di quel termine, che tali obbligazioni siano mantenute per un periodo ulteriore, con modificazioni o senza.

L'art. 156 del capitolo IV resterà in vigore anche dopo il periodo di cinque anni, con modificazioni o senza, per quel periodo che eventualmente stabilirà la maggioranza del Consiglio delle Società delle Nazioni, e che non potrà oltrepassare cinque anni.

Art. 161.

Se il Governo bulgaro eserciterà il commercio internazionale, esso non avrà, a questo riguardo, nè gli sarà riconosciuto alcuno dei diritti, privilegi o immunità inerenti alla sovranità.

Sezione II.

Trattati

Art. 162.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, e con riserva delle sue disposizioni, soltanto i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali di carattere economico o tecnico, enumerati in questo e nei seguenti articoli, saranno applicati fra la Bulgaria e le Potenze alleate e associate che vi partecipano:

1° Convenzione dell'11 ottobre 1909, relativa alla circolazione internazionale delle automobili;

2° Accordo del 15 maggio 1886, relativo alla sigillazione dei vagoni soggetti a visita doganale, e protocollo del 18 maggio 1907;

3° Accordo del 15 maggio 1886, relativo all'unità tecnica delle strade ferrate;

4° Convenzione del 5 luglio 1890, relativa alla pubblicazione delle tariffe doganali e alla organizzazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe;

5° Convenzione del 20 maggio 1875, relativa all'unificazione ed al perfezionamento del sistema metrico;

6° Convenzione del 29 novembre 1906, relativa all'unificazione della formula dei medicamenti eroici;

7° Convenzione del 7 giugno 1905, relativa alla creazione di un Istituto internazionale di agricoltura a Roma;

8° Accordo del 9 dicembre 1907, per la creazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica a Parigi.

Art. 163.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno di nuovo le convenzioni e gli accordi seguenti, in quanto le riguardano, impegnandosi la Bulgaria a osservare le disposizioni particolari contenute nel presente articolo.

Convenzioni postali:

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale universale, conchiusi a Vienna il 4 luglio 1891;

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a Washington il 15 giugno 1897;

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a Roma il 25 maggio 1906.

Convenzioni telegrafiche:

Convenzioni telegrafiche internazionali, firmate a Pietroburgo il 10-22 luglio 1875;

Regolamenti e tariffe stabilite dalla Conferenza telegrafica internazionale di Lisbona l'11 giugno 1908.

La Bulgaria si impegna a non rifiutare il suo consenso alla conclusione coi nuovi Stati degli accordi speciali previsti dalle convenzioni e dagli accordi relativi all'Unione postale universale e all'Unione telegrafica internazionale, a cui detti nuovi Stati hanno aderito o aderiranno.

Art. 164.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno di nuovo, per quanto le concerne, la convenzione radio-telegrafica internazionale del 5 luglio 1912, impegnandosi la Bulgaria a osservare le norme provvisorie che le saranno indicate dalle Potenze alleate e associate.

Se entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo trattato sarà conchiusa una nuova convenzione che, in sostituzione di quella del 5 luglio 1912, regoli le relazioni radio-telegrafiche internazionali, essa vincolerà la Bulgaria, quand'anche si fosse ricusata, sia di partecipare alla sua elaborazione, sia di sottoscriverla.

Questa nuova convenzione sostituirà anche le norme provvisorie in vigore.

Art. 165.

Finchè non sia conchiusa una nuova convenzione circa la pesca nelle acque del Danubio, destinata a sostituire la convenzione del 29 novembre 1901, il regime transitorio da instituire sarà stabilito da un arbitro designato dalla Commissione europea del Danubio.

Art. 166.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la Bulgaria s'impegna:

1° a aderire, nelle forme prescritte, alla convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, relativa alla protezione della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886, relativa alla protezione della proprietà letteraria e artistica, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, e al protocollo addizionale di Berna del 20 marzo 1914;

2° a riconoscere e a proteggere la proprietà industriale, letteraria e artistica dei sudditi delle Potenze alleate e associate, mediante disposizioni legislative efficaci, emanate in conformità dei principî delle dette convenzioni.

Inoltre, e indipendentemente dagli obblighi suddetti, la Bulgaria si impegna a continuare ad assicurare il riconoscimento e la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica dei sudditi di ciascuna delle Potenze alleate e associate, almeno nella stessa misura come al 28 luglio 1914 e alle stesse condizioni.

Art. 167.

La Bulgaria s'impegna a aderire alle convenzioni e agli accordi seguenti, o a ratificarli:

1° Convenzioni del 14 marzo 1884, del 1° dicembre 1886, e del 23 marzo 1887 e protocollo di chiusura del 7 luglio 1887, relativi alla protezione dei cavi sottomarini:

2° Convenzione del 31 dicembre 1913, relativa all'unificazione delle statistiche commerciali;

3° Convenzione del 23 settembre 1910, relativa all'unificazione di alcune norme in materia di urto di navi, salvataggio e assistenza dei naufraghi;

4° Convenzione del 21 dicembre 1904, relativa all'esenzione di tasse e diritti portuali a favore delle navi-spedale;

5° Convenzione del 26 settembre 1906, relativa al divieto del lavoro notturno per le operaie;

6° Convenzione del 26 settembre 1906, relativa alla proibizione del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;

7° Convenzioni del 18 maggio 1904 e 4 maggio 1910, relative alla repressione della tratta delle bianche;

8° Convenzione del 4 maggio 1910, relativa alla soppressione delle pubblicazioni pornografiche:

9° Convenzioni sanitarie del 30 gennaio 1892, 15 aprile 1893, 3 aprile 1894, 19 marzo 1897 e 3 dicembre 1903;

10° Convenzioni del 3 novembre 1881 e 15 aprile 1889, relative ai provvedimenti contro la fillossera;

11° Convenzione del 19 marzo 1902, relativa alla protezione degli uccelli utili all'agricultura.

Art. 168

Ciascuna delle Potenze alleate o associate inspirandosi ai principî generali o alle particolari stipulazioni del presente trattato, notificherà alla Bulgaria le convenzioni bilaterali di qualsiasi specie di cui esigerà l'osservanza.

La notificazione prevista nel presente articolo sarà eseguita direttamente o per il tramite di un'altra potenza. Ne sarà accusato ricevimento per scritto dalla Bulgaria. La data dell'entrata in vigore sarà quella della notificazione.

Le potenze alleate e associate si impegnano fra loro a non applicare, di fronte alla Bulgaria, se non le convenzioni che sono conformi alle disposizioni del presete trattato.

La notificazione indicherà eventualmente le clausole di tali convenzioni che, non essendo conformi alle disposizioni del presente trattato, non saranno considerate applicabili.

In caso di divergenza di parere, sarà chiamata a pronunziarsi la Società delle Nazioni.

Un termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del presente trattato, è accordato alle Potenze alleate e associate per procedere alla notificazione.

Soltanto le convenzioni bilaterali contemplate dalla detta notificazione saranno rimesse in vigore tra le Potenze alleate e associate, e la Bulgaria; tutte le altre sono e rimarranno abrogate.

Le norme precedenti sono applicabili a tutte le convenzioni bilaterali esistenti fra qualunque delle Potenze alleate e associate, firmatarie del presente trattato, e la Bulgaria, anche se le dette Potenze non siano state in guerra con la Bulgaria.

Art. 169.

La Bulgaria dichiara di riconoscere come abrogato, per effetto del presente trattato, qualunque convenzione od accordo da essa conchiuso con la Germania, l'Austria, l'Ungheria e la Turchia, dal 1° agosto 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 170.

La Bulgaria si impegna ad assicurare di pieno diritto alle Potenze alleate e associate, ai funzionari ed ai sudditi delle dette Potenze, il godimento di tutti i diritti e privilegi, di qualunque specie, che assa abbia potuto accordare alla Germania, all'Austria, all'Ungheria, o alla Turchia, o ai funzionari ed ai sudditi di tali Stati, in forza di trattati, convenzioni od accordi conchiusi anteriormente al 1° agosto 1914, per tutto il tempo che questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore.

Le Potenze alleate e associate si riservano di accettare o no il beneficio di tali vantaggi e diritti.

Art. 171.

La Bulgaria dichiara di riconoscere come abrogati tutti i trattati, le convenzioni e gli accordi da essa conchiusi anteriormente al 1° agosto 1914, o dopo questa data, fino all'entrata in vigore del presente trattato, con la Russia o con qualsiasi Stato o Governo il cui territorio faceva anteriormente parte della Russia, o con la Romania dopo il 15 agosto 1916, fino all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 172

Qualora dopo il 1° agosto 1914 una Potenza alleata o associata la Russia, o uno Stato o un Governo il cui territorio faceva già parte della Russia, fosse stato costretto, in seguito ad occupazione militare, o con qualunque altro mezzo, o per qualsiasi altra causa, ad accordare o lasciare accordare, in forza di atti emananti da qualsiasi autorità, concessioni, privilegi e favori di qualunque specie alla Bulgaria o a un suddito bulgaro, tali concessioni, privilegi o favori si intenderanno annullati di pieno diritto dal presente trattato.

Qualunque onere o indennità che eventualmente derivasse da tale annullamento, non dovrà in alcun caso essere sopportato dalle Potenze alleate e associate, nè dalle Potenze, Stati, Governi o pubbliche autorità, che il presente articolo libera da loro impegni.

Art. 173

Dall'entrata in vigore del presente trattato, la Bulgaria si impegna a far godere di pieno diritto alle Potenze alleate e associate e ai loro sudditi i diritti e vantaggi di ogni specie da essa concessi, dopo il 1° agosto 1914 e fino all'entrata in vigore del presente trattato, in forza di convenzioni od accordi, a Stati non belligeranti e a sudditi di tali Stati, finchè questa convenzione ed accordi resteranno in vigore.

Art. 174.

Quelle fra le Alte Parti contraenti che non hanno ancora sottoscritto la convenzione sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912, o che, avendola sottoscritta, non l'hanno ancora ratificata, sono d'accordo per metterla in vigore e, a questo fine, promulgare le necessarie disposizioni di legge appena sarà possibile, al più tardi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, nei riguardi di quelle fra di esse che non hanno ancora ratificato la detta convenzione, che la ratifica del presente trattato equivarrà, per ogni effetto, a tale ratifica e alla sottoscrizione del protocollo speciale aperto all'Aja in conformità delle deliberazioni della terza Conferenza sull'oppio, tenuta nel 1914, per la messa in vigore di detta convenzione.

Il Governo della Repubblica francese comunicherà al Governo dei Paesi Bassi copia autentica del processo verbale di deposito delle ratificazioni del presente trattato e inviterà il Governo

dei Paesi Bassi ad accettare e ricevere questo documento come deposito delle ratifiche della convenzione del 23 gennaio 1912 e come sottoscrizione del protocollo addizionale del 1914.

Art. 175.

Le immunità e i privilegi dei sudditi stranieri, e i diritti consolari di giurisdizione e di protezione attribuiti in Bulgaria alle Potenze alleate e associate, in virtù delle capitolazioni e degli usi, o dei trattati, potranno formare oggetto di convenzioni speciali fra ciascuna delle Potenze alleate e associate interessate e la Bulgaria.

Per quanto concerne i vantaggi predetti, le principali Potenze alleate e associate godranno in Bulgaria il trattamento della nazione più favorita.

Le Potenze alleate e associate interessate s'impegnano fra loro a non concludere convenzioni non conformi alle disposizioni del presente trattato. In caso di divergenza di pareri, sarà chiamata a pronunziarsi la Società delle Nazioni.

Sezione III.

Debiti

Art. 176.

Saranno regolate per mezzo di « Uffici di verifica e di compensazione », istituiti da ciascuna delle Alte Parti contraenti, entro tre mesi dalla notificazione prevista alla lettera *e*), le seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie.

1° I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, ai sudditi di una potenza avversaria, residenti nel territorio della medesima.

2° I debiti divenuti esigibili durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, risultanti da affari o da contratti, intervenuti coi sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

3° Gli interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti a un suddito di una Potenza contraente, provenienti da valori emessi o ritirati da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di tali interessi ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

4° I capitali rimborsabili prima e durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle Potenze contraenti, che rappresentano valori emessi da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di questo capitale ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali sia stato sospeso durante la guerra.

Il prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi nemici, di cui alla sezione IV e al suo allegato, sarà assunto nella moneta o al cambio previsto alla seguente lettera *d*) dagli Uffici di verifica e di compensazione, e destinato da essi in conformità di quanto è stabilito nella sezione e nell'allegato predetti.

Le operazioni contemplate in questo articolo saranno effettuate secondo i seguenti principî e in conformità dell'allegato alla presente sezione.

a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti proibirà, dal giorno della firma del presente trattato, ogni pagamento, accettazione di pagamento, e in generale ogni comunicazione fra le parti, concernente il saldo di tali debiti, che non avvengano per mezzo degli Uffici di verifica e di compensazione predetti.

b) Ciascuna delle Alti Parti contraenti, rispettivamente, sarà responsabile del pagamento dei predetti debiti dei propri sudditi: salvochè il debitore fosse, prima della guerra, in stato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una società, i cui affari siano stati liquidati durante la guerra in conformità della legislazione eccezionale di guerra. Tuttavia, i debiti degli abitanti dei territori invasi o occupati dal nemico prima dell'armistizio non saranno garantiti dallo Stato del quale i detti territori fanno parte.

c) Le somme dovute ai sudditi di una delle Alte Parti contraenti dai sudditi di una Potenza avversaria saranno addebitate all'Ufficio di verifica e di compensazione del paese del debitore, e versate al creditore dall'Ufficio del paese di quest'ultimo.

d) I debiti saranno pagati o accreditati nella valuta di quella delle Potenze alleate o associate (comprese le colonie e i protettorati delle medesime, i domini britannici e l'India) che sarà interessata. Se i debiti sono pagabili in una valuta diversa, si pagheranno o accrediteranno nella divisa del paese interessato (Potenza alleata o associata, colonia, protettorato, Dominio britannico o India), al saggio del cambio anteriore alla guerra.

Nell'applicazione di questa disposizione, si considera il saggio del cambio anteriore alla guerra eguale alla media del saggio delle rimesse telegrafiche della Potenza alleata o associata interessata, durante il mese immediatamente anteriore all'apertura delle ostilità fra la detta Potenza e la Bulgaria.

La disposizione precedente, relativa al saggio del cambio, non sarà applicabile, nel caso che un contratto stabilisse espressamente un determinato saggio per la conversione della divisa in cui l'obbligazione è espressa nella valuta della Potenza alleata o associata interessata.

Nei riguardi dei nuovi Stati di Polonia e Czeco-Slovacchia, la valuta di saldo e il saggio del cambio applicabile ai debiti da pagare o da accreditare saranno stabiliti dalla Commissione delle riparazioni prevista nella parte VII (Riparazioni), salvo che fossero determinati preventivamente per accordo fra gli Stati interessati.

e) Le disposizioni del presente articolo e del seguente allegato non si applicheranno fra la Bulgarie, da una parte, e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o i loro protettorati i Domini britannici o l'India, dall'altra, se, entro un mese dal deposito delle ratifiche del presente trattato da parte della Potenza in questione, o per conto di un Dominio o dell'India, non sia a tal uopo dato avviso alla Bulgaria, dal Governo della detta Potenza alleata o associata, del detto Dominio o dell'India, secondo il caso.

f) Gli Stati alleati e associati che hanno aderito al presente articolo e al seguente allegato potranno convenire fra loro di applicarli ai sudditi rispettivi, stabiliti sul proprio territorio, per quanto concerne i rapporti fra i medesimi e i sudditi bulgari. In tal caso, i pagamenti eseguiti in conformità della presente disposizione saranno regolati fra gli Uffici di verifica e compensazione alleati e associati interessati.

ALLEGATO

§ 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà, entro tre mesi dalla notificazione di cui all'art. 176, lettera *e*), un « Ufficio di verifica e di compensazione » per il pagamento e il ricupero dei debiti nemici.

Potranno essere istituiti Uffici per una parte dei territori delle Alte Parti contraenti. Questi Uffici funzioneranno nei limiti del loro distretto come gli Uffici centrali, ma tutti i rapporti coll'Ufficio situato nel paese avversario si effettueranno per mezzo dell'Ufficio centrale.

§ 2.

Nel presente allegato s'intendono per « debiti nemici » i debiti di cui al paragrafo 1° dell'art. 176; per « debitori nemici » le persone che devono tali somme; per « creditori nemici » le persone alle quali tali somme sono dovute; per « Ufficio creditore » l'Ufficio di verifica e compensazione che funziona nel paese del creditore, e per « Ufficio debitore » l'Ufficio di verifica e di compensazione che funziona nel paese del debitore.

§ 3.

Le Alte Parti contraenti puniranno le infrazioni alle disposizioni della lettera *a*) dell'art. 176 colle pene previste attualmente dalla loro legislazione circa il commercio col nemico. Esse proibiranno inoltre nel loro territorio ogni azione giudiziaria pel pagamento di tali debiti, salvo i casi previsti dal presente allegato.

§ 4.

La garanzia del Governo di cui alla lettera *b*) dell'art. 176 avrà effetto quando il ricupero del debito non possa avvenire, qualunque ne sia il motivo, salvo che il debito fosse prescritto secondo la legislazione del paese del debitore, al momento della dichiarazione di guerra, o il debitore fosse a quel tempo in stato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una Società i cui affari siano stati liquidati in conformità della legislazione eccezionale di guerra. In tal caso, la procedura di cui al presente allegato si applicherà al pagamento delle ripartizioni.

I termini « in stato di fallimento » e di « moratoria » si riferiscono all'applicazione delle leggi che prevedono tali condizioni giuridiche; l'espressione « in stato di insolvenza dichiarata » si riferisce a una condizione giuridica analoga, prevista dalla legge inglese.

§ 5.

I creditori daranno all'Ufficio creditore, entro sei mesi dalla sua istituzione, notizia dei loro crediti e gli forniranno i documenti e le informazioni che loro saranno richiesti.

Le Alti Parti contraenti prenderanno le disposizioni opportune per perseguire e punire le collusioni fra creditori e debitori nemici. Gli Uffici si daranno comunicazione di ogni elemento e informazione atti a scoprire ed a punire simili collusioni.

Le Alte Parti contraenti faciliteranno, per quanto è possibile, le comunicazioni postali e telegrafiche, a spese degli interessati e per mezzo degli Uffici, tra debitori e creditori che desiderino venire a un accordo sull'ammontare del debito.

L'Ufficio creditore darà notizia all'Ufficio debitore di tutti i debiti che gli sono stati dichiarati. L'Ufficio debitore indicherà, in tempo utile, all'Ufficio creditore i debiti riconosciuti e quelli contestati. In questo secondo caso, l'Ufficio debitore farà menzione dei motivi per cui il debito non è riconosciuto.

§ 6.

Quando un debito è stato riconosciuto, in tutto o in parte, l'Ufficio debitore accrediterà subito dell'ammontare riconosciuto l'Ufficio creditore, al quale darà in pari tempo avviso dell'accreditamento.

§ 7.

Il debito s'intenderà riconosciuto nella sua totalità e il relativo ammontare sarà subito accreditato all'Ufficio creditore, a meno che, entro tre mesi dal ricevimento della notifica che gli sarà stata fatta, salvo proroga accettata dall'Ufficio creditore, l'Ufficio debitore non faccia sapere che il debito non è riconosciuto.

§ 8.

Quando il debito non sia riconosciuto in tutto o in parte, i due Uffici esamineranno il caso di comune accordo e tenteranno una conciliazione tra le parti.

§ 9.

L'Ufficio creditore pagherà ai singoli creditori le somme accreditate, valendosi, a tale scopo, dei fondi messi a sua disposizione dal Governo del proprio paese, alle condizioni stabilite dal Governo stesso, in specie ritenendo le somme stimate necessarie a coprire rischi, spese e diritti di commissione,

§ 10.

Chiunque abbia reclamato il pagamento di un debito nemico, il cui ammontare non sia in tutto o in parte riconosciuto, dovrà pagare all'Ufficio, a titolo di multa, un interesse del 5 0/0 sulla parte debito non riconosciuta. Del pari, chiunque si sia indebitamente rifiutato di riconoscere in tutto o in parte il debito reclamato a suo carico, dovrà pagare, a titolo di multa, un interesse del 5 0/0 sull'ammontare della parte di debito per la quale il suo rifiuto sia riconosciuto ingiustificato.

Questo interesse sarà dovuto dal giorno della scadenza del termine previsto dal paragrafo 7 fino al giorno in cui la domanda sarà riconosciuta ingiustificata o il debito sarà pagato.

Gli Uffici, ciascuno per la parte di propria competenza, provvederanno per la riscossione delle multe e saranno responsabili nel caso che non potessero venire riscosse.

Le multe saranno accreditate all'altro Ufficio, che le tratterà quale contributo alle spese di esecuzione delle presenti disposizioni.

§ 11.

Il bilancio delle operazioni sarà fatto ogni tre mesi e il saldo regolato dallo Stato debitore entro un mese, coll'effettivo versamento di numerario.

Tuttavia i saldi dovuti da una o più Potenze alleate e associate saranno trattenuti fino al pagamento integrale delle somme dovute alle Potenze alleate e associate, e ai loro sudditi, a causa della guerra.

§ 12.

Per facilitare la discussione fra gli Uffici, ognuno di questi avrà un rappresentante nella città dove funzionerà l'altro.

§ 13.

Salvo eccezioni motivate, gli affari saranno discussi, per quanto è possibile, presso l'Ufficio debitore.

§ 14.

In applicazione dell'art. 176, lettera *b*), le Alte Parti contraenti sono responsabili del pagamento dei debiti nemici dei propri sudditi debitori.

L'Ufficio debitore dovrà accreditare l'Ufficio creditore di tutti i debiti riconosciuti, anche quando ne sia stata impossibile la riscossione dal singolo debitore. Tuttavia i Governi dovranno dare al rispettivo Ufficio tutti i poteri necessari per ottenere il ricupero dei crediti riconosciuti.

In via eccezionale, i debiti riconosciuti dai danneggiati di guerra saranno accreditati all'Ufficio creditore solo quando l'indennità dovuta all'interessato per danni di guerra sia stata pagata.

§ 15.

Ogni Governo garantirà le spese dell'Ufficio stabilito sul suo territorio, compresi gli stipendi del personale.

§ 16.

In caso di disaccordo fra due Uffici sull'esistenza del debito e in caso di conflitto tra debitore e creditore nemici o fra gli Uffici, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato, se le parti vi consentono, alle condizioni da esse stabilite di comune accordo, o portata dinanzi al Tribunale arbitrale misto di cui alle sezione IV seguente.

La controversia potrà tuttavia, su domanda dell'Ufficio creditore, essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali ordinari del domicilio del debitore.

§ 17.

Le somme approvate dal Tribunale arbitrale misto, dai tribunali ordinari o dal tribunale arbitrale saranno ricuperate per mezzo degli Uffici come se fossero state riconosciute dall'Ufficio debitore.

§ 18.

I Governi interessati designeranno un agente incaricato di produrre le istanze davanti al Tribunale arbitrale misto per conto del proprio Ufficio. Questo agente eserciterà un sindacato generale sui mandatari e sugli avvocati dei sudditi del suo Paese.

Il tribunale giudica in base agli atti. Può tuttavia udire le parti in persona o rappresentate, a loro scelta, da mandatari graditi ai due Governi o dall'agente predetto; questi ha facoltà di intervenire a fianco della parte, come di riassumere e sostenere la domanda da essa abbandonata.

§ 19.

Gli uffici interessati forniranno al tribunale arbitrale misto le informazioni e i documenti in loro possesso, allo scopo di permettere al Tribunale di decidere rapidamente sui casi che gli sono sottoposti.

§ 20.

L'appello di una delle parti contro la concorde decisione dei due Uffici importa per l'appellante l'obbligo di un deposito per le spese, che sarà restituito soltanto se la prima decisione sia modificata in favore dell'appellante, e in proporzione all'accoglimento dell'appello, dovendo, in tal caso, la parte avversa essere condannata nella stessa proporzione ai danni e alle spese. Il deposito potrà essere sostituito da una garanzia accettata dal tribunale.

Per tutte le vertenze sottoposte al tribunale, sarà prelevato un diritto del 5 p. 0/0 sull'ammontare della somma in contestazione. Salvo decisione contraria del Tribunale, questo diritto sarà a carico della parte soccombente. Questo diritto sarà cumulato col deposito di cui sopra. Esso è del pari indipendente dalla garanzia.

Il tribunale può assegnare a una delle parti danni e interessi fino alla concorrenza delle spese del processo.

Ogni somma dovuta in applicazione di questo paragrafo sarà accreditata all'Ufficio della parte vincitrice e farà oggetto di un conto separato.

§ 21.

Per il sollecito disbrigo degli affari si terrà conto, nella scelta del personale degli Uffici e del Tribunale arbitrale misto, della conoscenza della lingua dell'altro paese interessato.

Gli Uffici potranno corrispondere liberamente tra di loro e trasmettersi documenti nella propria lingua.

§ 22.

Salvo accordo contrario fra i Governi interessati, i debiti saranno fruttiferi nelle condizioni seguenti.

Nessun interesse sarà corrisposto sulle somme dovute a titolo di dividendi, interessi o altri pagamenti periodici rappresentanti l'interesse del capitale.

Il saggio dell'interesse sarà del 5 0/0 annuo, salvo che, per contratto, per legge o consuetudine locale, il creditore debba ricevere l'interesse ad un saggio diverso. In tal caso questo saggio sarà applicato.

Gli interessi decorreranno dal giorno dell'apertura delle ostilità o, per un debito scaduto durante la guerra, dal giorno della scadenza e fino al giorno in cui l'ammontare del debito sarà accreditato all'Ufficio creditore.

Gli interessi dovuti saranno considerati come debiti riconosciuti dagli uffici e accreditati, alle stesse condizioni, all'Ufficio creditore.

§ 23.

Se, in seguito alla decisione degli Uffici o del tribunale arbitrale misto, un reclamo non è considerato compreso fra i casi di cui all'art. 176, il creditore avrà facoltà di perseguire il ricupero del suo credito dinanzi ai tribunali ordinari, o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.

La domanda presentata all'Ufficio interrompe la prescrizione.

§ 24.

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto come definitive e di renderle obbligatorie per i propri sudditi.

§ 25.

Se un Ufficio creditore si rifiuta di notificare all'ufficio debitore una domanda o di compiere un atto di procedura previsto nel presente allegato e inteso a far valere, in tutto o in parte, una domanda che gli sia stata debitamente notificata, dovrà rilasciare al creditore un certificato indicante la somma reclamata, e il creditore potrà perseguirne il ricupero davanti ai tribunali ordinari o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.

Sezione IV.

Beni, diritti e interessi

Art. 177.

La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese nemico sarà risoluta secondo i principi stabiliti nella presente sezione e le disposizioni del seguente allegato:

a) I provvedimenti eccezionali di guerra e i provvedimenti di alienazione definiti nell'allegato seguente, paragrafo 3, presi in Bulgaria, e concernenti i beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati, quando la liquidazione non sia compiuta, saranno immediatamente aboliti o la loro applicazione sarà interrotta: e i beni, diritti e interessi di cui si tratta saranno restituiti agli aventi diritto, che ne avranno il pieno godimento nelle condizioni stabilite dall'art. 178. Il Governo bulgaro revocherà tutte le disposizioni che abbia preso durante la guerra per interdire il godimento di concessioni o di contratti in Bulgaria alle Società di nazionalità alleata o associata o nelle quali sudditi alleati o associati siano interessati.

b) Salvo le disposizioni contrarie che possono risultare da questo trattato, gli Stati alleati o associati si riservano il diritto di far propri e di liquidare tutti i beni, diritti e interessi che alla data dell'entrata in vigore di questo trattato appartengono a sudditi bulgari o a Società nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente, nel proprio territorio, nelle proprie colonie, possedimenti e protettorati, compresi i territori ceduti loro in virtù del presente trattato.

La liquidazione avrà luogo in conformità delle leggi dello Stato alleato o associato interessato, e il proprietario bulgaro non potrà disporre dei detti beni, diritti e interessi, nè gravarli di alcun onere, senza il consenso del detto Stato.

Non saranno considerati sudditi bulgari, ai sensi di questo paragrafo, i sudditi bulgari che acquistano di pieno diritto la nazionalità di uno Stato alleato o associato per effetto di questo trattato.

c) I prezzi e le indennità risultanti dall'esercizio del diritto di cui alla precedente lettera *b*) saranno determinati in base ai metodi di valutazione e di liquidazione stabiliti in conformità della legislazione del paese nel quale i beni sono stati espropriati o liquidati.

d) Nei rapporti fra le Potenze alleate o associate o i loro sudditi, da una parte, e la Bulgaria o i suoi sudditi, dall'altra, saranno considerati come definitivi e opponibili a qualunque persona, con le riserve stabilite in questo trattato o nei suoi allegati, tutti i provvedimenti eccezionali di guerra o di alienazione applicati dalle Potenze alleate e associate, o gli atti compiuti o da compiere in virtù di tali provvedimenti, quali sono definiti nei paragrafi 1 e 3 del seguente allegato. Tuttavia, se dei prov-

vedimenti lesivi dei beni, diritti e interessi dei sudditi bulgari, e non conformi alla legislazione locale, sono stati presi negli Stati di cui alla lettera *i*), l'avente diritto bulgaro dovrà essere risarcito del danno cagionatogli. Questa indennità sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI. Gli stessi provvedimenti e tutti gli altri che colpiscano i beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate o associate, e specialmente gli atti di requisizione o di appropriazione, compiuti dalle autorità civili o militari, o dalle popolazioni, o dalle truppe bulgare in qualunque luogo, ovvero in Bulgaria dalle autorità civili o militari o dalle truppe delle Potenze alleate della Bulgaria saranno riconosciuti nulli; e il Governo bulgaro prenderà tutte le disposizioni necessarie ai fini della restituzione di questi beni, diritti e interessi.

e) I sudditi degli Stati alleati o associati avranno diritto ad una indennità pei danni o pregiudizi cagionati ai loro beni, diritti o interessi, o a qualunque Società od associazione di cui facessero parte, nel territorio bulgaro, come era al 20 settembre 1915, per effetto dell'applicazione, sia di provvedimenti eccezionali di guerra, sia dei provvedimenti di alienazione che formano oggetto dei paragrafi 1 e 3 dell'allegato seguente. I reclami formulati a tale riguardo dai detti sudditi saranno presi in esame e l'importo delle indennità sarà determinato dal Tribunale arbitrale misto contemplato dalla sezione VI, o da un arbitro designato dal Tribunale medesimo; le indennità andranno a carico della Bulgaria e potranno essere prelevate sui beni dei sudditi bulgari, che si trovano nel territorio o sotto il controllo dello Stato del reclamante. Questi beni potranno essere costituiti in garanzia delle obbligazioni nemiche, nelle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Il pagamento delle indennità potrà essere effettuato dallo Stato alleato o associato, e l'ammontare sarà posto a debito del Governo bulgaro.

f) Ogni qualvolta un proprietario alleato o associato di beni che hanno formato oggetto di provvedimento nel territorio bulgaro ne esprima il desiderio, sarà data soddisfazione ai reclami di cui al paragrafo precedente mediante la restituzione dei detti beni, se esistono ancora in natura.

In tal caso la Bulgaria dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per rimettere il proprietario, che ne è stato privato, in possesso dei suoi beni, liberi da qualunque onere o servitù di cui fossero stati gravati dopo la liquidazione, e per risarcire ogni terzo che rimanga leso dalla restituzione.

Se la restituzione contemplata in questo paragrafo non può aver luogo, accordi particolari, negoziati attraverso gli Stati interessati o gli Uffici di verifica e compensazione di cui all'allegato della sezione III, potranno esser conclusi per assicurare che il suddito alleato o associato sia risarcito del danno di cui alla lettera *e*), mediante l'attribuzione di utilità o di equivalenti che gli consenta ad accettare in sostituzione dei beni, diritti o interessi dei quali è stato privato.

In dipendenza delle restituzioni effettuate a termini del presente articolo, i prezzi o le indennità stabilite in applicazione alla lettera *e*) saranno diminuiti del valore attuale dei beni restituiti, tenuto conto delle indennità per privazioni di godimento o per deteriorazioni.

g) La facoltà di cui alla lettera *f*) è riservata ai proprietari che siano sudditi di Stati alleati o associati nel cui territorio non fossero in corso di applicazione, prima della firma dell'armistizio, disposizioni legislative statuenti la liquidazione generale dei beni, diritti e interessi nemici.

h) Salvo il caso che, in applicazione della lettera *f*), siano state effettuate restituzioni in natura, il ricavato netto delle liquidazioni dei beni nemici, fatte, sia in virtù della legislazione eccezionale di guerra, sia in applicazione del presente articolo, e generalmente tutti gli averi in contante dei nemici, avranno la seguente destinazione:

1° Per quanto riguarda gli Stati che adottano la sezione III e il relativo allegato, il detto ricavato e i detti averi saranno portati a credito dello Stato di cui il proprietario è cittadino, per mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione istituito a norma della sezione e dell'allegato citati; ogni avanzo attivo che ne risulti in favore della Bulgaria sarà trattato in conformità dell'art. 129, parte VII (Riparazioni) del presente trattato.

2° Per quanto riguarda gli Stati che non adottano la sezione III e il relativo allegato, il retratto dei beni, diritti e interessi, e gli averi in contante che appartengono ai sudditi degli Stati alleati o associati, e che la Bulgaria detiene, sarà immediatamente pagato all'avente diritto o al suo Governo. Ogni potenza alleata o associata potrà disporre del retratto dei beni, diritti e interessi, e degli averi in contante, che appartengono a sudditi bulgari, e che esso abbia appresi in conformità delle sue leggi e regolamenti e potrà destinarlo al pagamento dei reclami e dei crediti determinati nel presente articolo o nel paragrafo 4 dell'allegato a queste sezione. Tutti i beni, diritti e interessi, o il retratto della liquidazione di tali beni e tutti gli averi in contante, di cui esso non avrà disposto nel modo predetto, potranno essere trattenuti dalla detta Potenza alleata o associata; in tal caso si applicheranno al loro valore in contante le disposizioni dell'art. 129, parte VII (Riparazioni) del presente trattato.

i) Tuttavia, in caso di liquidazioni eseguite, sia nei nuovi Stati firmatari di questo trattato come Potenze alleate e associate, sia negli Stati ai quali è trasferita per effetto di questo trattato una parte del territorio bulgaro, sia negli Stati che non partecipano alle riparazioni dovute dalla Bulgaria, il prodotto delle liquidazioni eseguite dal Governo dei detti Stati dovrà essere versato direttamente ai proprietari, con riserva dei diritti della Commissione delle riparazioni, a norma del presente trattato e in specie dell'art. 121, parte VII (Riparazioni). Se il proprietario dimostra al Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI di questa parte, o a un arbitro designato da questo Tribunale, che le condizioni della vendita o qualche provvedimento preso dal Governo dello Stato di cui si tratta, all'infuori della sua legislazione generale, hanno determinato un ingiusto pregiudizio nel prezzo, il Tribunale o l'arbitro avrà facoltà di accordare all'avente dritto un'equa indennità, a carico del detto Stato.

j) La Bulgaria s'impegna a risarcire i suoi sudditi in dipendenza della liquidazione o appropriazione dei loro beni, diritti o interessi nei paesi alleati o associati.

k) L'ammontare delle imposte o tasse sul capitale, che sono state o che potranno essere percepite dalla Bulgaria sui beni, diritti o interessi di sudditi delle Potenze alleate o associate, a decorrere dal 29 settembre 1918 fino al termine di tre mesi, dopo l'entrata in vigore del presente trattato, e, se si tratta di beni, diritti e interessi che furono sottoposti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino alla loro restituzione in conformità delle disposizioni del presente trattato, sarà rimborsato agli aventi diritto.

Art. 178.

La Bulgaria s'impegna, per quanto riguarda i beni, diritti e interessi restituiti in applicazione dell'art. 177 ai sudditi delle Potenze alleate o associate, comprese le Società e Associazioni in cui questi sudditi erano interessati:

a) a rimettere e mantenere, salvo le eccezioni espressamente stabilite in questo trattato, i beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate o associate nella situazione di diritto in cui, per effetto delle leggi in vigore prima della guerra, erano i beni, diritti e interessi dei sudditi bulgari;

b) a non sottoporre i beni, diritti e interessi dei cittadini delle Potenze alleate o associate ad alcun provvedimento che colpisca la proprietà, che non sia applicato egualmente ai beni, diritti o interessi dei propri sudditi, e a pagare indennità convenienti nel caso in cui provvedimenti siffatti fossero presi.

Art. 179.

I reclami diplomatici o consolari formulati dai rappresentanti o agenti delle Potenze alleate o associate e riguardanti beni, diritti e interessi privati dei sudditi di queste Potenze, saranno, su domanda delle Potenze stesse, sottoposti al Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI.

ALLEGATO

—

§ 1.

A termini dell'art. 177, lettera a), è confermata la validità di ogni disposizione attributiva di proprietà, di ogni ordinanza per la liquidazione di imprese o di Società o di tutte le altre ordinanze, istruzioni e autorizzazioni emesse, date o eseguite da qual siasi tribunale od autorità amministrativa di una delle Potenze alleate o associate, o che si reputano essere state emesse, date o eseguite in applicazione della legislazione di guerra relativa ai beni, ai diritti o agli interessi nemici. Si dovrà considerare che gli interessi di qualsiasi persona abbiano validamente formato oggetto di qualunque regolamento, ordinanza, decisione o istruzione relativa ai beni nei quali sono interessate le persone di cui si tratta, siano o non siano stati tali interessi espressamente contemplati nei detti regolamenti e nelle dette ordinanze, decisioni o istruzioni. Non si potrà sollevare alcuna contestazione circa la legittimità di un trasferimento di beni, diritti o interessi effettuato in virtù dei regolamenti e delle ordinanze, decisioni e istruzioni suddette. È del pari confermata la validità di ogni provvedimento preso relativamente ad una proprietà, impresa o società, sia che si tratti di inchiesta, sequestro, amministrazione forzata, utilizzazione, requisizione, sorveglianza o liquidazione, vendita o gestione di beni, diritti e interessi, ricupero o pagamento di debiti, pagamento di spese ed oneri, o di qualunque altro provvedimento preso in esecuzione di ordinanze, regolamenti, decisioni o istruzioni emesse, pronunciate o eseguite da qualsiasi tribunale o autorità amministrativa di una delle Potenze alleate o associate o che si reputi essere state emesse, pronunciate o eseguite in applicazione della legislazione eccezionale di guerra relativa ai beni, diritti e interessi nemici, a condizione che le disposizioni di questo paragrafo non portino pregiudizio ai diritti di proprietà precedentemente acquistati in buona fede e a giusto prezzo dai sudditi delle Potenze alleate o associate, in conformità della legge del luogo dove i beni si trovano.

§ 2.

Non sono ammissibili reclami o azioni da parte della Bulgaria o dei suoi sudditi, dovunque abbiano la loro residenza, contro una Potenza alleata o associata, o contro qualunque persona che abbia agito in nome o per ordine di qualsiasi autorità giurisdizionale o amministrativa della detta Potenza alleata o associata relativamente a qualsiasi atto od omissione concernente beni, diritti o interessi di sudditi bulgari, compiuti durante la guerra o in vista della preparazione della guerra. È del pari inammissibile ogni reclamo od azione contro chiunque relativamente a qualsiasi atto od omissione dipendente dai provvedimenti eccezionali di guerra, dalle leggi e dai regolamenti di qualsivoglia Potenza alleata o associata.

§ 3.

Nell'articolo 177 e in questo allegato, l'espressione « provvedimenti eccezionali di guerra » comprende i provvedimenti di qualunque specie, legislativi, amministrativi, giudiziari o d'altro genere, che siano stati presi o che saranno presi ulteriormente, circa i beni nemici e che hanno avuto od avranno per effetto, senza colpire la proprietà, di togliere ai proprietari la disponibilità dei loro beni, ed in ispecie i provvedimenti di vigilanza, amministrazione forzata o sequestro, e i provvedimenti che hanno avuto od avranno per scopo l'apprensione, l'uso o la disposizione degli averi nemici per qualsiasi motivo, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo. Gli atti compiuti in esecuzione di questi provvedimenti sono tutti i decreti, le istruzioni, gli ordini e le ordinanze delle autorità amministrative o giudiziarie che abbiano applicato i provvedimenti stessi ai beni nemici, e tutti gli atti compiuti da ogni persona preposta all'amministrazione o alla vigilanza dei beni nemici, quali il pagamento di debiti, la riscossione di crediti, il pagamento di spese ed oneri, la percezione di onorari.

« Provvedimenti di alienazione » sono quelli che hanno colpito o colpiranno la proprietà dei beni nemici, trasferendoli in tutto o in parte a persona diversa dal proprietario nemico, senza il suo consenso; particolarmente le disposizioni che ordinano la vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprietà dei beni nemici, l'annullamento dei titoli o valori mobiliari.

§ 4.

I beni, diritti e interessi dei sudditi bulgari nei territori di una delle Potenze alleate o associate, come il ricavato netto della loro vendita o liquidazione, o dell'applicazione di altri provvedimenti, potranno essere gravati dalla Potenza alleata o associata di cui si tratta, in primo luogo del pagamento delle indennità dovute, in ordine ai reclami dei sudditi della stessa Potenza, relativamente ai loro beni, comprese le Società o Associazioni nelle quali i detti sudditi erano interessati in territorio bulgaro, o dei crediti che essi hanno verso sudditi bulgari, e del pagamento dei reclami presentati per atti commessi dal Governo bulgaro, o da qualunque altra autorità bulgara posteriormente all'11 ottobre 1915, prima che la detta Potenza alleata o associata avesse partecipato alla guerra. L'importo di questa specie di reclami potrà essere stabilito da un arbitro designato dal signor Gustavo Ador, se vi consente, o in mancanza dal Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI. In secondo luogo, potranno essere gravati del pagamento delle indennità dovute in ordine ai reclami dei sudditi della detta Potenza alleata o associata, relativamente ai loro averi, proprietà, beni e interessi sul territorio delle altre Potenze nemiche, in quanto siffatti reclami non siano stati altrimenti soddisfatti.

§ 5.

Nonostante le disposizioni dell'articolo 177, nel caso che immediatamente dopo il principio della guerra una Società legalmente riconosciuta in uno Stato alleato o associato avesse, in comune con una Società nella quale essa abbia un'ingerenza prevalente e legalmente riconosciuta in Bulgaria, il diritto di usare in altri paesi marchi di fabbrica o di commercio, o nel caso in cui godesse, insieme con questa Società, l'esclusività dei processi di fabbricazione di merci o di articoli per la vendita in altri paesi, soltanto la prima Società avrà il diritto di servirsi di questi marchi di fabbrica negli altri paesi, a esclusione della Società bulgara; e i processi comuni di fabbricazione saranno riservati alla prima Società, nonostante qualsiasi disposizione presa in applicazione della legislazione bulgara di guerra nei riguardi della seconda Società o dei suoi interessi, delle sue proprietà commerciali od azioni. Tuttavia la prima Società, se richiesta, rimetterà alla seconda i modelli che permettano a questa di continuare la fabbricazione delle merci che dovranno essere consumate in Bulgaria.

§ 6.

Il Governo bulgaro è responsabile della conservazione dei beni, diritti ed interessi dei sudditi alleati o associati, comprese le Società ed Associazioni nelle quali detti cittadini erano interessati

che hanno formato oggetto da parte sua di un provvedimento eccezionale di guerra, fino al momento in cui la restituzione potrà essere effettuata in conformità dell'articolo 177.

§ 7.

Le Potenze alleate o associate dovranno dichiarare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore di questo trattato, i beni, diritti e interessi rispetto ai quali intendono esercitare il diritto previsto all'art. 177, lettera *f)*

§ 8.

Le restituzioni contemplate dall'art. 177 saranno eseguite per ordine del Governo bulgaro o delle autorità che gli saranno succedute. Informazioni particolareggiate sulla gestione degli amministratori saranno fornite agli interessati dalle autorità bulgare, su domanda che potrà essere presentata a partire dalla firma di questo trattato.

§ 9.

I beni, diritti e interessi dei sudditi bulgari continueranno, sino al termine della liquidazione contemplata dall'articolo 177, lettera *b)*, ad esser soggetti ai provvedimenti eccezionali di guerra presi o da prendere nei loro riguardi.

§ 10.

La Bulgaria consegnerà, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questo trattato, ad ogni Potenza alleata o associata, tutti i contratti, i certificati, gli atti e gli altri titoli di proprietà, che si trovino nelle mani dei suoi cittadini e che si riferiscano a beni, diritti ed interessi situati nel territorio della Potenza alleata o associata, comprese le azioni, le obbligazioni o altri titoli di ogni specie di società riconosciuta dalla legislazione di questa Potenza.

La Bulgaria fornirà in qualsiasi momento, a richiesta della Potenza alleata o associata interessata, qualunque informazione relativa ai beni, diritti e interessi dei sudditi bulgari nel detto Stato alleato od associato, come ai negozi giuridici che eventualmente siano stati conchiusi, dopo il 1° settembre 1915 nei riguardi di detti beni, diritti o interessi.

§ 11.

L'espressione « avere in contante » comprende tutti i depositi o provviste di fondi, costituiti prima o dopo la dichiarazione di guerra, e tutti gli averi provenienti da depositi, redditi o utili incassati da amministratori, sequestratari o simili, da provviste di fondi presso banche o altrimenti; non comprende qualsiasi somma appartenente alle Potenze alleate o associate agli Stati, alle Provincie e ai Comuni che ne fanno parte.

§ 12.

Saranno annullati gli investimenti fatti dovunque con gli averi in contanti dei sudditi delle Alte Parti contraenti, comprese le società ed associazioni nelle quali detti sudditi erano interessati, tanto se tali investimenti siano stati fatti dalle persone responsabili dell'amministrazione dei beni nemici o incaricate di vigilarla, quanto se sieno state fatte per ordine di queste persone o di una autorità qualunque; il regolamento dei detti averi si farà senza tener conto di tali investimenti.

§ 13.

La Bulgaria consegnerà a ciascuna Potenza alleata o associata, rispettivamente, nel termine di un mese a datare dall'entrata in vigore di questo trattato, o, a richiesta, in qualsiasi tempo dopo la scadenza del termine predetto, tutte le contabilità o gli atti contabili, gli archivi, i documenti e le informazioni di qualsiasi specie che si trovassero nel suo territorio e che riguardino i beni, diritti e interessi dei sudditi di dette Potenze, comprese le società e associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o di un provvedimento di disposizione di beni, sia in Bulgaria, sia nei territori che la Bulgaria o i suoi alleati hanno occupato.

I sindacatori, gli incaricati della vigilanza, i gerenti, gli amministratori, i sequestratari, i liquidatori e i curatori saranno, sotto la garanzia del Governo bulgaro, personalmente responsabili della consegna immediata e completa e dell'esattezza di tali conti e documenti.

§ 14.

Le disposizioni dell'art. 177 e del presente allegato, relative a beni, diritti e interessi nei paesi nemici e al retratto della loro liquidazione si applicheranno ai debiti, ai crediti, e ai conti, non regolando la sezione III che il modo di pagamento.

Per la definizione delle questioni contemplate dall'art. 177 tra la Bulgaria e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o protettorati, o uno dei Domini britannici o l'India, quando da tali paesi non sia stata fatta la dichiarazione che essi adottano la sezione III, e tra i rispettivi sudditi, si applicheranno le disposizioni della sezione III, relative alla moneta nella quale dovranno effettuarsi i pagamenti, al saggio del cambio e degli interessi, a meno che il Governo dello Stato alleato od associato di cui si tratta non notifichi alla Bulgaria, nel termine di sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, che una o più di dette clausole non saranno applicabili.

§ 15.

Le disposizioni dell'art. 177 e del presente allegato si applicano ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica che sono o saranno compresi nella liquidazione dei beni, diritti e interessi, società o imprese, fatte in applicazione della legislazione eccezionale di guerra delle Potenze alleate o associate, o in applicazione delle disposizioni dell'art. 177, lettera *b*).

Sezione V.
Contratti — Prescrizioni — Giudizi

Art. 180.

a) I contratti conclusi fra nemici saranno considerati come annullati dal momento in cui due delle parti sono divenute nemiche, salvo per quanto riguarda i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti dall'esecuzione di un atto o pagamento previsti da tali contratti e sotto riserva delle eccezioni e norme speciali a determinati contratti o categorie di contratti previste in questo articolo o nell'allegato seguente.

b) Saranno esclusi dall'annullamento, a termini del presente articolo, i contratti dei quali i Governi alleati o associati, di cui una delle parti sia suddita, domanderanno per un interesse generale l'esecuzione entro il termine di sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato.

Qualora l'esecuzione dei contratti mantenuti così in vigore importasse per una delle parti un pregiudizio considerevole, per effetto del mutamento nelle condizioni del commercio, il tribunale arbitrale misto previsto alla sezione VI potrà attribuire alla parte danneggiata un'equa indennità.

c) Avuto riguardo alle disposizioni costituzionali e alla legislazione degli Stati Uniti d'America, del Brasile e del Giappone, il presente articolo, l'art. 183 e il seguente allegato non si applicano ai contratti conchiusi fra sudditi di tali Stati e sudditi bulgari. L'art. 189 non si applica, del pari, agli Stati Uniti d'America e ai loro sudditi.

d) Il presente articolo e l'allegato seguente non si applicano ai contratti in cui sono parte i sudditi delle regioni che

hanno cambiato sovranità, in quanto essi abbiano acquistato, per applicazione del trattato di pace, la cittadinanza di un paese alleato o associato; nè ai contratti conchiusi fra sudditi delle Potenze alleate e associate fra le quali vi è stato divieto di commercio, quando una delle parti si trovava in un territorio alleato o associato occupato dal nemico.

e) Nessuna disposizione di questo articolo e dell'allegato seguente può essere considerata efficace per infirmare una operazione legalmente compiuta in virtù di un contratto interceduto fra nemici, con l'autorizzazione di una delle Potenze belligeranti.

Art. 181.

I trasferimenti di territori effettuati in esecuzione di questo trattato non porteranno alcun pregiudizio ai diritti privati contemplati nei trattati di Costantinopoli del 1913, di Atene del 1913 e di Stambul del 1914.

Tutti i trasferimenti di territori compiuti dalla Bulgaria o alla Bulgaria in esecuzione di questo trattato comporteranno ugualmente e alle stesse condizioni il rispetto di quei diritti privati.

In caso di disaccordo relativo alla applicazione del presente articolo, la questione sarà sottoposta a un arbitro nominato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Art. 182.

In caso di esercizio anormale, o di privazione del godimento, in conseguenza di fatti o provvedimenti di guerra, le concessioni, le garanzie di riscossione e le formole di esercizio concernenti sudditi di Potenze alleate o associate, ovvero società o associazioni nelle quali i detti sudditi hanno un'ingerenza prevalente, potranno nel territorio bulgaro, come risulta dal presente trattato, e a richiesta dell'interessato, presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo trattato, essere prorogate per un periodo di tempo determinato dal Tribunale arbitrale misto, che terrà conto del periodo di privazione del godimento o di esercizio anormale.

Le convenzioni conchiuse e gli accordi intervenuti anteriormente all'entrata in guerra della Bulgaria, fra le autorità bulgare e le società o associazioni dominate da gruppi finanziari alleati sono confermate; tuttavia i termini, i prezzi e le condizioni saranno riveduti, tenendo conto delle nuove circostanze economiche. In caso di disaccordo deciderà il tribunale arbitrale misto.

Art. 183.

a) Sul territorio delle Alte Parti contraenti, nei rapporti fra nemici, qualunque termine di prescrizione, perenzione o decadenza processuale sarà sospeso durante il corso della guerra, sia che abbia cominciato a decorrere prima dell'inizio della guerra sia dopo di esso; ricomincerà a decorrere, al più presto, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Questa disposizione si applicherà ai termini di presentazione delle cedole d'interessi o dividendi, e di presentazione, per il rimborso, dei valori estratti a sorte o rimborsabili per qualsiasi altro titolo.

b) Nel caso che, per effetto dell'inadempimento di un atto o di una formalità, durante la guerra, siano stati presi sul territorio bulgaro provvedimenti di esecuzione a danno di un suddito delle Potenze alleate e associate, il reclamo, formulato dal suddito di una delle dette Potenze, sarà sottoposto al Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI, a meno che la controversia non sia di competenza di un tribunale di una Potenza alleata o associata.

c) Il tribunale arbitrale misto, a richiesta di un suddito di una Potenza alleata o associata, pronunzierà la reintegrazione dei diritti lesi dai provvedimenti di esecuzione di cui alla lettera b) ogniqualvolta, in vista delle speciali circostanze del caso, ciò sarà equo e possibile.

Qualora la reintegrazione non sia equa e possibile, il Tribunale arbitrale misto potrà accordare alla parte danneggiata una indennità a carico del Governo bulgaro.

d) Quando un contratto fra nemici è stato risoluto, sia per il fatto che una delle parti non ne ha eseguita una clausola, sia per l'esercizio di un diritto stipulato nel contratto stesso, la parte danneggiata potrà rivolgersi al Tribunale arbitrale misto per ottenere riparazione. Il Tribunale avrà i poteri previsti alla lettera c).

e) Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicheranno ai sudditi delle Potenze alleate e associate che hanno subito un pregiudizio a causa dei provvedimenti predetti, presi dalle autorità bulgare, in territorio invaso o occupato, se non ne siano stati indennizzati altrimenti.

f) Il Governo bulgaro indennizzerà ogni terzo che risulti danneggiato dalle restituzioni o dalle reintegrazioni pronunziate dal Tribunale misto in conformità delle disposizioni di questo articolo.

g) Per quanto riguarda gli effetti di commercio, il termine di tre mesi previsto nella lettera a) decorrerà dal giorno in cui saranno definitivamente cessate le disposizioni eccezionali applicate nei territori della Potenza interessata, relativamente agli effetti di commercio.

Art. 184.

Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio emesso prima della guerra sarà considerato come annullato per il solo fatto di non essere stato presentato per l'accettazione o per il pagamento nei termini stabiliti, nè per il mancato avviso di non accettazione o di non pagamento ai traenti o ai giratari, nè per mancato protesto, nè per mancato adempimento di una formalità qualsiasi, durante la guerra.

Se il termine entro cui un effetto di commercio avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione o per il pagamento, e entro cui l'avviso di non accettazione o di non pagamento avrebbe dovuto essere dato al traente o ai giratari, o entro cui l'effetto avrebbe dovuto essere protestato, è scaduto durante la guerra, e se la parte che avrebbe dovuto presentare o protestare l'effetto o dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento non lo ha fatto durante la guerra, le saranno accordati almeno tre mesi, dopo l'entrata in vigore del presente trattato, per presentare l'effetto, dare l'avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento, o elevare protesto.

Art. 185.

Le sentenze pronunciate dai tribunali di una Potenza alleata e associata, quando questi tribunali sono competenti secondo il presente trattato, saranno considerate in Bulgaria come aventi autorità di cosa giudicata e vi saranno eseguite senza bisogno di *exequatur*.

Se una sentenza è stata pronunciata o un provvedimento esecutivo è stato disposto, in qualunque materia, da un'autorità giudiziaria bulgara contro un suddito delle Potenze alleate o associate, o contro una società o un'associazione in cui uno di questi sudditi era interessato, relativamente a una istanza di fronte alla quale il suddito, la società o l'associazione predetta non abbiano potuto difendersi, il suddito alleato o associato che avrà subito per ciò un pregiudizio potrà ottenere una riparazione, che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto previsto alla sezione VI.

Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potrà essere effettuata per decisione del Tribunale arbitrale misto, quando sia possibile, rimettendo le parti nella condizione in cui erano prima del giudizio reso dal Tribunale bulgaro.

La riparazione predetta potrà del pari essere ottenuta presso il medesimo Tribunale dai sudditi delle Potenze alleate o associate che hanno subito un danno in conseguenza di provvedimenti giudiziari disposti nei territori invasi o occupati, se non sono stati indennizzati altrimenti.

Art. 186.

Ogni società, costituita in conformità di una legge diversa dalla legge bulgara, che possegga in Bulgaria beni diritti o interessi, e nella quale abbiano o siano per avere una ingerenza prevalente sudditi di Potenze alleate o associate, avrà, entro cinque anni a datare dall'entrata in vigore di questo trattato, il diritto di trasferire i suoi beni, diritti e interessi a qualsiasi altra società costituita in conformità della legge bulgara o della legge di una delle Potenze alleate o associate, i cui sudditi abbiano un'ingerenza prevalente nella medesima; e la società alla quale i beni sono trasferiti, continuerà a godere gli stessi diritti e privilegi di cui godeva la società anteriore secondo la legge bulgara e a termini di questo trattato. Essa non sarà sottoposta ad alcuna tassa speciale in ragione di siffatto trasferimento.

Art. 187.

Ai sensi delle sezioni III, IV, V e VII, l'espressione « durante la guerra » comprende, per ciascuna Potenza alleata o associata, il periodo che corre fra l'inizio dello stato di guerra tra la Bulgaria e questa Potenza, e l'entrata in vigore del presente trattato.

ALLEGATO

I. — Disposizioni generali.

§ 1.

Ai sensi degli articoli 180, 183 e 184, le persone che sono parte in un contratto sono considerate nemiche quando il commercio fra di loro sia stato vietato dalle leggi, dai decreti o dai regolamenti a cui una di tali parti era soggetta, a datare, o dal giorno di siffatto divieto, o dal giorno in cui il detto commercio divenne illegale per un motivo qualsiasi.

§ 2.

Sono esclusi dall'annullamento previsto all'art. 180 e restano in vigore, senza pregiudizio della facoltà prevista all'art. 177 lettera *b)* della sezione IV, relativo ai beni, diritti e interessi, e con riserva dell'applicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti interni emanati durante la guerra dalle Potenze alleate e associate, o delle clausole dei contratti:

a) i contratti aventi per fine il trasferimento della proprietà di beni ed effetti mobili o immobili, quando la proprietà sia stata trasferita o l'oggetto consegnato prima che le parti siano divenute nemiche;

b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni;

c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale;

d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti;

e) i contratti intervenuti fra privati o società e Stati, provincie, municipi o simili persone giuridiche di diritto pubblico, e le concessioni conferite da Stati, provincie, municipi o simili persone giuridiche di diritto pubblico, compresi i contratti stipulati e le concessioni accordate dal Governo turco nei territori ceduti alla Bulgaria dall'Impero ottomano prima dell'entrata in vigore di questo trattato.

§ 3.

Se le disposizioni di un contratto sono annullate in parte, conformemente all'art. 180, le altre disposizioni dello stesso contratto sussisteranno, se la disgiunzione ne può essere effettuata, con riserva dell'applicazione delle leggi, decreti e regolamenti interni previsti al paragrafo 2. In caso contrario, il contratto sarà considerato come annullato nella sua totalità.

II. — Disposizioni particolari ad alcune categorie di contratti.

Posizioni nelle borse di titoli e di merci

—

§ 4.

a) I regolamenti fatti durante la guerra dalle borse di titoli o di merci, legalmente riconosciute, che disciplinano la liquidazione delle posizioni di borsa assunte prima della guerra da un nemico, sono confermati dalle Alte Parti contraenti, come ogni provvedimento preso in applicazione di essi, a condizione:

1° che sia stato espressamente previsto che l'operazione sarebbe stata soggetta ai regolamenti di borsa;

2° che tali regolamenti siano stati obbligatori per tutti:

3° che le condizioni della liquidazione siano state giuste e ragionevoli.

b) Il paragrafo precedente non si applica ai provvedimenti presi durante l'occupazione, nelle borse delle regioni che sono state occupate dal nemico.

Pegni

§ 5

Sarà considerata valida, in caso di mancato pagamento, la vendita di un pegno costituito a garanzia di un debito a carico di un nemico, quand'anche non sia stato possibile avvertire il proprietario, se il creditore ha agito in buona fede e prendendo le cure e le precauzioni ragionevoli; in questo caso il proprietario non potrà avanzare alcun reclamo a causa della vendita del pegno.

Questa disposizione non si applica alle vendite di pegni fatte dal nemico, durante l'occupazione, nelle regioni da esso invase od occupate.

Effetti di commercio.

§ 6.

Per quanto concerne le Potenze che hanno aderito alla sezione III e al suo allegato, le obbligazioni pecuniarie esistenti fra nemici e risultanti dall'emissione di effetti commerciali saranno regolate in conformità del detto allegato per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione, che sono surrogati nei diritti del portatore, per quanto riguarda le varie azioni spettanti a quest'ultimo.

§ 7.

Se una persona sia stata obbligata, prima della guerra, o durante la medesima, al pagamento di un effetto commerciale, in dipendenza di un impegno assunto verso di essa da un'altra persona divenuta nemica in seguito, quest'ultima resta obbligata, non ostante l'apertura delle ostilità, a garantire di fronte alla prima le conseguenze delle sue obbligazioni.

III. — Contratti d'assicurazione.

—

§ 9.

I contratti d'assicurazione conclusi fra una persona e un'altra, divenuta in seguito nemica, saranno regolati in conformità degli articoli seguenti.

Assicurazione contro l'incendio.

§ 9.

I contratti di assicurazione contro l'incendio, interceduti fra una persona che abbia interesse nelle cose assicurate e una persona divenuta in seguito nemica, non saranno consi-

derati come annullati in seguito all'apertura delle ostilità, o per il fatto che la persona è divenuta nemica, o perchè una delle parti non ha adempiuto una clausola del contratto durante la guerra o durante un periodo di tre mesi dopo la guerra; ma saranno annullati a partire dalla scadenza del premio annuale che sopravvenga tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Sarà fatta una sistemazione dei premi non pagati, scaduti durante la guerra, e dei reclami per i sinistri occorsi durante la guerra.

§ 10.

Se in seguito a un atto amministrativo o legislativo, una assicurazione contro l'incendio conclusa anteriormente alla guerra è stata trasferita, durante la guerra, dall'assicuratore primitivo a un altro assicuratore, il transferimento sarà riconosciuto valido e la responsabilità dell'assicuratore primitivo sarà considerata come cessata, a partire dal giorno del trasferimento. Nondimeno, l'assicuratore primitivo avrà diritto di essere, a sua richiesta, pienamente informato delle condizioni del trasferimento e, se risulta che queste condizioni non fossero conformi ad equità, saranno modificate come sarà necessario per renderle tali

L'assicurato, d'accordo coll'assicuratore primitivo, avrà inoltre il diritto di trasferire nuovamente il contratto all'assicuratore primitivo, a datare dal giorno della domanda.

Assicurazione sulla vita.

§ 11

I contratti d'assicurazione sulla vita interceduti fra un assicuratore e una persona divenuta nemica in seguito non saranno considerati come annullati per effetto della dichiarazione di guerra o del fatto che la detta persona sia divenuta nemica

§ 12.

Ogni somma che sia divenuta esigibile durante la guerra, a termini di un contratto che, a norma del paragrafo 11, non è considerato come annullato, sarà esigibile dopo la guerra. Queste somme saranno aumentate degli interessi al 5 $^{o}/_{o}$ annuo dalla data della loro esigibilità fino al giorno del pagamento.

Se il contratto è divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi, o se è rimasto privo di effetto per l'inadempimento delle sue clausole, l'assicurato o i suoi rappresentanti od aventi diritto potranno in qualsiasi momento durante dodici mesi a datare dal giorno in cui il presente trattato entrerà in vigore, ripetere dall'assicuratore il valore della polizza al giorno della sua caducità o del suo annullamento.

Quando il contratto è divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi per l'applicazione di provvedimenti di guerra, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno, nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, rimettere in vigore il contratto, mediante il pagamento dei premi eventualmente scaduti, aumentati dagli interessi annui al 5 0[0.

§ 13.

Se sono stati conclusi contratti di assicurazione stabilita in un paese divenuto in seguito nemico, il contratto, salvo disposizione contraria contenuta nel medesimo, sarà retto dalla legge locale, ma l'assicuratore avrà il diritto di chiedere all'assicurato o ai suoi rappresentanti il rimborso delle somme pagate in seguito a domande presentate o imposte in applicazione di provvedimenti presi durante la guerra, contrariamente ai termini del contratto stesso o alle leggi e ai contratti esistenti al tempo in cui esso fu conchiuso

§ 14.

In tutti quei casi in cui, a termini della legge applicabile al contratto, l'assicuratore resta vincolato nonostante il mancato pagamento dei premi, fino a che sia notificata all'assicurato la decadenza del contratto, egli avrà il diritto di ricuperare dall'assicurato i premi non pagati, accresciuti dagli interessi annui al 5 0[0, quando a causa della guerra non abbia potuto dare il detto avviso.

§ 15.

Agli effetti dei paragrafi 11 a 14, saranno considerati contratti di assicurazione sulla vita i contratti d'assicurazione che si basano sulla probabilità della vita umana, combinata col saggio degli interessi, per il calcolo degli impegni reciproci delle due parti.

Assicurazioni marittime.

§ 16.

I contratti di assicurazione marittima, comprese le polizze a tempo e le polizze di viaggio intercedute fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, saranno considerati come annullati dal momento in cui tale persona è divenuta nemica, salvo il caso che prima di questo momento il rischio preveduto da contratto avesse già cominciato a correre.

Nel caso che il rischio non abbia cominciato a correre, le somme pagate a titolo di premi o altrimenti, saranno rimborsabili dall'assicuratore.

Nel caso che il rischio abbia cominciato a correre, il contratto sarà considerato valido, sebbene la parte sia divenuta nemica e il pagamento delle somme dovute a termini del contratto, sia a titolo di premi, sia a titolo di indennità per sinistri, saranno esigibili dopo la guerra.

Qualora sia conchiusa una convenzione per il pagamento di interessi di somme dovute anteriormente alla guerra da sudditi degli Stati belligeranti, e ricuperate dopo la guerra, questi interessi decorreranno, in caso di perdite risarcibili in virtù di un contratto di assicurazione marittima, a partire dalla fine di un periodo di un anno, calcolato dal giorno di tale perdita.

§ 17

Nessun contratto d'assicurazione marittima con un assicurato, divenuto in seguito nemico, potrà essere considerato efficace per coprire i sinistri causati da atti di guerra della Potenza di cui l'assicuratore è suddito, o degli alleati o associati di essa.

§ 18.

Se è dimostrato che una persona, la quale prima della guerra aveva conchiuso un contratto di assicurazione marittima con un assicuratore divenuto in seguito nemico, abbia conchiuso dopo l'apertura delle ostilità un nuovo contratto che copra il medesimo rischio, con un assicuratore non nemico, il nuovo contratto sarà considerato come sostituito al contratto primitivo, a partire dal giorno in cui fu conchiuso, e i premi scaduti saranno regolati in base al principio che l'assicuratore primitivo non può essere responsabile in virtù del contratto che fino al momento di cui il nuovo contratto fu conchiuso.

Altre assicurazioni

§ 19.

I contratti di assicurazione interceduti prima della guerra fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, diversi dai contratti di cui ai paragrafi 9 a 18, saranno trattati per ogni effetto nello stesso modo in cui sarebbero stati trattati, secondo i detti paragrafi, i contratti di assicurazione contro l'incendio.

Riassicurazioni

§ 20.

Tutti i trattati di riassicurazione interceduti con una persona divenuta nemica saranno considerati come abrogati pel fatto che questa persona è divenuta nemica, ma senza pregiudizio, nel caso di rischio sulla vita o marittimo che avesse cominciato a correre prima della guerra, del diritto di ripetere dopo la guerra il pagamento delle somme dovute in ragione di tali rischi.

Tuttavia, se la parte riassicurata è stata posta, in seguito all'invasione, nell'impossibilità di trovare un'altro riassicuratore, il trattato di riassicurazione sussiste fino alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Se un trattato di riassicurazione è annullato in virtù di questo articolo, un regolamento di conti sarà fatto fra le parti, per quanto concerne i premi pagati o pagabili e la responsabilità delle perdite subite, relativamente a rischi sulla vita o marittimi che avessero cominciato a correre prima della guerra. Nel caso di rischi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 11 a 18, il regolamento dei conti sarà fatto alla data in cui le parti sono divenute nemiche, senza tener conto dei reclami relativi a perdite subite dopo questa data.

§ 21.

Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono del pari alle riassicurazioni dei rischi particolari assunti dall'assicuratore in un contratto di assicurazione, diversi dai rischi sulla vita o marittimi, le quali fossero in vigore il giorno in cui le parti sono divenute nemiche.

§ 22.

La riassicurazione di un contratto di assicurazione sulla vita, fatta per contrtatto particolare e non compresa in un trattato generale di riassicurazione, resterà in vigore.

§ 23.

Nel caso di una riassicurazione effettuata prima della guerra di un contratto di assicurazione marittima, la cessione del rischio al riassicuratore rimarrà valida, se tale rischio ha cominciato a correre prima dell apertura delle ostilità, e il contratto rimarrà valido nonostante l'apertura delle ostilità. Le somme dovute in virtù del contratto di riassicurazione, per quanto concerne i premi, e le perdite subite, saranno ricuperabili dopo la guerra.

§ 24.

Le disposizioni dei paragrafi 17 e 18 e l'ultimo comma del paragrafo 16 si applicheranno ai contratti di riassicurazione di rischi marittimi

Sezione VI.

Tribunale arbitrale misto

Art. 188.

a) Un tribunale arbitrale misto sarà costituito fra ciascuna delle Potenze alleate e associate, da un lato, e la Bulgaria dall'altro, entro tre mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato. Ciascuno di questi tribunali sarà composto di tre membri. Ciascuno dei Governi interessati designerà uno di questi membri. Il presidente sarà scelto d'accordo fra i due Governi interessati

Quando questo accordo non possa raggiugersi, il presidente del tribunale e due altre persone che possano sostituirlo, all'occorrenza, saranno scelti dal Consiglio della Società delle Nazioni, e finchè il Consiglio non sia costituito, dal sig. Gustavo Ador, qualora vi consenta. Queste persone apparterranno a Potenze rimaste neutrali durante la guerra.

Se un Governo non procede, entro un mese, alla designazione di un membro del tribunale, questo membro sarà scelto in caso di vacanza, dall'altro Governo fra le due persone predette, diverse dal presidente.

La decisione della maggioranza dei membri sarà quella del tribunale.

b) I tribunali arbitrali misti costituiti in applicazione della lettera *a*) decideranno le controversie che sono di loro competenza a norma delle sezioni III, IV, V, VII e VIII.

Inoltre tutte le controversie, di qualunque specie, relative ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente trattato, fra i sudditi delle Potenze alleate e associate, e i sudditi bulgari, saranno definite dal tribunale arbitrale misto, escluse tuttavia le vertenze che, in applicazione delle leggi delle Potenze alleate, associate o neutrali, sono di competenza dei tribunali nazionali di queste Potenze. In tal caso queste controversie saranno definite dai tribunali nazionali, ad esclusione del tribunale arbitrale misto. La parte interessata, suddita di una Potenza alleata o associata, potrà tuttavia portare la questione dinanzi al tribunale misto, a meno che la sua legge nazionale non vi si opponga.

c) Se il numero degli affari lo giustifica, altri membri saranno designati, affinchè qualunque tribunale arbitrale misto possa dividersi in più sezioni. Ognuna di tali sezioni sarà composta nel modo predetto.

d) Ciascun tribunale arbitrale misto stabilirà la sua procedura, in quanto non sia determinata dall'allegato seguente; esso avrà facoltà di determinare le somme dovute dalla parte soccombente per spese di lite.

e) Ogni Governo pagherà gli onorari del membro del tribunale arbitrale misto da lui nominato e dell'agente che designerà per rappresentarlo davanti al tribunale. Gli onorari del presidente saranno stabiliti per accordo speciale fra i Governi interessati e le spese comuni di ogni tribunale saranno pagate per metà dai due Governi.

f) Le Alti Parti contraenti si impegnano a ciò che i loro tribunali e le loro autorità prestino direttamente ai tribunali arbitrali misti tutta l'assistenza che sarà loro possibile, specialmente per quanto concerne la trasmissione degli atti da notificare e l'assunzione delle prove.

g) Le Alte parti contraenti convengono di considerare come definitive le decisioni del tribunale arbitrale misto e di renderle obbligatorie per i propri sudditi.

ALLEGATO.

§ 1.

In caso di morte o di dimissioni di un membro del tribunale, o se un membro del tribunale, per una ragione qualsiasi, è nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni, si procederà alla sua sostituzione con la stessa procedura seguita per la sua nomina.

§ 2.

Il tribunale adotterà norme di procedura conformi alla giustizia e all'equità: stabilirà l'ordine e i termini entro i quali ogni parte dovrà presentare le sue conclusioni, e le formalità richieste per fornire le prove.

§ 3.

Gli avvocati e i consulenti delle due parti saranno autorizzati a presentare oralmente e per scritto al tribunale le loro deduzioni, per sostenere e difendere la loro causa.

§ 4.

Il tribunale conserverà gli atti delle cause che gli saranno sottoposte, e dei procedimenti relativi alle medesime, con l'indicazione della data.

§ 5.

Ciascuna Potenza interessata potrà nominare un segretario. Questi segretari costituiranno il segretariato misto del tribunale, e resteranno ai suoi ordini. Il tribunale può nominare e adoperare, occorrendo, uno o più funzionari, per assisterlo nell'adempimento del suo compito.

§ 6.

Il tribunale deciderà tutte le questioni e fattispecie che gli saranno sottoposte, in base alle prove, testimonianze e informazioni che saranno prodotte dalle parti interessate.

§ 7.

La Bulgaria s'impegna a fornire al tribunale tutte le facilitazioni necessarie per eseguire le inchieste.

§ 8.

La lingua da usare nel procedimento sarà, in mancanza di convenzione contraria, l'inglese, il francese o l'italiano, secondo che sarà deciso dalla Potenza alleata o associata interessata.

§ 9.

Il luogo e la data delle udienze di ogni Tribunale saranno determinati dal suo presidente.

Art. 189.

Se un Tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una sentenza in una controversia prevista dalle sezioni III, IV, V, VII, o VIII, e se questa sentenza non è conforme alle disposizioni delle sezioni predette, la parte che avrà subito per tale fatto un pregiudizio avrà diritto a una riparazione, che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto. Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potrà, quando sia possibile, essere effettuata dal Tribunale arbitrale misto, rimettendo le parti nella situazione in cui erano prima della sentenza pronunciata dal Tribunale bulgaro.

Sezione VII.

Proprietà industriale

Art. 190.

Con riserva delle stipulazioni del presente trattato, i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, come sono definiti dalle convenzioni internazionali di Parigi e di Berna, citate nell'art. 166, saranno ristabiliti o reintegrati a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei territori delle Alte Parti contraenti a favore delle persone che li godevano al momento della dichiarazione di guerra, o dei loro aventi diritto. Parimente, i diritti che avrebbero potuto essere acquisiti durante la guerra, in conseguenza di una domanda presentata per la protezione della proprietà industriale o della pubblicazione di un'opera letteraria o artistica, saranno riconosciuti e stabiliti a favore delle persone che vi avrebbero avuto titolo, a partire dalla ratifica del presente trattato.

Tuttavia gli atti compiuti in virtù dei provvedimenti speciali presi durante la guerra da un autorità legislativa, governativa o amministrativa di una Potenza alleata o associata, relativamente ai diritti dei sudditi bulgari, in materia di proprietà industriale, letteraria o artistica, resteranno validi, e continueranno ad avere pieno effetto.

Non sarà ammessa alcuna rivendicazione od azione da parte della Bulgaria o dei sudditi bulgari contro l'uso di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, che potrà essere stato fatto durante la guerra dal Governo di una Potenza alleata o associata, da persone che agissero per conto di esso o sotto la sua direzione; nè contro la vendita, la messa in vendita o l'impiego di prodotti, apparecchi, articoli od oggetti qualsiansi, ai quali si applicavano i diritti suddetti.

Salvo che la legislazione di una Potenza alleata o associata in vigore al momento della firma di questo trattato, disponga altrimenti, le somme dovute o pagate in applicazione di qualsiasi atto ed operazione eseguita in esecuzione delle disposizioni speciali menzionate nel primo comma di questo articolo riceveranno la medesima destinazione di tutti gli altri crediti dei sudditi bulgari conformemente alle disposizioni del presente trattato; e le somme ricavate per effetto dei provvedimenti speciali presi dal Governo bulgaro circa i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica dei sudditi delle Potenze alleate e associate, saranno considerate e trattate come tutti gli altri debiti dei sudditi bulgari.

Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facoltà di apportare ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica (eccettuati i marchi di fabbrica o di commercio) riconosciuti prima della guerra o durante la medesima, o che saranno acquistati ulteriormente, secondo la propria legislazione, dai sudditi bulgari, sia esercitandoli, sia accordando licenze per il loro esercizio, sia conservando la vigilanza sopra di essi, sia altrimenti, quelle limitazioni, condizioni o restrizioni che potranno essere stimate necessarie per la difesa nazionale, o nell'interesse pubblico, o per assicurare un equo trattamento da parte della Bulgaria ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica posseduti sul territorio bulgaro dai suoi sudditi, o per garantire la completa esecuzione di tutte le obbligazioni contratte dalla Bulgaria in virtù del presente trattato.

Per i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica acquisiti dopo l'entrata in vigore del presente trattato, la facoltà riservata come sopra alle Potenze alleate e associate potrà essere esercitata soltanto nel caso che le limitazioni, condizioni o restrizioni di cui si tratta possano essere considerate necessarie per la difesa nazionale o per l'interesse pubblico.

Qualora dalle Potenze alleate e associate fosse fatta applicazione delle disposizioni precedenti, saranno dovute eque indennità o compensi, che riceveranno la stessa destinazione attribuita, in virtù del presente trattato, a tutte le somme dovute a sudditi bulgari.

Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facoltà di considerare nulla e di nessun effetto qualunque cessione totale o parziale, e ogni altra concessione di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, che sia stata eseguita dopo il 1° agosto 1914 o che fosse eseguita in seguito, e che possa aver per effetto di frustrare le disposizioni del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, compresi nella liquidazione di aziende commerciali o di società commerciali, eseguita dalle Potenze alleate o associate, in conformità della legislazione di guerra, o che sarà eseguita in forza dell'art. 177, lettera *b*.

Art. 191.

Un periodo minimo di un anno, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, sarà accordato ai sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti, senza sopratasse o penalità di alcuna specie, per compiere qualsiasi atto e formalità, e pagare qualunque tassa ed in genere per soddisfare a qualsiasi obbligazione prescritta dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, per conservare o ottenere diritti di proprietà industriale già acquistati al 1° agosto 1914, o che potevano essere acquistati, se non vi fosse stata la guerra, dopo la data suddetta, in seguito ad una domanda fatta prima della guerra o durante la medesima, come per farvi opposizione. Questa disposizione non potrà tuttavia conferire il diritto di ottenere negli Stati Uniti di America la riapertura di una procedura d'interferenza, quando sia stata già tenuta l'udienza finale.

I diritti di proprietà industriale che fossero decaduti, perchè non è stato compiuto qualche atto, osservata qualche formalità o fatto qualche pagamento di tassa, riprenderanno vigore, con riserva, quanto ai brevetti e disegni, dei provvedimenti che ogni potenza alleata o associata stimerà equamente necessari per la tutela dei diritti dei terzi che hanno fatto uso dei brevetti e disegni mentre erano decaduti. I brevetti o disegni appartenenti a sudditi bulgari, rimasti in vigore in base a questo articolo saranno soggetti, per quanto concerne la concessione delle licenze, alle disposizioni che fossero state applicabili loro durante la guerra e a tutte le disposizioni del presente trattato.

Il periodo compreso dal 1° agosto 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato sarà escluso, nel computo del tempo entro il quale un brevetto dev'essere posto in opera e un marchio di fabbrica o di commercio, o un disegno dev'essere usato; si conviene inoltre che nessun brevetto, marchio di fabbrica o di commercio, o disegno, in vigore al 1° agosto 1914, sarà soggetto a decadenza o annullamento, soltanto pel fatto che non sia stato posto in opera o usato nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 192.

Nessuna azione può essere intentata e nessuna rivendicazione stituita da sudditi bulgari, o da persone che risiedono o esercitano il commercio nei territori della Bulgaria, nè da sudditi delle Potenze alleate e associate o da persone che risiedono o esercitano il commercio nei territori di esse, nè dai terzi a cui queste persone avessero ceduto i loro diritti durante la guerra, per fatti occorsi nel territorio dell'altra parte, tra la data della dichiarazione di guerra e quella della entrata in vigore del presente trattato, che possono essere considerati come pregiudicievoli ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica esistenti in un momento qualsiasi durante la guerra o ristabiliti in conformità dell'art. 191.

Egualmente, non sarà ammissibile alcuna azione, in alcun tempo da parte delle suddette persone, per violazione dei diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, in occasione della vendita o dell'offerta in vendita, nel periodo di un anno a datare dalla firma del presente trattato, nel territorio delle Potenze alleate o associate e della Bulgaria, rispettivamente, di prodotti o di articoli manufatti, o di opere artistiche o letterarie pubblicate nel periodo che intercede fra l'inizio dello stato di guerra e la firma del presente trattato, nè in occasione del loro acquisto e del loro uso od impiego. Questa disposizione non si applicherà nel caso in cui i possessori dei diritti avessero il loro domicilio o stabilimenti industriali o commerciali nelle regioni occupate dalla Bulgaria durante la guerra.

Questo articolo non si applicherà nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.

Art. 193.

I contratti concernenti concessioni di proprietà industriale, letteraria o artistica, stipulati prima dello stato di guerra tra sudditi delle Potenze alleate e associate, e persone che risiedessero o esercitassero il commercio nel territorio di esse, da una parte, e sudditi austriaci dall'altra, saranno considerati come annullati a partire dalla data della dichiarazione di guerra tra la Bulgaria e la Potenza alleata o associata. Ma in ogni caso il beneficiario anteriore di un contratto di questo genere avrà il diritto, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, di chiedere al proprietario una nuova concessione, le cui condizioni, in difetto di accordo fra le parti, saranno stabilite dal tribunale competente del paese sotto l'impero della cui legislazione i diritti sono stati acquistati, salvo il caso di concessioni ottenute in virtù di diritti acquistati sotto l'impero della legislazione bulgara; in tal caso, le condizioni saranno stabilite dal tribunale arbitrale misto, di cui alla sezione VI di questa parte. Il tribunale può stabilire, occorrendo, l'ammontare che stimerà giusto sia pagato per l'uso dei diritti durante la guerra.

Le concessioni relative a diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, accordate in conformità della legislazione speciale di guerra di una Potenza alleata o associata, non saranno infirmate dal fatto che abbia continuato a sussistere una concessione anteriore alla guerra, ma rimarranno valide e continueranno ad avere piena efficacia; quando una tale concessione sia stata accordata al beneficiario originario di una concessione anteriore alla dichiarazione di guerra, sarà considerata come sostituita ad essa.

Qualora siano state pagate, duranta la guerra, somme di denaro in forza di una convenzione o concessione anteriore alla guerra relativamente a diritti di proprietà industriale, o alla riproduzione o rappresentazione di opere letterarie, drammatiche o artistiche, tali somme saranno trattate come gli altri debiti o crediti di sudditi bulgari, in conformità del presente trattato.

Questo articolo non sarà applicabile nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.

Art. 194.

Gli abitanti dei territori trasferiti in virtù del presente trattato continueranno, non ostante questo trasferimento e il cambiamento di nazionalità che ne consegue, a godere in Bulgaria tutti i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica a cui erano ammessi secondo la legislazione bulgara al tempo del trasferimento.

I diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica nei territori separati in conformità di questo trattato dalla Bulgaria, in vigore al tempo della separazione di detti territori dalla Bulgaria, o che saranno ristabiliti o reintegrati in applicazione dell'articolo 190, saranno riconosciuti dallo Stato a cui sarà trasferito il territorio in questione e rimarranno in vigore su tale territorio per la durata loro accordata in base alla legislazione bulgara.

Art. 195.

Una convenzione speciale definirà ogni questione concernente gli archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della proprietà industriale, letteraria e artistica, e la loro eventuale trasmissione o comunicazione, da parte degli uffici bulgari, agli uffici degli Stati cessionari di territori della Bulgaria.

Sezione VIII.

Disposizioni speciali ai territori trasferiti

Art. 196.

Fra le persone fisiche e morali, già suddite della Bulgaria, quelle che acquistano di pieno diritto, a norma del presente trattato, la nazionalità di una Potenza alleata o associata, sono designate nelle disposizioni seguenti con l'espressione: « antichi sudditi bulgari ». Gli altri sono designati con l'espressione: « sudditi bulgari ».

Art. 197.

La Bulgaria rimetterà senza indugio gli antichi sudditi bulgari in possesso dei loro beni, diritti e interessi situati nel territorio bulgaro. Questi beni, diritti e interessi saranno restituiti liberi da qualsiasi onere o tassa istituita o aumentata dopo il 29 settembre 1918.

L'importo delle tasse e imposte sul capitale che sono state stabilite o aumentate sui beni, diritti e interessi degli antichi sudditi bulgari dopo il 29 settembre 1918, o che fossero stabilite o aumentate fino alla restituzione, secondo le disposizioni del presente trattato, e, se si tratta di beni, diritti e interessi che non furono soggetti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino al termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, sarà rimborsato agli aventi diritto.

I beni, diritti e interessi restituiti non saranno soggetti ad al-

cuna tassa imposta per altri beni od imprese appartenenti alla stessa persona, dal momento in cui questi beni saranno stati ritirati dalla Bulgaria, o queste imprese avranno cessato di essere esercitate in Bulgaria.

Se sono state pagate in anticipazione tasse di qualsiasi specie per i beni, diritti o interessi ritirati dalla Bulgaria, la quota proporzionale pagata per il periodo posteriore al ritiro dei detti beni, diritti e interessi sarà rimborsata agli aventi diritto.

Il asili, le donazioni, borse, fondazioni di ogni specie istituite in Bulgaria, e destinate agli antichi sudditi della medesima, saranno dalla Bulgaria, in quanto queste fondazioni si trovino nel suo territorio, messe a disposizione della Potenza alleata o associata della quale le dette persone sono attualmente suddite, nelle condizioni in cui queste fondazioni si trovavano il 20 settembre 1915, tenuto conto dei pagamenti regolarmente effettuati per lo scopo della fondazione.

Art. 198.

Sono mantenuti tutti i contratti conclusi anteriormente al 29 settembre 1918 e in vigore a questa data fra antichi sudditi bulgari da una parte, e il Governo o i sudditi bulgari dall'altra.

Tuttavia, saranno annullati i contratti suddetti dei quali, per un interesse generale, il Governo della Potenza alleata o associata la cui cittadinanza sia stata acquistata da un suddito bulgaro avrà notificato la rescissione alla Bulgaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, salvo per ciò che concerne i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti dalla esecuzione di un atto o pagamento previsto da questi contratti.

L'annullamento non potrà essere pronunziato quando il suddito bulgaro sia stato autorizzato a risiedere nel territorio trasferito alla Potenza alleata o associata di cui si tratta.

Art. 199.

Se l'annullamento di cui all'art. 198 produce un danno considerevole per una delle parti, il Tribunale arbitrale misto, previsto dalla sezione VI di questa parte del presente trattato, potrà accordare alla parte lesa una indennità calcolata unicamente sul capitale investito, senza tener conto del mancato profitto.

Art. 200.

In materia di prescrizione, perenzione e decadenza, nei territori trasferiti saranno applicabili le disposizioni degli articoli 183 e 184, essendo inteso che l'espressione « principio della guerra » dovrà essere sostituita dall'espressione: « data che sarà stabilita amministrativamente da ciascuna Potenza alleata o associata, alla quale le relazioni tra le parti sono divenute impossibili, in fatto o in diritto », e che l'espressione « durata della guerra » dovrà essere sostituita da quella: « periodo fra la data predetta e quella dell'entrata in vigore del presente trattato ».

Art. 201.

La Bulgaria s'impegna a riconoscere, per quanto la concerne, qualsiasi accordo o convenzione conclusa o da concludere fra le Potenze alleate e associate per salvaguardare i diritti e gli interessi dei sudditi delle dette Potenze, interessati in società o associazioni costituite secondo le leggi bulgare, che svolgono una qualunque attività nei territori trasferiti. Essa s'impegna a facilitare qualsiasi trasferimento, a restituire qualsiasi documento o valore, a fornire qualsiasi informazione, e generalmente a compiere qualsiasi atto o formalità relativa ai detti accordi o convenzioni.

Art. 202.

Il regolamento delle questioni relative ai debiti contratti prima del 29 settembre 1918 fra la Bulgaria o i suoi sudditi residenti in Bulgaria, da una parte, e gli antichi sudditi bulgari residenti nei territori trasferiti, dall'altra, sarà effettuato conformemente alle disposizioni dell'art. 163 e del suo allegato, essendo inteso che l'espressione « prima della guerra » dovrà essere sostituita dall'espressione: « prima della data, che sarà stabilita amministrativamente da ciascuna Potenza alleata o associata, alla quale i rapporti fra le parti contraenti sono divenuti impossibili in fatto o in diritto ».

Se i debiti erano espressi in moneta bulgara, saranno pagati in questa moneta; se i debiti erano espressi in valuta diversa dalla moneta bulgara, saranno soddisfatti nella valuta contrattuale

Art 203

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato, il Governo bulgaro s'impegna a rimettere alle Potenze cui sono trasferiti territori bulgari la quota delle riserve accumulate dal Governo o dalle Amministrazioni bulgare, o da Istituti pubblici o privati operanti sotto la loro sorveglianza, destinata a sopperire al funzionamento, in quei territori, delle assicurazioni sociali e di Stato.

Le Potenze a cui questi fondi saranno rimessi dovranno destinarli alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dalle assicurazioni predette.

Le condizioni della rimessa saranno disciplinate da convenzioni speciali conchiuse tra il Governo bulgaro e i Governi interessati.

Qualora queste convenzioni speciali non fossero conchiuse in conformità del comma precedente entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, le condizioni del trasferimento saranno sottoposte in ciascun caso a una Commissione di cinque membri, uno dei quali sarà nominato dal Governo bulgaro, uno dall'altro Governo interessato, e tre dal Consiglio di amministrazione dell'uffici internazionale del lavoro fra i cittadini degli altri Stati. Questa commissione, deliberando a maggioranza, dovrà, entro tre mesi dalla sua costituzione, adottare proposte da sottoporre al Consiglio della Società delle Nazioni; le decisioni del Consiglio dovranno essere considerate senz'altro come definitive dalla Bulgaria e dall'altro Stato di cui si tratta.

PARTE X.

Navigazione aerea

Art. 204.

Le aeronavi delle Potenze alleate e associate avranno piena libertà di passaggio e di atterramento sul territorio e sulle acque territoriali della Bulgaria e godranno degli stessi privilegi delle aeronavi bulgare, specialmente in caso di infortunio, a terra e sul mare.

Art. 205

Le aeronavi delle Potenze alleate e associate in transito verso un paese straniero qualsiasi avranno il diritto di sorvolare, senza atterrare, sul territorio e sulle acque territoriali della Bulgaria, con riserva dei regolamenti che la Bulgaria potrà emanare e che saranno egualmente applicabili alle aeronavi bulgare e a quelle dei Paesi alleati e associati.

Art. 206.

Gli aerodromi stabiliti in Bulgaria e aperti al traffico pubblico nazionale saranno aperti alle aeronavi delle Potenze alleate e associate, che vi saranno trattate in condizioni di perfetta eguaglianza con le aeronavi bulgare, per quanto concerne le tasse di ogni specie, comprese le tasse di atterramento e di aggiustamento.

Art. 207.

Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto di passaggio di transito e di atterramento, previsto dagli articoli 204, 205 e 206 è subordinato all'osservanza dei regolamenti che la Bulgaria

potrà stimar necessario di emanare, essendo inteso che questi regolamenti saranno applicati senza distinzione alle aeronav bulgare e a quelle dei Paesi alleati e associati.

Art. 208

I certificati di nazionalità, di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o riconosciuti validi da una delle Potenze alleate e associate, saranno ammessi in Bulgaria come validi ed equipollenti ai certificati, brevetti e licenze rilasciati dalla Bulgaria.

Art. 209.

Per quanto concerne il traffico commerciale aereo interno, le aeronavi delle Potenze alleate e associate godranno in Bulgaria del trattamento della nazione più favorita.

Art. 210.

La Bulgaria si impegna ad adottare provvedimenti atti ad assicurare che tutte le aeronavi bulgare sorvolanti sul proprio territorio si conformeranno alle regole sui fuochi e segnali, alle regole dello spazio aereo e a quelle del traffico aereo sugli aerodromi o in vicinanza dei medesimi, come sono stabilite nella convenzione conchiusa tra le Potenze alleate e associate circa la navigazione aerea

Art. 211

Gli obblighi imposti dalle disposizioni precedenti rimarranno in vigore fino al 1° gennaio 1923, a meno che la Bulgaria sia stata ammessa prima nella Società delle Nazioni, o sia stata autorizzata, col consenso delle Potenze alleate e associate, ad aderire alla convenzione conchiusa tra le dette Potenze circa la navigazione aerea.

PARTE XI.

Porti, vie d'acqua e ferrovie

Sezione I.

Disposizioni generali

Art. 212.

La Bulgaria si impegna ad accordare libertà di transito attraverso il proprio territorio, sulle vie meglio atte al transito internazionale, per ferrovia, corso d'acqua navigabile o canale, alle persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali diretti verso i territori di una qualunque delle Potenze alleate e associate, limitrofe o no, o provenienti dai medesimi, ed a tal fine sarà permessa la traversata delle acque territoriali.

Le persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali non saranno sottoposti ad alcun diritto di transito, nè a ritardi o restrizioni inutili, ed avranno diritto in Bulgaria al trattamento nazionale per tutto quanto concerne tasse, facilitazioni e per ogni altro riguardo.

Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto di dogana o altro diritto analogo.

Ogni tassa od onere che gravi il trasporto in transito dovrà essere ragionevole, tenuto conto delle condizioni del traffico. Nessuna imposta, facilitazione o restrizione dovrà dipendere, direttamente o indirettamente, dalla qualità del proprietario o dalla nazionalità della nave o di qualsiasi altro mezzo di trasporto che sia stato o debba essere adoperato in qualunque parte del percorso totale.

Art. 213.

La Bulgaria si impegna a non imporre e a non mantenere alcun sindacato sulle imprese di trasporto, in transito di andata e ritorno, degli emigranti attraverso il proprio territorio, salvo i provvedimenti necessari per accertare che i viaggiatori sono realmente in transito; essa non permetterà ad alcuna Compagnia di navigazione nè ad alcun altro Ente, Società o persona privata, interessata al traffico, di partecipare in alcun modo a qualsiasi servizio amministrativo ordinato a tal uopo, nè di esercitare sopra di esso un'influenza qualsiasi, diretta o indiretta.

Art. 214

La Bulgaria s'impegna a non stabilire alcuna distinzione o preferenza, diretta o indiretta, per quanto riguarda i diritti, le tasse e le proibizioni relative alle importazioni nel suo territorio o alle esportazioni dal medesimo, e, salvo disposizioni particolari contenute nel presente trattato, per quanto riguarda le condizioni e il prezzo di trasporto delle merci o delle persone dirette al suo territorio, o provenienti dal medesimo, in ragione sia della frontiera di entrata o di uscita, sia della natura, della proprietà o della bandiera dei mezzi di trasporto adoperati (compresi i trasporti aerei), sia del punto di partenza primitivo o immediato della nave o galleggiante, del vagone, dell'aeronave o altro mezzo di trasporto, della sua destinazione finale o intermedia, dell'itinerario seguito o dei punti di trasbordo, sia del fatto che le merci siano importate o esportate direttamente attraverso un porto bulgaro o indirettamente attraverso un porto estero, sia del fatto che le merci siano importate o esportate per mare, per terra o per via aerea.

La Bulgaria s'impegna in specie a non stabilire, a danno dei porti o delle navi e galleggianti di alcuna delle Potenze alleate e associate, alcuna sopratassa o alcun premio diretto o indiretto sulla esportazione o sull'importazione attraverso i porti, o per mezzo delle navi e galleggianti bulgari o di un'altra Potenza, particolarmente sotto forma di tariffe combinate, e a non sottoporre le persone o le merci che passano per un porto o si servono di una nave o di un galleggiante di una delle Potenze alleate e associate, a formalità o a ritardi di alcuna specie, ai quali le dette persone o merci non sarebbero sottoposte se passassero per un porto bulgaro o di una Potenza diversa, o si servissero di una nave o di un galleggiante bulgaro o di una Potenza diversa.

Art. 215.

Dovranno esser prese tutte le disposizioni utili, dal punto di vista amministrativo e tecnico, per abbreviare quanto è più possibile la penetrazione delle merci attraverso le frontiere della Bulgaria e per assicurare, a partire da tali frontiere, l'avviamento e il trasporto delle merci, senza distinguere se provengano dal territorio delle Potenze alleate e associate, o siano dirette al medesimo, o in transito da tale territorio o verso di esso, nelle stesse condizioni materiali, specialmente dal punto di vista della rapidità e delle cure durante il percorso, di quelle di cui profitterebbero le merci dello stesso genere viaggianti sul territorio bulgaro in condizioni simili di trasporto.

Specialmente il trasporto delle merci deperibili sarà effettuato con prontezza e regolarità, e le formalità doganali saranno compiute in modo da permettere la prosecuzione diretta del loro trasporto coi treni in coincidenza.

Art. 216.

I porti di mare delle Potenze alleate e associate profitteranno di ogni favore e di ogni tariffa ridotta, concessi sulle ferrovie o vie navigabili della Bulgaria a vantaggio dei porti bulgari o di un porto qualunque di un'altra Potenza.

La Bulgaria non potrà ricusarsi di partecipare alle tariffe e combinazioni di tariffe che abbiano per scopo di assicurare ai porti di una delle Potenze alleate e associate vantaggi analoghi a quelli che avesse concesso ai propri porti o a quelli di un'altra Potenza

Art. 217

Nonostante ogni stipulazione contraria delle convenzioni esi-

stenti, la Bulgaria s'impegna ad accordare sulle linee più adatte al transito internazionale e in conformità della tariffe in vigore la libertà di transito alle corrispondenze telegrafiche e alle comunicazioni telefoniche provenienti da una qualsiasi delle Potenze alleate e associate, limitrofa o no, o ad essa dirette. Queste corrispondenze e comunicazioni non saranno sottoposte ad alcun ritardo o restrizione inutile; esse godranno in Bulgaria del trattamento nazionale per tutto quanto concerne le facilitazioni e particolarmente la rapidità delle trasmissioni. Nessun onere, facilitazione o restrizione dovrà dipendere direttamente o indirettamente dalla cittadinanza del mittente o del destinatario.

Sezione II.

Navigazione

CAP. I.

Libertà di navigazione

Art. 218

I sudditi delle Potenze alleate e associate, i loro beni e le loro navi e galleggianti godranno nei porti e sulle vie di navigazione interna della Bulgaria di un trattamento eguale, sotto ogni riguardo, a quello dei sudditi, dei beni e della navi e galleggianti bulgari.

In particolare, le navi e i galleggianti di una qualunque delle Potenze alleate e associate saranno autorizzati a trasportare merci di ogni specie e viaggiatori a destinazione o in provenienza di qualunque porto o località situati sul territorio della Bulgaria, a cui le navi e i galleggianti bulgari possano avere accesso, a condizioni che non siano più onerose di quelle applicate nel caso di navi e galleggianti nazionali; saranno trattate in condizione di eguaglianza con le navi e i galleggianti nazionali, per ciò che concerne le facilitazioni e le tasse portuali di ogni genere, comprese le facilitazioni di sosta, di scarico e carico, i diritti e le tasse di tonnellaggio, di banchina, di pilotaggio, di faro, di quarantena, e ogni diritto e tassa analoga di qualsiasi specie, percepiti a nome e per conto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di aziende d'ogni specie.

Nel caso che la Bulgaria accordasse a una delle Potenze alleate e associate o a qualsiasi altra Potenza straniera un trattamento di preferenza, questo regime sarà esteso senza ritardo e senza condizioni a tutte le Potenze alleate ed associate.

Non saranno posti altri impedimenti alla circolazione delle persone e delle navi o dei galleggianti, tranne quelli che risultano dalle disposizioni relative alle dogane, alla polizia, alle prescrizioni sanitarie, all'emigrazione o all'immigrazione, e all'importazione o all'esportazione delle merci proibite. Queste disposizioni dovranno essere ragionevoli ed uniformi, e non ostacolare inutilmente il traffico.

CAP. II.

Clausole relative al Danubio

1° — *Clausole comuni alle reti fluviali dichiarate internazionali*

Art. 219.

Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Ulm, e ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente di accesso al mare a più di uno Stato, con trasbordo o senza da una nave all'altra, i canali laterali e i canali che fossero costruiti, sia per duplicare o migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete fluviale, sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua.

Qualsiasi parte della detta rete fluviale, non compresa nella definizione generale, potrà essere dichiarata internazionale per accordo fra gli Stati rivieraschi.

Art. 220.

Sulle vie dichiarate internazionali all'articolo precedente i sudditi, i beni e le bandiere di tutte le Potenze saranno trattati in condizioni di perfetta eguaglianza, in guisa che non sia fatta alcuna distinzione a danno dei sudditi, dei beni e della bandiera di una qualunque di queste Potenze, in confronto ai sudditi, ai beni e alla bandiera dello Stato rivierasco, o dello Stato i cui sudditi, e bandiera godono del trattamento più favorevole.

Art. 221.

Le navi bulgare non potranno eseguire il trasporto con linee regolari di viaggiatori e di merci, tra i porti di una Potenza alleata o associata senza un'autorizzazione speciale di questa.

La Bulgaria si impegna a mantenere, a favore delle Potenze alleate ed associate e dei loro sudditi, tutte le facilitazioni di cui godevano, prima della guerra, nei porti bulgari.

Art. 222.

Tasse variabili secondo le diverse sezioni del fiume potranno essere percepite sulle navi che utilizzano la via navigabile o i suoi accessi, salvo disposizioni contrarie di una convenzione vigente. Esse dovranno essere destinate esclusivamente a coprire in misura equa le spese di mantenimento della navigabilità, o di miglioramento del fiume o dei suoi accessi, oppure a far fronte a spese fatte nell'interesse della navigazione. La tariffa determinata in base a tali spese, sarà pubblicata nei porti. Le tasse saranno stabilite in modo da non rendere necessario un esame minuzioso del carico, se non nel caso in cui vi sia sospetto di frode o di contravvenzione.

Art. 223.

Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci, avverrà in conformità della condizioni generali stabilite nella sezione I.

Quando le due rive di un fiume internazionale fanno parte di uno stesso Stato, le merci in transito potranno essere messe sotto sigillo o sotto la custodia di agenti doganali. Quando il fiume costituisce frontiera, le merci ed i viaggiatori in transito dovranno essere esenti da ogni formalità doganale. Il carico e lo scarico delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, potranno essere effettuati soltanto nei porti designati dallo Stato rivierasco.

Art. 224.

Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno essere percepiti diritti di alcuna specie all'infuori di quelli previsti in questa parte del presente trattato.

Questa disposizione non impedirà l'imposizione di diritti di dogana, dazi locali o di consumo, da parte degli Stati rivieraschi, nè la creazione di tasse ragionevoli ed uniformi prelevate nei porti, secondo pubbliche tariffe, per l'uso delle gru, elevatori, calate, magazzini, e altri simili impianti.

Art. 225.

In mancanza di un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione o di miglioramento della parte internazionale di una rete navigabile, ogni Stato rivierasco è obbligato a prendere, nella misura conveniente, le disposizioni atte a rimuovere ogni ostacolo e pericolo per la navigazione e ad assicurarne l'esercizio in buone condizioni.

Se uno Stato trascura di conformarsi a quest'obbligo, ogni Stato rivierasco o rappresentato nella Commissione internazionale, può fare appello alla giurisdizione instituita a tal uopo della Società delle Nazioni.

Art. 226.

Si procederà egualmente nel caso che uno Stato rivierasco

iniziasse lavori tali da portar pregiudizio alla navigazione nel tratto internazionale. La giurisdizione prevista all'articolo precedente potrà prescrivere la sospensione o la soppressione di tali lavori, tenendo conto, nelle sue decisioni, dei diritti relativi all'irrigazione, alla forza idraulica, alle pescherie ed agli interessi nazionali che, in caso di accordo tra tutti gli Stati rivieraschi o fra tutti gli Stati rappresentati nella Commissione internazionale, avranno la priorità sui bisogni della navigazione.

Il ricorso alla giurisdizione della Società delle Nazioni non è sospensivo.

Art. 227.

Il regime stabilito agli articoli 220 a 226 sarà sostituito da quello determinato eventualmente in una convenzione generale, conchiusa fra le Potenze alleate e associate e approvata dalla Società delle Nazioni, relativa alle vie navigabili alle quali la detta convenzione riconoscerà un carattere internazionale. Questa convenzione potrà applicarsi particolarmente a tutta o a parte della rete fluviale del Danubio e agli altri elementi della detta rete fluviale che potrebbero esservi compresi in una definizione generale.

La Bulgaria si impegna, in conformità delle disposizioni dell'art. 213, a aderire alla detta convenzione generale.

Art. 228.

La Bulgaria cederà alle Potenze alleate e associate interessate, nel termine massimo di tre mesi dalla notificazione che gliene sarà fatta, una parte dei rimorchiatori e delle navi e galleggianti che rimarranno immatricolati nei porti delle reti fluviali di cui all'art. 219, dopo le deduzioni da eseguire a titolo di restituzione o di riparazione. La Bulgaria cederà egualmente il materiale di ogni specie necessario alle Potenze alleate e associate interessate, per l'uso di tali reti fluviali.

Il numero dei rimorchiatori e delle navi e galleggianti, l'importanza del materiale ceduto, e la loro ripartizione, saranno determinati da uno o più arbitri, designati dagli Stati Uniti d'America, tenendo conto dei bisogni legittimi delle parti in causa, basandosi specialmente sul traffico della navigazione nei cinque anni che hanno preceduto la guerra.

Tutte le navi cedute dovranno essere munite dei loro attrezzi ed arredi, essere in buono stato, capaci di trasportare merci, e scelte fra quelle di più recente costruzione.

Quando le cessioni previste nel presente articolo rendano necessario l'acquisto della proprietà appartenente, al 15 ottobre 1918 o posteriormente, a una persona privata, l'arbitro o gli arbitri determineranno i diritti degli antichi proprietari al 15 ottobre 1918, l'importo dell'indennità loro dovuta, e il modo di regolamento della medesima, in ogni caso speciale. Se l'arbitro o gli arbitri riconoscono che tutta o parte dell'indennità spetta, direttamente o indirettamente, a Stati che siano obbligati a riparazioni, essi determineranno la somma da portare per questo titolo a credito degli Stati medesimi.

Per quanto riguarda il Danubio, sarà del pari sottoposta al giudizio dell'arbitro o degli arbitri ogni controversia concernente la repartizione permanente delle navi, la proprietà o nazionalità delle quali desse luogo a contestazioni tra Stati, e le condizioni della repartizione predetta.

Una Commissione composta dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia e dell'Italia è incaricata della gestione di queste navi fino alla repartizione definitiva. La Commissione farà provvisoriamente quanto occorre per assicurare, nell'interesse generale, l'esercizio delle navi predette per mezzo di qualche ente locale, o le eserciterà essa stessa, ma senza pregiudicare la repartizione definitiva.

Questo esercizio provvisorio sarà, per quanto è possibile, condotto con criteri commerciali, e gli utili netti percepiti dalla Commissione mercè il nolo delle navi saranno adoperati nel modo indicato dalla Commissione delle riparazioni.

2° — *Disposizioni speciali per il Danubio*

Art. 229.

La Commissione europea del Danubio assumerà i poteri che aveva prima della guerra. Tuttavia, faranno parte provvisoriamente di tale Commissione soltanto i rappresentanti della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia e della Romania.

Art. 230.

A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio indicata all'art. 219 sarà posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta nel modo seguente:

due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi;

un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi;

un rappresentante per ciascuno degli Stati non rivieraschi, rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio.

Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potrà essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni della Commissione, ciò nonostante, saranno valide.

Art. 231.

La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunirà al più presto possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato, e assumerà provvisoriamente l'amministrazione del fiume, in conformità delle disposizioni degli articoli 220 e 222 a 226, fino a che sia redatto uno statuto definitivo del Danubio, a cura delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate.

Le decisioni di questa Commissione internazionale saranno prese a maggioranza. Gli stipendi dei commissari saranno stabiliti e pagati dai rispettivi paesi.

Provvisoriamente il disavanzo che si verificasse nelle spese di amministrazione della Commissione sarà sopportato in parti uguali dagli Stati rappresentati nella medesima.

La Commissione sarà specialmente incaricata di disciplinare il rilascio delle licenze ai piloti, le spese di pilotaggio e di sorvegliare il servizio dei piloti.

Art. 232.

La Bulgaria s'impegna ad accettare il regime che sarà stabilito per il Danubio da una conferenza delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate. Questa conferenza, alla quale dei rappresentanti della Bulgaria potranno essere presenti, si riunirà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 233.

È abrogato il mandato affidato dall'articolo 57 del trattato di Berlino del 13 luglio 1878 all'Austria-Ungheria, e da questa ceduto all'Ungheria, per l'esecuzione dei lavori alle « Porte di ferro ». La Commissione incaricata dell'amministrazione di questa parte del fiume delibererà circa il regolamento dei conti, con riserva delle disposizioni finanziarie del presente trattato. Le tasse che potranno essere necessarie non saranno, in alcun caso, percepite dall'Ungheria.

Art. 234.

Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la Romania, con l'autorizzazione o per mandato della Commissione internazionale, iniziassero lavori di sistemazione, di miglioramento, di sbarramento o d'altro genere, in una sezione della rete fluviale costituente frontiera, i detti Stati godrebbero sulla riva opposta e sulla parte del letto situata fuori del loro territorio tutte le facilitazioni necessarie agli studi, alla esecuzione e al mantenimento dei lavori.

Art. 235

La Bulgaria sarà obbligata verso la Commissione europea del

Danubio ad ogni restituzione, riparazione e riconoscimento, per i danni subiti dalla Commissione durante la guerra

Sezione III

Ferrovie

Cap. I.

Disposizioni relative ai trasporti internazionali

Art. 236.

Le merci provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, e destinate alla Bulgaria, e le merci in transito per la Bulgaria, provenienti dai territori delle dette Potenze, o a destinazione di essi, profitteranno di pieno diritto sulle ferrovie bulgare in quanto alle tasse dovute (tenuto conto di tutti i rimborsi e premi) delle facilitazioni, e, sotto ogni altro riguardo, del regime più favorevole applicato alle merci della stessa specie trasportate su una qualunque delle linee bulgare, sia per il traffico interno, sia per l'esportazione, l'importazione od il transito, in condizioni simili di trasporto, specialmente dal punto di vista della lunghezza del percorso. La stessa regola sarà applicata, su richiesta di una o più Potenze alleate e associate, alle merci nominativamente designate da queste Potenze, provenienti dalla Bulgaria e destinate ai loro territori.

Tariffe internazionali, stabilite in base ai prezzi previsti al comma precedente che, ammettano lettere di vettura dirette, dovranno essere istituite, quando una delle Potenze alleate e associate lo chiederà alla Bulgaria.

Art. 237.

A partire dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti rinnoveranno, per quanto le riguarda, e solo le riserve indicate al secondo paragrafo del presente articolo, le convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890, il 20 settembre 1893, il 16 luglio 1895, il 16 giugno 1898 e il 19 settembre 1906, relativi al trasporto delle merci per ferrovia.

Se, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, sarà conclusa, per sostituire la convenzione di Berna del 15 ottobre 1890 e le aggiunte successive predette, questa nuova convenzione e le condizioni complementari per il trasporto internazionale in ferrovia che potranno essere fondate su di essa vincoleranno la Bulgaria, quand'anche rifiutasse di prender parte alla preparazione della convenzione o di aderirvi. Fino alla conclusione di una nuova convenzione, la Bulgaria si uniformerà alle disposizioni della convenzione di Berna, alle aggiunte successive predette e alle condizioni complementari.

Art. 238.

La Bulgaria sarà tenuta a cooperare alla istituzione di servizi con biglietti diretti per i viaggiatori e i loro bagagli, che le saranno chiesti da una o più Potenze alleate e associate, per assicurare le relazioni ferroviarie di queste Potenze fra loro, o con qualsiasi altro paese, in transito attraverso il territorio bulgaro; la Bulgaria dovrà specialmente, a tale scopo, ricevere i treni e le vetture provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, ed avviarli con una celerità per lo meno uguale a quella dei suoi migliori treni a lungo percorso sulle stesse linee. In nessun caso i prezzi applicabili a tali servizi diretti saranno superiori ai prezzi riscossi sullo stesso percorso per i servizi interni bulgari, effettuati nelle stesse condizioni di velocità e comodità.

Le tariffe applicabili, nelle stesse condizioni di velocità e comodità, al trasporto sulle ferrovie bulgare, degli emigranti diretti ai porti delle Potenze alleate e associate o provenienti dai medesimi, non potranno mai avere una tassa chilometrica superiore a quella delle tariffe più favorevoli, tenuto conto di tutti i premi o rimborsi, di cui profitteranno, sulle dette ferroviarie, gli emigranti diretti ad altri porti qualsiansi, o da essi provenienti

Art. 239.

La Bulgaria s'impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico, fiscale o amministrativo, — come la visita doganale, i provvedimenti di polizia generale, di polizia sanitaria o di controllo, speciale per i servizi diretti previsti all'articolo precedente o ai trasporti di emigranti destinati ai porti delle Potenze alleate e associate, o da essi provenienti, e che abbia per effetto di ostacolare o ritardare i detti servizi.

Art. 240.

In caso di trasporto, parte per ferrovia e parte per navigazione interna, con o senza lettera di vettura diretta, le clausole precedenti si applicheranno alla parte del percorso che avviene per ferrovia.

Cap. II.

Materiale rotabile

Art. 241.

La Bulgaria si impegna a provvedere perchè i vagoni bulgari siano muniti di dispositivi che permettano:

1° di introdurli nella composizione dei treni merci circolanti sulle linee di quelle delle Potenze alleate e associate che partecipano alla convenzione di Berna del 15 maggio 1886, modificata il 18 maggio 1907, senza ostacolare il funzionamento del freno continuo che potesse essere adottato in questi paesi, nei dieci anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato;

2° di introdurre i vagoni delle dette Potenze nella composizione di tutti i treni merci circolanti sulle linee bulgare.

Il materiale rotabile delle Potenze alleate e associate godrà sulle linee bulgare dello stesso trattamento del materiale bulgaro, per quanto riguarda la circolazione, la manutenzione e le riparazioni.

Cap. III.

Trasferimento di linee ferroviarie

Art. 242.

Con riserva di accordi particolari relativi al trasferimento dei porti, vie d'acqua e ferrovie, situate nei territori trasferiti in virtù del presente trattato, e delle condizioni finanziarie concernenti i concessionari e il servizio delle pensioni di riposo del personale, il trasferimento delle ferrovie avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° Le opere e gli impianti di tutte le ferrovie saranno consegnati al completo e in buono stato.

2° La parte da consegnare, del materiale esistente sulla rete, sarà determinata da commissioni di periti, designati dalle Potenze alleate e associate, nelle quali la Bulgaria sarà rappresentata. Queste commissioni dovranno prendere in considerazione l'importanza del materiale immatricolato su tali linee secondo l'ultimo inventario anteriore al 29 settembre 1918, la lunghezza delle linee, comprese quelle di servizio, la natura e l'importanza del traffico: esse designeranno egualmente le locomotive, le vetture e i vagoni da trasferire in ciascun caso, stabiliranno le condizioni del loro ricevimento e regoleranno gli accordi provvisori necessari per assicurarne la riparazione nelle officine bulgare.

3° Gli approvvigionamenti, i mobili e gli attrezzi saranno consegnati nelle stesse condizioni del materiale rotabile

Art. 243

L'impianto di ogni nuova stazione di confine fra la Bulgaria e gli Stati alleati e associati confinanti e l'esercizio delle linee tra queste stazioni, saranno regolati da una convenzione tra le Amministrazioni ferroviarie interessate. Nel caso in cui le dette Amministrazioni non riuscissero a mettersi d'accordo sulle condizioni di questa convenzione, le divergenze saranno risolute da Commissioni di periti costituite come sopra

CAP. IV.

Disposizioni transitorie

Art. 244.

La Bulgaria eseguirà le istruzioni che le saranno impartite in materia di trasporti da un'autorità che agisca in nome delle Potenze alleate e associate:

1° per i trasporti di truppe effettuati in esecuzione del presente trattato, del materiale, delle munizioni e degli approvvigionamenti per uso degli eserciti;

2° e provvisoriamente per il trasporto delle derrate necessarie all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento più rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.

Sezione IV.

Decisione delle controversie e revisione delle clausole permanenti

Art. 245.

Le controversie che potranno sorgere fra le Potenze interessate, circa l'interpretazione e l'applicazione delle clausole di questa parte del presente trattato, saranno definite come sarà stabilito dalla Società delle Nazioni.

Art. 246

La Società delle Nazioni potrà in qualunque tempo proporre la revisione degli articoli precedenti che si riferiscono a un regime amministrativo permanente.

Art. 247.

Al termine di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le disposizioni degli articoli 212 a 218, 221, 236, 238 a 240 potranno in qualunque tempo essere rivedute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

In mancaza di revisione, il beneficio di una delle stipulazioni contenute negli articoli suddetti non potrà, allo scadere del termine stabilito al paragrafo precedente, essere reclamato da una delle Potenze alleate e associate, in favore di una parte qualsiasi del proprio territorio, per la quale non fosse accordata la reciprocità. Il termine di tre anni, durante il quale la reciprocità non potrà essere pretesa, potrà essere prolungato dal Consiglio della Società delle Nazioni

Sezione V.

Disposizione particolare

Art. 248.

Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le sono imposti col presente trattato, a vantaggio delle Potenze alleate e associate, la Bulgaria si impegna ad aderire a qualunque convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie navigabili, dei porti e delle ferrovie, che fosse stipulata tra le Potenze alleate e associate, con l'assenso della Società delle Nazioni, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

PARTE XII.

Lavoro

Sezione I.

Organizzazione del lavoro

Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale, e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone, ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e la armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi;

Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi:

Le Alti Parti contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, sono convenute di quanto segue.

CAP. I.

Organizzazione

Art 249.

È istituita un'organizzazione permanente, per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo.

I Membri fondatori della Società delle Nazioni saranno Membri fondatori della predetta organizzazione e la qualità di Membro della Societa delle Nazioni implicherà, da ora in poi, quella di Membro organizzazione permanente.

Art. 250

L'organizzazione permanente comprenderà:

1° una Conferenza generale di rappresentati dei Membri della organizzazione;

2° un Ufficio internazionale del lavoro, sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione indicato all'art. 255.

Art 251.

La Conferenza generale si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sarà composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei membri della organizzazione: due saranno delegati del Governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni profes-

sionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

I consiglieri tecnici potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni e alle votazioni.

I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro, a cura del Governo di ciascuno dei Membri dell'organizzazione permanente.

Le credenziali dei delegati e dei consiglieri tecnici saranno soggette a verifica da parte della Conferenza che potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che riterrà non designati conformemente al presente articolo.

Art. 252

Ogni delegato avrà diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prender parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 251, rifiutasse di ammettere uno dei delegati di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 253.

Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso la sede della Società delle Nazioni o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 254.

L'Ufficio internazionale del lavoro sarà stabilito presso la sede della Società delle Nazioni e farà parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 255.

L'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone designate secondo le disposizioni seguenti.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà composto di:

dodici persone rappresentanti i Governi;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.

Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto Membri predetti.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Il mandato dei Membri del Consiglio di amministrazione durerà tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avrà facoltà di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.

Il Consiglio d'amministrazione eleggerà periodicamente un presidente fra i propri Membri e stabilirà il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci Membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovrà essere tenuta una sessione speciale.

Art. 256.

A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceverà le istruzioni e di fronte al quale sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.

Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 257.

Il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà nominato dal direttore, che dovrà, per quanto lo consente il miglior rendimento del lavoro d'Ufficio, scegliere persone di cittadinanza diversa. Un certo numero di esse dovrà esser composto di donne.

Art. 258.

I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, e in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali, e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

L'Ufficio preparerà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

Adempirà in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

Redigerà e pubblicherà in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio d'amministrazione riterrà opportuno un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

Avrà in generale, oltre le funzioni indicate dal presente articolo, quelle altre facoltà e quegli altri obblighi che la Conferenza stimerà opportuno di assegnargli.

Art. 259.

I dicasteri di ciascun membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare direttamente col direttore per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, o in mancanza di questo rappresentante per mezzo di un altro funzionario designato a tale scopo dal Governo.

Art. 260.

L'Ufficio internazionale del lavoro potrà chiedere l'assistenza del segretario generale della Società delle Nazioni in ogni questione in cui tale assistenza potrà essere prestata.

Art. 261.

Ciascuno dei Membri sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici e dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del lavoro, delle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il direttore sarà responsabile, di fronte al segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Cap. II.

Funzionamento

Art. 262.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo aver esaminato tutte le proposte fatte a questo fine dal Governo di uno dei Membri o da qualsiasi organizzazione indicata all'art. 251.

Art. 263.

Il direttore eserciterà le funzioni di segretario della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ogni sessione quattro mesi prima dell'apertura, a ciascuno dei Membri e per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

Art. 264.

Qualunque Governo dei Membri avrà il diritto di opporsi all'inscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli argomenti proposti. I motivi di tale opposizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri della organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione rimarranno tuttavia iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nell'alinea precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 265.

La Conferenza determinerà la propria procedura; eleggerà il presidente e potrà nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti deciderà in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato.

Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 266.

La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo

Art. 267.

Se la Conferenza approva proposte relative ad un argomento inscritto all'ordine del giorno, essa dovrà stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: *a*) di una «raccomandazione» da sottoporre all'esame dei Membri, perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti: *b*) di un progetto di convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri.

In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovrà tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sarà firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sarà depositata presso il segretario generale della Società delle Nazioni. Questi rimetterà copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei membri.

Ciascuno dei membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza - e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile provvedere entro un anno, appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza - la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorità a alle autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti d'altro genere.

Se si tratta di una raccomandazione, i membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione, il membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso dell'autorità o delle autorità competenti, il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facoltà di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avrà il diritto di considerare un progetto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

Questo articolo sarà interpretato in conformità del principio seguente:

In nessun caso potrà essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza dell'adozione da parte della Conferenza di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 268.

Ogni convenzione così ratificata sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Art. 269.

Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potrà formare oggetto di una convenzione speciale fra quei membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

Ogni convenzione speciale di questa specie dovrà esser comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Società delle Nazioni, che la farà registrare.

Art. 270.

Ciascuno dei membri si impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzioni alle quali ha aderito. Tali rapporti saranno redatti nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere i chiarimenti richiesti da quest'ultimo. Il direttore preparerà prima della successiva sessione un riassunto di tali rapporti.

Art. 271.

Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del lavoro da una organizzazione professionale, operaia o padronale, contro uno qualunque dei membri, perchè non abbia assicurato in modo

soddisfacente l'esecuzione di una convenzione a cui ha aderito, potrà essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione allo Stato posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 272.

Se entro un conveniente termine lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio d'amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se è stata fatta, la risposta inviata.

Art. 273.

Ciascun Membro potrà presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, e prima di riferire la questione ad una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, potrà mettersi in rapporto con il Governo interessato, nel modo indicato all'articolo 271.

Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa, o se, dopo che la comunicazione è stata fatta, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potrà chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

La stessa procedura potrà essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

Quando una vertenza sorta in applicazione dell'art. 227 e del presente articolo sarà portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, avrà il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al Governo messo in causa.

Art. 274.

La Commissione d'inchiesta sarà constituita nel modo seguente.

Ciascuno dei membri si impegna a designare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persone competenti in meterie industriali di cui la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone così designate.

Il Consiglio di amministrazione avrà il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

A richiesta del Consiglio di amministrazione, il segretario generale della Società delle Nazioni designerà tre persone, scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà una di tali persone come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone così designate potrà appartenere ad uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Art. 275.

Quando un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'articolo 273, davanti a una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o no direttamente interessato nel medesimo, s'impegna a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo.

Art. 276.

La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigerà un rapporto con enente le sue constatazioni su tutte le questioni di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le raccomandazioni che crederà di dover formulare circa i provvedimenti da prendere per dare soddisfazione al Governo reclamante e circa i termini in cui i provvedimenti stessi dovranno essere presi.

Il rapporto indicherà altresì, se del caso, le sanzioni di ordine economico che la Commissione giudicherà opportune contro il Governo messo in causa e la cui applicazione da parte degli altri Governi le sembrasse giustificata.

Art. 277

Il segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne assicurerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà comunicare al segretario della Società delle Nazioni, entro il termine di un mese, se accetta o no le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni.

Art. 278.

Qualora uno dei membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'art. 267, relativamente a una raccomandazione o a un progetto di convenzione, qualunque altro membro avrà il diritto di deferire la questione alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 279.

La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un reclamo o a una vertenza sottoposta ad essa in conformità degli articoli 277 e 278, non sarà soggetta ad appello.

Art. 280.

Le conclusioni o le raccomandazioni eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, modificate o annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che dovrà indicare, se del caso, le sanzioni di ordine economico che riterrà opportune, contro un Governo inadempiente, e di cui stimasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 281.

Se uno qualunque dei membri non si conforma, nel termine prescritto, alle raccomandazioni eventualmente contenute, sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualunque altro membro potrà applicare al suddetto membro le sanzioni di ordine economico che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso.

Art. 282.

Il Governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di aver preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, e può chiedere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Società delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli articoli 274, 275, 276, 277, 279 e 280, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente

di giustizia internazionale sono favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico che avranno preso contro di esso.

CAP. III.

Disposizioni generali

Art. 283.

I Membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve:

1° che la convenzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali;

2° che sia possibile introdurre nella convenzione le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ciascuno dei membri dovrà notificare all'ufficio internazionale del lavoro la decisione che esso si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Art. 284.

Gli emendamenti a questa parte del presente trattato che saranno approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno stati ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei membri della Società.

Art. 285.

Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione di questa parte del presente trattato e delle convenzioni successive conchiuse dai membri in virtù di detta parte saranno sottoposte all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale.

CAP. IV.

Disposizioni transitorie

Art. 286.

La prima sessione della Conferenza si terrà nel mese di ottobre 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono indicati nell'allegato.

Alla convocazione ed all'organizzazione di questa prima sessione provvederà il Governo designato a tale scopo nel protocollo suddetto. Il Governo sarà coadiuvato, per quanto riguarda la preparazione dei documenti, da un Comitato internazionale, i cui componenti saranno designati nell'allegato medesimo.

Le spese di questa prima sessione e delle sessioni successive fino al momento in cui i crediti necessari avranno potuto essere inscritti nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese di trasferta dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i Membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 287.

Finchè la Società delle Nazioni non sarà costituita, qualsiasi comunicazione che in virtù degli articoli precedenti dovesse essere indirizzata al segretario generale della Società sarà trattenuta dal direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, che la trasmetterà al segretario generale.

Art. 288.

Finchè non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le controversie che dovrebbero esserle sottoposte in virtù di questa parte del presente trattato saranno deferite a un tribunale composto di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

ALLEGATO

Prima sessione della conferenza del lavoro 1919

La Conferenza si riunirà a Washington.

Il Governo degli Stati-Uniti d'America sarà pregato di convocarla.

Il Comitato internazionale di organizzazione si comporrà di sette persone, designate rispettivamente dai Governi degli Stati-Uniti della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Belgio e della Svizzera. Il Comitato potrà, se lo ritiene necessario, invitare altri Membri e farsi rappresentare nel proprio seno.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1° Applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di 48 ore;

2° Questioni relative ai modi di prevenire la disoccupazione e di rimediare alle sue conseguenze;

3° Impiego delle donne;

a) prima o dopo il parto (compresa la questione dell'indennità di maternità);

b) durante la notte;

c) nei lavori insalubri.

4° Impiego dei fanciulli:

a) età di ammissione al lavoro;

b) lavori notturni;

c) lavori insalubri.

5° Estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali approvate a Berna nel 1906 circa il divieto del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

Sezione II.

Principî generali

Art. 289.

Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il benessere fisico morale e intellettuale dei lavoratori salariati è di una importanza essenziale dal punto di vista internazionale, hanno stabilito per raggiungere questo alto fine l'organo permanente previsto alla sezione I e connesso a quello della Società delle Nazioni.

Esse riconoscono che le differenze di clima, di usi e di costumi, di opportunità economiche e di tradizioni industriali rendono difficile stabilire immediatamente l'uniformità assoluta delle condizioni di lavoro. Ma, convinte come sono che il lavoro non deve essere considerato semplicemente come un articolo di commercio, esse stimano che esistono metodi e principii, per il regolamento delle condizioni del lavoro, che tutte le collettività industriali dovrebbero procurare di attuare, per quanto lo permettano le loro circostanze speciali.

Fra questi metodi e principii, quelli che seguono sembrano alle Alte Parti contraenti di importanza particolare ed urgente:

1° il principio direttivo suddetto, che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come una mercanzia o come un articolo di commercio;

2° il diritto di associazione per fini non contrari alle leggi, per i salariati come per i padroni;

3° il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro un conveniente tenor di vita, come si intende nel tempo e nel paese in cui vivono;

4° l'adozione della giornata di lavoro di 8 ore, o della settimana di 48 ore, quale fine da raggiungere dovunque non è stato ancora attuato;

5° l'adozione di un periodo di riposo ebdomadario di 24 ore al minimo che dovrebbe comprendere la domenica, sempreché sia possibile;

6° la soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di stabilire, per il lavoro degli adolescenti dei due sessi, le limitazioni necessarie a permetter loro di continuare la propria educazione e di assicurare il proprio sviluppo fisico;

7° il principio del salario legale, senza distinzione di sesso, per lavoro di pari valore;

8° le norme stabilite in ciascun paese relativamente alle condizioni del lavoro dovranno assicurare un trattamento economico equo a tutti i lavoratori che legalmente vi risiedono;

9° ogni Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione, del quale faranno parte donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione dei lavoratori.

Senza affermare che questi principi e questi metodi siano completi e definitivi, le Alte Parti contraenti stimano che essi siano atti a dirigere la politica della Società delle Nazioni e che produrranno dei benefici permanenti ai salariati dell'universo, a condizione che siano adottati dalle collettività industriali che appartengono alla Società delle Nazioni e che siano fatti rispettare in pratica da un corpo di ispettori adeguato.

PARTE XIII.

Clausole diverse

—

Art. 290.

La Bulgaria s'impegna a riconoscere e approvare le convenzioni già concluse o che potranno essere concluse fra le Potenze alleate e associate o fra alcune di loro e qualsiasi altra Potenza, relativamente al commercio delle armi e delle bevande alcooliche, e alle altre materie di cui si occupano gli atti generali di Berlino del 26 febbraio 1885, di Bruxelles del 2 luglio 1890, e le convenzioni che li hanno completati o modificati.

Art. 291.

Le Alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in favore della Svizzera coi trattati del 1815 e specialmente con l'atto del 20 novembre 1815, garanzie che costituiscono impegni internazionali per il mantenimento della pace, constatano tuttavia che le disposizioni di tali trattati e convenzioni, dichiarazioni e altri atti complementari, relativi alla zona neutralizzata della Savoia, come è determinata dal capoverso 1° dell'art. 92 dell'atto finale del Congresso di Vienna e dal capoverso 2° del l'art. 3 del trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrispondono più alle circostanze attuali. Per conseguenza, le Alte Parti contraenti prendono atto dell'accordo interceduto tra il Governo francese e il Governo svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni relative a questa zona, le quali sono e rimangono abrogate.

Le Alte Parti contraenti riconoscono del pari che le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali e che spetta alla Francia e alla Svizzera di stabilire tra loro, di comune accordo, il regime di questi territori, alle condizioni che saranno stimate più opportune dai due paesi.

ALLEGATO

—

I.

Il Consiglio federale svizzero ha fatto sapere al Governo francese che, avendo esaminato con lo stesso sentimento di sincera amicizia, le disposizioni dell'art. 435 delle condizioni di pace presentate alla Germania dalle Potenze alleate e associate, ha avuto la fortuna di giungere alla conclusione che gli era possibile di consentirvi, con le considerazioni e le riserve seguenti:

1° Zona neutralizzata dell'Alta Savoia:

a) Resterà inteso che fintanto che le Camere federali non abbiano ratificato l'accordo interceduto tra i due Governi circa l'abrogazione delle stipulazioni relative alla zona neutralizzata della Savoia, non vi sarà nulla di definitivo in proposito, da una parte nè dall'altra.

b) Il consenso dato dal Governo svizzero all'abrogazione delle stipulazioni predette presuppone, in conformità del testo adottato, il riconoscimento delle garanzie formulate in favore della Svizzera dai trattati del 1915 specialmente della dichiarazione del 20 novembre 1815.

c) L'accordo tra i Governi francese e svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni suddette non sarà considerato valido se il trattato di pace non conterrà l'articolo così come è stato redatto. Le Parti contraenti del trattato di pace dovranno inoltre cercar di ottenere il consenso delle Potenze firmatarie dei trattati del 1815 e della dichiarazione del 20 novembre 1815, che non sono firmatarie del presente trattato di pace.

2° Zona franca dell'Alta Savoia e del paese di Gex.

a) Il Consiglio federale dichiara di fare le più esplicite riserve per quanto concerne l'interpretazione della dichiarazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo, da inserire nel trattato di pace, dove è detto che « le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali ». Il Consiglio federale non vorrebbe, infatti, che dalla sua adesione a questa formola si potesse desumere che esso si associa alla soppressione di un sistema che ha per fine di procurare a territori limitrofi il beneficio di un regime speciale. appropriato alla loro situazione geografica ed economica, e che ha fatto buona prova.

Secondo il pensiero del Consiglio federale si tratterebbe, non di modificare il sistema doganale delle zone, come è stato istituito dai trattati predetti, ma soltanto di regolare in modo più conveniente alle condizioni economiche attuali le modalità degli scambi fra le regioni di cui si tratta. Le osservazioni che precedono sono state ispirate al Consiglio federale dalla lettura del progetto di convenzione relativo alla costituzione futura delle zone, che era allegato alla nota del Governo francese del 26 aprile. Nel fare le dette riserve il Consiglio federale si dichiara pronto a esaminare con le più amichevoli disposizioni le proposte che il Governo francese crederà opportuno di fargli su questo argomento.

b) È ammesso che le stipulazioni dei trattati del 1815 e gli altri atti complementari concernenti le zone franche rimarranno in vigore, fino a che un nuovo accordo sia intervenuto tra la Svizzera e la Francia circa il regime di quei territori.

II.

Il Governo francese ha diretto al Governo svizzero, il 18 maggio 1919, la nota seguente, in riposta alla comunicazione riprodotta nel precedente paragrafo:

Con nota del 5 maggio scorso, la Legazione di Svizzera a Parigi si compiacque di far sapere al Governo della Repubblica francese che il Governo federale aderiva al progetto di articolo da inserire nel trattato di pace tra i Governi alleati e associati da una parte, e la Germania dall'altra.

Il Governo francese ha preso atto molto volentieri dell'accordo così raggiunto, e, a sua richiesta, il progetto di articolo in questione, accettato dai Governi alleati e associati, è stato inserito, col n. 435, nelle condizioni di pace presentate ai plenipotenziari germanici.

Il Governo svizzero ha formulato in proposito, nella sua nota del 5 maggio, varie considerazioni e riserve.

Per quanto concerne le osservazioni relative alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex, il Governo francese ha l'onore di fare osservare che la disposizione formante oggetto dell'ultimo alinea dell'art. 435 è talmente chiara che non potrebbe sorgere alcun dubbio circa la sua portata, specialmente in quanto attiene al disinteressamento che essa implica ormai a questo proposito, da parte di ogni altra Potenza, all'infuori della Francia e della Svizzera.

Per quanto lo concerne, il Governo della Repubblica, sollecito di tutelare gli interessi dei territori francesi di cui si tratta, e avendo riguardo alla loro situazione particolare, non perde di vista l'utilità di garantir loro un regime doganale appropriato e di disciplinare, in modo che rispondano meglio alle circostanze presenti, le modalità degli scambi fra quei territori e i territori svizzeri limitrofi tenendo conto degli interessi reciproci. Si intende che ciò non potrebbe in nulla menomare il diritto della Francia di far coincidere in questa regione la sua linea doganale con la frontiera politica come è stato fatto sugli altri punti dei suoi confini territoriali e come la Svizzera stessa ha fatto da molto tempo sulla propria frontiera in questa regione.

Il Governo della Repubblica prende volentieri atto, a tale riguardo, delle disposizioni amichevoli con le quali il Governo svizzero si dichiara pronto ad esaminare tutte le proposte francesi, rispetto all'accordo che dovrà sostituire il regime attuale delle zone franche, e che il Governo francese si propone di formulare con gli stessi amichevoli intendimenti.

D'altra parte, il Governo della Repubblica non dubita che la provvisoria continuazione del regime del 1815, relativo alle zone franche, oggetto di questo capoverso della nota della Legazione svizzera del 5 maggio, evidentemente determinata dal proposito di facilitare il passaggio dal regime attuale al regime convenzionale, non ritarderà in alcun modo lo stabilimento del nuovo stato di cose, riconosciuto necessario dai due Governi. La stessa osservazione si applica alla ratifica, da parte delle Camere federali, prevista all'alinea *a)* del paragrafo 1° della nota svizzera del 5 maggio, sotto il titolo « Zona neutralizzata dell'Alta Savoia ».

Art. 292.

Le Alte Parti contraenti dichiarano e dànno atto di aver preso cognizione del trattato firmato dal Governo della Repubblica francese il 17 luglio 1918 con Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, che determina le relazioni tra la Francia e il Principato.

Art. 293.

Le Alte Parti contraenti convengono che, in mancanza di ulteriori stipulazioni contrarie, il presidente di ogni Commissione stabilita dal presente trattato avrà il diritto, in caso di parità di voti, di emettere un secondo voto.

Art. 294.

Le potenze alleate e associate convengono che dove missioni religiose cristiane erano mantenute da società o da sudditi bulgari in territori appartenenti loro o affidati al loro Governo in conformità del presente trattato, le proprietà di tali missioni e società di missioni, comprese le proprietà di società commerciali i cui redditi siano devoluti al mantenimento delle medesime, devranno continuare a servire a fini di missione. Per assicurare la buona esecuzione di questo impegno, i Governi alleati e associati rimetteranno le dette proprietà a dei Consigli d'amministrazione nominati o approvati dai Governi e composti di persone che professino le stesse credenze religiose della missione a cui appartengono i beni di cui si tratta.

I Governi alleati e associati, continuando a esercitare la loro piena autorità sulle persone dalle quali le missioni sono dirette, tuteleranno gli interessi di queste.

La Bulgaria, nel prendere atto degli impegni che precedono, dichiara di accettare tutti gli accordi che sono stati o saranno conclusi dai Governi alleati e associati interessati per il compimento dell'opera delle dette missioni o società commerciali, e rinuncia a qualsiasi reclamo a loro riguardo.

Art. 295.

Con riserva delle disposizioni di questo trattato, la Bulgaria si impegna a non presentare direttamente nè indirettamente, alcun reclamo pecuniario, per qualsiasi fatto anteriore alla sua entrata in vigore, contro alcuna delle Potenze alleate e associate firmatarie.

La presente stipulazione precluderà interamente e definitivamente tutti i reclami di questa specie, che saranno estinti, quali che siano le parti interessate.

Art. 296.

La Bulgaria accetta e riconosce come valida ed obbligatoria ogni decisione e ordinanza concernente le navi bulgare e le merci bulgare, o relativa al pagamento delle spese, emessa da una qualsiasi delle giurisdizioni di prede delle Potenze alleate e associate, e s'impegna a non presentare in nome dei propri sudditi alcun reclamo relativamente a tali decisioni o ordinanze.

Le Potenze alleate e associate si riservano il diritto di esaminare, nelle condizioni che stabiliranno, le decisioni e le ordinanze delle giurisdizioni bulgare in materia di prede, sia che si riferiscano a diritti di proprietà di sudditi di tali Potenze, sia di neutrali. La Bulgaria s'impegna a fornire copia di tutti i documenti che costituiscono il fascicolo delle vertenze, comprese le decisioni e le ordinanze emesse, ad accettare ed eseguire le raccomandazioni che saranno presentate, dopo siffatto esame.

Per ridurre ai minimi termini le perdite che resultano dall'affondamento di navi e di carichi durante la guerra, e per facilitare il recupero delle navi e dei carichi che possono essere salvati, e la definizione dei reclami privati relativi, il Governo bulgaro s'impegna a fornire tutte le informazioni di cui dispone, che posson servire ai Governi delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi, per quanto concerne le navi affondate o danneggiate dalle forze navali bulgare durante le ostilità.

Il presente trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, sarà ratificato. Il testo francese prevarrà in caso di divergenza, salvo nella parte I (Patto della Società delle Nazioni) e nella parte XII (Lavoro), nelle quali il testo francese e il testo inglese avranno pari efficacia.

Il deposito delle ratifiche sarà effettuato a Parigi, il più presto possibile.

Le Potenze, il cui Governo risiede fuori d'Europa, potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica è avvenuta, e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il più presto possibile.

Un primo processo verbale di deposito delle ratifiche sarà redatto appena il trattato sarà stato ratificato dalla Bulgaria, da una parte, e da tre dalle principali Potenze alleate e associate, dall'altra.

Dalla data di questo primo processo verbale, il trattato entrerà in vigore tra le Altre Parti contraenti che l'avranno ratificato. Per il calcolo di tutti i termini previsti dal presente trattato, questa sarà la data della sua entrata in vigore.

Per ogni altro riguardo, il trattato entrerà in vigore, per ciascuna Potenza, alla data del deposito della sua ratifica.

Il Governo francese rimetterà a ciascuna Potenza firmataria una copia certificata conforme dei processi verbali di deposito delle ratifiche

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.

Fatto a Neuilly-sur-Seine, il ventisette novembre mille novecento diciannove, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo dell'a Repubblica francese e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Potenze firmatarie.

(L. S.) Frank L. Polk.
(L. S.) Henry White.
(L. S.) Tasker H. Bliss.
(L. S.) Cecil Harmsworth.
(L. S.) Eyre A. Crowe.
(L. S.) Georg· H. Perley
(L. S.) Andrew Fisher.
(L. S.) Thomos Mackenzie.
(L. S.) R. A. Blankenberg.
(L. S.) Eyre A. Crowe.
(L. S.) G. Clemenceau
(L. S.) S. Pichon
(L. S.) L.-L. Klotz.
(L. S.) André Tardieu.
(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Guglielmo Marconi.
(L. S.) G. De Martino.
(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) J. Van Den Heuvel.
(L. S.) Rolin-Jaequemyns.
(L. S.) Vikyuin Wellington Koo.
(L. S.) Rafael Martinez Ortiz.
(L. S.) Eleftherios Venizelos.
(L. S.) N. Politis.
(L. S.) M. Rustem Haidar.
(L. S.) Aouni Abdul-Hadi.
(L. S.) L. Grabski.
(L. S.) St. Patek.
(L. S.) Affonso Costa.
(L. S.) Jayme Batalha Reis.
(L. S.) Nik. P. Pachitch.
(L. S.) Dott. Ante Trumbic
(L. S.) Dott. Ivan Zolger.
(L. S.) Charoon.
(L. S.) Dott. Edvard Benes.
(L. S.) Stefan Osusky.
(L. S.) Al. Stamboliiski.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

PROTOCOLLO

Per determinare esattamente le condizioni nelle quali dovranno essere eseguite alcune clausole del trattato sottoscritto con la stessa data, resta inteso fra le Alte Parti contraenti che:

1. L'elenco delle persone che la Bulgaria dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, in conformità del 2° comma dell'art. 118, sarà comunicato al Governo bulgaro entro il mese che seguirà l'entrata in vigore del trattato.

2. Saranno promossi procedimenti contro coloro che si fossero resi colpevoli di atti delittuosi nella liquidazione dei beni bulgari, e le Potenze alleate e associate riceveranno le informazioni e le prove che il Governo bulgaro potrà fornire in proposito.

Fatto in francese, in inglese e in italiano (il testo francese prevarrà in caso di divergenza) a Neuilly-sur-Seine, il ventisette novembre mille novecento diciannove.

Frank L. Polk.
Henry White.
Tasker H. Bliss
Cecil Harmsworth.
Eyre A. Crowe.
George H. Perley.
Andrew Fisher.
Thomas Mackenzie.
R. A. Blankenberg.
Eyre A. Crowe.
G. Clemenceau.
S. Pichon.
L. - L. Klotz.
André Tardieu.
Jules Cambon.
Guglielmo Marconi.
G. De Martino.
K. Matsui.
J. Van Den Heuvel.
Rolin-Jaequemyns.
Vikyuin Wellington Koo.
Rafael Martinez Ortiz.
Eleftherios Venizelos.
N. Politis.
M. Rustem Haidar.
Aouni Abdul Hadi.
L. Grabski.
St. Patek.
Affonso Costa.
Jayme Batalha Reis.
Nik. P. Pachitch.
Dr. Ante Trumbic.
Dr. Ivan Zolger.
Charoon.
Dr. Edvard Benes.
Stefan Osusky
Al. Stamboliiski.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.